



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Corso di Dottorato in
Imprese, Istituzioni e Comportamenti

Curriculum Istituzioni e Azienda

Ciclo XXXIII

I nuovi modelli di gestione del debito

SSD: IUS/01

Coordinatore del Corso
Chiar.ma Prof.ssa Rosella Tomassoni

Dottorando
Alberto Di Bona

Supervisore
Chiar.mo Prof. Camillo Verde

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1 I PRESUPPOSTI DELLA RIFORMA.....	7
1.1 I PRINCIPI DELLA RIFORMA.....	7
1.2 LA SITUAZIONE ATTUALE.....	8
1.2.1 IL FALLIMENTO.....	8
1.2.2 IL CONCORDATO PREVENTIVO, GLI ACCORDI E I PIANI.....	10
1.2.3 IL SOVRAINDEBITAMENTO E L'ESDEBITAZIONE.....	14
1.3 IL CONCETTO CRISI.....	16
1.4 GLI STRUMENTI DI ALLERTA.....	20
1.4.1 GLI INDICATORI DELLA CRISI.....	27
1.4.2 GLI INDICI ELABORATI DAL CNDCEC.....	31
CAPITOLO 2 IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO.....	38
2.1 LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.....	38
2.1.1 I PRESUPPOSTI E GLI ORGANI.....	39
2.1.2 GLI EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA.....	58
2.1.3 LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI.....	83
2.1.4 LE FASI DELLA PROCEDURA.....	85
2.1.5 CASI PARTICOLARI.....	109
2.2 IL CONCORDATO PREVENTIVO.....	111
2.2.1 FINALITÀ, PRESUPPOSTI E DOMANDA DI ACCESSO.....	114
2.2.2 IL PIANO DI CONCORDATO.....	118
2.2.3 LE PROPOSTE ALTERNATIVE E LE OFFERTE CONCORRENTI.....	123
2.2.4 GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	126
2.2.5 IL VOTO E L'OMOLOGAZIONE.....	135
2.2.6 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	144
2.2.7 LA RISOLUZIONE E L'ANNULLAMENTO.....	145
2.3 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE.....	146
2.3.1 LA NATURA E LE DIVERSE CONFIGURAZIONI.....	149
2.3.2 IL PROCEDIMENTO.....	154
2.3.3 L'OMOLOGAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO.....	157

2.3.4 IL RECLAMO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA	158
2.3.5 LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE.....	160
2.3.6 LA CONVENZIONE DI MORATORIA E LA TRANSAZIONE FISCALE	162
2.4 IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO	165
2.4.1 I REQUISITI E IL CONTENUTO	165
2.4.2 GLI OBIETTIVI E I PRESUPPOSTI.....	168
2.4.3 L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA.....	169
2.4.4 L'ESENZIONE DALL'AZIONE REVOCATORIA.....	169
CAPITOLO 3 LE PROCEDURE MINORI.....	171
3.1 IL SOVRAINDEBITAMENTO.....	171
3.2 LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	174
3.2.1 LE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	175
3.2.2 I CONTRATTI PARZIALMENTE INESEGUITI.....	179
3.2.3 L'ELENCO DEI CREDITORI E IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE	180
3.2.4 IL PASSIVO, LA LIQUIDAZIONE E LA CHIUSURA	181
3.3 IL CONCORDATO MINORE	182
3.3.1 IL CONTENUTO E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	183
3.3.2 L'OMOLOGAZIONE E L'ESECUZIONE DEL PIANO.....	184
3.4 IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	187
3.4.1 AMBITO SOGGETTIVO E CONDIZIONI OSTATIVE	187
3.4.2 IL PIANO E LA DOMANDA	189
3.4.3 LA REVOCA E LA CONVERSIONE IN ALTRA PROCEDURA	193
CAPITOLO 4 L'ANALISI EMPIRICA	195
4.1 PREMessa METODOLOGIA.....	195
4.2 EVIDENZA SINTETICA DEI RISULTATI	195
CONCLUSIONI.....	202
BIBLIOGRAFIA.....	206
APPENDICE.....	221

INTRODUZIONE

L'attività di studio ha interessato il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in avanti Codice della Crisi) emanato con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2019, n.38, a seguito della Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2017, n. 254.

Dopo aver analizzato la struttura del Codice della Crisi, l'interesse è stato rivolto ai principi cardine che hanno portato all'importante riforma delle procedure concorsuali già disciplinate dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 - Legge Fallimentare - e della normativa in tema di crisi da sovraindebitamento regolata dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Sin da subito è stato delineato l'ambito del concetto di crisi d'impresa, sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista economico messo in relazione all'insolvenza dell'imprenditore, quindi si è proceduto ad un parallelismo tra quanto ad oggi sancito e le diverse novità introdotte dal Codice della Crisi prima tra tutte l'introduzione degli indicatori della crisi.

In maniera graduale sono stati studiati i cambiamenti che interesseranno le disposizioni contenute nella Legge Fallimentare in merito alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e al piano di risanamento attestato.

Relativamente alla liquidazione giudiziale, approfondendo i presupposti della procedura e i diversi organi, è stata data importanza anche agli effetti che si produrranno sul debitore, sui creditori, sugli atti pregiudizievoli e sui rapporti pendenti.

Inoltre, sono state analizzate le diverse fasi che conseguono all'apertura della procedura: l'accertamento del passivo, la liquidazione, la ripartizione dell'attivo e infine la chiusura. Non sono state neanche trascurate situazioni particolari quali l'esercizio provvisorio e il concordato nell'ambito della liquidazione, fattispecie ora disciplinate dalla Legge Fallimentare e riprese dal Codice della Crisi.

Per il concordato preventivo, sono state esaminate preliminarmente le due diverse configurazioni: concordato in continuità e concordato liquidatorio, successivamente lo studio ha interessato i presupposti e gli effetti della presentazione della domanda.

Sono stati analizzati gli elementi essenziali del piano posto alla base della proposta concordataria, per concentrare lo studio sulla votazione e omologazione della domanda, prendendo anche in considerazione le ipotesi di risoluzione e annullamento del concordato. Infine, essendo di centrale importanza la figura del Commissario, ci si è soffermati sulle disposizioni del Codice della Crisi dedicati ai compiti e alla funzione di tale soggetto.

L'analisi ha ulteriormente interessato gli accordi di ristrutturazione dei debiti; partendo dall'ambito oggettivo e soggettivo sono stati considerati i doveri delle parti e di conseguenza la natura e le caratteristiche di tale strumento di risoluzione della crisi. Anche in questo caso è stato operato un parallelismo tra quanto oggi sancito nella Legge Fallimentare e quanto previsto nel Codice della Crisi, con particolare riguardo alle diverse fasi procedurali del deposito della domanda, dell'omologazione e dell'esecuzione dell'accordo, senza trascurare il tema della convenzione di moratoria e la transazione fiscale.

In merito al piano di risanamento, ultimo strumento di risoluzione della crisi disciplinato dalla Legge Fallimentare e ripreso in pieno dal Codice della Crisi, sono stati analizzati i presupposti e il contenuto, soffermandosi poi sull'attestazione del professionista indipendente e sull'esenzione dall'azione revocatoria.

Successivamente lo studio che ha interessato la crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinata dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ma che ritroveremo nel Codice della Crisi; in proposito sono state approfondite le seguenti tematiche: la liquidazione controllata, il concordato minore e il piano di ristrutturazione dei debiti.

Della liquidazione controllata sono state poi esaminate le questioni attinenti alle procedure familiari, la competenza territoriale e l'Organismo di Composizione della Crisi, senza tralasciare quanto sancito in merito ai creditori esclusi. È stata poi posta l'attenzione agli aspetti procedurali relativi alle diverse fasi che vanno dalla presentazione della domanda fino alla chiusura della procedura.

Il concordato minore è stato studiato partendo dai requisiti soggettivi indispensabili per poter accedere a tale strumento, per poi esaminare il contenuto e le caratteristiche della domanda. Infine, è stata data attenzione anche a quanto previsto per l'esecuzione del piano e nel caso di revoca.

L'analisi ed il raffronto delle disposizioni introdotte dal nuovo strumento normativo hanno riguardato anche il piano di ristrutturazione dei debiti, istituto che ha sostituito il piano del consumatore disciplinato dalla Legge n. 3 del 2012. Anche in tale circostanza, oltre alle caratteristiche proprie di tale strumento, è stata data importanza alle novità introdotte dal Codice della Crisi.

Ovviamente il lavoro svolto ha avuto quale prospettiva principale l'amplificazione e la valorizzazione che il Codice della Crisi attribuisce a tutti i protagonisti delle procedure concorsuali nei diversi ambiti e nelle progressive fasi.

Lo studio e l'analisi della nuova disciplina sono stati svolti sempre tenendo conto dei recenti apporti scientifici più significativi sia per gli aspetti strettamente giuridici che per quelli

economici, patrimoniali e finanziari. Particolare riguardo è stato anche riservato ai contributi provenienti da qualificati organismi, soprattutto gli studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'elaborazione degli indici di allerta.

Si è cercato, inoltre, di evidenziare le principali criticità della disciplina di sostegno alle imprese, esaminandone gli aspetti economici e procedurali quali elementi di contesto per l'approfondimento delle connesse tematiche sia di ordine economico che giuridico.

Nella consapevolezza che i nuovi strumenti e le nuove procedure avrebbero inciso su una articolata e disomogenea realtà economico-finanziaria del nostro Paese, è stata svolta una ricerca empirica per rappresentare lo stato delle procedure concorsuali in Italia dal 2012 al 2019.

I dati elaborati sono stati reperiti da "Open Data Explorer: Demografia Imprese – Dati statistici", servizio ideato e realizzato dalla Camera di Commercio delle Marche sui dati InfoCamere.

Lo studio ha interessato in primo luogo il territorio nazionale per poi operare un focus sulle singole regioni ed in parte sulle province.

I dati sono stati considerati sia in termini assoluti che in relazione all'incidenza del numero di aperture di procedure concorsuali sul numero delle imprese attive, sulle nuove iscritte e su quelle cancellate.

Per ogni anno, sia a livello nazionale che a livello locale, dopo aver disaggregato il macrodato delle procedure concorsuali tra procedure fallimentari e procedure concorsuali non fallimentari, la ricerca ha riguardato sia le regioni che le diverse attività economiche.

In particolare, per il territorio nazionale, annualmente è stata evidenziata la regione ed il settore economico che hanno registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari.

A livello regionale, per ogni anno, è stata replicata la stessa metodologia adottata a livello nazionale.

Si è infine proceduto ad osservare il rapporto tra numero di procedure concorsuali aperte e numero di società attive, neoiscritte e cancellate.

Per non appesantire il presente lavoro, è parso opportuno riportare i dati di sintesi relativi al territorio nazionale e ad alcune regioni e province maggiormente rappresentative del fenomeno. I dati complessivi sono riportati nell'appendice.

CAPITOLO 1 I PRESUPPOSTI DELLA RIFORMA

1.1 I PRINCIPI DELLA RIFORMA

Le novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza risultano essere numerose e di rilevante portata. La riforma complessivamente interessa sia le procedure concorsuali, ad oggi regolate dalla Legge Fallimentare, sia la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, al momento sancite dalla Legge 3/2012.

La prima rilevante novità introdotta dalla riforma è di tipo lessicale, si passa dalla parola *fallimento a liquidazione giudiziale* così come anche il termine *fallito* verrà sostituito da *debitore*; inoltre, definitivamente è stato introdotto il concetto di *crisi* intesa come *possibile insolvenza futura*, pur mantenendo dall'altra parte la nozione di *insolvenza*.

Per il debitore è previsto un unico modello processuale per l'accertamento della situazione di crisi o di insolvenza¹ che si applicherà indistintamente a tutte le categorie di debitore, esclusi solamente gli enti pubblici, e cioè:

- persone fisiche o giuridiche;
- ente collettivo;
- consumatore;
- professionisti o imprenditori esercenti un'attività commerciale;
- società agricole o artigianale.

Per quanto concerne la competenza territoriale, recependo la dottrina comunitaria², è stato definito il *centro degli interessi principale del debitore*.

La continuità aziendale svolge un ruolo fondamentale tanto da considerare prioritarie le procedure che la assicurano anche attraverso l'intervento di un soggetto diverso dal debitore mediante nuova finanza.

Tutte le procedure sono state uniformate e semplificate, considerate le disposizioni in materia di processo civile telematico, al fine di ridurre i tempi e minimizzare le spese.

¹ Come si legge nella Relazione illustrativa al Codice della Crisi: “Una volta individuata un'unica sede procedimentale, globalmente destinata all'esame delle situazioni di crisi o insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, è stato disposto che in essa confluiscono tutte le domande ed istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell'adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate”.

² Regolamento (CE) N. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, abrogato dal regolamento di rifusione UE n. 848/2015.

Il Codice della Crisi, come si avrà modo di vedere, ha introdotto importanti novità sia in tema di liquidazione dei beni che in ottica di ristrutturazioni aziendali.

Preme sottolineare come l'intento del Legislatore sia stato quello da una parte di rendere più snelle e meno onerose le procedure liquidatorie e dall'altra porre l'attenzione sulle dinamiche che anticipano l'insorgere dell'insolvenza.

Il fine della riforma è stato quello di agevolare le soluzioni di ristrutturazione delle imprese in crisi salvaguardano la continuità aziendale e mantenendo inalterati i livelli occupazionali. In tale ottica, il concetto di crisi viene autonomamente definito pur mantenendo uno stretto legame con lo stato di insolvenza che permane come conseguenza irreversibile e definitiva.

Sono previsti dei meccanismi premiali per il debitore consapevole che attiva tempestivamente gli strumenti di risoluzione al fine di porre rimedio alle difficoltà economiche finanziarie in cui verte; d'altra parte, è sottinteso che l'imprenditore inerte non potrà vedersi riconosciuta nessuna scusante per non essersi prodigato.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, emanato in attuazione della L. n. 155 del 19 ottobre 2017, considerata la modifica introdotta dall'articolo 5 del D.L. 23 dell'8 aprile 2020, "Decreto Liquidità", all'articolo 389, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 entrerà in vigore dal 1° settembre 2021; tale termine era originariamente previsto per il 15 agosto 2020.

1.2 LA SITUAZIONE ATTUALE

1.2.1 IL FALLIMENTO

Il fallimento è la procedura concorsuale ad oggi più diffusa e le finalità sono la soddisfazione del ceto creditorio e l'uscita dal mercato dell'impresa. Questo istituto è stato notevolmente modificato nell'ambito delle riforme intervenute nel 2005 e nel 2006.

Alla base della dichiarazione di fallimento c'è lo stato di insolvenza dell'imprenditore (articolo 5 Legge Fallimentare³). Per il determinarsi di tale situazione i sintomi sono: l'irregolarità dei pagamenti, l'uso di strumenti anomali di adempimento, la chiusura di locali dell'impresa, la sottrazione dell'attivo, l'omesso deposito dei bilanci, gravi irregolarità contabili, e così via.

Sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori (articolo 2221 Codice Civile). È doveroso sottolineare che

³ L'articolo 5 della Legge Fallimentare recita: "I. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. II. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

l'articolo 1 della Legge Fallimentare definisce i limiti dimensionale - attività, passività, ricavi - al di sotto dei quali l'imprenditore non è soggetto alla normativa concorsuale.

Il fallimento è dichiarato al termine di un procedimento che si svolge davanti al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'impresa, il Tribunale sovrintende al corretto svolgimento della relativa procedura e nomina un Giudice Delegato che vigila sull'operato del Curatore.

Il Curatore conserva, gestisce e realizza il patrimonio fallimentare, in veste di Pubblico Ufficiale, congiuntamente al Comitato dei Creditori che è un organo - composto dai tre ai cinque soggetti - nominato dal Giudice Delegato con il compito di vigilare sull'apparato del Curatore e rilasciare pareri, qualora fossero richiesti.

Dal punto di vista patrimoniale l'imprenditore fallito perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni che vengono gestiti e amministrati dal Curatore.

La dichiarazione di fallimento produce effetti anche nei confronti dei creditori: sussiste il divieto per i singoli creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari esecutive individuali sui beni del fallito, di cui la situazione debitoria si cristallizza dalla data della sentenza di fallimento.

I beni del fallito vengono formalmente appresi dalla procedura in sede di inventario o attraverso l'iscrizione nei pubblici registri e sono destinati a essere realizzati o liquidati allo scopo di ottenere il maggior vantaggio per i creditori.

Oltre alla liquidazione dei beni presenti al momento della dichiarazione di fallimento, il Curatore può realizzare attivo da destinare ai creditori con l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali o dei soci e l'esercizio di azioni revocatorie, ordinarie o fallimentari.

Il Curatore, dopo la liquidazione dell'attivo, redige il rendiconto della propria gestione, esprimendo in modo analitico l'attività di gestione svolta e i risultati patrimoniali ed economici raggiunti.

Al fianco del realizzo dell'attivo, gli organi della procedura verificano le passività sociali e l'ammontare dei crediti: tutto ciò con un procedimento che vede impegnato prima il Curatore e poi il Giudice Delegato.

Dopo la realizzazione e/o la liquidazione dei beni sociali, i fondi incassati, al netto delle spese della procedura stessa, saranno utilizzati per il soddisfacimento dei creditori, secondo i principi della *par condicio creditorum*.

Il Tribunale, su istanza del Curatore, dichiara la chiusura della procedura fallimentare se: tutti i creditori sono stati integralmente soddisfatti, nessun creditore abbia presentato ricorso per l'ammissione al passivo del proprio credito, l'attivo è stato realizzato per intero ed è avvenuta la

ripartizione a favore dei creditori e se la prosecuzione della procedura non consentirebbe alcun realizzo.

In tema di fallimento con la riforma cambia, come detto, innanzitutto la terminologia in quanto come detto, non si parlerà più di *fallimento* bensì di *liquidazione giudiziale*. Inoltre, sono previsti maggiori poteri attribuiti al Curatore come, ad esempio, l'accesso più facilitato alle banche dati pubbliche, la promozione di azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali e l'affidamento della fase di riparto.

Oltre a ciò, sarà posta maggiore attenzione alla liquidazione dell'attivo tanto che è previsto: un contenuto più dettagliato del programma di liquidazione; una vigilanza sulla fase liquidatoria; la possibilità di far partecipare i creditori alle vendite fallimentari; e l'istituzione di fondi per la gestione dei beni non venduti dalla procedura.

Tuttavia, come meglio si vedrà in seguito, le novità in tema di liquidazione giudiziale riguardano non tanto gli aspetti sostanziali di tale procedura bensì la necessità di rendere tale procedimento più veloce, più semplice e più economico.

Difatti, è stato introdotto un albo unico dei curatori, non sono variate le disposizioni in tema di azioni revocatorie e rapporti pendenti ed è stata integrata la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari.

Come si legge nella Relazione al Codice della Crisi *“Il sistema di accertamento del passivo è stato improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, con la previsione della presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive”*⁴.

Si segnala, inoltre, che è presa in considerazione l'ipotesi che la liquidazione giudiziale muti in concordato nel caso in cui il vantaggio per il ceto creditorio risulti maggiore; tuttavia, la proposta deve essere supportata dall'apporto di ulteriori risorse finanziarie; tale domanda di conversione può essere presentata dal debitore, dai creditori o dai terzi interessati.

1.2.2 IL CONCORDATO PREVENTIVO, GLI ACCORDI E I PIANI

Il concordato preventivo è una procedura presente nella Legge Fallimentare agli articoli 160 e seguenti; l'iniziativa spetta all'imprenditore che verte in una situazione di difficoltà economica e finanziaria rappresentata da squilibri temporanei.

⁴ Relazione al Codice della Crisi.

Nel concordato preventivo il debitore presenta ai creditori un piano che prevede: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (ad esempio: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie e così via), l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta al cosiddetto *Assuntore*, la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'attività in esercizio o in conferimento in una o più società, la suddivisione dei crediti (privilegiati e chirografari) e il trattamento differenziato a loro rivolto. Il piano deve essere accompagnato da una relazione in cui un professionista attesti la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano.

L'Autorità giudiziaria, verificati i presupposti, ammette la società al concordato, nominando un Giudice Delegato, un Commissario giudiziale e fissa la data in cui i creditori, riuniti in adunanza, esprimono il loro voto in ordine alla proposta concordataria.

Dopo la pubblicazione presso il Registro delle imprese⁵ del ricorso per l'ammissione al concordato, i creditori non possono iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e non possono acquisire diritti di prelazione sui beni del debitore.

Il concordato è approvato qualora la proposta raggiunga la maggioranza assoluta, il Tribunale fissa l'udienza per il giudizio d'omologa; in sede di udienza il Tribunale, dopo aver considerato le eventuali opposizioni, decide sull'omologa della procedura. In caso di accoglimento si passa all'esecuzione del piano.

Per quanto concerne il concordato con continuità aziendale è stato introdotto nel 2012 con la Legge n.134, al fine di permettere l'uscita dalla crisi attraverso una procedura messa in atto dall'imprenditore soddisfacendo il principio della continuità.

La differenza sostanziale tra il concordato preventivo ed il concordato con continuità aziendale è che nel primo caso la finalità è quella liquidatoria, nel secondo l'interesse è quello della continuità, mezzo attraverso il quale l'impresa riesce a superare lo stato di crisi.

Gli articoli 186 bis e 186 quinquies 4° comma della Legge Fallimentare disciplinano tale procedura. Appare subito chiaro il legame tra il concordato con continuità e la prosecuzione dell'attività stessa dell'impresa. Il piano deve essere corredato dalla relazione di un attestatore, deve contenere analitiche indicazioni dei costi e dei ricavi che l'azienda si aspetta di avere in virtù della prosecuzione dell'attività d'impresa e indicare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano e le modalità di copertura.

A corredo dell'istanza della procedura di concordato c'è la relazione del professionista che verifica se il piano è funzionale a garantire la continuità dell'attività dell'impresa.

⁵ Articolo 168 della Legge Fallimentare.

Beneficio per l'imprenditore che attua tale procedura è la moratoria fino ad un anno dall'omologa, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio. Inoltre, il debitore può derogare al principio della *par condicio creditorum* e può mettere in atto pagamenti verso creditori che sono essenziali per il proseguimento dell'attività d'impresa, cosiddetti creditori strategici.

Importanti novità sono state inserite in tema di strumenti di tipo negoziale della risoluzione della crisi, volendo il Legislatore favorire l'accesso a tali procedure rendendole più veloci e più semplici.

In tema di concordato preventivo l'attenzione dapprima è stata posta sulla necessità di mettere al centro tutte quelle proposte non di tipo liquidatorio con cessione dei beni, fattispecie ad oggi più ricorrente, bensì quelle che assicurino la risoluzione della crisi mediante la prosecuzione dell'attività, salvaguardando la continuità aziendale e garantendo un migliore soddisfacimento del ceto creditorio.

Pertanto, è stato così incentivato l'utilizzo del concordato in continuità che prevede il superamento della crisi attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa sia direttamente che indirettamente salvaguardandone il valore e mentendo i livelli occupazionali.

Per quanto concerne il concordato liquidatorio è stata inserita la previsione dell'apporto di risorse aggiuntive, si parla di *nuova finanza*, per l'accesso alla procedura.

Relativamente allo svolgimento della procedura non sono intervenute importanti modifiche; le uniche novità muovono verso una semplificazione e maggiore celerità del procedimento⁶, come sottolineato anche per la liquidazione giudiziale.

Al fine di limitare la presentazione delle domande di concordato con riserva, *il concordato in bianco*, è stata prevista l'introduzione di un procedimento antecedente non giudiziale di allerta e composizione assistita della crisi, come si dirà in seguito, anche se non considerato necessariamente propedeutico alla procedura concordataria.

Si procede dunque a rappresentare un altro strumento di risoluzione della crisi ad oggi disciplinato dalla Legge Fallimentare: gli accordi di ristrutturazione⁷. Tali accordi sono deputati al superamento della crisi di natura finanziaria dell'impresa, mediante la stipula di uno o più accordi di natura privatistica tra l'imprenditore e i suoi creditori.

L'attuabilità degli accordi di ristrutturazione è attestata da un professionista indipendente e successivamente sono sottoposti al controllo dell'Autorità giudiziaria per l'omologa. Al fine di richiedere l'omologa, l'imprenditore deve sottoscrivere, depositare presso il Tribunale

⁶ Relativamente alle semplificazioni si segnala che le modifiche interesseranno: il voto dei creditori; i rapporti pendenti; i finanziamenti interinali; l'affitto e la vendita dell'azienda del debitore e le relative condizioni; la fase esecutiva del concordato.

⁷ Ad oggi disciplinati dalla Legge Fallimentare all'articolo 182 bis.

competente e pubblicare presso il Registro delle imprese, accordi di ristrutturazione relativamente almeno al 60% di tutti i debiti sociali, non rilevando la natura chirografaria o privilegiata degli stessi.

Il debitore e i creditori, con l'omologa da parte del Tribunale degli accordi di ristrutturazione sottoscritti, godono delle seguenti tutele: l'esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione degli accordi; l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale; il riconoscimento della prededuzione fino all'80% ai crediti sorti a fronte di finanziamento effettuati da banche, intermediari finanziari e soci. Infine, è prevista l'automatica concessione di una dilazione di 120 giorni dall'omologa degli accordi per l'integrale soddisfacimento dei creditori non sottoscrittori degli accordi.

La norma prevede dalla data di pubblicazione degli accordi presso il Registro delle imprese⁸: la sospensione di eventuali azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore e il divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione al di fuori degli accordi.

Altro strumento atto alla risoluzione della crisi d'impresa, con diversi punti in contatto con l'accordo di ristrutturazione, è il piano di risanamento attestato.

Nell'ambito della riforma del 2005 della Legge Fallimentare vengono ideati i cosiddetti piani di risanamento, ex articolo 67 comma 3 lettera d). I piani prevedono l'esclusione dall'azione della revocatoria per quegli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore in esecuzione di un piano che risulti potenzialmente idoneo a risanare l'esposizione debitoria.

I piani possono essere messi in atto dall'imprenditore in stato di crisi, seguendo una prospettiva di continuità aziendale e hanno natura privatistica ed unilaterale. Il debitore che intende risanare una situazione di crisi può predisporre un piano la cui ragionevolezza dovrà poi essere attestata da un professionista indipendente, iscritto all'albo dei revisori contabili ed in possesso di specifici requisiti.

Il piano di risanamento attestato è necessario affinché l'imprenditore possa validamente effettuare pagamenti o attuare atti che risultino essere indispensabili all'esercizio dell'impresa di natura sia finanziaria che strategica. I vantaggi derivanti dalla predisposizione ed approvazione del piano di risanamento sono: la non revocabilità degli atti compiuti in attuazione del piano e la non imputabilità dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice all'organo amministrativo.

⁸ L'efficacia dell'accordo di ristrutturazione è data dal giorno della sua pubblicazione nel Registro delle imprese.

Le novità in tema di accordi di ristrutturazione e piani di risanamento attestato vanno a completare e mutare fortemente la normativa vigente, pertanto si rimanda per una dettagliata disamina ai rispettivi paragrafi dedicati.

La riforma prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, del limite del 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e per quanto concerne i piani di risanamento sarà necessaria la forma scritta, la data certa ed il contenuto analitico come anche diverrà necessaria una nuova attestazione in caso di modifiche del piano.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in riferimento agli accordi di ristrutturazione, si rappresenta che sono stati inseriti gli *accordi agevolati* volti ad incentivare l'utilizzo di tale strumento per la risoluzione della crisi. Mentre, ad esempio, è stata dedicata autonoma disciplina ai piani di risanamento ad oggi trattati dalla Legge Fallimentare in relazione all'azione revocatoria.

1.2.3 IL SOVRAINDEBITAMENTO E L'ESDEBITAZIONE

La riforma ha interessato anche le disposizioni in tema di sovraindebitamento⁹ fino ad oggi contenute nella Legge n. 3 del 2012.

Possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3 del 2012 tutti i soggetti che secondo l'ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla Legge Fallimentare, nello specifico: *i consumatori*, le aziende agricole, le start up, i piccoli imprenditori ed i professionisti.

La Legge 3 del 2012 prevede procedure diverse a seconda dei soggetti interessati, ovvero: la liquidazione dei beni, gli accordi con i creditori, il piano del consumatore.

Nel primo caso è possibile chiedere al Tribunale di soddisfare i debiti con la liquidazione del proprio patrimonio ottenendo, se sussistono le condizioni, l'esdebitazione di quanto non corrisposto.

Nel secondo caso la procedura è rivolta alle imprese e semplificando che può essere definita come *il fratello minore del concordato* in cui si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell'ammontare dei debiti.

⁹ La definizione di sovraindebitamento è data dall'articolo 6 comma 2 lett. A) del Legge n. 3 del 2012 che recita: *“la situazione di perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”*.

Nel terzo caso può accedere solo la persona fisica, il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare.

Le fasi delle suddette procedure risultano essere le seguenti: nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi (in sigla OCC), presentazione del piano, omologa del Tribunale.

Prima di tutto, è nominato tale Organismo che ha il compito di assistere il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e contemporaneamente tutelare i creditori. Il debitore propone un proprio piano che rientra in una delle fattispecie sopra descritte, successivamente l'OCC ne verifica gli aspetti formali e sostanziali e indica al Giudice se il piano risulta accettabile o meno.

Una volta che il piano è trasmesso al Tribunale, se il Giudice verifica l'esistenza dei criteri necessari, il piano viene omologato; da questo momento in poi tutti i debiti vecchi sono sostituiti dal piano dei pagamenti previsti dal Tribunale.

I motivi per i quali si è resa necessaria una revisione e riforma di tale disciplina risultano essere principalmente i seguenti:

- riorganizzazione e armonizzazione con le altre procedure concorsuali;
- dare maggior peso all'esdebitazione;
- scarsa applicazione di tale istituto.

Oltre a ciò, è stata inserita una procedura per la regolamentazione delle *crisi familiari* con la possibilità di presentare un unico piano ed è stato definitivamente preso in considerazione anche il ruolo svolto dal creditore che, violando alcune norme, ha favorito l'indebitamento del consumatore, inserendo specifiche sanzioni di carattere processuale.

In linea con quanto prescritto dalla raccomandazione UE n.135 del 2014 sono state introdotte alcune novità in tema di esdebitazione. In particolare, le ipotesi sono le seguenti:

- per le insolvenze minori, la previsione di una esdebitazione automatica a seguito della chiusura della procedura a patto che non vi sia l'opposizione da parte dei creditori;
- per le insolvenze di maggiore portata, l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Giudice o successivamente alla chiusura della procedura o dopo tre anni dall'apertura.

In conclusione, si aggiunge che il ruolo fondamentale per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione è svolto dal comportamento spiegato del debitore che dovrà rispettare puntuali requisiti di meritevolezza.

1.3 IL CONCETTO CRISI

Tra le molteplici e diverse novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 troviamo la definizione di crisi all'articolo 2, comma 1, lettere a) che è considerata come: *“lo stato di squilibrio¹⁰ economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Prima di tale rilevante intervento del Legislatore, il concetto di crisi era da ricercare in diverse fonti normative partendo dalla Legge Fallimentare per giungere fino al Codice Civile tenendo sempre ben presente la definizione di insolvenza sancita proprio all'articolo 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 come presupposto per la dichiarazione di fallimento.

Dalla definizione di insolvenza emerge come si tratti di una situazione irreversibile e successiva alla crisi di natura ben più grave e acuta.

La dottrina analizzando il tema della continuità aziendale ha definito in un primo momento la crisi come: *“una perturbazione o improvvisa modificazione di un'attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minare l'esistenza o la continuità”¹¹*. Da qui l'identificazione della crisi come una situazione dinamica e mutevole a differenza dell'insolvenza.

Inoltre, il Legislatore fallimentare ha previsto proprio lo stato di crisi per l'attivazione di quelle procedure concorsuali cosiddette minori ed in particolare:

- il piano di risanamento attestato ex articolo 67 comma 3 lettera d);
- gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182 bis;
- il concordato preventivo ex articoli 160 e seguenti.

È doveroso però segnalare quanto sancito dall'articolo 160 comma 3 della Legge Fallimentare, dove la situazione di insolvenza ricomprende anche il concetto di crisi e non viceversa infatti si legge: *“ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”*. Pertanto, la domanda di concordato preventivo può essere presentata sia dall'imprenditore in crisi ma anche da quello che verte in una situazione di insolvenza. Tale particolare fattispecie non ha aiutato alla identificazione del concetto di crisi.

Altro importante riferimento normativo è l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999¹² dove si legge: *“L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della*

¹⁰ Così modificato dal D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020. Prima del correttivo lo stato di crisi era definito come: *difficoltà economico-finanziario*.

¹¹ Pacchi Peducci S., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali alternative*, in Riv. Dir. Fall., 1998, pag. 996 e ss.

¹² Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. Secondo tale definizione si potrebbe considerare lo stato di insolvenza uguale allo stato di crisi e irragionevolmente possibile il recupero della continuità aziendale di una impresa insolvente.

Certamente l’insolvenza appena descritta è diversa dall’insolvenza sancita dall’articolo 5 della Legge Fallimentare, se una è vista come potenziale e temporanea l’altra è da ritenersi come effettiva e definitiva. Secondo l’accezione data di insolvenza dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese è necessario ricordare quanto era definito dall’amministrazione controllata - abrogata con il Decreto Legislativo n.5 del 9 gennaio 2006 - che consentiva al debitore in difficoltà economica temporanea di continuare ad esercitare l’attività d’impresa, per un periodo non superiore ai due anni, sotto il controllo del Giudice e di un Commissario giudiziale.

In particolare, l’abrogato articolo 187 della Legge Fallimentare considerava la temporanea difficoltà come situazione di fatto non patologica e reversibile, ben distinta dall’insolvenza e riconducibile al concetto finanziario di carenza di disponibilità liquide e cioè momentanea situazione di illiquidità rispetto alle passività correnti.

La momentanea illiquidità riguarda non il patrimonio aziendale bensì una situazione di difficoltà temporanea nell’adempire alle obbligazioni assunte. La difficoltà di carenza di disponibilità liquide immediate non è configurabile come insolvenza ma è da ritenersi come una fattispecie di crisi e non presupposto per un ipotetico motivo di cessazione dell’attività.

Analizzando il nostro diritto comune appare evidente come in più occasioni il concetto di insolvenza/insolvente sia inteso come impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte in maniera irreversibile e si ricollegli alla sfera patrimoniale del debitore.

In direzione opposta è da considerare l’articolo 2467 del Codice Civile in tema di finanziamento dei soci¹³ dove emerge come la potenziale incapacità finanziaria sia un concetto prospettico e fautore di una crisi.

Dunque il netto confine tra insolvenza e crisi è dato dalla irreversibilità dei citati squilibri e tale situazione è stata definita in più occasioni dalla Corte di Cassazione come: *“condizione di impotenza economica nella quale l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con*

¹³ L’articolo 2467 del Codice Civile recita: *“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”*.

normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito necessari per lo svolgimento della sua attività”¹⁴.

Prima della definizione di crisi sancita dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, come sopra riportata, le tesi contrapposte vedevano da una parte la crisi come potenziale insolvenza dall'altra i due concetti erano considerati ben distinti, tutto ciò senza però giungere ad una definizione precisa.

In tale contesto è rilevante quanto sostenuto dalla dottrina economica che definisce la crisi come: *“quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite, di varia entità, che a loro volta possono determinare l'insolvenza che costituisce, più che la causa, l'effetto, la manifestazione ultima del dissesto”¹⁵.*

Il concetto di crisi secondo la visione economica deve essere valutato preliminarmente secondo le diverse prospettive ed in particolare: macroeconomica, settoriale e aziendale.

Nella prima prospettiva si devono considerare i fattori strutturali di un mercato come ad esempio: il costo delle materie prime e la loro disponibilità, l'avanzamento tecnologico dei fattori produttivi, i mercati finanziari, le capacità infrastrutturali e così via.

Nell'ottica di settore l'attenzione è posta al grado di attrattività e alle complesse dinamiche competitive valutando necessariamente e principalmente i concorrenti diretti.

Nella terza accezione, l'analisi riguarda le possibili cause, i fattori, la natura nonché il grado di misurabilità dei segnali e certamente, di conseguenza, le possibili strade del risanamento.

Al fine di ricerca una definizione di crisi in ambito economico è necessario accogliere le diverse teorie sul valore e cioè che la crisi è collegata ad una variazione negativa del valore dipesa dalla diminuzione dei *flussi in entrata* nonché dalle diverse configurazioni del rischio.

Dunque, considerando quanto detto, è corretto configurare la crisi come: *“incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e già pianificate”¹⁶.* Pertanto, se da una parte la dimensione finanziaria presente e futura assume piena centralità; dall'altra importanza rilevante è data dalla programmazione delle obbligazioni da assumere.

¹⁴ Cass. 27 aprile 1999, n. 4277.

¹⁵ Guatri L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1986.

¹⁶ CNDCEC, *Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex articolo 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)*, Documento in Studi e Ricerche, marzo 2019.

Nella dottrina economica la crisi economica è definita come: “*una manifestazione di tipo patologico che può svilupparsi su più stadi*”¹⁷ che sono, prima di tutto, gli squilibri e/o inefficienze, successivamente si manifestano le perdite economiche sorgendo così l’insolvenza e l’ultimo stadio è visto come il dissesto.

Nella prima fase, gli squilibri e le inefficienze possono avere origine sia interna che esterna. Il problema principale è l’identificazione delle cause della crisi che se gestita opportunamente, in questa fase che non ha prodotto perdite economiche, sarà più agevole porre rimedio.

Nella seconda fase, è iniziato il processo di erosione delle risorse aziendali e più precisamente siamo di fronte al depauperamento delle riserve di bilancio e delle quote di capitale. In sostanza in tale situazione l’erosione colpisce le disponibilità liquide, abbiamo un incremento dei debiti, l’azienda è incapace di destinare risorse per le funzioni essenziali e così via. La manifestazione della crisi in questa seconda fase si concretizza nel subire perdite economiche che al loro aumentare rendono impossibile arrestare la crisi.

Nella terza fase, ormai la crisi ha preso il sopravvento ed è divenuta quasi irreversibile trasformandosi così in insolvenza. In tale situazione il fenomeno non è più di tipo interno ma è palese anche all’esterno, infatti si registra una clamorosa incapacità di adempiere alle proprie scadenze, sfiducia da parte del ceto creditorio e distruzione progressiva della struttura. L’intervento potrebbe aver insuccesso, certamente è necessario agire in maniera prestante su tutta la l’organizzazione in relazione al capitale e alla direzione. Tali interventi potrebbero essere inutili considerato lo stato più che avanzato della crisi.

Ultima fase è quella del dissesto in cui è compromesso tutto il patrimonio dell’azienda ed è possibile risanare tale situazione solo se i creditori sono disposti ad una riduzione importante delle loro pretese; è comunque possibile un salvataggio a determinate condizioni.

Nell’analisi delle fasi della crisi emerge con chiarezza come la tempestività sia un fattore centrale per il risanamento delle imprese in crisi.

Nelle insolvenze irreversibili, come anche nei dissesti conclamati, si registra un ritardo nel cogliere i segnali della crisi e nel prendere decisione volte al cambio di rotta e il timore di prendere scelte dolenti porta alla distruzione del patrimonio aziendale ed al disfacimento di tutta la struttura.

¹⁷ Guatri L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1986.

1.4 GLI STRUMENTI DI ALLERTA

La riforma introduce una fase preventiva e stragiudiziale affidata ad un organismo pubblico, costituito su base provinciale presso le Camere di Commercio, volta a dare sostegno all'impresa e ad anticipare l'emersione della crisi, cosiddetta procedura di allerta.

Il meccanismo dell'allerta potrà essere attivato su richiesta dell'imprenditore, su istanza dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, ...) e su domanda degli organi di controllo. Il fine di tale procedura è quello, attraverso l'analisi delle cause del malessere economico e finanziario, di pervenire ad una vera e propria composizione assistita della crisi, con l'accordo di tutti o parte dei creditori.

Inoltre, recependo le numerose raccomandazioni dell'Unione Europea il Legislatore è intervenuto anche in tema di crisi e insolvenza dei *gruppi di imprese*. In una ottica unitaria, relativamente agli strumenti di risoluzione della crisi, è prevista: la presentazione di un unico piano o di più piani diversi ma tra loro collegati; un solo e unico ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di tutto il gruppo; un unico ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di tutte le imprese del gruppo. In relazione agli organi, è previsto un unico Giudice Delegato e un unico Curatore; mentre i comitati dei creditori sono diversi per ogni impresa facente parte del gruppo. Anche in tale circostanza la continuità aziendale svolge un ruolo centrale rispetto all'ipotesi meramente liquidatoria.

La raccomandazione n. 135 del 2014 dell'Unione Europea che ha dato avvio all'importante riforma delle procedure concorsuali, ha sancito quale obiettivo prioritario la necessità di dare alle imprese, che vertono in una situazione di difficoltà finanziaria ma strutturalmente sane, la possibilità del risanamento con il proseguimento dell'attività, onde scongiurare così l'insolvenza.

Pertanto, come ampiamente riconosciuto sia dalla dottrina che dalla prassi professionale, al fine di gestire nel migliore dei modi le crisi d'impresa ovvero il superamento di una fase di declino, risulta di fondamentale importanza l'accesso anticipato alle diverse procedure volte alla ristrutturazione.

Quanto appena detto trova fondamento nell'assunto che prima si avvia il processo di risanamento dell'impresa in crisi e maggiori saranno le probabilità di successo; viceversa, nel caso di ritardo nella gestione della crisi il rischio di insolvenza diviene sempre più concreto fino a trasformarsi in uno stato irreversibile.

Proprio per consentire all'imprenditore in crisi di *“massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale”*¹⁸ è stata prevista la procedura di

¹⁸ Raccomandazione n. 135 del 2014 dell'Unione Europea.

allerta con lo scopo di favorire l'emersione della crisi ed eventualmente favorire una composizione assistita della stessa. Mediante la procedura di allerta si vuole favorire la risoluzione negoziata della crisi attraverso una mediazione tra il debitore e i creditori con la presenza di organismi professionali qualificati, al fine anche di limitare gli innumerevoli contenziosi.

Pertanto, è stata presa in considerazione l'istituzione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di un apposito organismo che ha il compito di gestire le procedure di allerta e assistere il debitore in stato di crisi.

Naturalmente le procedure di allerta produrranno risultati positivi solo nel caso di attivazione tempestiva da parte del debitore. A tal proposito è espressamente previsto da una parte un incentivo di natura patrimoniale e di responsabilità personale per i soggetti che tempestivamente si adoperano; dall'altra un disincentivo per i soggetti che avrebbero dovuto attivarsi e invece sono risultati indifferenti.

Si avverte che tuttavia gli obblighi di segnalazione dello stato di crisi sussistono per i creditori istituzionali, anche detti "*creditori pubblici qualificati*" come l'Agenzia delle entrate, l'INPS, gli Agenti della Riscossione delle Imposte nonché per gli organi di controllo societari, il revisore o la società di revisione.

Con l'intento di favorire il ricorso a tali procedure è espressamente previsto da una parte il carattere della confidenzialità delle stesse e dall'altra l'esclusione dell'Autorità giudiziaria; si tratta infatti di procedura a carattere puramente stragiudiziale.

D'altra parte, si ricorda che non è possibile attivare tali procedure per le società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e le grandi imprese.

Infine, durante questa fase, è stata inserita la previsione del ricorso alle misure protettive: il debitore ha la facoltà di chiedere al Tribunale le misure idonee ad impedire le azioni da parte dei creditori sul patrimonio dello stesso per il periodo di tempo necessario all'espletamento della procedura ed all'eventuale accordo con il ceto creditorio.

La riforma è intervenuta anche modificando l'articolo 2477 del Codice Civile rimodulando i parametri soglia che se superati impongono alle società a responsabilità limitata l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Nella vecchia formulazione, l'obbligo scattava nel momento in cui la società superava per due esercizi consecutivi la soglia imposta di due seguenti parametri: ricavi delle vendite e prestazioni per euro 8.800.000,00; totale attivo dello stato patrimoniale per euro 4.400.000,00 e numero medio dei dipendenti occupati per 50 unità.

Il Codice ha modificato tale impostazione, prevedendo l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nel caso in cui venisse superato solo uno dei predetti parametri con nuovi valori di riferimento. In particolare, per i ricavi delle vendite la soglia è stata fissata ad euro 4.000.000,00; per il totale attivo dello stato patrimoniale anche il valore limite è pari ad euro 4.000.000,00 e per il numero medio di dipendenti occupati a 20 unità.

Le funzioni demandate all'organo di controllo ed al revisore risultano essere differenti per la natura stessa delle attività svolte anche se trovano punto di contatto negli strumenti di allerta, come si vedrà in seguito.

I sindaci vigilano sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, si assicurano del rispetto del principio della corretta amministrazione (concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo-contabile) e controllano l'iter di predisposizione dell'informativa finanziaria del bilancio. Infatti, secondo quanto sancito dal primo comma dell'articolo 2403 del Codice Civile: *“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto è espletata attraverso l'acquisizione di flussi informativi tramite: la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; lo scambio di informazioni con gli amministratori della società; l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati; lo scambio di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale riguardo alle funzioni di competenza dello stesso; l'espletamento di ispezioni e controlli. Il collegio sindacale, sulla base di tali informazioni, deve pianificare l'attività di controllo in funzione della rilevanza dei rischi aziendali indicati nella documentazione acquisita.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nel monitorare che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato non ponendo in essere operazioni: estranee all'oggetto sociale; manifestamente imprudenti, azzardate e idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio; volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci. Tale attività è esercitata verificando se:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio della società;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.

La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo si concretizza nel controllo rivolto alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione/contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara

definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione. Un assetto organizzativo è considerato adeguato nel momento in cui presenta i seguenti requisiti:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno (tenendo conto delle dimensioni e della complessità aziendali, della complessità del settore in cui la società opera, degli obiettivi che intende conseguire) è rivolta alla valutazione della capacità di quest'ultimo di monitorare efficientemente i fattori di rischio, nonché la pronta emersione e corretta gestione delle criticità.

La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile è volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. Un sistema amministrativo-contabile è detto adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

La vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione riguarda il controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.

A norma dell'articolo 2407 Codice Civile *“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”*.

“Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 del Codice Civile”.

Dalla lettura dell'articolo sopra riportato emergono due differenti fattispecie di responsabilità:

- I. Ipotesi di falsa attestazione nella relazione al bilancio di esercizio¹⁹, nei verbali di verifica, nelle relazioni redatte in funzione dell'attività di controllo espletata – in tale circostanza non vi è alcun rapporto con le attività svolte dagli amministratori.
- II. Ipotesi di mancata verifica di circostanze (inadempimenti degli amministratori) che hanno generato un danno patrimoniale – nesso di causalità tra l'inadempimento del collegio sindacale ed il danno che si è verificato.

I requisiti di diligenza e professionalità richiesti dalla natura dell'incarico devono essere valutati in relazione all'oggetto sociale e alla sua effettiva attuazione, alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa, alla sua complessità strutturale e agli assetti proprietari. Pertanto, i controlli posti in essere dal collegio sindacale devono essere parametrati alle caratteristiche specifiche della società²⁰.

D'altra parte, i revisori, operando un controllo ex post, svolgono verifiche periodiche volte ad esprimere un giudizio sul bilancio. Obiettivo della revisione come si legge nel principio ISA Italia 200: *“a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;*

b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore ... ”.

La disciplina della revisione legale dei conti è dettata dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore è chiamato a verificare nel corso dell'esercizio attraverso lo svolgimento di procedure e attività di revisione contabile del bilancio, in osservanza ai Principi di revisione internazionali (ISA Italia):

- la regolare tenuta della contabilità sociale, rispetto delle norme civilistiche e fiscali che dettano le modalità e le tempistiche di rilevazione delle scritture contabili e

¹⁹ Articolo 2429 Codice Civile.

²⁰ Cass. 8 febbraio 2005, n. 2538.

stabiliscono le modalità per la vidimazione e la conservazione dei libri sociali obbligatori;

- la corretta rilevazione dei fatti di gestione, l'accadimento del fatto di gestione sia rilevato in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, interpretate e integrate dai principi contabili italiani (OIC) oppure dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'Unione Europea.

Il processo di revisione è unitario e si articola nelle fasi di seguito riportate.

1. *Accettazione/mantenimento dell'incarico*: verifica delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro; verifica del requisito di indipendenza; valutazione preliminare della continuità aziendale del cliente; delimitazione dell'incarico.
2. *Pianificazione dell'intervento*: pre-pianificazione dell'audit o ottenimento di informazioni generali sull'azienda, sul settore ed in merito a obbligazioni legali e contenziosi del cliente o comprensione generale del sistema di controllo interno; definizione preliminare dei livelli di significatività e valutazione del rischio accettabile di revisione e del rischio inerente; strategia di revisione.
3. *Programmazione del lavoro*: test sull'efficacia dei controlli interni e valutazione dell'affidabilità del sistema di controlli interno; analisi di bilancio disaggregata; rilevazione dei cicli; test di dettaglio sulle transazioni; valutazione del rischio di errore nel bilancio; strategia di revisione.
4. *Svolgimento delle verifiche di sostanza*: verifica di coerenza; test di dettaglio sui saldi.
5. *Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti*: verifica delle passività potenziali; verifica degli eventi successivi; riepilogo dell'evidenza ottenuta; valutazione dei risultati e della significatività dei rilievi; discussione con il cliente dei rilievi proposti.
6. *Espressione del giudizio professionale*.

Relativamente alla responsabilità l'articolo 2409 sexies Codice Civile - Abrogato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - sanciva: "*I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.*

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico".

Ad oggi, la responsabilità della società di revisione è disciplinata dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010 che dispone: *“1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.

La natura della responsabilità è:

- contrattuale nei confronti della società che ha conferito l'incarico (mandato):
 - inadempimento dei doveri del revisore;
 - sussistenza di un danno conseguente;
 - riconducibilità causale del danno al revisore;
- extracontrattuale nei confronti dei soci e terzi:
 - condotta attiva o omissiva;
 - elemento soggettivo: colpa o dolo;
 - danno conseguente al comportamento dei revisori;
 - nesso di causalità e cioè fra i danni lamentati e l'inadempimento ascritto da rinvenirsi.

Procedendo ora con le novità, dopo questa necessaria rappresentazione, l'articolo 12 del Codice della Crisi pone obblighi di tipo organizzativo in capo agli amministratori e di contro gli organi di controllo e il revisore, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'onere di verificare tale incombenza e l'obbligo di segnalazione insieme dei creditori pubblici cosiddetti *qualificati*. La finalità di tale impostazione è da ricercare nella necessità di far emergere tempestivamente eventuali indizi di crisi che qualora fossero fondati porterebbero a sollecitare adeguate misure di composizione.

Inoltre il Legislatore del Codice ha definitivamente posto fine al tema molto dibattito circa l'applicabilità alle società a responsabilità limitata dell'articolo 2409 del Codice Civile relativamente al controllo giudiziario e ha introdotto un nuovo potere in capo all'organo di controllo che si concretizza nella possibilità, qualora ne ricorreranno i presupposti, di chiedere l'apertura della procura di liquidazione giudiziale della società (fattispecie non prevista dall'articolo 6 della Legge Fallimentare).

Analizzando, secondo una ottica differente, le implicazioni per l'organo amministrativo, a norma dell'articolo 377 del Codice della Crisi che modifica l'articolo 2475 del Codice Civile (che richiama l'articolo 2086 del Codice Civile), emerge il dovere per tale soggetto di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, al fine di rilevare tempestivamente gli eventuali squilibri di carattere economico-finanziario e di conseguenza l'eventuale perdita di continuità.

A tal proposito è necessario ricordare quanto sancito in merito al monitoraggio periodico che interessa gli equilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario e la tempestività dei pagamenti. Nel primo caso gli indici da considerato risultano essere la sostenibilità dei debiti per sei mesi e le prospettive di continuità; nel secondo caso vanno analizzati i giorni scaduti e l'ammontare dei decisi verso fornitori e per retribuzioni, si rimanda al paragrafo che segue per un maggiore dettaglio.

Qualora si verificasse alternativamente il superamento dei suddetti indici e significativi ritardi nei pagamenti, per le retribuzioni debiti scaduti da almeno 60 giorni per oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, per i debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare maggiore dei debiti non scaduti; il debitore dovrà tempestivamente, entro sei mesi, procedere con la presentazione di una domanda per l'accesso ad una della procedura sancita dal Codice; in alternativa, entro tre mesi e procedere con la richiesta di composizione assistita della crisi.

1.4.1 GLI INDICATORI DELLA CRISI

I termini indicatore e indice, anche se in alcune circostanze sono utilizzati come sinonimi, in realtà è doveroso puntualizzare la differenza che intercorre tra i due concetti.

Nella parassi professionale per indicatore si intende: *“un termine generico per ... qualsiasi grandezza in grado di fornire un informazione utile all'interpretazione della situazione aziendale”*.

In dettaglio, gli indicatori possono essere raggruppati secondo tre diverse categorie: gli aggregati; i margini e gli indici.

Per quanto riguarda la prima categoria, l'indicatore è composto dalla somma algebrica tra più grandezze; per quanto concerne il secondo è rappresentato dalla differenza tra due grandezze o aggregati; infine, il terzo è dato dal rapporto tra due grandezze o aggregati.

L'indicatore è un concetto più ampio dell'indice e può ricomprendere al suo interno anche altre informazioni, come ad esempio:

- l'esposizione debitori nei confronti degli istituti di credito;
- la tempistica nei pagamenti;
- le prospettive della continuità aziendale e così via.

Resta fermo il fatto che sono innumerevoli i punti in comune tra indicatori e indici in relazione al fine ultimo dell'analisi che è quello di giungere a un giudizio complessivo sullo stato di salute dell'impresa.

Mentre, gli indici sono definiti dal Legislatore, prima che intervenisse il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, come uno strumento utile a rilevare gli *“squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività”*²¹.

Attraverso gli indici è possibile procedere con un confronto tra le diverse grandezze economiche, patrimoniali o finanziarie; inoltre, al fine di pervenire ad una corretta valutazione sullo stato di crisi in cui verte l'azienda, si devono anche prendere in considerazione: i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti e l'assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabile insolvenza.

Difatti, gli squilibri devono essere: *“rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24”*²².

²¹ Il Correttivo del Codice della Crisi ha modificato la rubrica dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019: *“Indicatori e indici della crisi”* e sostituito il primo comma.

²² Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 come modificato dal Correttivo.

Al fine di comprendere lo stato di salute dell'impresa e quindi l'eventuale possibilità di una situazione di crisi deve essere svolta una diagnosi preliminare che prende in considerazione prima di ogni altra cosa: le specifiche caratteristiche dell'impresa; le peculiarità dell'attività svolta nonché la data di costituzione e di inizio dell'attività.

Successivamente, è necessario procedere con l'analisi dell'eventuale presenza dei seguenti aspetti:

- il patrimonio netto risulta negativo o comunque inferiore al minimo di legge ($PN < 0$);
- il debito complessivo risulta non essere sostenibile in un arco temporale pari a sei mesi successivi ($DSCR < 1$);
- le scadenze dei pagamenti non vengono rispettate portando così a ritardi reiterati e significativi.

Analizzando i singoli suddetti punti emerge quanto di seguito.

Il patrimonio netto risulta essere negativo nel momento in cui si registrano importanti perdite di esercizio, anche cumulate nel corso degli anni. A seguito di tale circostanza, l'articolo 2484 del Codice Civile al comma quarto, dispone per l'appunto lo scioglimento delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Pertanto, un patrimonio netto negativo rappresenta per antonomasia il pregiudizio della continuità aziendale e l'unico rimedio applicabile è la ricapitalizzazione, se l'intenzione è il proseguimento dell'attività d'impresa, o in alternativa lo scioglimento.

Tale informazione è direttamente rilevabile dallo Stato patrimoniale passivo, voce A, "totale patrimonio netto" escludendo l'eventuale "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (ex articolo 2426, primo comma, n. 11 bis Codice Civile) cui devono essere sottratti i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"²³ ed eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.

Per la sostenibilità del debito a sei mesi (*Debt Service Coverage Ratio* o in sigla *DSCR*) si ricorda che tale indice, come da prassi, è dato dal "rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale".

Se tale indice è inferiore di 1 allora saremo in presenza di una situazione di crisi dovuta all'insostenibilità dei debiti per un arco temporale corrispondente ai prossimi sei mesi, viceversa nel caso in cui il *DSCR* fosse maggiore di 1 allora il debito a sei mesi risulta essere sostenibile.

²³ Voce A, stato patrimoniale attivo.

È possibile procedere con l'utilizzo di tale indice, quale strumento di allerta di uno stato di crisi, nel caso in cui: da una parte i dati prognostici utilizzati sono ritenuti altamente affidabili dagli organi di controllo; dall'altra, le procedure di costruzione e di utilizzo devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Riguardo al calcolo matematico si evidenziano due differenti approcci.

In un caso il *Debt Service Coverage Ratio* è equiparato ad un *budget di tesoreria* e cioè devono essere prese in considerazione le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei futuri sei mesi. Al numeratore avremo la somma delle risorse disponibili²⁴ per il pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i sei mesi successivi dei debiti finanziari; mentre, al denominatore troveremo la somma delle uscite previste contrattualmente per pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi dei debiti finanziari.

Nel secondo approccio invece, tale indice considera il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi. In questa seconda configurazione avremo al numeratore la somma delle seguenti grandezze:

- i flussi operativi al servizio del debito - *Free Cash Flow From Operations* (in sigla FCFO) dei sei mesi successivi;
- le disponibilità liquide iniziali;
- le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento.

Mentre al denominatore si deve riportare la somma di:

- pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente scadenza sei mesi successivi;
- debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti fisiologici;
- linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi.

Il pregiudizio della continuità aziendale, oltre a quanto detto in relazione al patrimonio netto negativo e alla non sostenibilità a sei mesi dei debiti, è trattato anche dal principio di revisione ISA ITALIA 570 che considera quali potenziali eventi scatenati:

- “*l'intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;*”

²⁴ Nel caso di specie, per risorse disponibili si intende il totale delle entrate di liquidità previste nei futuri sei mesi, comprese le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo di tempo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti poi al denominatore.

- la perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- la perdita di mercati fondamentali, clienti chiave, contratti di distribuzione, concessioni o fornitori importanti;
- le difficoltà con il personale;
- la scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- la comparsa di concorrenti di grande successo;
- i procedimenti legali o regolamentari in corso;
- le modifiche di leggi, di regolamenti o delle politiche governative;
- gli avvenimenti catastrofici contro i quali non è stata stipulata alcuna polizza assicurativa”.

1.4.2 GLI INDICI ELABORATI DAL CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato un vero e proprio sistema di indici di allerta articolato su vari livelli gerarchici e così sviluppato:



Figura 1.1 - Gli indici dell'allerta del CNDCEC.

In relazione alle soglie degli indici settoriali, “il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi

dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico”²⁵.

Considerato quanto appena riportato, i valori soglia che fanno presumere uno stato di crisi sono differenti per settore economico di appartenenza.

In un primo momento sono stati considerati i seguenti ambiti gestionali: la sostenibilità degli oneri finanziari e dell'indebitamento; l'adeguatezza patrimoniale; la composizione del passivo per natura delle fonti; l'equilibrio finanziario; la redditività; il grado di sviluppo; gli indicatori di specifici ritardi nei pagamenti. Successivamente il Consiglio ha svolto una complessa analisi per l'aggregazione dei settori di attività che ha portato all'identificazione di dieci gruppi²⁶.

Come si dirà meglio di seguito, gli indicatori di allerta che sono stati elaborati sono i seguenti:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari;
- indice di adeguatezza patrimoniale;
- indice di liquidità;
- indice di ritorno liquido dell'attivo;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario.

Tali indici devono essere utilizzati contemporaneamente e per presumere lo stato di crisi è necessario il superamento congiunto di tutte le soglie.

L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari è dato dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato espresso in percentuale²⁷. In tale circostanza si presume lo stato di crisi nel caso di valori maggiori o uguali al valore soglia, in particolare:

ONERI FINANZIARI/RICAVI %	
SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2,8

²⁵Articolo 13, secondo comma del Codice della Crisi.

²⁶ I settori raggruppati: 1) agricoltura silvicoltura e pesca; 2) estrazione + manifattura + produzione di energia e gas; 3) fornitura acqua reti fognarie rifiuti + trasmissione di energia e gas; 4) costruzione di edifici; 5) ingegneria civile + costruzione specializzate; 6) commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli + commercio all'ingrosso + distribuzione di energia e gas; 7) commercio dettaglio + bar e ristoranti; 8) trasporto e magazzinaggio + hotel; 9) servizi alle imprese; 10) servizi alle persone.

²⁷ Per il calcolo dell'indice di sostenibilità degli oneri finanziari: al numeratore avremo *gli interessi e altri oneri finanziari* (voce C.17 del conto economico), mentre al denominatore *i ricavi netti* (voce A.1 del conto economico) e, per le società con produzione pluriennale, *la variazione lavori in corso* (voce A.3 del conto economico).

(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE DI ENERGIA E GAS	3,0
(E) FORNITURA ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASMISSIONE DI ENERGIA E GAS	2,6
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3,8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTRUZIONE SPECIALIZZATE	2,8
(G45) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI (G46) COMMERCIO ALL'INGROSSO (D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS	2,1
(G47) COMMERCIO DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI	1,5
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1,5
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1,8
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2,7

Tabella 1.1 - Indice di sostenibilità degli oneri finanziari - soglie di allerta per settori.

L'indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e debiti totali espresso in percentuale²⁸; si presume lo stato di crisi nel caso di valori minori o uguali al valore soglia, in particolare:

PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI %	
SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	9,4
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE DI ENERGIA E GAS	7,6
(E) FORNITURA ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASMISSIONE DI ENERGIA E GAS	6,7
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	4,9
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTRUZIONE SPECIALIZZATE	5,3
(G45) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI (G46) COMMERCIO ALL'INGROSSO (D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS	6,3
(G47) COMMERCIO DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI	4,2
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	4,1
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	5,2
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2,3

Tabella 1.2 - Indice di adeguatezza patrimoniale - soglie di allerta per settori.

²⁸ Per il calcolo dell'indice di adeguatezza patrimoniale: al numeratore avremo *il patrimonio netto* (voce A dello stato patrimoniale passivo), detratti *i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* (voce A dello stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio; al denominatore troviamo *i debiti totali* (voce D dello stato patrimoniale passivo) e *i ratei e risconti passivi* (voce E dello stato patrimoniale passivo).

L'indice di liquidità rappresenta in sostanza l'equilibrio finanziario ed è dato dal rapporto tra il totale delle attività a breve termine e le passività a breve termine, anche tale indice è espresso in valore percentuale²⁹. Si suppone lo stato di crisi nel caso di valori minori o uguali al valore soglia, in particolare:

ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ A BREVE %	
SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	92,1
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE DI ENERGIA E GAS	93,7
(E) FORNITURA ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASMISSIONE DI ENERGIA E GAS	84,2
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	108,0
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTRUZIONE SPECIALIZZATE	101,1
(G45) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI (G46) COMMERCIO ALL'INGROSSO (D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS	101,4
(G47) COMMERCIO DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI	89,8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	86,0
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	95,4
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	69,8

Tabella 1.3 - Indice di liquidità - soglie di allerta per settori.

L'indice di ritorno liquido dell'attivo fornisce informazioni circa la redditività dell'impresa ed è dato dal rapporto tra *cash flow* e totale attivo espresso in valori percentuali³⁰. L'impresa è presumibilmente in crisi nel caso di valori minori o uguali alla soglia; in particolare:

CASH FLOW/ATTIVO %	
SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	0,3
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE DI ENERGIA E GAS	0,5
(E) FORNITURA ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASMISSIONE DI ENERGIA E GAS	1,9
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	0,4
(F42) INGEGNERIA CIVILE	1,4

²⁹ Per il calcolo dell'indice di liquidità: al numeratore deve essere inserito l'attivo a breve termine dato dalla somma delle voci dell'attivo circolante esigibili entro esercizio successivo (voce C dello stato patrimoniale attivo) e *i ratei e risconti attivi* (voce D dello stato patrimoniale attivo); al denominatore ci sono tutti i debiti esigibili entro esercizio successivo (voce D dello stato patrimoniale passivo) e *i ratei e risconti passivi* (voce E dello stato patrimoniale passivo).

³⁰ Per il calcolo dell'indice di ritorno liquido dell'attivo: al numeratore avremo *l'utile (perdita) di esercizio* incrementato dei costi non monetari (es: ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (es: rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate); al denominatore avremo il *totale attivo* dello stato patrimoniale.

(F43) COSTRUZIONE SPECIALIZZATE	
(G45) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI (G46) COMMERCIO ALL'INGROSSO (D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS	0,6
(G47) COMMERCIO DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI	1,0
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1,4
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1,7
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	0,5

Tabella 1.4 - Indice di ritorno liquido dell'attivo - soglie di allerta per settori.

L'indice di indebitamento previdenziale e tributario è dato dal rapporto tra l'indebitamento tributario sommato a quello previdenziale e il totale attivo espresso in valori percentuali³¹. È immaginabile uno stato di crisi nel momento in cui i valori siano maggiori o uguali al valore soglia, in particolare:

INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO/ATTIVO %	
SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	5,6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE DI ENERGIA E GAS	4,9
(E) FORNITURA ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASMISSIONE DI ENERGIA E GAS	6,5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	4,8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTRUZIONE SPECIALIZZATE	5,3
(G45) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI (G46) COMMERCIO ALL'INGROSSO (D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS	2,9
(G47) COMMERCIO DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI	7,8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	10,2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	11,9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	14,6

Tabella 1.5 - Indice di indebitamento previdenziale e tributario - soglie di allerta per settori.

Il Consiglio ha specificato che il calcolo dei predetti indici deve garantire: da una parte la valutazione dell'equilibrio economico finanziario che deve essere costante; dall'altra, è necessario riuscire a prevedere l'andamento della gestione. Dunque, la frequenza del calcolo degli indici deve essere in funzione:

- della dimensione, della complessità e della qualità dell'organizzazione aziendale;

³¹ Per il calcolo dell'indice di indebitamento previdenziale e tributario: al numeratore avremo la somma dei *debiti tributari esigibili entro e oltre l'esercizio successivo* (voce D.12 dello stato patrimoniale passivo) e i *debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro e oltre l'esercizio successivo* (voce D.13 dello stato patrimoniale passivo); mentre al denominatore il *totale attivo* dello stato patrimoniale.

- degli strumenti disponibili;
- delle risorse umane impiegate.

Pertanto, considerando le disposizioni contenute all'articolo 19 del Codice della Crisi in tema di tempestività dell'istanza, la frequenza del monitoraggio dovrebbe essere trimestrale.

Di seguito vengono rappresentate alcune particolari situazioni.

Per le imprese di nuova costituzione e cioè costituite da meno di due anni sono verosimilmente in uno stato di crisi qualora il patrimonio netto risultasse negativo. Vale tale assunto anche per le realtà seppur di nova costituzione ma: beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di scissione; incorporanti in una operazione di fusione o risultanti dalla fusione; conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale; acquirenti un complesso od un ramo aziendale già esistente; che conducono in affitto un complesso o un ramo aziendale già esistente.

Per le imprese in liquidazione e solo se l'attività è cessata, si deve calcolare l'indice dato dal rapporto tra *il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo* della società. Risulta essere rilevante per supporre una situazione di crisi la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti e un *Debt Service Coverage Ratio* minore di 1; il patrimonio netto negativo non ha valenza in tale circostanza.

Mentre, per le Start-up innovative, che comunque sono caratterizzate per natura da un elevato tasso di insuccesso, l'indice da prendere in considerazione è il *Debt Service Coverage Ratio* tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto. Quale campanello di allarme è la sospensione per almeno dodici mesi dell'attività di studio e sviluppo del progetto. Per la valutazione di un eventuale stato di crisi non è affatto rilevante l'assenza di ricavi e la presenza di risultati economici negativi; mentre ricopre un ruolo fondamentale la capacità di ottenere risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo.

Per le società cooperative e i consorzi, gli indicatori premonitori di uno stato di crisi sono:

- il *Debt Service Coverage Ratio* a sei mesi considerando i flussi attesi per i versamenti e i rimborsi del prestito sociale;
- l'adeguatezza patrimoniale considerando l'incidenza di richieste di rimborso dei prestiti dei soci³²;
- l'indice di liquidità.

³² L'indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato tenendo conto dei debiti verso soci riferiti allo scambio mutualistico nel caso di cooperative agricole di conferimento, cooperative edilizie di abitazione, i consorzi e le società consortili, inclusi i consorzi cooperativi.

Infine, il Legislatore del Codice della Crisi, prima del Correttivo, aveva previsto che: *“l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo”*³³.

Pertanto, possono essere motivi di inadeguatezza degli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:

- la particolare classificazione dell’impresa sulla base dei codici Istat;
- la struttura dell’impresa che possiede specifiche peculiarità nel modello di business.

³³ Articolo 13, terzo comma del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato così sostituito dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020.

CAPITOLO 2 IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO

2.1 LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Legislatore con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 ha dettato i principi generali in tema di crisi d’impresa e d’insolvenza riorganizzando sia le procedure concorsuali disciplinate dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 sia la normativa in tema di crisi da sovraindebitamento regolata dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Sinteticamente le novità in tema di liquidazione giudiziale possono essere così raggruppate, come già accennato:

- cambiamento lessicale importante: non verrà più utilizzata la parola *fallimento* ma si dovrà ricorrere all’espressione *liquidazione giudiziale*, tale sostituzione ha valore anche per tutti i termini derivati dalla parola fallimento come ad esempio: fallito;
- non esisterà più la dichiarazione d’ufficio di fallimento;
- è stato previsto un modello procedurale unico per l’emersione della situazione di crisi e di insolvenza;
- il Curatore godrà di maggiori funzioni volte a garantire un operato più efficiente ed efficace;
- sono state date delucidazioni in merito alla legittimazione del Curatore per le azioni di responsabilità;
- sono state integrate le disposizioni in merito ai rapporti giuridici pendenti;
- relativamente ai rapporti di lavoro subordinato in presenza di procedure di liquidazione giudiziale è stato operato un coordinamento con quanto sancito dalla disciplina giuslavoristica;
- per una maggiore velocità ed elasticità, la procedura di accertamento dello stato passivo è stata mutata;
- l’*iter* di chiusura della procedura è stato reso più snello.

Considerato ciò, è doveroso rappresentare che le modifiche alla Legge Fallimentare non sono da considerarsi invasive né tanto meno radicali, emerge come il Legislatore con tale intervento abbia voluto esclusivamente definire problematiche interpretative ed applicative.

2.1.1 I PRESUPPOSTI E GLI ORGANI

Si legge nel Codice della Crisi che: *“le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*³⁴. Pertanto, per delineare il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale è necessario ricordare, prima di tutto, quanto sancito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 che considera assoggettabile al tale procedura: *“ ... imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”* e visto il disposto dell’articolo 121 del Codice della Crisi, l’attenzione è posta sui soggetti esclusi da tale procedura e cioè: le imprese cosiddette minori³⁵ e le imprese che svolgono attività agricole.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, il Legislatore definisce lo stato di insolvenza come: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*³⁶. Non essendo in alcun modo menzionato lo stato di crisi del debitore, si presume che tale procedura è rivolta esclusivamente a tutti quei soggetti che vertono in uno stato economico, patrimoniale e finanziario di dissesto irreversibile, come già evidenziato.

Importate novità in tema di liquidazione giudiziale è l’introduzione di un procedimento unitario per l’accesso alle diverse procedure di risoluzione dello stato di crisi e di insolvenza e quindi anche alla liquidazione giudiziale.

In tema di competenza territoriale, per accedere a tale procedura, ruolo fondamentale è svolto dalle sezioni specializzate in materia di imprese dei Tribunali secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 168 del 27 giugno 2003³⁷. Inoltre, l’articolo 27 del Codice

³⁴ Articolo 121 del Codice della Crisi.

³⁵ Le imprese minori sono definite dall’articolo 2 comma 1 lettera d) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e sono quelle realtà che presentano in maniera congiunta tali requisiti: *“ ... 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila ... ”*.

³⁶ Articolo 2, comma 1, Lettera b) del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.

³⁷ *“Sono istituite presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche”*.

della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza recita al comma 1: “ ... avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”³⁸.

Si segnala, in tema di competenza sulle azioni derivanti dall'apertura delle procedure di liquidazione, che: “il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”³⁹.

Per quanto riguarda la tempistica del deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione di liquidazione giudiziale, l'articolo 33 del Codice della Crisi va a sostituire il vigente articolo 10 della Legge Fallimentare.

È fissato un termine uguale sia per l'imprenditore collettivo che per l'imprenditore individuale pari ad un anno dalla cessazione dell'attività o entro l'anno successivo se l'insolvenza si è palesata anteriormente alla cessazione. Il Legislatore ha anche fatto espressa menzione per quanto concerne il momento della cessazione che varia a seconda se gli imprenditori siano iscritti o meno presso il Registro delle imprese. Per i primi la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro; mentre, per i secondi si considera il momento in cui i terzi sono venuti a conoscenza della cessazione dell'attività. Si ricorda che dalla data di cancellazione e fino ad un anno, l'imprenditore è obbligato a mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese al fine di consentire l'attività di notifica di eventuali iniziative da parte dei terzi.

Visto quanto detto sopra è possibile che la procedura di liquidazione giudiziale sia aperta nei confronti di un debitore defunto ex articolo 34 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che va a modificare quasi in toto l'articolo 11 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942. Mentre, nel caso in cui, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il debitore dovesse perire, la procedura proseguirebbe nei confronti degli eredi anche nell'ipotesi in cui l'eredità è stata accettata con beneficio di inventario⁴⁰.

Si procede di seguito nel rappresentare la fase di apertura della procedura della liquidazione giudiziale partendo dai i soggetti che possono presentare istanza di apertura della procedura. Il Codice della Crisi dispone che possono agire legittimamente:

- il debitore;

³⁸ Il Legislatore al comma 3 sempre dell'articolo 27 del Codice della Crisi definisce: “Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) ... c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, ... , con riguardo al legale rappresentante”.

³⁹ Articolo 32, comma 1, Codice della Crisi.

⁴⁰ Si veda quanto sancito all'articolo 35 del Codice della Crisi che non modifica affatto quanto disposto dalla Legge Fallimentare.

- i soggetti interni all'organizzazione aziendale;
- le autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza;
- i creditori;
- il Pubblico Ministero.

In particolare, quest'ultimo soggetto per apposita previsione di legge, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versa l'impresa, è obbligato a procedere con la domanda di apertura della procedura liquidazione giudiziale; così facendo il Legislatore ha ridato piena importanza alla funzione svolta dal Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali. L'autorità giudiziaria qualora rilevasse in un qualsiasi procedimento lo stato di insolvenza dell'impresa è comunque obbligata sempre a segnalare tale situazione al Pubblico Ministero.

Qualora l'apertura della procedura non fosse avvenuta d'ufficio, la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale presentata da un soggetto legittimato deve contenere tassativamente le seguenti indicazioni: l'ufficio giudiziario; l'oggetto e le ragioni della domanda nonché le conclusioni.⁴¹

La domanda è sottoscritta da un difensore munito di procura ed è trasmessa sia al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, sia al Pubblico Ministero unitamente a tutti i documenti a corredo dell'istanza.

Nella liquidazione giudiziale il debitore ha la possibilità di stare in giudizio anche personalmente e ciò per un duplice motivo: da una parte per evitare l'aggravarsi della situazione economica che già verte in uno stato di insolvenza con l'incremento degli esborsi; dall'altra per rendere più snella e veloce l'attività di accertamento dello stato di insolvenza.

In linea generale, come detto, il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale è dettato da criteri di celerità e semplificazione.

Importante novità rispetto a quanto previsto sul tema dalla Legge Fallimentare è il comma 5 dell'articolo 41 del Codice della Crisi in riferimento al deposito di più domande di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dello stesso debitore che recita: *“l'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”*.

Inoltre, in relazione agli obblighi di pubblicità, si sottolinea che solamente la domanda presentata dal debitore è soggetta a tale obbligo.

Una volta deposita la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale il Tribunale fissa l'udienza e convoca le parti entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni

⁴¹ Articolo 40 del Codice della Crisi.

dalla presentazione del ricorso. In riferimento alla data della notifica e alla data dell'udienza, è sancito che non devono trascorrere più di quindici giorni. Le già menzionate tempistiche possono essere accorciate dal Presidente del Tribunale o al Giudice Relatore per motivi di particolare urgenza e il termine per presentare le memorie difensive è fissato a sette giorni prima dell'udienza, salva la previsione, anche in tale circostanza, di un termine ridotto.

La documentazione richiesta per la costituzione nel procedimento⁴² è la seguente:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi o anni precedenti (in caso di minore durata, le dichiarazioni dei redditi relative a tutta l'esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale);
- gli ultimi tre bilanci;
- una relazione aggiornata circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- una relazione particolareggiata sullo stato analitico ed estimativo delle attività;
- i nomi dei creditori e i rispettivi crediti e cause di prelazione;
- i nomi di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore con l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto;
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e premi assicurativi;
- un rapporto riepilogativo in merito agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni anteriori.

Si specifica che la sopra citata documentazione è richiesta per qualsiasi procedura a cui si intende accedere e pertanto non solo per quella di liquidazione giudiziale, come verrà anche detto dopo.

Il Legislatore inoltre non ha distinto tra le diverse tipologie di imprenditore ed in particolare ai differenti obblighi che ne discendono in tema di tenuta delle scritture contabili. Certamente la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi è considerata documentazione essenziale, tanto che agli articoli 363 e 364 del Codice della Crisi prevedono una procedura *ad hoc* per il rilascio di tale certificazione.

Per quanto concerne l'obbligo di presentare un rapporto riepilogativo sugli atti di straordinaria amministrazione si segnala che il periodo di cinque anni corrisponde proprio al termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria.

Inoltre, il Giudice può reperire informazioni necessarie attraverso i pubblici registri e le banche dati pubbliche.

⁴² Articolo 39 del Codice della Crisi.

Visto quanto dettato dall'articolo 42 del Codice della Crisi la cancelleria: *“acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo”*. Tale disposizione regola l’istruttoria officiosa al fine di acquisire la documentazione necessaria con oneri assai ridotti in vista di un collegamento telematico tra la cancelleria e le banche dati.

Il Legislatore del Codice della Crisi ha anche previsto l’ipotesi di rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale con la possibilità di condannare la parte che ha proposto la domanda alla refusione delle spese. La procedura in caso di rinuncia si estingue ad eccezione della legittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel procedimento.

La procedura di liquidazione giudiziale è aperta dal Tribunale con sentenza che ha l’obbligo di rilevare in via preliminare l’esistenza dei presupposti. Tuttavia, qualora i debiti scaduti e non pagati siano di ammontare inferiore ad euro 30.000,00 non è possibile procedere con l’apertura della procedura di Liquidazione giudiziale.

La sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è in ogni caso emessa dal Tribunale quando:

- è spirato senza motivo il termine fissato per il deposito della proposta di concordato od è stato revocato ex articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice;
- le spese di procedura di accesso alla procedura di concordato preventivo non sono state depositate dal debitore ex articolo 44, comma 1, lettera d) del Codice;
- sono stati rilevati atti di frode commessi dal debitore ex articolo 106 del Codice;
- manca l’approvazione del concordato preventivo;
- non c’è l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Una volta aperta la procedura, il Giudice Delegato ed il Curatore sono nominati dal Tribunale ed in particolari casi quest’ultimo soggetto è legittimato a nominare più soggetti aventi compiti specifici. Tra le alte funzioni, il Tribunale:

- ordina al debitore il deposito dei bilanci, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215 bis Codice Civile, e anche l’elenco dei creditori, quando detti incombenzi non siano stati già eseguiti ex articolo 39 del Codice della Crisi (entro tre giorni);
- fissa il giorno, l’orario ed il luogo dell’udienza dell’accertamento dello stato passivo entro centoventi giorni dai despoti della sentenza di apertura della procede (comunque non oltre i centocinquanta giorni per procedure di elevata complessità);

- assegna il termine per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo di trenta giorni per i creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, tenendo in considerazione la sospensione feriale.

Il Curatore, dal canto suo, è autorizzato dal Tribunale a:

- consultare ed estrarre copie dalle seguenti banche dati:
 - anagrafe tributaria;
 - archivio dei rapporti finanziari;
 - atti assoggettati a imposta di registro;
- acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010;
- rapportarsi con le banche e gli altri istituti di credito per ricevere documentazione contabile in loro possesso anche se l'impresa debitrice ha cessato con loro i rapporti;
- prendere possesso delle schede clienti-fornitori dell'impresa debitrice.

La sentenza di apertura della procedura è comunicata ai diversi soggetti interessati direttamente o indirettamente: debitore; Pubblico Ministero; richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale; Ufficio del Registro delle imprese.

Gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale si producono dalla data di pubblicazione a norma dell'articolo 133, comma 1, Codice di procedura civile e cioè dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese.

L'articolo 50 del Codice della Crisi disciplina il reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevedendo che il Tribunale, qualora avesse rigettato la domanda di liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato comunicato alle parti e pubblicato presso il Registro delle imprese.

Novità importata contenuta nel Codice è la possibilità di impugnare il rigetto della domanda davanti alla Corte d'Appello che si esprime in camera di consiglio e qualora il reclamo fosse accolto, dichiara con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In tal caso la novità risiede nel fatto che nella normativa attuale la Corte d'Appello rimetteva le parti dinanzi al Tribunale e non si esprimeva. La sentenza della Corte d'Appello è ricorribile per Cassazione mentre il decreto di rigetto del reclamo non è impugnabile.

In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il Legislatore ha disposto i tempi e le modalità⁴³. Il termine, come anche per il reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è sempre di

⁴³ Articolo 51 del Codice della Crisi.

trenta giorni che iniziano a decorrere alternativamente o dalla notifica del procedimento o dalla data di pubblicazione presso il Registro delle imprese. In tale situazione la Corte d'Appello si pronuncia con sentenza sul ricorso e la sentenza è comunicata alle parti e iscritta presso il Registro delle imprese. Tuttavia, è concessa la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Cassazione.

Nonostante il reclamo presentato dinanzi la Corte d'Appello⁴⁴ non è prevista la sospensione degli effetti della procedura. Qualora dovessero sussistere particolari motivazioni, su proposta del Curatore o delle parti, la Corte d'Appello potrebbe sospendere una delle seguenti fasi: la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo, il compimento degli atti di gestione.

Novità in tale ambito, volta a limitare le liti pretestuose e dunque la lungaggine delle procedure, è la definizione da parte del Giudice se la parte soccombente ha operato con *mala fede* o *colpa grave*. In tale ipotesi la parte soccombente è esclusa dal patrocinio a spese dello Stato e se si tratta di società o enti, l'amministratore è condannato in solido alla corresponsione delle spese per l'intero procedimento e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato⁴⁵.

Il Legislatore del Codice ha dedicato l'articolo 53 agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale prevedendo preliminarmente il salvataggio per l'attività legalmente svolta dagli organi della procedura nonché:

- “ ... *gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato ...* ”;
- “ ... *dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del Curatore ...*”;
- “ ... *il Tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del Curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione ...* ”.

⁴⁴ Visto quanto disposto dagli articoli 51 e 52 del Codice della Crisi.

⁴⁵ Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

Gli atti compiuti senza autorizzazione preventiva non hanno efficacia nei confronti dei terzi per espressa previsione normativa.

La Corte d'Appello con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale obbliga il debitore sotto la supervisione del Curatore a redigere e depositare una informativa periodica relativa alla gestione economia, patrimoniale e finanziaria fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il debitore fosse inadempiente, il Tribunale revoca con decreto la possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Tale disposizione è da considerarsi fondamentale anche per risolvere le non poche difficoltà in tema di accoglimento del reclamo nella fattispecie in cui a seguito di omologa del concordato o degli accordi nel primo grado segue l'apertura della liquidazione giudiziale nel secondo grado o viceversa. Pertanto, nel primo caso, al fine di non recare pregiudizio, il Legislatore ha previsto come detto la riconsegna dell'amministrazione della società al debitore sotto il controllo del Curatore imponendo gli obblighi informativi fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nel secondo caso, invece, il debitore può chiedere al Tribunale di sospendere i termini per l'impugnazione dello stato passivo e la sospensione della liquidazione dell'attivo.

Le misure cautelari e protettive sono disciplinate dall'articolo 54 del Codice della Crisi. Su richiesta delle parti, il Tribunale è legittimato ad emanare provvedimenti cautelati volti ad assicurare in maniera provvisoria gli effetti della sentenza dichiarativa, compresa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio. Dalla data di registrazione presso il Registro delle imprese della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il debitore può fare espressa richiesta di azioni protettive, pertanto è vietato ai creditori a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelati sul patrimonio.

Venendo ora agli organi della procedura di liquidazione giudiziale, come già accennato, ritroviamo:

- il Tribunale;
- il Giudice Delegato;
- il Curatore;
- il Comitato dei Creditori.

In merito ai compiti dei suddetti soggetti si rappresenta che non sono intervenute significative variazioni rispetto a quanto sancito dalla Legge Fallimentare e si procede di seguito ad analizzare i rispettivi poteri, funzioni e responsabilità.

In una ipotetica scala gerarchica tra gli organi della procedura di liquidazione il soggetto che si trova al di sopra di tutti è il Tribunale. In particolare, è sancito⁴⁶ che il Tribunale:

- qualora non fosse di competenza del Giudice Delegato, ha il compito di nominare, revocare o sostituire per giusti motivi gli organi della procedura;
- vigila sulla procedura e se necessario, per reperire informazioni o chiarimenti, in qualsiasi momento, ha la possibilità di interpellare in camera di consiglio il debitore, il Comitato dei Creditori ed il Curatore;
- per le controversie inerenti alla procedura ha ampio potere di decisione, se non di competenza Giudice Delegato, come anche per i reclami avversi ai provvedimenti di quest'ultimo.

Inoltre, la norma stabilisce che i provvedimenti del Tribunale hanno la forma del decreto motivato salvo se non stabilito diversamente dalla legge.

Nella liquidazione giudiziale, le funzioni di controllo e la vigilanza, ma non di direzione, spettano al Giudice Delegato come anche già sancito dalla Legge Fallimentare. L'articolo 123 del Codice della Crisi parallelamente all'articolo 25 della Legge Fallimentare stabilisce che il Giudice:

- a) “riferisce al Tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;*
- b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;*
- c) convoca il Curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;*
- d) su proposta del Curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo Curatore nell'interesse della procedura;*
- e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del Curatore e del comitato dei creditori;*
- f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;*
- g) nomina gli arbitri, su proposta del Curatore;*

⁴⁶ Articolo 122 del Codice della Crisi.

h) *procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.*

i) *quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il Curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità ...”.*

È espressamente sancita l'impossibilità del Giudice Delegato a trattare i giudizi che ha autorizzato, nonché ad essere componente del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo contro i suoi atti.

In merito alla forma, i provvedimenti del Giudice Delegato hanno quella del decreto motivato e si procede di seguito, nel rappresentare le disposizioni in materia di reclamo avverso i decreti emessi da quest'ultimo e dal Tribunale⁴⁷.

Il reclamo può essere proposto dal debitore, dal Comitato dei Creditori, dal Giudice Delegato e anche da terzi interessati ed è competente rispettivamente il Tribunale e la Corte d'Appello. I termini del deposito del ricorso è di dieci giorni che inizino a decorrere in modo diverso a seconda dei soggetti e cioè:

- per il Curatore, il debitore, il Comitato dei Creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, dalla comunicazione o dalla notificazione;
- per tutti gli altri interessati, dalla esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal Giudice Delegato o dal Tribunale.

Nel momento in cui sono trascorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento, il reclamo è inammissibile.

Il reclamo è proposto con la forma del ricorso che non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato ed entro trenta giorni dall'udienza di comparizione è deciso con decreto motivato.

In relazione al reclamo non si segnalano novità ad accezione *della collocazione all'interno del Codice della Crisi di tale disciplina* che, considerata la visione del procedimento unitario, avrebbe dovuto essere inserita nelle norme di carattere processuale e non in quelle dedicate esclusivamente alla liquidazione giudiziale.

Procedendo con la disanima degli organi di tale procedura, alla figura del Curatore, il Legislatore ha dedicato gli articoli che vanno dal 125 al 137, introducendo diverse novità rispetto a quanto ad oggi previsto dalla Legge Fallimentare.

Il Tribunale con la sentenza dichiarativa di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nomina il Curatore visto quanto sancito dagli articoli 356 e 358 del Codice della Crisi.

⁴⁷ Articolo 124 del Codice della Crisi.

L'articolo 356 del Codice disciplina l'istituzione di un *Albo unico nazionale* dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, presso il Ministero della Giustizia al quale è affidata l'attività di controllo sull'operato degli iscritti. L'albo sarà composto⁴⁸ da:

- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano a loro volta iscritti agli albi o degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro. All'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione.

Inoltre, è previsto che i soggetti sopra elencati al fine di essere iscritti presso l'albo dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione⁴⁹ e cioè:

“b) il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento delle scuole di specializzazione anche convenzionate di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (corsi di perfezionamento che debbono comprendere insegnamenti almeno di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;

c) svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della Legge Fallimentare del 1942, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi sub lett. b) di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato

⁴⁸ Articolo 358 comma 1, lettere a), b) e c) Codice della Crisi.

⁴⁹ Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 articolo 4 comma 5 di cui lettere b), c) e d).

fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai) ovvero presso un'università pubblica o privata)".

È specificamente richiamato dal Legislatore⁵⁰ il requisito dell'onorabilità al fine dell'iscrizione all'albo ed è sancito che tali soggetti non devono:

- versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria⁵¹;
- essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile o nel Codice della Crisi;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Visto quanto appena detto in tema di requisiti per svolgere l'incarico di Curatore, importante novità è data la possibilità ai *consulenti del lavoro* di svolgere tale funzione.

Per un primo popolamento dell'albo e per il mantenimento dell'iscrizione il Legislatore così si esprime: “*Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che*

⁵⁰ Articolo 356 comma 3 del Codice della Crisi.

⁵¹ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto”.

In tema di incompatibilità⁵² e valutazione dell'operato, l'articolo 358 del Codice elenca le diverse fattispecie. Il Legislatore, in tale circostanza, ha voluto da una parte consentire ai giovani professionisti la possibilità di vedersi assegnate procedure di modesta difficoltà; dall'altra garantire la rotazione dei professionisti esperti e diligenti per procedure di più ampia complessità.

I provvedimenti di nomina dei Curatori, dei Commissari giudiziali e dei Liquidatori giudiziali insieme ai provvedimenti di chiusura della procedura liquidatoria e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse, verranno inseriti nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia.

Come già previsto dalla Legge Fallimentare all'articolo 29, il Curatore nominato con sentenza dal Tribunale provvede ad accentrare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione. Qualora lo stesso fosse inottemperante, il Tribunale in camera di consiglio, nomina d'urgenza un altro Curatore.

Il Curatore che ha provveduto all'accettazione riceve d'ufficio in via telematica le credenziali per l'accesso al *domicilio digitale* assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia, si segnala che quanto appena detto risulta essere una rilevante novità.

A norma dell'articolo 127 del Codice della Crisi come anche disposto dalla Legge Fallimentare, il Curatore per l'esercizio delle sue funzioni riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Al Curatore, se da una parte spetta la funzione di amministrare il patrimonio ricompreso nella liquidazione giudiziale, dall'altra è soggetto alla vigilanza da parte del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori.

Il Curatore ha l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Giudice Delegato per istaurare o resistere in un giudizio⁵³, ad eccezione dei procedimenti di seguito riportati:

- accertamento dello stato passivo;
- reclamo avverso i decreti del Giudice Delegato, del Tribunale e il provvedimento concernente la revoca;
- impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

⁵² Inoltre, è anche richiamato il Codice delle leggi antimafia per quanto sancito dall'articolo 35, comma 4, bis; dall'articolo 35.1 e dall'articolo 35.2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

⁵³ Articolo 123 del Codice della Crisi.

Si specifica che nei giudizi relativi alla liquidazione giudiziale, il Curatore non può rivestire il ruolo di difensore; mentre, al fine di garantire un risparmio per la procedura, è possibile che il Curatore vesta i panni di difensore, sempre se in possesso della indispensabile qualifica, esclusivamente nelle controversie tributarie.

L'articolo 129 del Codice della Crisi sancisce le attribuzioni del Curatore ribadendo il principio dell'esercizio personale delle funzioni; prevedendo però due diverse figure che possono affiancarlo, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, che sono: il delegato e il coadiutore.

Il delegato sostituisce il Curatore in specifiche funzioni⁵⁴; tuttavia la norma prevede che alcune attività non possono essere in nessun modo affidate a soggetti terzi, ed in particolare:

- formare gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio⁵⁵;
- comunicare l'avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo⁵⁶;
- formare del progetto di stato passivo⁵⁷;
- comunicare l'esito del procedimento di accertamento del passivo⁵⁸;
- redigere il programma di liquidazione⁵⁹.

Il Curatore, come detto, a seguito di autorizzazione del Comitato dei Creditori, può essere affiancato da un coadiutore, in possesso di specifici requisiti necessari a svolgere particolari funzioni. Al fine di coadiuvare il Curatore, sotto la propria responsabilità, oltre ai tecnici possono essere autorizzati a titolo esemplificativo: il debitore; gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale; ex dipendenti e così via. Anche in tale circostanza il compenso spettante al coadiutore è liquidato dal Giudice ed è preso in considerazione al momento della corresponsione del compenso del Curatore.

In relazione agli obblighi informativi posti a carico del Curatore, l'articolo 130 del Codice della Crisi riprende quanto dettato dall'articolo 33 della Legge Fallimentare. Tali incombenze hanno la funzione di poter permettere al Giudice Delegato ed al Comitato dei creditori di controllare di vigilare sull'operato del Curatore, inoltre il principio di informazione e trasparenza

⁵⁴ A liquidare il compenso al Delegato è il Giudice che lo detrae da quanto spettante al Curatore.

⁵⁵ Articolo 198 Codice della Crisi.

⁵⁶ Articolo 200 Codice della Crisi.

⁵⁷ Articolo 203 Codice della Crisi.

⁵⁸ Articolo 209 Codice della Crisi.

⁵⁹ Articolo 213 Codice della Crisi.

nei confronti dei creditori risulta così soddisfatto. Le relazioni che il Curatore ha l'obbligo di redigere sono di tre tipi scandite in fasi e momenti differenti:

- la relazione informativa sulle cause della insolvenza⁶⁰;
- la relazione sull'insorgere della crisi e sul manifestarsi dell'insolvenza;
- le relazioni periodiche.

Nel primo caso entro trenta giorni dalla dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione, il Curatore trasmette al Giudice Delegato una relazione che informa circa quanto riscontrato il merito:

- alle cause dell'insolvenza;
- alla responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo della società.

Inoltre, il Curatore deve espressamente indicare se il debitore ha adempito agli obblighi di cui all'articolo 49 comma 3 lettera c) del Codice della Crisi ed in particolare al deposito della documentazione di seguito indicata, in caso contrario provvede ad informare il Pubblico Ministero:

- i bilanci;
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- l'elenco dei creditori.

Qualora il debitore avesse depositato i documenti sopra citati incompleti o ritenuti inattendibili, il Curatore ha l'obbligo di reperire la documentazione necessaria a ricostruire la situazione economica finanziaria dell'impresa presso le banche dati pubbliche.

Successivamente, entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, il Curatore presenta una ulteriore relazione nella quale sarà data notizia in merito:

- al tempo e alle cause della crisi;
- al momento della manifestazione dell'insolvenza;
- alla diligenza del debitore;
- alla responsabilità del debitore o di altri⁶¹.

Il Curatore, nel caso in cui il debitore fosse una società od altro ente, rappresenta quanto riscontrato in merito alla responsabilità: dei soci, degli amministratori, degli organi di controllo, della società di revisione e di eventuali altre società.

⁶⁰ Relazione non concepita nell'attuale Legge Fallimentare.

⁶¹ Il Curatore deve evidenziare quanto utile ai fini delle indagini preliminari in sede penale per i reati secondo quanto sancito dal Titolo IX del Codice della Crisi.

Inoltre, nel caso di società facente parte di un gruppo, la relazione deve contenere anche informazioni circa i rapporti economici, finanziari e contrattuali con le altre imprese; è richiesto al Curatore, anche in tale circostanza, di allegare alla relazione le informazioni raccolte circa le responsabilità.

Qualora si palesasse l'ipotesi di insufficiente realizzo e pertanto non si desse luogo all'accertamento dello stato passivo, il Curatore deve presentare la relazione entro centottanta giorni dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 130 del Codice della Crisi la relazione è trasmessa al Pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito.

Per motivi di segretezza e riservatezza, su disposizione del Giudice Delegato, sono segretate le parti contenenti informazioni circa la responsabilità penale del debitore e allo stesso modo è secretato quanto irrilevante per la procedura di liquidazione e riguardante l'ambito personale del debitore.

Oltre alle sopra descritte relazioni, il Curatore ha il compito di informare periodicamente il Giudice Delegato circa le attività espletate e le informazioni reperite.

In merito alle tempistiche, la norma prevede la predisposizione ed il deposito di rapporti riepilogativi entro il termine di quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo per quanto riguarda la prima e successivamente ogni sei mesi muniti del conto della gestione e degli estratti conto bancari e postali della procedura relativi ai medesimi periodi. Si segnala che il rapporto riepilogativo con la documentazione ad esso allegata è trasmesso al Comitato dei Creditori che entro quindici giorni può presentare eventuali osservazioni. Successivamente si procede a trasmettere via posta elettronica certificata sia il rapporto riepilogativo con i documenti allegati sia le eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.

In merito all'utilizzo e alla conservazione del denaro, il Legislatore sancisce due differenti fattispecie: il deposito e il prelievo⁶². Si specifica che è obbligo del Curatore aprire presso un istituto di credito o un ufficio postale a sua discrezione un conto corrente dedicato alla procedura dove eventualmente versare le somme riscosse che devono essere tassativamente depositate entro dieci giorni a pena di revoca per inadempimento. Relativamente ai prelievi il Curatore può eseguire tale operazione previa autorizzazione del Giudice Delegato. Quest'ultimo a seguito di apposita istanza del Curatore sottoscrive con firma digitale il mandato di pagamento insieme alle cancellerie e autorizza il prelievo dal conto corrente intestato alla procedura.

⁶² Articolo 131 del Codice della Crisi.

Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal Curatore solo a seguito di autorizzazione al Comitato dei Creditori, essi vengono sommariamente elencati dall'articolo 132 del Codice della Crisi⁶³ e sono: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e comunque tutti gli altri atti riconducibili all'amministrazione non ordinaria. Da quanto appena riportato è possibile comprendere che il Legislatore, ma come anche la dottrina prevalente, identificano la straordinaria amministrazione con tutti quegli atti che sono ipoteticamente idonei a modificare il patrimonio. La norma, inoltre, prevede altri importanti vincoli posti a carico del Curatore ed in particolare:

- sulla convenienza delle proposte, deve riportare al Comitato dei Creditori le proprie considerazioni;
- per gli atti di valore superiore a euro cinquantamila, deve informare il Giudice Delegato;
- per qualsiasi transazione a prescindere dal valore deve riferire al Giudice Delegato.

Per gli atti posti in essere dal Curatore, in ossequio a quanto riportato nel programma di liquidazione⁶⁴, non è prevista alcuna comunicazione al Giudice Delegato in quanto già autorizzati con l'approvazione del programma di liquidazione stesso.

È necessario ora rappresentare quanto sancito in merito ai reclami contro le attività poste in essere dal Curatore.

I soggetti legittimati a proporre reclamo avverso l'operato del Curatore sono: il Comitato dei Creditori, il debitore nonché ogni altro interessato⁶⁵.

Entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto, i predetti soggetti possono presentare reclamo sotto la forma del ricorso al Giudice Delegato per l'amministrazione e le omissioni del Curatore⁶⁶. Nel caso in cui sono contestate delle condotte omissive, il reclamante deve trasmettere al Curatore una diffida a adempiere indicando un termine. In tale fattispecie, a differenza di quanto detto sopra, gli otto giorni decorrono dalla scadenza del termine specificatamente indicato nella diffida a adempiere. Entro il termine di quindici giorni dal deposito del ricorso, il Giudice Delegato ha il compito di esprimersi e qualora fosse accolto il reclamo il Curatore è obbligato a adeguarsi. Tuttavia, con il procedimento sancito dall'articolo

⁶³ Non viene fornita nel Codice della Crisi una definizione di straordinaria amministrazione.

⁶⁴ Articolo 213 comma 7 del Codice della Crisi.

⁶⁵ Articolo 133 del Codice della Crisi.

⁶⁶ Non è concepito il sindacato di merito potendo procedere con la presentazione del reclamo solo per le violazioni di legge.

124 del Codice della Crisi, è possibile presentare reclamo contro il decreto del Giudice Delegato al Tribunale concorsuale.

Gli articoli 134 e 135 del Codice della Crisi disciplinano rispettivamente la revoca⁶⁷ e la sostituzione del Curatore. Il Curatore può essere revocato per scarsa diligenza e solerzia oltre che per reiterati inadempimenti. La revoca deve essere presentata al Tribunale concorsuale ed i soggetti legittimanti sono: il Giudice Delegato, il Comitato dei Creditori, il Tribunale stesso d'ufficio. Per quanto concerne invece la richiesta di sostituzione essa può essere presentata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, esclusi coloro che si trovano in conflitto di interessi. Qualora i motivi della richiesta fossero fondati, il Tribunale provvede alla nomina di un nuovo Curatore accogliendo così l'istanza dei creditori. Nei confronti del Curatore revocato o sostituito è legittimato ad agire il nuovo Curatore previa autorizzazione del Giudice Delegato.

L'articolo 136 del Codice della Crisi sancisce la responsabilità del Curatore nell'adempiere agli obblighi del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con *la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico*. Tale diligenza non è di tipo generico, bensì si tratta di una diligenza di tipo qualificato considerata la necessaria professionalità per l'esercizio delle funzioni del Curatore in relazione alla complessità dell'incarico e alle competenze tecniche. In tale circostanza è doveroso richiamare quanto previsto dal Codice Civile all'articolo 2392 per l'amministrazione delle società per azioni ed in particolare: *“devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”*.

È obbligo del Curatore: *“tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal Giudice Delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”*⁶⁸. Tale registro è firmato digitalmente dal Curatore mensilmente con apposta la marca temporale conformemente alle regole tecniche in tema di documenti informatici per: la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la validazione.

Altro importante organo della procedura di liquidazione giudiziale, come si è potuto intuire, è il Comitato dei Creditori che a seguito delle diverse riforme della Legge Fallimentare ha acquisito sempre più valore con contestuale riconoscimento di ampi poteri essendo il naturale interlocutore del Curatore, come anche visto in relazione alla figura di quest'ultimo.

⁶⁷ Riguardo al procedimento si segnala è risulta invariato rispetto al quanto sancito dall'articolo 37 della Legge Fallimentare.

⁶⁸ Articolo 136 comma 1 del Codice della Crisi.

Il Giudice Delegato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nomina il Comitato dei Creditori⁶⁹ considerando:

- le risultanze documentali;
- le informazioni del Curatore;
- le manifestazioni di interesse presentate dai creditori⁷⁰.

Il Comitato dei Creditori è composto dai tre ai cinque membri che rappresentano in maniera equivalente la quantità e qualità - ipotecari, privilegiati e chirografari - dei crediti totali. Deve anche essere presa in considerazione la possibilità di soddisfacimento degli stessi, vale la regola di esclusione sia per i creditori che sicuramente verranno soddisfatti come anche per quelli che molto probabilmente resteranno insoddisfatti. La composizione del Comitato dei Creditori può essere modificata dal Giudice Delegato per le variazioni intervenute sullo stato passivo e per giustificati motivi.

I compiti⁷¹ assegnati al Comitato dei Creditori sono i seguenti: vigilare sull'operato del Curatore, autorizzare gli atti del Curatore ed esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Tribunale o del Giudice Delegato.

Il Comitato dei Creditori è convocato dal Presidente del Tribunale per le deliberazioni di competenza o nel momento in cui è richiesto da un terzo dei suoi componenti. In relazioni alle tempistiche, il Comitato dei Creditori entro quindici giorni successivi alla richiesta recepita dal Presidente deve deliberare con la maggioranza dei votanti e motivando la posizione assunta. Mentre per quanto concerne le modalità, il voto è espresso nelle riunioni collegiali o in consultazioni telematiche assicurando sempre la prova della manifestazione della volontà.

Qualora il Comitato dei Creditori non fosse costituito per numero insufficiente, indisponibilità degli stessi e inerzia, è affidato al Giudice Delegato il compito di intervento come anche è previsto nel caso di particolari situazioni di urgenza.

Vista la funzione di vigilanza, al Comitato dei Creditori e ad ogni singolo membro sono attribuiti i seguenti ulteriori poteri: ispezionare le scritture contabili ed i documenti della procedura, oltre che naturalmente chiedere notizie e chiarimenti al Curatore. Ciascun creditore, a seguito di apposita autorizzazione del Giudice Delegato, qualora il Comitato dei Creditori non fosse costituito o inerte, ha la possibilità di svolgere le funzioni di vigilanza appena dette.

In tema di responsabilità, l'articolo 140 del Codice della Crisi riprende quanto sancito dal Codice Civile all'articolo 2407 commi 1 e 3 per gli obblighi dei sindaci relativamente alla

⁶⁹ Articolo 138 del Codice della Crisi.

⁷⁰ L'interesse da parte del creditor a prendere parte al Comitato può essere rappresentato in sede di domanda di insinuazione allo stato passivo o anche precedentemente per atto scritto.

⁷¹ Articolo 140 del Codice della Crisi.

diligenza spiegata e alla segretezza. D'altra parte, non è applicabile quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo del Codice Civile non essendo il comitato dei creditori responsabile per omessa vigilanza che porterebbe lo stesso a dover verificare eventuali comportamenti dannosi del Curatore⁷². Il Curatore può presentare azione di responsabilità durante l'espletamento della procedura di liquidazione giudiziale e qualora fosse autorizzata dal Giudice Delegato, si provvederebbe con l'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori.

Inoltre, il Curatore, il debitore e ogni altro interessato possono presentare al Giudice Delegato reclamo avverso le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto per le violazioni di legge; contro il decreto del Giudice Delegato è comunque possibile presentare reclamo⁷³.

2.1.2 GLI EFFETTI DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Codice della Crisi all'articolo 142 definisce gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sui beni del debitore come anche sancito della Legge Fallimentare⁷⁴.

La sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale sopprime il debitore per quanto concerne l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni che passano al Curatore, il quale è legittimato a compiere atti dispositivi del patrimonio finalizzato alla procedura.

In merito ai beni venuti in possesso del debitore durante la liquidazione giudiziale, il Legislatore specifica che anch'essi sono compresi nella procedura sottratto quanto dovuto per l'acquisizione e il mantenimento degli stessi. Quanto detto in base al principio sancito dall'articolo 2740 del Codice Civile che tratta della responsabilità patrimoniale stabilendo che: *"il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"*.

È prevista però la possibilità per il Curatore, autorizzato dal comitato dei creditori se costituito o dal Giudice Delegato, di non prendere possesso di alcuni beni sia presenti che futuri. Quanto detto è ipotizzabile nel momento in cui il valore di presunto realizzo di tali beni è nettamente inferiore ai costi da sostenuti per l'acquisizione e la conservazione.

⁷² Articolo 2407 Codice Civile - Responsabilità: *"I. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. II. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. III. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395"*.

⁷³ Articolo 141 del Codice della Crisi.

⁷⁴ Articolo 42 Legge Fallimentare.

Il Curatore ha piena ed esclusiva legittimazione a stare in giudizio per i contenziosi riguardanti i rapporti patrimoniali del debitore compresi nella procedura giudiziale. Il debitore d'altro canto è legittimato ad intervenire solo per i giudizi dai quali può dipendere un'imputazione di carattere penale o se previsto dalla legge⁷⁵. Per le tempistiche, il Legislatore ha previsto l'interruzione automatica dei procedimenti al fine di permettere al Curatore di stare in giudizio ma, d'altro canto, per permettere il diritto di difesa delle parti, il termine della riassunzione del processo interrotto decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Relativamente agli atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale l'articolo 144 del Codice della Crisi recita al primo comma: *“gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”*. Ciò, come anticipato, in relazione alla perdita del debitore della capacità di amministrare e disporre del suo patrimonio con apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, tutte le utilità conseguite dal debitore nel corso della procedura per effetto di quanto sopra detto sono acquisite dalla procedura.

In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore il Legislatore ha ribadito: *“Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori”*⁷⁶.

Mentre all'articolo 146 del Codice della Crisi sono elencati una serie di beni che rimangono nel possesso e nell'amministrazione del debitore e cioè:

- a) *“ ... i beni e i diritti di natura strettamente personale;*
- b) *gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;*
- c) *i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del Codice Civile;*
- d) *le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge ... ”.*

Considerato l'elenco sopra riportato si comprende come il Legislatore abbia escluso dallo spopolamento sia i beni di natura non patrimoniale sia quelli, seppur di natura patrimoniale, ma personalissimi o comunque necessari a soddisfare bisogni primari.

⁷⁵ Come anche stabilito dall'articolo 43 della Legge Fallimentare.

⁷⁶ Articolo 145 del Codice della Crisi.

Considerando quanto sancito dall'articolo 47 della Legge Fallimentare così anche l'articolo 147 del Codice della Crisi stabilisce le fattispecie in cui una parte del patrimonio può essere concessa in maniera definitiva o temporanea. Al debitore, dunque, può essere ammesso dal Giudice Delegato, dopo aver ascoltato il Curatore ed il comitato dei creditori, un sussidio alimentare per lui e la sua famiglia da porre a carico del patrimonio della procedura giudiziale. Inoltre, il secondo comma del suddetto articolo prevede in relazione all'abitazione: *“La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione”*.

Riguardo alla corrispondenza⁷⁷ devono essere fatte precisazioni diverse a seconda se il debitore è una persona fisica o una persona giuridica. Nel primo caso tutta la corrispondenza relativa ai rapporti della procedura di liquidazione deve essere inviata direttamente al Curatore o consegnata dal debitore; nel secondo caso invece, non essendo di fronte a corrispondenza di natura personale, tutto viene consegnato o recapitato direttamente al Curatore. Ciò detto è volto da una parte a tutelare il diritto di riservatezza del debitore e dall'altra a consentire al Curatore di essere informato su quanto di interesse per la procedura di liquidazione giudiziale.

Il debitore persona fisica o gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente debitore hanno l'obbligo di informare circa il loro luogo di residenza o domicilio ed eventuali cambiamenti secondo l'articolo 149 del Codice della Crisi. Quanto detto ha lo scopo di poter consentire agli organi della procedura una facile acquisizione di delucidazioni ed informazioni inerenti all'amministrazione del patrimonio da liquidare. I predetti soggetti sono obbligati a presentarsi di persona nel momento in cui vengono convocati dal Giudice Delegato, dal Curatore, dal comitato dei creditori. È però concesso, previa autorizzazione del Giudice Delegato e solo nel caso di legittimo impedimento, di ricorrere ad un procuratore. Nel caso in cui il debitore persona fisica o gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente debitore non si presentassero, tale violazione rileverebbe ai fini dell'esdebitazione, ciò anche perché non è contemplato l'accompagnamento coattivo.

La terza sezione del Codice della Crisi disciplina gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per i creditori riguardo alle azioni esecutive e cautelari individuali; al concorso tra i creditori e alle diverse classi di crediti.

Il principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore sancito dall'articolo 51 della Legge Fallimentare è ripreso, con le opportune modifiche lessicale dall'articolo 150 del Codice

⁷⁷ Articolo 148 del Codice della Crisi.

della Crisi che recita: “*Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*”.

L'importanza dell'articolo sopra citato risiede su due pilastri fondamentali per lo svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale; da una parte deve essere assicurato l'ordine nello svolgimento della liquidazione, dall'altra deve essere garantita il principio cardine della *par condicio creditorum*.

Altro principio fondamentale della liquidazione giudiziale è il seguente: le pretese creditorie di natura patrimoniale che insisteranno su quanto realizzato dalla liquidazione devono essere accertate secondo il rito della verifica dello stato passivo⁷⁸. Inoltre, i crediti muniti di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, devono essere necessariamente verificati secondo le regole della procedura di accertamento. Quanto appena detto viene applicato anche ai creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore che devono essere ammessi allo stato passivo al fine di trattenere quanto ricavato dall'azione esecutiva.

Un'eccezione è rappresentata dal disposto dall'articolo 152 del Codice della Crisi che prevede la possibilità per i crediti muniti di pegno o privilegio ex articoli 2756 e 2761 del Codice Civile di “*essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione*”. In particolare, si tratta di:

- crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento che hanno privilegio purché si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese⁷⁹;
- crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario che hanno privilegio rispettivamente sulle cose trasportate finché queste rimangono presso il vettore, sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato, sulle cose che si detengono per effetto del deposito o del sequestro⁸⁰.

Pertanto, il creditore ha riconosciuta la facoltà di chiedere al Giudice Delegato di essere autorizzato a vendere i beni che hanno il privilegio; a tal proposito il Giudice Delegato può percorrere due alternative strade a seconda della scelta più favorevole per la procedura:

- nel momento in cui la vendita al creditore appare più vantaggiosa procede con l'autorizzazione;

⁷⁸ Principio enunciato dall'articolo 52 della Legge Fallimentare e ripreso dall'articolo 151 del Codice della Crisi.

⁷⁹ Articolo 2756 Codice Civile.

⁸⁰ Articolo 2761 Codice Civile.

- d'altra parte, può autorizzare il Curatore a rimpossessarsi di quanto sottoposto da pegno o privilegio pagando il creditore o a eseguire la vendita⁸¹.

Relativamente al diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo si ricorda l'articolo 153 del Codice della Crisi che ricalca l'articolo 54 della Legge Fallimentare. Sono stabilite le modalità di soddisfacimento dei creditori garantiti da pegno, ipoteca e privilegio prevedendo che gli stessi devono far valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese. Qualora non fossero integralmente soddisfatti, tali creditori concorrono nella ripartizione dell'attivo residuo con i creditori chirografari per quanto ancora a loro spettante. Inoltre, è disposto: *“Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari”*⁸². Il Legislatore paragonando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento estende il diritto di prelazione agli interessi come previsto dal Codice Civile all'articolo 2749 per il privilegio, all'articolo 2788 per il pegno e all'articolo 2855 per l'ipoteca. Mentre: *“Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente”*.

Infine, gli ultimi commi dell'articolo 153 del Codice della Crisi prevedono:

- per i crediti garantiti da ipoteca l'estensione della garanzia è prevista anche per le spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione della stessa ipoteca;
- per i crediti garantiti da pegno o assistiti dal privilegio speciale per le spese di conservazione e miglioramento⁸³ o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario⁸⁴ la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

⁸¹ Come anche disposto dall'articolo 53 della Legge Fallimentare.

⁸² Articolo 153 secondo comma Codice della Crisi.

⁸³ Articolo 2756 Codice Civile.

⁸⁴ Articolo 2761 Codice Civile.

Come anche stabilito dall'articolo 53 della Legge Fallimentare, l'articolo 154 del Codice della Crisi dispone per i crediti pecuniari chirografari, la sospensione degli interessi che decorre dalla data di apertura della procedura della liquidazione cessando con la chiusura della stessa o con l'archiviazione dei giudizi in corso⁸⁵. Dalla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale i crediti pecuniari si considerano scaduti e i crediti condizionati ex articoli 204, 226 e 227 del Codice della Crisi partecipano al concorso.

Per quanto concerne la compensazione, l'articolo 155 del Codice della Crisi prevede la possibilità per i creditori di compensare debiti e crediti verso il soggetto interessato dalla procedura di liquidazione giudiziale anche se non scaduti.

In tema di novità si segnala l'impossibilità di procedere con la compensazione se il creditore ha acquisito il credito tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; ciò per tutelare tutto il ceto creditori e ad evitare condotte illecite ed opportunistiche.

I crediti infruttiferi non scaduti alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale sono ammessi allo stato passivo per l'intero ammontare secondo quanto previsto dall'articolo 156 del Codice della Crisi e anche come sancito dall'articolo 57 della Legge Fallimentare. D'altro canto, il citato articolo prevede: “ ... *ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del Codice Civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito*”. Tutto ciò nasce dall'esigenza di evitare un arricchimento ingiustificato del creditore nel momento in cui si palesasse l'ipotesi di soddisfazione prima della scadenza dell'obbligazione.

L'articolo 157 del Codice della Crisi tratta una particolare tipologia di crediti e cioè: le obbligazioni e gli altri titoli di debito. Per tali crediti è confermato quanto previsto dall'articolo 58 della Legge Fallimentare e cioè l'ammissione allo stato passivo è prevista per il loro valore nominale, eventualmente detratti i rimborsi effettuati prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, il Legislatore ha disciplinato la fattispecie di assegnazione di un premio da estrarre a sorte, prevedendo che non si procederà con l'estrazione ma il valore attualizzato del premio verrà ripartito tra gli aventi diritto al sorteggio.

I crediti non pecuniari sono trattati dall'articolo 158 del Codice della Crisi che ribadisce quanto già previsto dall'articolo 59 della Legge Fallimentare. Pertanto, in tale articolo sono distinte due tipologie di crediti per i quali è possibile l'ammissione allo stato passivo:

⁸⁵ Tale sospensione non interessa i crediti muniti di pegno, ipoteca e privilegio.

- i crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro determinata secondo altri riferimenti;
- i crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal danaro.

In tema di rendita perpetua e rendita vitalizia è stabilito che: *“Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del Codice Civile.*

*Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale”*⁸⁶.

Infine, gli articoli 160, 161 e 162 del Codice della Crisi trattano l’ammissione ed il soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi⁸⁷. Rispettivamente gli articoli appena citati trattano:

- il creditore di più coobbligati in solido;
- il creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto;
- il coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia.

Nel primo caso: *“Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento”*. Inoltre, la domanda di recesso dei coobbligati può essere esercitata solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero ammontare del credito.

Nel secondo caso: *“Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa”*. Inoltre, è precisato che:

- il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore può esercitarlo per la somma pagata;
- il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli.

L’articolo 162 del Codice della Crisi stabilisce: *“Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno”*. È previsto al secondo comma che quanto percepito dalla vendita

⁸⁶ Articolo 159 del Codice della Crisi come anche l’articolo 60 della Legge Fallimentare.

⁸⁷ .Sul tema non si rilevano novità rispetto a quanto sancito dagli articoli 61, 62 e 63 della Legge Fallimentare.

dei beni ipotecati e delle cose date in pegno compete al creditore in detrazione della somma eventualmente ancora da corrispondere.

La quarta sezione del Capo I, Titolo V della Prima Parte del Codice della Crisi disciplina gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori; gli articoli che trattano la predetta disciplina vanno dal 163 al 171.

In questa Sezione del Codice, le disposizioni dettate sono volte ad attuare il principio cardine della procedura di liquidazione che è quello della *par condicio creditorum*. In ottemperanza al principio appena citato è dunque fondamentale il ripristino del patrimonio del debitore subito prima della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, poiché deve essere evitato in ogni modo l'arricchimento di un creditore a discapito degli altri che non subirebbe una perdita sul proprio credito uguale a quella degli altri che versano nella stessa posizione giuridica.

Considerata l'importanza di tale disciplina, si procederà esaminando i singoli articoli interessati, come fin ora fatto, rappresentando anche l'evoluzione normativa che ha portato alle disposizioni contenute oggi nel Codice della Crisi.

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso del tempo e hanno modificato e integrato tale disciplina fino ad arrivare a quella che ad oggi è sancita nel Codice - con le ulteriori modifiche - sono stati:

- 2005: Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80;
- 2006: Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5;
- 2007: Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169;
- 2012: Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83;
- 2015: Decreto Legge 27 giugno 2015, n.83, in sede di conversione dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

L'importante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali del 2006 non è intervenuta sull'articolo 64 Legge Fallimentare che disciplina l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, si specifica che le modifiche risultano intervenute successivamente. Prima di analizzare l'evoluzione dell'articolo si ricorda che per atti a titolo gratuito devono intendersi tutti quegli atti che portano ad un depauperamento del patrimonio senza un corrispettivo - come, ad esempio, parliamo di: rinunzie, remissioni, garanzie a favore di terzi, adempimenti di debiti altrui, e così via - inoltre

“la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta del negozio a prescindere dalla forma giuridica rivestita”.

Una serie di atti, giudicati dalla giurisprudenza come inquadrabili nel campo di applicazione dell’articolo 64 Legge Fallimentare, è rappresentata dalla *costituzione di vincoli* sul patrimonio dell’imprenditore, poi fallito, in assenza di un corrispondente vantaggio economico per lo stesso.

Sono stati così considerati assoggettabili alla disciplina in esame: gli atti di costituzione di fondo patrimoniale⁸⁸, gli atti costitutivi dei vincoli di destinazione⁸⁹, gli atti donativi posti in essere in occasione dei procedimenti di separazione personale o di divorzio, gli atti costitutivi di *fondi* destinati a soddisfare finalità assistenziali o previdenziali, gli atti costitutivi di *trust*.

Negli atti gratuiti, come appena detto valutati avendo riguardo alla concreta causa del negozio, prescindendo dalla forma giuridica rivestita, compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la revoca è *ope legis* e cioè senza un giudizio di inefficacia.

Analogamente è disposto per i pagamenti di crediti scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, come meglio si vedrà in seguito.

LEGGE FALLIMENTARE		CODICE DELLA CRISI
Art. 64 - Atti a titolo gratuito	Art. 64 - Atti a titolo gratuito	Art. 163 - Atti a titolo gratuito
<p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p>	<p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>I beni oggetto degli atti di cui al primo comma <u>sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento</u>. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36⁹⁰.</p>	<p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 133.</p>

⁸⁸ Articoli 167 e seguenti Codice Civile.

⁸⁹ Articolo 2645 Codice Civile.

⁹⁰ D.L. 27 giugno 2015, n.83, in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.

Nel 2015 con il Decreto Giustizia per la Crescita è stato aggiunto il secondo comma⁹¹ con il quale è stata prevista una procedura semplificata di acquisizione di beni oggetto di atti a titolo gratuito. È doveroso segnalare che sono state mosse diverse critiche a tale procedura semplificata poiché da un lato non è previsto nessun onere di notifica da parte del Curatore al soggetto cui verrebbe effettuata la trascrizione; e, dall'altro i termini risultano assai ridotti per il reclamo - pari ad otto giorni - e pertanto è stata rilevata una compressione del diritto di difesa del soggetto beneficiario.

Nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la disciplina in esame è regolata dall'articolo 163 e l'importante novità introdotta riguarda il calcolo del cosiddetto *periodo sospetto*. In merito, sia la dottrina che la giurisprudenza, si sono a lungo interrogate sulla questione *della consecuzione delle procedure* nel caso, a titolo esemplificativo, di dichiarazione di fallimento a seguito di concordato preventivo non andato a buon fine.

In particolare, il dubbio sorgeva proprio nel calcolo del *periodo sospetto* e cioè se fosse lecito calcolare a ritroso tale periodo non tanto dalla dichiarazione di fallimento bensì dall'apertura del concordato. A chiarire il dubbio interpretativo è stato il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, (conv. Legge 7 agosto 2012, n.134) che ha aggiunto un secondo comma all'articolo 69 bis della Legge Fallimentare stabilendo che: *“Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”*.

Il Codice della Crisi, sposando in pieno tale tesi, ha così rafforzato ed esteso l'ambito di applicazione, considerando inefficaci⁹² o revocabili⁹³ gli atti compiuti *dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale* oppure nei due anni⁹⁴, nell'anno⁹⁵ o nei sei mesi anteriori⁹⁶ e seconda delle fattispecie e come vedremo più avanti.

Inoltre, considerato quanto disposto in merito al procedimento unitario la locuzione in esame è stata volutamente utilizzata al fine di apprestare piena tutela al ceto creditorio, in

⁹¹ Articolo 6, comma 1 bis, Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

⁹² Articoli 163 e 164 Codice della Crisi.

⁹³ Articoli 166 e 167 Codice della Crisi.

⁹⁴ Articoli 163 e 164 Codice della Crisi.

⁹⁵ Articoli 166, comma 1 e 169 Codice della Crisi.

⁹⁶ Articolo 166 comma 2 Codice della Crisi.

relazione al fatto che l'apertura della liquidazione giudiziale potrebbe avvenire molto tempo dopo la presentazione della domanda di concordando o di accordi di ristrutturazione.

Si sottolinea che il Codice della Crisi ha ripreso integralmente il secondo comma dell'articolo 64 della Legge Fallimentare senza alcuna modifica, esponendosi così alle appena dette critiche.

L'articolo 65 Legge Fallimentare non è stato modificato né dalla Riforma del 2006 né dal Decreto Giustizia del 2015, mentre rilevanti novità sono intervenute con il Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<p style="text-align: center;"><u>Art. 65 - Pagamenti</u></p> <p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 164 - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati</u></p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.</p> <p>2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i <u>rimborsi dei finanziamenti dei soci</u> a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, Codice Civile.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche <u>al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti</u>.</p>

Tabella 2.2 - Confronto articolo 65 Legge Fallimentare e articolo 164 Codice della Crisi.

Il primo comma dell'articolo 164 del Codice della Crisi non registra alcuna novità, ad eccezione delle modifiche lessicali - dichiarazione di fallimento/dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale - e dell'inserimento della locuzione “*dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale*”.

All'aggiunto secondo comma il Legislatore prevede l'inefficacia per i rimborsi a favore della società dopo il deposito della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione o nell'anno anteriore. Si sottolinea che quanto appena detto era già previsto al primo comma

dell'articolo 2467 del Codice Civile che per effetto della riorganizzazione della materia concorsuale verrà modificato⁹⁷.

Altra importante novità per i rimborsi privi d'efficacia, è presente al terzo comma dell'articolo in esame, dove il Legislatore ha messo sullo stesso piano i finanziamenti dei soci ai finanziamenti erogati dal soggetto che ha esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della società in liquidazione giudiziale o da altri soggetti ad essa sottoposta.

In relazione all'azione revocatoria ordinaria non si evidenziano novità.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<p><u>Art. 66 - Azione revocatoria ordinaria</u></p> <p>Il Curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile.</p> <p>L'azione si propone <u>dinanzi al Tribunale fallimentare</u>, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p><u>Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria</u></p> <p>1. Il Curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile.</p> <p>2. L'azione <u>si propone dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27</u> sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>

Tabella 2.3 6 - Confronto articolo 65 Legge Fallimentare e articolo 165 Codice della Crisi.

Il Curatore, al fine di sentir dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori, ha la facoltà di promuovere l'azione revocatoria ordinaria⁹⁸ davanti al Tribunale concorsuale.

La sostanziale differenza tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare risiede nell'onere della prova. Nella revocatoria ordinaria, infatti, il Curatore non è chiamato a provare né lo stato di insolvenza del debitore né che la controparte sia a conoscenza dello stato di decozione. Pertanto, il Curatore in tale giudizio non deve provare quanto appena detto ma basta che fornisca la prova del semplice pregiudizio per la massa dei creditori dell'atto disposto dal fallito.

L'azione revocatoria sancita dall'articolo 66 della Legge Fallimentare differisce per la portata da quella disciplinata nel Codice Civile poiché essendo esercitata dal Curatore il beneficio è esteso a tutti i creditori, a differenza della seconda che esercita dal singolo creditore reca giovamento esclusivamente a lui.

⁹⁷ Articolo 383 del Codice della Crisi rubricato Finanziamenti dei soci dispone: "1. All'articolo 2467, primo comma, del Codice Civile sono soppresse le parole "e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, poiché qui inserito".

⁹⁸ Articolo 2901 Codice Civile.

Per espressa volontà del Legislatore, l'azione revocatoria ordinaria esperita dal Curatore conserva i seguenti elementi costitutivi:

- l'esistenza di un credito: in sede di azione giudiziale è necessaria l'evidenza documentale dell'origine del credito;
- il presupposto oggettivo dell'*eventus damni*: concreto pregiudizio per il creditore rappresentato dalla perdita di garanzia patrimoniale e maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito;
- il presupposto soggettivo del *consilium fraudis* – distinguendo due fattispecie: atto compiuto dal debitore prima (verificare la premeditazione dolosa) o dopo (consapevolezza del pregiudizio) il sorgere del credito; atti a titolo gratuito (prova a carico del debitore) e atti a titolo oneroso (consapevolezza del debitore e prova in capo al terzo destinatario).

In relazione agli effetti, la revocatoria rende l'atto revocato inefficace nei confronti della massa dei creditori e non nullo. In definitiva, *“la revocatoria ordinaria consente al Curatore di estendere la propria eventuale azione esecutiva al diritto trasferito con l'atto revocato, nonché, in caso di impossibilità di restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, di chiedere la condanna per equivalente del convenuto soccombente. Il terzo revocato può, a sua volta, chiedere l'ammissione al passivo del suo credito”*.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria: *“l'azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole o dal giorno della pubblicazione dell'atto nel caso in cui sia prescritta la sua annotazione”*.

L'articolo 67 della Legge Fallimentare ha subito numerose modifiche con il decorso del tempo, tra queste si ricordano quelle intervenute nel 2005 di portata rilevante e non di meno importanti le novità introdotte con il Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE		CODICE DELLA CRISI
<u>Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u>	<u>Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u>	<u>Art. 166 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</u>
I. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u> : 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano <u>notevolmente</u> ciò che a lui è stato dato o promesso;	I. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u> : 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento , in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito	1. Sono revocati, <u>salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore</u> : a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita

<p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p>	<p><u>sorpassano di oltre un quarto⁹⁹</u> ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;</p> <p>4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi¹⁰⁰ anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.</p>	<p>l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p> <p>b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili <u>non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento</u>, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p> <p>c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore <u>per debiti preesistenti non scaduti</u>;</p> <p>d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori <u>per debiti scaduti</u>.</p>
---	--	---

Tabella 2.47 - Confronto articolo 67, I comma, Legge Fallimentare e articolo 166, I comma, Codice della Crisi.

Già dal primo comma dell'articolo 67 della Legge Fallimentare emerge come l'intervento del 2005 sia stato di notevole impatto, essendo stati dimezzati i tempi del periodo sospetto da due a un anno e da un anno a sei mesi a seconda delle fattispecie e sia stata fissata una misura per la sproporzione (punto 1 del primo comma).

In tale circostanza, siamo di fronte ai cosiddetti atti *anormali* e cioè non riconducibili alla ordinaria gestione dell'impresa che sono suddivisi in:

- atti con prestazioni sproporzionate e cioè atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- pagamenti anormali e cioè atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento;
- garanzie per debiti preesistenti non scaduti e per debiti preesistenti scaduti - pegni/ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti e pegni/ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.

La revocabilità di tali atti si basa su due presupposti: *l'altra parte* non sia in grado di dimostrare la buona fede e cioè che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; e che siano stati compiuti in un periodo prossimo alla procedura concorsuale - un anno/sei mesi.

⁹⁹ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

¹⁰⁰ Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80.

Siamo quindi di fronte a un'inversione dell'onere della prova poiché è il terzo a dover dimostrare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto.

Il Codice della Crisi all'articolo 166 riprende senza modificare quanto sancito dall'attuale articolo 67 della Legge Fallimentare prevedendo quale elemento innovativo, come detto per gli atti a titolo gratuito e per i pagamenti di crediti non scaduti e postergati, l'allungamento del periodo sospetto che va dalla presentazione della domanda originaria fino all'apertura della procedura. Al Secondo comma si evince:

LEGGE FALLIMENTARE		CODICE DELLA CRISI
II. Sono altresì revocati, se il Curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti <u>entro l'anno</u> anteriore alla dichiarazione di fallimento.	II. Sono altresì revocati, se il Curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti <u>entro sei mesi</u> ¹⁰¹ anteriori alla dichiarazione di fallimento .	2. Sono altresì revocati, se il Curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

Tabella 2.5 - Confronto articolo 67, II comma, Legge Fallimentare e articolo 166, II comma, Codice della Crisi.

Le modifiche intervenute al secondo comma dell'articolo 67 della Legge Fallimentare sono sempre riconducibili al Decreto Competitività n. 35 del 2005. In particolare, oltre alla riduzione dei tempi, da un anno a sei mesi, è stata introdotta l'ipotesi di revocabilità delle garanzie contestuali create per i debiti di terzi.

A differenza degli *atti anormali* del primo comma, qui siamo di fronte ad atti cosiddetti *normali* e pertanto la revoca è possibile solamente se il Curatore riesce a provare che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Si ricorda che: *“Il principio secondo il quale grava sul Curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non solo quando sia provata la conoscenza effettiva, ma più in generale anche quando la conoscenza della decozione trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni*

¹⁰¹ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.

Nessuna novità invece è stata introdotta dal Codice della Crisi ad eccezione dell’estensione del periodo sospetto.

Al terzo comma dell’articolo in esame vediamo le seguenti modifiche:

LEGGE FALLIMENTARE	
<p>III. Non sono soggetti all’azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) <u>le vendite</u> a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e <u>la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del Codice Civile;</u></p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo¹⁰².</p>	<p>III. Non sono soggetti all’azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del Codice Civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b)¹⁰³ ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del Codice Civile;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.</p>

Tabella 2.6 - Articolo 67, III comma, Legge Fallimentare pre e post-riforma.

¹⁰² D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

¹⁰³ D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.

Il terzo comma dell'articolo 67 è stato introdotto interamente nel 2005 con l'intento di mitigare i potenziali effetti della revocatoria; le successive modifiche sono intervenute nel 2007 e nel 2012, come vedremo più avanti.

Importante novità introdotta nel 2005 riguarda la lettera d) che introduce un nuovo strumento di risoluzione della crisi chiamato piano di risanamento attestato, sul punto si rimanda anche a quanto detto nello specifico paragrafo.

Le due modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, che si segnalano sono: l'esenzione della revocatoria alla stipula dei preliminari trascritti, i cui effetti della trascrizione non siano cessati e l'attestazione del piano deve essere fornita da un Revisore Contabile in possesso dei requisiti per la nomina di Curatore.

Continuando, si procede con l'analisi sempre del terzo comma dell'articolo 67 con le modifiche intervenute nel 2012 in contrapposizione al corrispettivo articolo 166 del Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<p>III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;¹⁰⁴</p> <p>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei</p>	<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;</p> <p>b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;</p> <p>c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché' alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;</p> <p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione <u>del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del</u></p>

¹⁰⁴ L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

<p>requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice Civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;</p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;¹⁰⁵</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.</p>	<p>compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. <u>L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</u></p> <p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. <u>L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</u></p> <p>f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente Codice.</p>
--	---

Tabella 2.7 - Confronto articolo 67, III comma, Legge Fallimentare e articolo 166, III comma, Codice della Crisi.

Con le modifiche intervenute nel 2012 vediamo scomparire il requisito della *ragionevolezza* che è sostituito dall'onere posto sempre a carico del professionista di attestare sia la *veridicità dei dati* che la *fattibilità del piano*; altre importate novità riguarda l'espressamente richiesto requisito di indipendenza per quest'ultimo.

In definitiva, l'esenzione dalla revocatoria:

- per *il piano attestato di risanamento* (articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del piano;
- per *l'accordo di ristrutturazione di debiti* (articolo 182 bis, Legge Fallimentare) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in esecuzione dell'accordo omologato, nonché i pagamenti dei crediti anteriori (anche professionali) se previamente autorizzati dal Tribunale;

¹⁰⁵ L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

- per *il concordato preventivo* (articoli 160 e seguenti Legge Fallimentare) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in esecuzione del concordato, nonché, se previamente autorizzati dal Tribunale:
 - gli atti urgenti di straordinaria amministrazione - compiuti dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del concordato;
 - i pagamenti di crediti anteriori, anche professionali.

Con il Codice della Crisi emerge sin da subito come vadano a scomparire dall'articolo in esame i riferimenti al piano di risanamento ed al professionista attestatore. In verità il Codice della Crisi fornisce una definizione più completa di piano di risanamento inserendo tale strumento di risoluzione della crisi nella sezione degli *strumenti negoziali stragiudiziali* all'articolo 56 e la figura del professionista attestatore è collocata all'articolo 2 nelle *definizioni* dei termini utilizzati all'interno del Codice, come meglio si dirà in seguito.

Altra importante novità è l'esenzione da revocatoria ai piani di ristrutturazione di gruppo previsti dall'articolo 284 del Codice della Crisi.

Inoltre, è introdotta una nuova disposizione in base alla quale l'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia, si segnala la Sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 della Suprema Corte di Cassazione in merito alla *manifesta attitudine* del piano alla soluzione di uno stato di crisi.

Infine, è stato definitivamente precisato che l'esenzione opera anche nel caso di revocatoria ordinaria, pur essendo contenuta in un articolo che disciplina la revocatoria fallimentare.

Il quanto comma introdotto sempre nel 2005 è rimasto da allora invariato.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Tabella 2.8 - Confronto articolo 67, VI comma, Legge Fallimentare e articolo 166, IV comma, Codice della Crisi.

L'articolo 67 bis della Legge Fallimentare è stato introdotto con la Riforma del 2006 e non sono intervenute modifiche neanche con il Codice della Crisi¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Articolo 167 Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<p><u>Art. 67 bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare</u></p> <p>Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del Codice Civile, sono revocabili <u>quando pregiudicano il patrimonio della società</u>. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla <u>conoscenza dello stato d'insolvenza della società</u>.¹⁰⁷</p>	<p><u>Art. 167 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare</u></p> <p>1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice Civile sono revocabili <u>quando pregiudicano il patrimonio della società</u>. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla <u>conoscenza dello stato d'insolvenza della società</u>.</p>

Tabella 2.9 - Confronto articolo 67 bis Legge Fallimentare e articolo 167 Codice della Crisi.

Si ricorda come con la riforma del diritto societario del 2003 sia stata introdotta la possibilità per le società di costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, sino al limite del valore pari al 10% del patrimonio netto¹⁰⁸.

Una critica che probabilmente verrà anche mossa al Codice della Crisi non essendo intervenuta, come detto, nessuna modifica è la seguente: *“la possibilità che un atto compiuto nell'ambito di un patrimonio separato possa recare pregiudizio al residuo patrimonio sociale sembra confliggere proprio con il concetto di segregazione patrimoniale”*.

In tema di revocabilità di tali atti, la condizione necessaria è la conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte del beneficiario e l'onere probativo del Curatore è limitato alla dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio al patrimonio della società.

In merito all'articolo 68 non si segnalano novità e il corrispondente articolo del Codice della Crisi è il 168 che ha ripreso in pieno il dettato normativo della Legge Fallimentare.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<p><u>Art. 68 -Pagamento di cambiale scaduta</u></p> <p><u>In deroga</u> a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il Curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al Curatore.</p>	<p><u>Art. 168 - Pagamento di cambiale scaduta</u></p> <p>1. <u>In deroga</u> a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il Curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al Curatore.</p>

Tabella 2.10 - Confronto articolo 68 Legge Fallimentare e articolo 168 Codice della Crisi.

¹⁰⁷ D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

¹⁰⁸ Articolo 2447 bis Codice Civile.

L'articolo in questione tratta il tema del pagamento di una cambiale scaduta introducendo una deroga alla disciplina della revocatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 2 della Legge Fallimentare, si sottolinea che il pagamento di una cambiale scaduta equivale al pagamento di un debito liquido, certo ed esigibile.

La *ratio* di tale deroga risiede nel fatto che se il portatore non accettasse il pagamento della cambiale scaduta da parte del fallito poiché revocabile non potrebbe levare il protesto e sarebbe quindi esclusa la possibilità di agire contro gli obbligati in via di regresso. Pertanto, affinché operi l'esenzione dalla revocatoria è necessario che vi sia un obbligato in regresso e il pagamento del titolo sia avvenuto mediante denaro al momento della scadenza.

Quanto detto è applicabile alla cambiale tratta, al vaglia cambiario, alla cambiale agraria ed all'assegno bancario che devono essere considerati tutti mezzi *normali* di adempimento e non mezzi cosiddetti *anomali*.

Infine, l'articolo impone che l'ultimo obbligato in via di regresso debba versare la somma riscossa dai precedenti giranti qualora il Curatore dimostrasse che era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore principale all'atto della girata.

L'articolo 69 della Legge Fallimentare che tratta degli atti compiuti tra coniugi è stato modificato con la Riforma del 2006 e sono state introdotte anche alcune novità dal Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE		CODICE DELLA CRISI
<u>Art. 69 - Atti compiuti tra coniugi</u>	<u>Art. 69 - Atti compiuti tra coniugi</u>	<u>Art. 169 - Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto</u>
<p>I. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p> <p>II. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al</p>	<p>Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra <u>coniugi nel tempo in cui il fallito</u> esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.¹⁰⁹</p>	<p>1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>

¹⁰⁹ D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.

<p>marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.</p> <p>III. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.</p>		
---	--	--

Tabella 2.11 - Confronto articolo 69 Legge Fallimentare e articolo 169 Codice della Crisi.

L'articolo introduce una deroga di tipo temporale a quanto disciplinato dagli articoli 64 e 67 della Legge Fallimentare. Infatti, gli atti tra i coniugi a titolo gratuito sono inefficaci anche se compiuti più di due anni prima del fallimento, mentre per gli atti revocabili ai sensi dell'articolo 67 della Legge Fallimentare il limite temporale non è circoscritto all'anno o al semestre ma si estende per tutto il periodo durante il quale il fallito ha esercitato l'attività di impresa.

Importante novità introdotta dal Codice della Crisi, che ha riempito una lacuna normativa considerata l'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 69 della Legge Fallimentare di carattere restrittivo, riguarda l'estensione di tale disciplina alle parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto.

L'articolo 69 bis della Legge Fallimentare che impone due limiti temporali all'esercizio delle azioni di inefficacia e revocatorie è stato introdotto con la riforma del 2006, modificata la rubrica e inserimento un secondo comma nel 2012, riformulato anche dal Codice della Crisi.

LEGGE FALLIMENTARE		CODICE DELLA CRISI
<p><u>Art. 69 bis - Decadenza dall'azione</u></p> <p>I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p>	<p><u>Art. 69 bis - Decadenza dall'azione e computo dei termini</u></p> <p>Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi <u>tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</u></p> <p>Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di</p>	<p><u>Art. 170 - Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia</u></p> <p>1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal Curatore <u>decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</u></p>

	<u>concordato nel registro delle imprese.¹¹⁰</u>	
--	---	--

Tabella 2.128 - Confronto articolo 69 bis della Legge Fallimentare e articolo 170 del Codice della Crisi.

Secondo la giurisprudenza prevalente i termini dell'articolo 69 bis della Legge Fallimentare devono essere considerati entrambi natura di decadenza infatti si legge: “*decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto*”, mentre con la modifica introdotta dal Codice siamo di fronte ad un primo termine di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice; ed un secondo termine di prescrizione, eccezionale solamente ad istanza di parte, come specificato nella relazione illustrativa al Codice della Crisi.

Infine, si sottolinea come nell'articolo 170 del Codice della Crisi non sia stato riportato il secondo comma dell'articolo 69 bis della Legge Fallimentare che riguarda la decorrenza del cosiddetto periodo sospetto, avendo il Legislatore specificato nelle singole norme il calcolo della decorrenza dei termini, come già detto ampiamente.

L'articolo 70 della Legge Fallimentare è stato interamente sostituito con il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) e modificato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007.

LEGGE FALLIMENTARE	
<p><u>Art. 70 - Beni acquistati dal coniuge del fallito</u></p> <p>I. I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il Curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.</p> <p>II. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.</p>	<p><u>Art. 70 - Effetti della revocazione</u></p> <p>I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall' articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto</p>

¹¹⁰ L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

	d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito ¹¹¹ .
--	---

Tabella 2.13 - Articolo 70 Legge Fallimentare pre e post-riforma.

Mentre l'attuale articolo 171 del Codice della Crisi si pone in perfetta linea di continuità con l'articolo 70 della Legge Fallimentare.

LEGGE FALLIMENTARE	CODICE DELLA CRISI
<u>Art. 70 - Effetti della revocazione</u>	<u>Art. 171 - Effetti della revocazione</u>
<p>La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</p> <p>Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.</p> <p>Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque ¹¹²rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p>1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, <u>si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.</u></p> <p>2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto <u>è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale</u> per il suo eventuale credito.</p> <p>3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, <u>il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</u></p>

Tabella 2.14 - Confronto articolo 70 Legge Fallimentare e articolo 171 Codice della Crisi.

Al primo comma sono disciplinati i pagamenti avvenuti tramite gli intermediari specializzati¹¹³ ed è espressamente previsto che l'azione revocatoria non deve essere esercitata nei loro confronti ma verso il beneficiario del pagamento.

L'ultimo comma prende in considerazione la revoca delle rimesse in conto corrente sancendo che la somma revocabile è data dalla differenza tra la massima esposizione raggiunta

¹¹¹ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

¹¹² D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.

¹¹³ Per intermediari specializzati si intendono le imprese autorizzate all'attività di intermediazione e abilitate ad effettuare pagamenti per conto terzi.

nel peridio in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore e l'importo del credito residuo.

Infine, il secondo comma, che sostituisce l'articolo 71 della Legge Fallimentare abrogato che rappresentava la norma di chiusura della sezione dedicata agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevede per il terzo soccombente convenuto in revocatoria che ha restituito una somma di denaro per effetto di una sentenza d'inefficacia e/o di revoca, il diritto d'ammissione allo stato passivo fallimentare.

Qualora con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale risultassero contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti la regola generale sancita è quella della sospensione degli effetti del contratto¹¹⁴. Tale sospensione perdura fino al momento in cui il Curatore a seguito di autorizzazione dal comitato dei creditori, rappresenta la volontà di subentrare nel contratto in sostituzione del debitore assumendo così tutti i connessi obblighi contrattuali dalla data di subentro. In caso di prosecuzione del negozio, i crediti maturati durante la procedura di liquidazione sono prededucibili.

D'altra parte, è facoltà del Curatore sorgersi dal contratto; lo scioglimento è anche previsto qualora il Curatore messo in mora dal contraente dopo il termine massimo di sessanta giorni assegnati da Giudice Delegato non si pronunciasse. Nel caso di scioglimento del negozio, non è dovuto nessun risarcimento del danno ma il contraente ha la facoltà di insinuarsi allo stato passivo della liquidazione per il credito scaturente dal mancato adempimento del contratto. Si precisa che non è possibile che il Curatore si sciolga dai contatti ad effetti reali allorquando il diritto è già stato trasferito.

Se viene proposta domanda di risoluzione del contratto prima della sentenza dichiarativa di liquidazione è confermata la regola dell'efficacia nei confronti del Curatore salvo trascrizione della domanda nei casi previsti dalla legge.

Tuttavia, nel caso in cui il contraente intendesse ottenere oltre che alla risoluzione per inadempimento, anche la restituzione di una somma di denaro o di un bene oppure il risarcimento del danno, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto disposto in relazione all'accertamento dello stato passivo. Inoltre, il Legislatore sancisce l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale. Infine, è disposto all'ultimo comma: *“sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici”*.

¹¹⁴ Articolo 172 del Codice della Crisi, come anche articolo 72 della Legge Fallimentare.

Negli articoli che seguono vengono dettate le disposizioni che regolano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale relativamente a rapporti giuridici specifici:

- *Contratti preliminari* - articolo 173 del Codice della Crisi;
- *Contratti relativi ad immobili da costruire* - articolo 174 del Codice della Crisi;
- *Contratti di carattere personale* - articolo 175 del Codice della Crisi;
- *Finanziamenti destinati ad uno specifico affare* - articolo 176 del Codice della Crisi;
- *Locazione finanziaria* - articolo 177 del Codice della Crisi;
- *Vendita con riserva di proprietà* - articolo 178 del Codice della Crisi;
- *Contratti ad esecuzione continuata o periodica* - articolo 179 del Codice della Crisi;
- *Restituzione di cose non pagate* - articolo 180 del Codice della Crisi;
- *Contratto di borsa a termine* - articolo 181 del Codice della Crisi;
- *Associazione in partecipazione* - articolo 182 del Codice della Crisi;
- *Conto corrente, mandato, commissione* - articolo 183 del Codice della Crisi;
- *Contratto di affitto di azienda* - articolo 184 del Codice della Crisi;
- *Contratto di locazione di immobili* - articolo 185 del Codice della Crisi;
- *Contratto di appalto* - articolo 186 del Codice della Crisi;
- *Contratto di assicurazione* - articolo 187 del Codice della Crisi;
- *Contratto di edizione* - articolo 188 del Codice della Crisi;
- *Rapporti di lavoro subordinato* - articolo 189 del Codice della Crisi;
- *Clausola arbitrale* - articolo 192 del Codice della Crisi.

2.1.3 LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Il Curatore con la sentenza dichiarativa di liquidazione ha l'obbligo di rinvenire tempestivamente tutti gli eventuali beni e apporre i sigilli sui beni presenti nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo quanto stabilito dal Codice di procedura civile¹¹⁵.

Qualora le operazioni fossero di difficile espletamento poiché i beni si potrebbero trovare in più luoghi o potrebbe non essere immediata l'attività, è previsto che il Curatore, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, sia assistito da uno o più coadiutori. Inoltre, è previsto:

¹¹⁵ Articolo 193 del Codice della Crisi.

“Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del Codice di procedura civile”¹¹⁶.

Il successivo articolo 194 del Codice della Crisi tratta la consegna al Curatore del denaro, delle cambiali e degli altri titoli compresi quelli scaduti, delle scritture contabili, di tutta la documentazione dal medesimo richiesta. È fatto obbligo al Curatore sia di depositare il denaro sul conto corrente intestato alla procedura, sia di custodire i titoli, le scritture contabili e tutti gli altri documenti. A seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, la custodia dei predetti titoli e della documentazione consegnata è possibile che sia incaricata ad un terzo soggetto.

Altro importante obbligo posto a carico del Curatore è quello della redazione dell’inventario nel più breve tempo possibile¹¹⁷. Nel momento delle operazioni di inventario possono essere presenti sia il comitato dei creditori sia il debitore che devono essere comunque informati dal Curatore dell’avvio di tale attività. Inoltre, anche i creditori possono comunque intervenire. In particolare, il Curatore:

- redige il verbale d’inventario allegando la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- se necessaria nomina di un valutatore;
- prima di procedere alla chiusura dell’inventario, chiede al debitore o agli amministratori - se si tratta di una società - notizie circa l’eventuale esistenza di altri beni rappresentando quanto sancito dall’articolo 327 del Codice della Crisi in merito alle false o omesse dichiarazioni.

Importante novità rispetto a quanto stabilito in merito dalla Legge Fallimentare è l’eliminazione dell’assistenza del cancelliere in tale attività. La scelta del Legislatore è da ricercare nel rendere più veloce tale operazioni dando più importanza alla figura del Curatore.

Come stabilito dall’articolo 196 del Codice della Crisi, su richiesta della parte interessata, il Giudice Delegato, ha la facoltà di stabilire che non siano inventariati o siano riconsegnati agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Al secondo comma del citato articolo: *“Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al Curatore”*.

¹¹⁶ Articolo 758 del Codice di procedura civile disciplina le cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili stabilendo: *“Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti”*.

¹¹⁷ Articolo 195 del Codice della Crisi, in continuità con l’articolo 87 della Legge Fallimentare.

Inoltre, il Curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore e procede alla redazione dell'inventario; nel caso in cui fossero presenti beni immobili o beni mobili registrati, ai fini della trascrizione, provvede a notificare un estratto della sentenza dichiarativa ai competenti uffici¹¹⁸.

L'articolo 198 del Codice della Crisi attribuisce al Curatore il compito di redigere e depositare in cancelleria: l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione e l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore. Tale attività è espletata nel momento in cui il Curatore è in possesso di tali informazioni. I predetti elenchi vengono redatti secondo quanto risultante dalle scritture contabili del debitore e dalle notizie assunte.

Altri obblighi a carico del Curatore, in questa sede, sono la redazione dell'ultimo bilancio, nel caso in cui non avesse provveduto il debitore e modificare, se necessario, i bilanci e gli elenchi presentati dal debitore.

Con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è costituito un fascicolo telematico dedicato alla procedura, e viene assegnato un domicilio digitale dedicato¹¹⁹. Il fascicolo è composto dagli atti, provvedimenti e ricorsi inerenti al procedimento, fatta eccezione per quelli custoditi nel fascicolo riservato.

Per i documenti non riservati è possibile la visione e l'estrazione di copie da parte dei componenti del comitato dei creditori e del debitore mentre tale facoltà non è concessa per i documenti secretati dal Giudice Delegato. Inoltre, è sancito che: *“Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del Giudice Delegato, sentito il Curatore”*.

Si ricorda che tutti i creditori, con spese a proprio carico, hanno riconosciuta la facoltà di visionare ed estrarre copia degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento dello stato passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

2.1.4 LE FASI DELLA PROCEDURA

Le fasi fondamentali attraverso cui si articola tale procedura sono: l'accertamento dello stato passivo, la liquidazione e ripartizione dell'attivo e la chiusura.

¹¹⁸ Articolo 197 del Codice della Crisi.

¹¹⁹ Articolo 199 del Codice della Crisi.

Queste fasi se da una parte non necessariamente trovano pari e compiuto svolgimento; dall'altra potrebbero susseguirsi in ordine diverso.

Qualora l'attivo fosse irrisorio, o addirittura insufficiente a pagare le spese di procedura, è riconosciuta dal Legislatore la possibilità di procedere alla chiusura della procedura anche senza dover dare luogo all'accertamento dello stato passivo¹²⁰.

Inoltre, considerata la prassi operativa, la fase di liquidazione dell'attivo potrebbe iniziare quando è ancora in corso la verifica del passivo - si pensi, a titolo esemplificativo, alle domande cosiddette ultra-tardive.

Detto ciò, comunque la fase della verifica del passivo è deputata all'accertamento ed alla selezione dei crediti aventi titolo per concorrere sul ricavato che si otterrà dalla liquidazione dell'attivo, qualora fosse realizzato.

Il procedimento di accertamento del passivo a sua volta si articola nelle seguenti fasi:

- la fase “*preparatoria*” ad opera del Curatore;
- La fase cosiddetta *necessaria* che si svolge davanti al Giudice Delegato;
- La fase definita *eventuale* con carattere impugnativo.

Prima di procedere con l'analisi del procedimento di accertamento del passivo è tuttavia necessario fare un passo in dietro ricordando quanto sancito dall'articolo 52 della Legge Fallimentare. Tale articolo disciplina il concorso tra i creditori e si rappresenta che non sono intervenute modifiche con l'emanazione del Codice della Crisi e pertanto la disciplina risulta immutata¹²¹. Per quanto di interesse in questa sede, l'attenzione deve essere posta al primo e secondo comma che recitano: “*I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge*”. Il principio emanato al secondo comma è quello della esclusività dell'accertamento del passivo anche per i giudizi pendenti.

Come disposto dall'articolo 43 della Legge Fallimentare e dal corrispettivo articolo 143 del Codice della Crisi, il creditore che abbia già promosso una causa per ottenere la condanna del proprio debitore, qualora quest'ultimo fallisca, non può continuare quel giudizio, che diventa improcedibile, ma deve presentare domanda di ammissione al passivo, se intende partecipare al concorso sostanziale sul patrimonio acquisito all'attivo.

¹²⁰ Si veda l'articolo 102 della Legge Fallimentare e il corrispettivo articolo 209 del Codice della Crisi.

¹²¹ Articolo 151 Codice della Crisi.

Dunque, tutte le pretese a carattere patrimoniale, da far valere su quanto ricavato dalla liquidazione, devono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo che è volta alla formazione dello stato passivo.

La finalità di tale procedimento è quello di assicurare il rispetto della concorsualità dei creditori e l'eventuale ammissione del creditore è l'unica modalità di partecipare alla distribuzione dell'eventuale attivo realizzato.

Per correttezza è necessario rappresentare che sussistono delle esenzioni dall'accertamento del passivo. Infatti, è prevista la possibilità di non procedere a tale verifica qualora: non risultino pervenute domanda di insinuazione¹²² oppure vi siano concrete previsioni di insufficiente realizzo¹²³.

Per poter definire quelle che sono le tempistiche della procedura di accertamento dello stato passivo è necessario ricordare quanto sancito dall'articolo 16 della Legge Fallimentare in tema di contenuti della sentenza dichiarativa di fallimento, il Legislatore del Codice della Crisi all'articolo 49 ha ripreso in pieno tali disposizioni.

Il Tribunale con la sentenza di fallimento/di apertura della liquidazione giudiziale fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo. Vengono, in tal maniera, stabiliti i tempi per:

- la presentazione delle domande tempestive di insinuazione - trenta giorni prima dell'udienza;
- la predisposizione, deposito e trasmissione del progetto di stato passivo ad opera del Curatore - almeno quindici giorni prima dell'udienza;
- la presentazione di domande tardive di insinuazione - oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici/sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Al fine di rendere noto quanto appena detto è necessario che si proceda con:

- l'iscrizione presso il Registro delle Imprese:
 - della data, del luogo e dell'ora dell'udienza;

¹²² Si rimanda all'articolo 118 della Legge Fallimentare/art 233 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che in tema di chiusura della procedura dispone: *“la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo”*.

¹²³ All'articolo 102 della Legge Fallimentare/art 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si legge: *“Il Tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ... , dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo ... ”*.

- del domicilio digitale della procedura dove inviare le domande di insinuazione allo stato passivo.
- l'avviso ai creditori, che possono essere identificati:
 - in caso di auto fallimento l'articolo 14 della Legge Fallimentare impone all'imprenditore che chiede in proprio il fallimento di: *“depositare presso la cancelleria del Tribunale ... l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, ... , l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”*;
 - con la sentenza dichiarativa di fallimento¹²⁴, il Tribunale: *“ ... 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14”*.

Si segnala, sul tema, l'articolo 89 della Legge Fallimentare che al primo comma, come anche l'articolo 198 del Codice della Crisi, recita: *“Il Curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria”*.

Tale attività risulta propedeutica all'invio della comunicazione ex articolo 92 Legge Fallimentare e non essendo specificato diversamente tale incombenza sembrerebbe ricadere sul Curatore anche quanto il debitore avendo richiesto il fallimento in proprio, abbia già provveduto al depositato dell'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso.

L'espletamento di tale adempimento è da considerarsi una attività interna alla procedura con funzione documentativa ed informativa e non con efficacia probativa. In caso di inottemperanza da parte del Curatore deve essere fatta una valutazione circa la diligenza spiegata dallo stesso.

Si segnala che prima della riforma del 2006 l'articolo 92 della Legge Fallimentare disponeva: *“Il Curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in*

¹²⁴ Articolo 16 Legge Fallimentare.

cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo”.

Mentre nell’attuale formulazione si legge: *“I. Il Curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito ... ”.*

Pertanto, vista la modifica intervenuta con la riforma del 2006, la compilazione di tale elenco sembrerebbe aver perso l’importanza che gli era stata riconosciuta il primo impianto normativo.

Prima di procedere con l’analisi degli articoli che vanno dal 92 al 103 della Legge Fallimentare e rispettivamente dall’articolo 200 al 210 del Codice della Crisi che disciplinano l’accertamento del passivo si rappresenta quanto disposto dalla Legge Delega n.155/2017 all’articolo 7, comma 8:

“Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

- a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l’ammissibilità delle domande tardive;*
- b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;*
- c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;*
- d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;*
- e) attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;*
- g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell’attivo di cui al comma 9”.*

Con l’avviso ai creditori si apre la fase di accertamento del passivo.

Tale comunicazione deve essere rivolta, oltre che ai creditori desunti dalla documentazione della società, anche a quelli considerati *potenziali* desunti dall’attività di ricostruzione, ad opera del Curatore, delle vicende societarie o imprenditoriali del fallito.

Inoltre, è buona prassi inviare tale comunicazione anche agli uffici ipoteticamente interessati alla procedura come: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL, la CCIAA, l’Enasarco, il Concessionario della riscossione, il Comune, e così via.

Il Curatore avvisa i creditori e i titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili in proprietà o in possesso del fallito:

- che possono partecipare al concorso con le relative modalità;
- la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

La giurisprudenza in maniera univoca ha più volte ribadito che la norma in esame impone al Curatore un obbligo di attivazione e che nulla può comportare in ordine al riconoscimento del diritto del presunto creditore.

Come si legge nelle note operative del Tribunale di Varese: *“In tale avviso, dunque, il Curatore non esprime alcun giudizio preventivo sulla fondatezza dell'eventuale futura richiesta di ammissione al passivo, e non può dunque esservi ravvisato alcun contenuto negoziale abdicativo della potestà di proporre eccezioni avverso la pretesa successivamente fatta valere dal creditore (Cass., 3 luglio 1996, n. 6083, in Fallimento, 1997, 248, e Cass., 7 settembre 1979, n. 4735, in Giusi Civ., 1980, I, 404), né all'avviso può quindi essere attribuito l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Trib. Belluno, 17 gennaio 1997, in Giur. merito, 1997, 705)”*.

Si segnalano le seguenti novità rispetto a quanto sancito dall'articolo 92 Legge Fallimentare:

- la possibilità di rintracciare il creditore anche presso il proprio domicilio;
- è escluso l'uso del fax come modalità di comunicazione, considerato tale mezzo ormai superato;
- il creditore deve essere informato circa la possibilità di non essere assistito da un legale di fiducia per la partecipazione al concorso;
- si deve comunicare al creditore anche il luogo e l'ora stabiliti per l'esame dello stato passivo;
- È necessario indicare il domicilio digitale assegnato alla procedura ¹²⁵.

¹²⁵ L'articolo 126, comma 2 del Codice della Crisi dispone che una volta: *“Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia”*. Per domicilio digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, del Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs n. 82/2005) si intende: *“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato”*.

Il correttivo del Codice della Crisi¹²⁶ è intervenuto su tale articolo prevedendo che il Curatore ha l'obbligo di avvisare i creditori e gli altri interessati, relativamente alla possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi¹²⁷.

La domanda di insinuazione al passivo si propone con il ricorso, anche sottoscritto personalmente dal creditore, che deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica. Qualora non fosse rispettato tale termine, non è preclusa la possibilità al creditore di presentare domanda di insinuazione al passivo che non sarà più considerata *tempestiva* bensì avrà carattere *tardivo*; dunque, tale ritardo non comporta la decadenza di partecipare al concorso.

Al fine di individuare con esattezza il termine entro il quale presentare la domanda non deve essere considerato il giorno dell'udienza ma nel calcolo deve essere compreso il termine finale. Qualora nel calcolo *a ritroso* del termine la scadenza ricada nelle giornate festive, il termine è rappresentato dal giorno antecedente e non da quello successivo. Nel computo del termine deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale.

La domanda ha carattere di atto giudiziario per quanto concerne il contenuto e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata alla procedura che viene anche iscritto presso il Registro delle imprese.

La documentazione a sostegno delle pretese creditori deve essere allegata alla domanda e contestualmente inviata. Eccezione è fatta per gli originali dei titoli di credito allegati al ricorso che devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale. Tuttavia, il Giudice su richiesta della parte può disporre al cancelliere di prendere la copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e restituire l'originale con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Riguardo al contenuto, la norma ad oggi sancisce che il ricorso deve contenere:

- i riferimenti della procedura a cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- l'ammontare delle somme che si intende insinuare o la descrizione del bene per il quale si chiede la restituzione o rivendica;
- la prova del diritto di credito che si concretizza in una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- l'indicazione dell'eventuale titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale si esercita la prelazione se questa a carattere speciale;

¹²⁶ Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 del D.Lgs. 147/2020.

¹²⁷ Articolo 232, comma 4, del Codice della Crisi.

- l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere tutte e comunicazione relative alla procedura, in caso di variazione è onere del creditore comunicare al Curatore il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata.

Si procede ora nel rappresentare le conseguenze nel caso di assenza delle indicazioni delle informazioni necessarie e mancata indicazione di prelazione.

Nel primo caso, qualora fossero omesse o assolutamente incerte le generalità del creditore, i riferimenti della procedura, l'ammontare richiesto e l'esposizione dei fatti, la domanda è inammissibile. Il Curatore pertanto rileva l'inammissibilità nel progetto di stato passivo al fine di permettere al creditore di proporre le proprie osservazioni e al Giudice Delegato di valutare la proposta. Se il Giudice Delegato in sede di esame dello stato passivo dichiara inammissibile la domanda, il creditore potrà proporre opposizione.

Nel secondo caso, e cioè qualora non fosse richiesto o fosse incerto il titolo di prelazione o la descrizione sul bene su cui si esercita la prelazione speciale, il credito deve essere considerato chirografario.

In tema di novità si segnala che oltre alle domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione e rivendicazione di beni compresi nella procedura, devono, con le stesse modalità, essere depositate anche le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui.

Si rappresentano dunque le incertezze nate dalle diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione circa la legittimità di avvalersi di tale procedimento da parte di questi soggetti. In un primo momento la Cassazione in maniera uniforme e costante¹²⁸ ha sempre escluso che i titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possano avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo. Poiché tali soggetti non risultano essere diretti creditori del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice.

L'orientamento appena rappresentato è stato seguito anche successivamente alla riforma del 2006/2007 che ha esteso il procedimento di verifica del passivo, come si legge al secondo comma dell'articolo 52 della Legge Fallimentare, ad "*ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare*".

¹²⁸ Corte di Cassazione n. 18082 del 2018; Corte di Cassazione n. 13289 del 2012; Corte di Cassazione n. 11545 del 2009; Corte di Cassazione n. 2429 del 2009; Corte di Cassazione n. 10072 del 2003; Corte di Cassazione n. 15186 del 2000; Corte di Cassazione n. 12549 del 2000; Corte di Cassazione n. 1875 del 1994; Cass. n. 46 del 1970.

Tale posizione è stata rivista dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2657 del 30 gennaio 2019 che afferma: *“I titolari di diritti d’ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, l.fall., del procedimento di verifica dello stato passivo di cui al capo V della l.fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l.fall. che l’avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito”*.

Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione è ritornata sul pregresso indirizzo sostenendo con la sentenza n.18790 del 12 luglio 2019: *“I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo di cui al capo V della Legge Fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell’avviso del Curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall”¹²⁹.*

Dunque, visto quanto sancito dal Codice della Crisi e non modificato sul tema dal Correttivo, siamo davanti ad una nuova tipologia di istanza poiché è previsto l’obbligo - da parte del creditore di un soggetto diverso da quello nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale - della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui.

Questa integrazione costituisce una importante novità, poiché l’ipoteca iscritta sui beni compresi nel fallimento, offerti in garanzia di debiti altrui, non attribuisce titolo al beneficiario della garanzia ipotecaria per partecipare al concorso dei creditori, non determinando di per sé il sorgere di alcun credito verso il fallito. Il beneficiario della garanzia, al fine di far valere il suo diritto di prelazione sul ricavato della liquidazione del bene ipotecato, dovrà indicare l’ammontare del credito per il quale intende partecipare al riparto.

Altre novità che si segnalano sono:

- il creditore deve indicare le proprie coordinate bancarie;
- il procedimento introdotto dalla domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini¹³⁰.

¹²⁹ In linea di continuità si segnala anche la Sentenza sempre della Corte di Cassazione n. 12816 del 2019.

¹³⁰ In attuazione del principio generale di delega del superamento dei contrasti interpretativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della Legge n. 155 del 2017.

Con il Codice della Crisi sono state introdotte alcune precisazioni rispetto a quanto disposto dall'articolo 94 della Legge Fallimentare e cioè che gli effetti della domanda di ammissione al passivo - equiparati come nell'attuale regime agli effetti della domanda giudiziale - persistono fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.

A riguardo si segnala la sentenza del Tribunale di Mantova del 2016, dove si legge: *“I giudizi pendenti che consentono la chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 secondo comma l.fall. sono solo quelli mediante cui possono essere recuperate all'attivo della procedura somme di denaro e non beni, atteso che in questo secondo caso all'esito positivo del giudizio deve seguire un'attività liquidatoria attivata dal Curatore non contemplata dalla norma”*.

La disciplina che regola il progetto di stato passivo e l'udienza di discussione è rimasta immutata, non essendo intervenuta nessuna novità né con il Codice della Crisi né con il correttivo.

Tale procedimento si articola in due fasi consequenziali: la verifica dello stato passivo in udienza davanti al Giudice Delegato, anche in assenza di parti, è anticipata dall'esame delle domande pervenute e dalla predisposizione dello stato passivo da parte del Curatore.

Il Curatore assegna per ogni domanda pervenuta le proprie motivate conclusioni e ha la facoltà di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impugnativi del diritto fatto valere nonché l'inefficacia del titolo su cui trova fondamento il diritto di credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'accertamento dello stato passivo il Curatore deposita in cancelleria sia le domande di insinuazione che il progetto di stato passivo; nello stesso termine lo trasmette telematicamente anche ai creditori.

Dal momento in cui i creditori ricevono il progetto di stato passivo e fino a cinque giorni prima della data dell'udienza è data loro la facoltà di presentare osservazioni e documenti integrativi, nelle stesse modalità con cui hanno provveduto a presentare la domanda di insinuazione. Il termine di cinque giorni appena citato non è da ritenersi perentorio poiché *“il contraddittorio che si instaura prima dell'udienza è esclusivamente bilaterale tra ciascun creditore che ha presentato osservazioni e il Curatore, nel mentre, il contraddittorio nel procedimento di accertamento del passivo deve realizzarsi non solo con il Curatore ma tra tutti i creditori tra loro, giacché questi, una volta presentata la domanda di insinuazione, hanno legittimazione ad interloquire sulle posizioni altrui dal cui accoglimento potrebbero essere danneggiati”*. Dunque, i creditori possono presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza.

Si richiama la Sentenza della Corte di Cassazione n. 26690 del 2014 in tema di competenze del fallito che stabilisce: *“Nella verifica del passivo è previsto che il fallito possa proporre osservazioni al progetto di stato passivo e fornire documenti integrativi. Non compete al fallito l’impugnazione della decisione in ordine all’ammissione dei crediti in quanto l’intervento del fallito è previsto ai fini della cooperazione dello stesso nella formazione del passivo ma non anche abilitandolo ad impugnare le decisioni in ordine alla formazione del passivo”*.

Se nulla è detto circa il deposito in Cancelleria, operando in analogia con quanto sancito circa il deposito delle domande, il Curatore ha l’onere di depositare anche le osservazioni e i documenti integrati in funzione dell’udienza di verifica.

L’importante ordinanza della Cassazione Civile n. 7136 del 2020 ha ribadito che: *“La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal Curatore non preclude la presentazione del ricorso di impugnazione allo stato passivo; ciò in quanto l’art. 329 c.p.c. non può trovare applicazione rispetto ad un provvedimento che non sia stato ancora emesso. Pertanto, il provvedimento con il quale il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo può essere impugnato ai sensi dell’art. 98 legge fallim. anche laddove il creditore sia rimasto inizialmente inerte e non abbia formulato alcuna osservazione”*.

In sede di udienza il Giudice Delegato, vista la domanda del creditore e la proposta del Curatore decide in ordine a ciascuna di esse. In tal sede il Giudice Delegato può rilevare d’ufficio alcune eccezioni oltre a quelle presente dal Curatore.

Nel verbale che viene redatto in sede di udienza sono indicati i presenti, le conclusioni a cui è giunto il Curatore e le decisioni adottate dal Giudice Delegato.

Le ipotesi di rinvio dell’udienza sono le seguenti:

- su istanza del Curatore qualora fossero prodotti nuovi documenti o nuove deduzioni delle parti in sede di udienza;
- d’ufficio nel caso mancato deposito del progetto di stato passivo;
- con richiesta dei creditori nel caso in cui fossero sollevate eccezioni non presenti nel progetto di stato passivo.

Infine, l’articolo 6 del Decreto Legge n. 59 del 3 marzo 2016 modificando l’articolo 95 della Legge Fallimentare ha previsto la possibilità per il Giudice Delegato, a determinate condizioni, di tenere l’udienza in via telematica.

In linea generale l’articolo 204 del Codice della Crisi non presenta importanti novità rispetto all’articolo 96 della Legge Fallimentare ad eccezione di quanto sancito al comma quinto. È precisato definitivamente che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all’esito delle impugnazioni hanno efficacia meramente endoconcorsuale

limitatamente ai crediti accertati, mentre le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione hanno efficacia di giudicato.

Ciò detto in attuazione della Legge delega n. 155 del 2017 che all'articolo 7, comma 8, lettera d) richiama la necessità di: *“assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari”*.

Il Curatore ha l'obbligo di comunicare a tutti i ricorrenti l'esecutività dello stato passivo informandoli circa il diritto di proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il già menzionato termine di trenta giorni ha carattere perentorio¹³¹.

Non risultano intervenute novità con l'emanazione del Codice della Crisi; tuttavia, si segnala che il correttivo ha integrato l'articolo 205 del Codice della Crisi. Nella nuova versione, è sancito che la comunicazione riporti anche una sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali, ciò per disincentivare la proposizione di impugnazione dello stato passivo, quando è manifestamente chiaro che l'attivo derivante dalla liquidazione non consente un utile riparto, a favore dei creditori.

L'articolo 206 del Codice della Crisi confermando quanto disposto dall'articolo 98 della Legge Fallimentare prevede tre diverse forme di impugnazione ovvero: l'opposizione allo stato passivo, l'impugnazione dei crediti altrui e la revocazione.

L'opposizione allo stato passivo è proposta nei confronti del Curatore quando il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili del fallito contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o respinta.

L'impugnazione dei crediti ammessi è rivolta nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta e il Curatore partecipa al procedimento quale litisconsorte necessario

Prima di procedere con la revocazione si segnala una novità introdotta dal Codice della Crisi che all'articolo 206 comma quarto recita: *“Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1”*.

Dunque, la parte che subisce l'opposizione o l'impugnazione può proporre, in risposta, impugnazione incidentale¹³² anche se il termine di 30 giorni sia decorso; in tal caso, l'impugnazione tardiva dovrà essere inclusa nella memoria difensiva contenuta nell'atto di costituzione.

¹³¹ Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione n. n.5766 del 1981.

¹³² Articoli 333 e seguenti Codice di procedura civile.

Qualora emergessero falsità, dolo o errore essenziale ovvero mancasse la conoscenza di documenti decisi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile al deducente e fosse trascorso il termine per presentare osservazioni o impugnazioni, è possibile proporre impugnazione per revocazione.

La revocazione a seconda se oggetto del ricorso è il rigetto della domanda o l'ammissione del credito, è rivolta rispettivamente nei confronti del Curatore o nei confronti del creditore, in questa seconda ipotesi il Curatore è litisconsorte necessario.

Diversamente dal caso di insinuazione al passivo che può avvenire anche personalmente dalla parte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo è necessaria la rappresentanza e l'assistenza processuale di un difensore.

La norma sancisce che il ricorso deve contenere:

- l'indicazione del Tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento/procedura di liquidazione giudiziale;
- le generalità dell'impugnante (in caso di omissione il ricorso è nullo) e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il Tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Riguardo a quest'ultimo punto, si segnala la Sentenza della Cassazione Civile Prima Sezione del 18 maggio 2017 n 12548: *“In sede di impugnazione del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo della fallita, è consentito al ricorrente ex art. 99 L.F. di limitarsi ad una valorizzazione dei documenti già prodotti in sede di insinuazione, in particolare di quelli che appaiano maggiormente idonei a sostenere la sua prospettazione come trascurata o non adeguatamente apprezzata dal Giudice Delegato, senza la necessità di una loro nuova produzione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, si deve ritenere che rimangano nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in fase di opposizione”*.

Una novità introdotta dal Codice della Crisi, in tema di ricorso, si trova all'articolo 207 riguarda la conclusine del contenzioso. È previsto che qualora nessuna delle parti compaia sia alla prima che alla seconda udienza, ai sensi dell'articolo 309 del Codice di procedura civile, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.

Altra novità è la previsione della presenza del Curatore all'udienza di comparizione, ancorché non costituito, al fine di rendere informazioni sullo stato della procedura, in particolare nel caso di insufficienza di attivo per il soddisfacimento del creditore opponente, circostanza che potrebbe condurlo ad abbandonare l'impugnazione - lo scopo è di tipo deflattivo.

Infine, si segnala, sempre come novità rispetto all'attuale articolo 99 della Legge Fallimentare, la possibilità di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto che decide sull'impugnazione da parte medesimo Tribunale, su istanza della parte interessata. Il collegio provvederà con decreto, da annotarsi sull'originale del provvedimento.

Le insinuazioni tardive ed ultra-tardive sono disciplinate dall'articolo 101 della Legge Fallimentare, il corrispettivo articolo del Codice della Crisi è il 208. Si rilevano alcune novità volte a snellire e rendere più veloce il decorso della procedura.

Con il Codice della Crisi le tempistiche vengono ridotte: è concesso un minor tempo per la presentazione delle domande tardive, che passa dai dodici mesi previsti dall'articolo 101 della Legge Fallimentare a sei mesi a decorrere dall'esecutività dello stato passivo. Altro termine ridotto, che passa dai diciotto mesi ai dodici, è quello previsto per la proroga del Tribunale nei casi di particolare complessità della procedura.

Fatta questa precisazione, si rappresenta la novità intervenuta circa la presentazione di domande ultra-tardive. In tale circostanza è sancito: *“la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al Curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”*. Ciò è possibile solo nel caso in cui la ripartizione dell'attivo sia ancora in corso e la relativa ammissione è condizionata alla decisione del giudice. Tuttavia, la domanda è inammissibile nel caso di insinuazione tardiva al fine di far accertare che il credito, ammesso tempestivamente in chirografo, sia da considerare in privilegio¹³³.

Inoltre, il Curatore ha il dovere di verificare se la domanda di insinuazione non sia già presentata in sede di verifica tempestiva, poiché non è possibile riproporre la stessa domanda ad eccezione che non siano intervenuti fatti nuovi che abbiano dato origine al credito vantato.

Il procedimento di accertamento del passivo delle domande tardive si svolge nelle stesse modalità citate di cui all'articolo 95 della Legge Fallimentare e al corrispettivo articolo 203 del Codice della Crisi.

¹³³ Corte di Cassazione n. 15702 del 2011.

Preme soffermarsi sul tema della comunicazione di esecutività dello stato passivo delle domande tardive ex articolo 97 della Legge Fallimentare e articolo 205 del Codice della Crisi, ponendo l'attenzione verso quali soggetti tale comunicazione deve essere rivolta.

Se senza dubbio i destinatari sono i creditori tardivi, d'altro canto emergono perplessità circa l'inoltro della comunicazione anche ai creditori tempestivi e si segnalano due diverse tesi.

Per un verso, se si considera lo stato passivo unico e cioè quello che comprende le domande tempestive e che viene dichiarato esecutivo e in esso poi confluiscono le domande esaminate tardivamente, allora la comunicazione di esecutività dello stato passivo delle tempestive dovrà essere fatta oltre che ai creditori tardivi anche a quelli tempestivi.

Mentre se si considerano due stati passivi differenti come messo in dubbio da Sentenza della Corte di Cassazione n. 13886 del 2017 e cioè lo stato passivo delle domande tempestive e lo stato passivo delle domande tardi allora la comunicazione dovrà essere rivolta esclusivamente ai ricorrenti tardivi.

Come detto, il termine finale per la presentazione delle domande tardive è stabilito a pena di decadenza e il suo decorso genera una presunzione di inammissibilità della domanda. Dunque, è onere del creditore dimostrare che il ritardo non sia da lui dipeso, ciò al fine di superare la presunzione di inammissibilità.

Per comprendere la non imputabilità della causa al creditore e quindi l'ammissibilità della domanda è necessario considerare quanto dettato dall'articolo 1218 del Codice Civile in tema di responsabilità del debitore che utilizza la medesima espressione rinvenibile in tema di dichiarazioni tardive.

Seguendo tale impostazione, la valutazione che deve essere fatto non può essere di tipo soggettivo e cioè di semplice assenza di colpa, ma gli elementi su cui poggia devono essere di tipo oggettivo ed estranei al ricorrente. Pertanto, se non è scusabile il ritardo dovuto a incuria, negligenza, trascuratezza e malafede; d'altra parte, la domanda è ammissibile qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito o errore inconsapevole - elementi questi estranei alla posizione creditoria vantata.

Una delle ipotesi più ricorrenti di non imputabilità al creditore del ritardo di presentazione della domanda è la mancata ricezione o la ricezione con un ritardo della comunicazione ex articolo 92 della Legge Fallimentare, corrispettivo articolo 200 del Codice della Crisi.

In tal caso la giurisprudenza come anche la dottrina concorda sulla estraneità del creditore e spetterà al Curatore dimostrare che il ricorrente, avendo avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione della comunicazione, avrebbe comunque potuto procedere tempestivamente all'insinuazione.

Differente è la situazione in cui il creditore abbia presentato la domanda di insinuazione dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di esecutività del piano di riparto finale ex articolo 117 della Legge Fallimentare. In questo caso la presunzione di inammissibilità della domanda è assoluta e pertanto non potrà essere superata in nessun modo.

Non risultano intervenute novità rispetto a quanto previsto dall'articolo 102 delle Legge Fallimentare.

Pertanto, l'articolo 209 del Codice della Crisi riprende in pieno quanto disposto dalla Legge Fallimentare circa la disciplina dell'omissione dell'accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo e di conseguenza nessuna distribuzione dell'attivo in favore dei creditori.

Si segnala che, in questa fattispecie, emerge una eccezione alla redazione del programma di liquidazione considerato il fatto che non essendovi alcun attivo da realizzare sarebbe di per sé inutile qualsivoglia pianificazione. Tutt'al più nel caso di redazione deposito saremo di fronte ad un programma di liquidazione *negativo*.

In ogni caso l'applicazione dell'articolo 102 della Legge Fallimentare è subordinata all'acquisizione di attivo sufficiente almeno per il pagamento dei creditori prededucibili e delle spese di procedura in mancanza del quale, il Curatore dovrà procedere con la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'articolo 118, n. 4, Legge Fallimentare.

Si segnala infine circa i rapporti giuslavoristici, la Sentenza del Tribunale Roma del 7 gennaio 2019 che risolve in tal modo il rapporto tra debiti di lavoro ante procedura e accertamento del passivo: *“il lavoratore che vanta crediti nei confronti della fallita può ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia Inps anche in assenza di un preesistente titolo esecutivo, risultando sufficienti a tal fine il CUD e/o le buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata”*.

Con l'articolo 210 del Codice della Crisi riprende quasi integralmente quanto dettato dal corrispettivo articolo 103 della Legge Fallimentare: *“Si ribadisce l'applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del c.p.c. e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il Curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione”*.

Qualora le domande di rivendica e restituzione si riferiscano a beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, la riforma all'articolo 210 prevede l'opponibilità a terzi con le stesse forme di pubblicità.

Si procede di seguito nel rappresentare la fase di liquidazione dell'attivo.

Il processo risulta essere così articolato: prima di tutto il Curatore provvede alla redazione del programma di liquidazione; successivamente provvede alla cessione di beni e dei diritti.

Come appena detto il Curatore redige il programma di liquidazione che rappresenta il documento iniziale dell'attività di liquidazione¹³⁴ che deve essere redatto entro sessanta giorni dalla data dell'inventario e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. In seguito, deve essere approvato da comitato dei creditori ed inviato al Giudice Delegato.

All'interno del programma di liquidazione, come sancito dal Legislatore, sono riportati, con particolare riferimento ai costi da sostenere e ai tempi necessari, le seguenti indicazioni:

- la liquidazione dei beni immobili e degli altri beni;
- la riscossione dei crediti;
- le azioni giudiziali di qualunque natura;
- il subentro nelle liti pendenti;
- gli esiti delle liquidazioni già compiute;
- gli atti utili al mantenimento del valore dell'impresa;
- la cessione dell'azienda;
- la cessione dei singoli rami;
- la cessione di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- l'inizio dell'attività di liquidazione;
- la possibile fine dell'attività di liquidazione.

Il Giudice Delegato autorizza le singole azioni volte alla liquidazione dell'attivo in conformità al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

Riguardo alla tempistica è previsto che:

- entro un anno dalla dichiarazione di aperta della procedura liquidazione giudiziale si deve dar luogo al primo esperimento di vendita dei beni e l'avvio delle attività di recupero dei crediti, tale termine può essere prorogato dal Giudice Delegato;
- entro cinque anni dalla dichiarazione di apertura della procedura deve essere terminata l'attività di liquidazione.

¹³⁴ Articolo 213 del Codice della Crisi.

Qualora la citata attività liquidatoria risultasse non conveniente per i costi troppo elevati o tempi eccessivamente lunghi, il Curatore, a seguito di autorizzazione del comitato dei creditori, ha la facoltà di non procedere alla liquidazione di parte e tutto dell'ipotetico attivo. In tale circostanza però è obbligo del Curatore fare una apposita comunicazione al ceto creditorio che vede riconosciuta la possibilità di procedere con azioni esecutive o cautelari sui beni ritornati nella disponibilità del debitore.

Si ricorda che a norma di legge la liquidazione può avere ad oggetto sia i beni aziendali considerati singolarmente o complessivamente sia i rami d'azienda¹³⁵.

La cessione dei beni può essere effettuata singolarmente solo nel momento in cui apporta un maggiore soddisfacimento per il ceto creditorio rispetto alla vendita del complesso aziendale, dei rami e dei beni nell'insieme.

Al fine di cedere il complesso aziendale o i rami della stessa, la disciplina da seguire è quella sancita dall'articolo 2556¹³⁶ del Codice Civile e il Curatore inoltre ha la possibilità di:

- cedere le attività e passività dell'azienda o dei rami;
- cedere i beni o rapporti giuridici in toto.

Considerato l'articolo 215 del Codice della Crisi che ricalca l'articolo 106 della Legge Fallimentare, il Curatore ha vista concessa la possibilità di cedere:

- i crediti - di qualsiasi tipo anche fiscali - presenti o futuri e anche se contestati;
- le azioni revocatorie concorsuali, se i giudizi sono pendenti;
- le partecipazioni in società a responsabilità limitata¹³⁷.

Inoltre: *“il Curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti”*.

Le modalità di liquidazione sono sancite dall'articolo 216 del Codice della Crisi che introduce alcune novità e modifica quanto previsto dall'articolo 107 della Legge Fallimentare già dal cambiamento lessicale, infatti non si parlerà più di *“modalità delle vendite”* bensì di *“modalità della liquidazione”*.

È previsto che tutti i beni acquisiti dalla procedura siano soggetti a valutazione da parte di esperti nominati da Curatore ad eccezione per quelli di modesto valore. Tale relazione ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere redatta conformemente al modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche;

¹³⁵ Articolo 214 del Codice della Crisi.

¹³⁶ Come sancito dall'articolo 2560 del Codice Civile, la responsabilità dell'alienante è esclusa.

¹³⁷ A norma dell'articolo 2471 del Codice Civile.

- deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173 bis disposizioni attuative del Codice Civile;
- deve essere depositata con modalità telematiche ed i dati sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

Proprio in esecuzione del programma di liquidazione vengono effettuate tutte le cessioni mediante procedure competitive e se necessario mediante soggetti specializzati. Il Giudice Delegato determina le modalità di liquidazione incaricando il Curatore ed il delegato alle vendite a procedure. Il Curatore deve dare notizia dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene prima del completamento della vendita nel momento in cui si tratta di beni immobili o di beni iscritti nei pubblici registri. Le operazioni di vendita sono svolte mediante modalità telematiche a mezzo del portale delle vendite pubbliche, ad eccezioni che tali modalità risultino a danno del ceto creditorio o della celerità della procedura.

Sono disciplinate in maniera specifica le modalità di vendita che devono avvenire attraverso l'uso del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del Giudice Delegato. Chiunque interessato a proporre una offerta d'acquisto ha l'obbligo di utilizzare il portale delle vendite al fine di:

- richiedere la visione e l'esame dei beni posti in vendita;
- proporre una offerta d'acquisto - anche nella misura inferiore di non oltre il 25% rispetto al prezzo fissato nell'ordinanza di vendita.

Il Legislatore ha previsto che l'offerta d'acquisto è da considerarsi inefficace qualora non pervenisse entro il termine prestabilito e/o non è presta una cauzione come richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di procedura civile indicate nell'articolo 569, comma 3; nell'articolo 574, comma 1; nell'articolo 585; nell'articolo 587, comma 1, primo periodo e nell'articolo 590 bis.

Attraverso il deposito nel fascicolo telematico, entro il termine di cinque giorni dal trasferimento del bene, il Curatore provvedere a darne notizia agli organi della procedura.

Al decimo comma dell'articolo dedicato alle modalità della liquidazione il Legislatore sancisce: *“Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il Curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del Curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori”*.

L'articolo 217 del Codice della Crisi che disciplina i poteri de Giudice Delegato ricalca quanto già disposto dall'articolo 108 della Legge Fallimentare. Le uniche novità sono

l'aggiornamento dei richiami normativi e la sostituzione lessicali – come detto in altre circostanze si passa da “*fallito*” a “*debitore*”.

Si procede dunque a rappresentare quanto sancito in merito alla ripartizione dell'attivo realizzato ed in particolare all'articolo 220 del Codice della Crisi, preliminarmente ricordando che il Legislatore specifica che è possibile avviare il riparto solo se il passivo accertato consenta una ripartizione apprezzabile.

Al Curatore è affidato il compito di predisporre ed inviare ai creditori il prospetto di riparto ed il riepilogo delle somme disponibili mediante le modalità telematiche. I creditori, dal conto loro, hanno la possibilità di presentare reclamo avverso al progetto di riparto al Giudice Delegato entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dal Curatore.

Su richiesta del Curatore, il Giudice Delegato dichiara esecutivo il progetto di riparto a seguito del decorso dei termini per proporre il reclamo senza che sia stato proposto ricorso da parte dei creditori.

Inoltre, è sancito che: *“Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate”*.

Il successivo articolo 221 del Codice della Crisi ricalca sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 111 della Legge Fallimentare in tema di distribuzione delle somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo prevedendo il seguente ordine:

- pagamento dei crediti prededucibili;
- pagamento dei crediti prelatizi;
- pagamento dei creditori chirografari;
- pagamento dei crediti postergati.

Elemento di novità è rappresentato dalla non qualificazione in tale circostanza dei crediti prededucibili che va ricercata all'articolo 6 del Codice della Crisi¹³⁸.

¹³⁸ Articolo 6 Codice della Crisi - Prededucibilità dei crediti:

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;

L'articolo 222 del Codice della Crisi in linea di continuità con quanto previsto all'articolo 111 bis della Legge Fallimentare disciplina l'accertamento e il soddisfacimento dei crediti prededucibili; mentre, l'articolo 223 del Codice della Crisi - ricalcando l'articolo 111 ter della Legge Fallimentare - tratta i conti speciali; inoltre, l'articolo 224 del Codice della Crisi - in parallelo l'articolo 111 quater della Legge Fallimentare - tratta i crediti assistiti da preazione.

L'articolo 222 del Codice della Crisi dispone che i crediti prededucibili debbono essere soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo quanto prescritto dall'articolo 223 del Codice della Crisi¹³⁹.

I riparti e i diritti in favore dei creditori tardivi sono disciplinati dall'articolo 226 del Codice della Crisi che prevede il diritto di questi ultimi di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti delle quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili.

I riparti parziali sono sanciti dall'articolo 227 del Codice della Crisi che è rimasto uguale all'articolo 113 della Legge Fallimentare prevedendo che tali ripartizioni non possono eccedere l'80% del totale delle somme da distribuire - percentuale che, se del caso, si riduce in occasione di eventuali spese successive necessarie. Inoltre, si devono trattenere e depositare, secondo le modalità previste dal Giudice Delegato, quanto assegnato ai:

- creditori ammessi con riserva;
- creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.

¹³⁹ Articolo 111 ter Legge Fallimentare.

Si segnala che non sono intervenute modifiche per quanto disciplinato in materia: dei crediti assistiti da prelazione¹⁴⁰; della partecipazione dei creditori ammessi tardivamente¹⁴¹; dello scioglimento delle ammissioni con riserva¹⁴²; della restituzione di somme riscosse¹⁴³.

Gli ultimi articoli in materia di riparto dell'attivo sanciscono rispettivamente: il pagamento dei creditori - articolo 230 del Codice della Crisi; il rendiconto del Curatore - articolo 231 del Codice della Crisi - ed il riparto finale - articolo 232 del Codice della Crisi.

Preliminarmente si rappresenta che elementi di novità rispetto a quanto disposto in merito dalla Legge Fallimentare sono da rinvenire nella disciplina del rendiconto del Curatore. L'articolo 230 del Codice della Crisi composto da due commi recita: *“Il Curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.*

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il Curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il Curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore”.

Relativamente al rendiconto, come sopra rappresentato, si segnalano le novità intervenute al primo e al terzo comma. In particolare, è previsto che il Curatore presenti analiticamente al Giudice Delegato tutte le operazioni contabili; le attività della gestione della procedura e le modalità di attuazione e l'esito finale del programma di liquidazione.

In tema di comunicazione del deposito e della fissazione dell'utenza il Legislatore ha previsto modalità uguali per tutti i soggetti interessati dalla procedura ivi compreso il debitore. Pertanto, il Curatore provvede alla trasmissione al debitore e ai creditori della copia del rendiconto che possono proporre osservazioni o contestazioni entro cinque giorni dall'udienza di approvazione.

Nel caso non pervenissero osservazioni o contestazioni, il Giudice Delegato procede con l'approvazione del rendiconto, viceversa fissa l'udienza innanzi al collegio che, dopo aver sentito le parti, si pronuncia in camera di consiglio. A seguito dell'approvazione del rendiconto e della liquidazione del compenso spettante al Curatore per le attività espletate, il Giudice Delegato

¹⁴⁰ Articolo 224 del Codice della Crisi in continuità con l'articolo 111 quater Legge Fallimentare.

¹⁴¹ Articolo 225 del Codice della Crisi in continuità con l'articolo 112 della Legge Fallimentare.

¹⁴² Articolo 228 del Codice della Crisi in continuità con l'articolo 113 bis della Legge Fallimentare.

¹⁴³ Articolo 229 del Codice della Crisi in continuità con l'articolo 114 della Legge Fallimentare.

ordina il riparto finale a norma dell'articolo 232 del Codice della Crisi che ripercorre quanto già disposto dall'articolo 117 della Legge Fallimentare.

Il Legislatore del Codice della Crisi, in conformità con quanto disposto in materia dalla Legge Fallimentare, sancisce i casi di chiusura e riapertura della procedura della liquidazione giudiziale, gli articoli di riferimento sono quelli che vanno dal 233 al 239.

Come l'articolo 118 della Legge Fallimentare così anche l'articolo 233 del Codice della Crisi elenca i casi di chiusura della procedura che sono:

- nessuna domanda di insinuazione allo stato passivo risulta pervenuta;
- soddisfacimento integrale dei crediti e pagamento delle spese, anche prima della ripartizione finale;
- adempimento al riparto finale;
- non utilità nel proseguire la procedura per attivo insufficiente.

Nel caso di chiusura della procedura per riparto finale o per inutilità di prosecuzione per attivo insufficiente, il Curatore ha l'obbligo di richiedere la cancellazione al Registro delle imprese.

Mentre nel caso chiusura della procedura poiché non risulta pervenuta nessuna domanda di insinuazione o in alternativa per l'integrale soddisfacimento del ceto creditorio, nel caso di società di capitali, il Curatore ha l'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare in merito alla ripresa dell'attività o in alternativa alla sua cessazione. È possibile che il Curatore, in sede di assemblea venga chiamato da un numero di soci che rappresenti il 20% del capitale a trattare alcuni specifici aspetti.

Inoltre, si rappresenta che sempre nel caso di chiusura della procedura per nessuna domanda di insinuazione o per l'integrale pagamento dei creditori e delle spese, la cessazione della procedura è estesa anche ai soci, fatta salva l'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale verso il socio nella qualità di imprenditore individuale. Quanto appena detto vale anche nel caso di chiusura della procedura per riparto finale o per inutilità di prosecuzione per attivo insufficiente.

Il successivo articolo 234 del Codice della Crisi tratta la disciplina della prosecuzione dei giudizi e dei procedimenti esecutivi successivamente la chiusura della procedura cosiddetta anticipata. Dopo aver provveduto al riparto finale, la chiusura della procedura cosiddetta anticipata è possibile anche se pendono giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il Curatore conserva la legittimazione processuale.

In particolare: *“La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il*

Curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143".

Inoltre, sempre secondo il primo comma: *“la legittimazione del Curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura”*.

Per gli importi percepiti dal Curatore a seguito dei provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti, dopo la chiusura della procedura, quest'ultimo provvede ad un riparto supplementare tra i creditori seguente le disposizioni date dal Tribunale con il decreto di chiusura.

Qualora vi fossero sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non è prevista la riapertura.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 235 del Codice che non differisce dall'articolo 119 della Legge Fallimentare ad eccezione delle modifiche terminologiche, il Tribunale provvede con il decreto alla chiusura della procedura reclamabile presso la Corte d'Appello che si esprime con provvedimento ricorribile per cassazione.

Con la chiusura della procedura visto il contenuto dell'articolo 236 del Codice della Crisi che ricalca l'articolo 120 della Legge Fallimentare:

- gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale cessano
- le incapacità personali del debitore terminano;
- gli organi della procedura di liquidazione decadono;
- le azioni esperite dal Curatore, fatte salve quelle previste dall'art 234 del Codice, non sono perseguibili;
- i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, ad eccezione degli effetti della esdebitazione.

Infine, è possibile che la procedura di liquidazione si riapra visto quanto sancito dall'articolo 236 del Codice della Crisi, in continuità con quanto disposto dall'articolo 121 della Legge Fallimentare. Unica novità che si segnala è il richiamo all'esdebitazione che impedisce la riapertura della procedura.

I successivi articoli, ricalcando quanto disposto in tema dalla Legge Fallimentare, sanciscono rispettivamente:

- l'articolo 238 del Codice della Crisi, il concorso dei vecchi e nuovi creditori nel caso di riapertura della procedura

- l'articolo 239 del Codice della Crisi, gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

2.1.5 CASI PARTICOLARI

Si procede di seguito nell'analizzare due fattispecie particolari inerenti la liquidazione giudiziale: l'esercizio provvisorio e l'ex concordato fallimentare, divenuto il concordato nella liquidazione giudiziale.

L'esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dalla Legge Fallimentare è stato leggermente modificato dal Legislatore del Codice della Crisi.

Qualora non si recasse pregiudizio alle aspettative del ceto creditorio allora l'attività d'impresa durante la procedura di liquidazione giudiziale deve continuare. In tale ambito l'articolo 211 del Codice della Crisi recita al primo comma: *“L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa ...”* quando:

- il Curatore è autorizzato dal Tribunale a continuare l'esercizio d'impresa o di rami d'azienda allorché dalla cessazione si arrechi un grave danno al ceto creditori;
- il Curatore propone al Giudice Delegato con il consenso del comitato dei creditori che autorizza l'esercizio dell'impresa o di rami d'azienda per un periodo preciso.

Durante l'esercizio provvisorio non è possibile partecipare a gare di affidamento di concessioni e di appalti come anche essere affidatario di subappalto a differenza dei contratti pendenti che se non vengono sciolti dal Curatore proseguono.

Il Curatore ha l'obbligo, durante il periodo dell'esercizio provvisorio, di convocare trimestralmente il comitato dei creditori. Quest'ultimo deve ricevere tutte le informazioni inerenti la gestione e la procedura, avendo riconosciuto la possibilità di esprimersi in merito alla convenienza della continuazione dell'esercizio.

Altri obblighi in campo al Curatore sono costituiti dal deposito ogni sei mesi - e al termine dell'esercizio provvisorio - di un rendiconto della gestione dell'esercizio e di informare il comitato dei creditori ed il Giudice Delegato nel caso di possibili eventi che influenzerebbero in maniera sostanziale l'andamento dell'esercizio.

D'altra parte, il Giudice Delegato ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori si esprima in tale direzione non considerando più opportuno la continuazione di tale procedura. Il Tribunale dopo aver ascoltato il Curatore ed il comitato dei creditori ha comunque la possibilità di disporre d'ufficio il termine dell'esercizio provvisorio con decreto non reclamabile.

Quanto sopra rappresentato in tema di esercizio dell'impresa del debitore trova giustificazione nella volontà del Legislatore di dare la possibilità, senza arrecare pregiudizio al ceto credito, di continuare l'attività d'impresa nella liquidazione giudiziale salvaguardando così la continuità aziendale.

Il successivo articolo 212 del Codice della Crisi riprendendo quanto disposto dalla Legge Fallimentare all'articolo 104 bis sancisce le norme in tema di affitto d'azienda o di rami di essa durante l'esercizio provvisorio. In particolare: “...*su proposta del Curatore, il Giudice Delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa*”.

Altra fattispecie particolare di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è il concordato nella liquidazione giudiziale disciplinato dagli articoli che vanno dal 240 al 253 del Codice della Crisi che parallelamente sostituiscono gli articoli che vanno dal 124 al 141 della Legge Fallimentare in materia di concordato fallimentare. Le novità non risultano essere molteplici ad eccezione di quelle lessicali, come già sottolineato in precedenza in altre occasioni.

Gli articoli dedicati a tale procedura sono i seguenti:

- *la proposta*, articolo 240 Codice della Crisi - articolo 124 Legge Fallimentare;
- *l'esame della proposta e la comunicazione ai creditori*, articolo 241 Codice della Crisi - articolo 125 Legge Fallimentare;
- *concordato nel caso di numerosi creditori*, articolo 242 Codice della Crisi - articolo 126 Legge Fallimentare;
- *il voto*, articolo 243 Codice della Crisi - articolo 127 Legge Fallimentare;
- *l'approvazione*, articolo 244 Codice della Crisi - articolo 128 Legge Fallimentare;
- *l'omologa*, articolo 245 Codice della Crisi - articolo 129 Legge Fallimentare;
- *l'efficacia*, articolo 246 Codice della Crisi - articolo 130 Legge Fallimentare;
- *il reclamo*, articolo 247 Codice della Crisi - articolo 131 Legge Fallimentare;
- *gli effetti*, articolo 248 Codice della Crisi - articolo 135 Legge Fallimentare;
- *l'esecuzione*, articolo 249 Codice della Crisi - articolo 136 Legge Fallimentare;
- *la risoluzione*, articolo 250 Codice della Crisi - articolo 137 Legge Fallimentare;
- *l'annullamento*, articolo 251 Codice della Crisi - articolo 138 Legge Fallimentare;
- *gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale*, articolo 252 Codice della Crisi - articolo 140 Legge Fallimentare;

- *nuova proposta di concordato*, articolo 253 Codice della Crisi- articolo 141 Legge Fallimentare.

Una rilevante novità da segnalare è riportata al primo comma dell'articolo 240 del Codice della Crisi ed è la seguente: *“La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento”*.

Ciò detto è conforme a quanto previsto in tema di concordato liquidatorio ed ha la funzione di limitare l'accesso a tale procedura per favorire i casi in cui vi sia una reale utilità per i creditori rispetto alla chiusura della procedura.

Altra novità in tema di voto è quella riporta all'articolo 243 comma quinto del Codice della Crisi in cui è espressamente prevista l'esclusione dal computo delle maggioranze per i creditori in conflitto di interesse.

2.2 IL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo previsto ad oggi dagli articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare, come accennato, rappresenta nell'ambito degli istituti di composizione giudiziale della crisi d'impresa, una vera e propria procedura concorsuale, nella quale sono coinvolti con diversi ruoli vari soggetti.

Il soggetto certamente più importante è il debitore proponente, il quale presenta ai creditori un piano di ristrutturazione che preveda:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma - cessioni di beni, attribuzione di crediti, accollo, e così via;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta al cosiddetto assuntore;
- la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore;
- la cessione dell'attività in esercizio o il suo conferimento in una o più società;
- la suddivisione dei crediti con indicazione del trattamento differenziato a loro rivolto.

Il piano deve essere accompagnato da una relazione con la quale un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

In tema di concordato preventivo, le novità introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012 sono state diverse e tutte di portata rilevante. Prima tra tutte, è stato stabilito che il piano è distinto dal ricorso e deve specificare le *modalità ed i tempi della procedura*, ciò per dare certezza alla proposta e chiarezza ai creditori che possono così comprendere gli eventuali inadempimenti del debitore.

Per quanto riguarda i requisiti e contenuti della domanda di concordato preventivo si segnala che: la domanda deve essere sempre corredata da apposito piano che descriva modalità e tempi di adempimento della proposta ed è pubblicata nel Registro delle imprese a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Il piano e la documentazione devono essere attestati da un professionista indipendente, con i requisiti soggettivi e oggettivi previsti in tema di piani di risanamento, come si vedrà in seguito. In caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano originario è necessaria una nuova attestazione.

Alla presentazione del ricorso conseguono effetti sostanziali e di notevole portata per il debitore; è previsto infatti:

- il blocco delle azioni dei creditori, non solo esecutive ma anche cautelari, che opera dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese;
- l'inefficacia nei confronti dei creditori anteriori, delle ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese.

Sulla proposta di concordato deve provvedere l'autorità giudiziaria, la quale verificati i presupposti ammette il debitore alla procedura nominando un Giudice Delegato e un Commissario giudiziale.

In relazione agli aspetti peculiari di tale procedura si rimanda a quanto detto di seguito concentrando l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Codice della Crisi.

Fin dal 2005 si è posta l'esigenza da parte della Corte di Cassazione di chiarire quale sia l'interpretazione corretta da attribuire al controllo che l'autorità giudiziaria mette in atto nella procedura del concordato preventivo. Infatti, l'autorità giudiziaria esprime una valutazione sulla proposta di concordato, correlata dalla documentazione necessaria, che viene presentata dall'impresa in crisi nel caso in cui avesse interesse ad accedere a tale procedura.

È necessario definire ciò che si intende nel momento in cui si parla di fattibilità giuridica e fattibilità economica; proprio riguardo a questo tema si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1521 del 2013.

Infatti, in un primo momento l'orientamento dominante vedeva l'autorità giudiziaria impegnata a sindacare esclusivamente sulla legittimità formale - fattibilità giuridica - e non nel merito della proposta presentata. Successivamente a tale interpretazione si contrappose un secondo orientamento che vedeva l'autorità giudiziaria impegnata anche riguardo alla valutazione di merito.

Le Sezioni Unite riguardo a tale incertezza si sono espresse riconoscendo l'importanza della fattibilità giuridica e della fattibilità economica del piano; nel primo caso la valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria, nel secondo invece spetta ai creditori esprimere un giudizio.

La fattibilità giuridica è intesa come ammissibilità del piano, in caso contrario inammissibilità; la proposta non deve comportare la violazione di norme giuridiche e deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria.

La fattibilità economica invece è definita come quella valutazione prognostica in ordine alla possibilità che i creditori vedano soddisfatte - in tutto o in parte - le proprie ragioni secondo le modalità e nel caso le percentuali determinate. La valutazione che spetta ai creditori riguarda la bontà economica del piano, le modalità di pagamento e le percentuali definite.

La sentenza inoltre esprime il seguente principio di diritto: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Sorge un'incertezza nel momento in cui l'autorità giudiziaria nello svolgere i propri compiti esprima sia una valutazione riguardo alla fattibilità giuridica ma anche riguardo alla fattibilità economica, intesa come l'idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. In tal senso nasce un problema riguardo al sindacato di merito, poiché in tale situazione l'adunanza dei creditori vedrebbe sottrarsi un compito a lei riservato.

Si procede dunque, dopo tale necessarie premesse, nel rappresentare sinteticamente le novità che hanno interessato la procedura in esame e che nel prosieguo verranno analiticamente trattate.

I principi generali che hanno guidato la riforma della crisi di impresa in tema di concordato preventivo vanno rintracciati in quanto sancito dall'articolo 6 della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 rubricato *“Procedura di concordato preventivo”*. In particolare, le maggiori novità

riguardano: i concordati liquidatori, le misure protettive in tema di revocabilità, la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dei piani, la divisione dei credi per classi, i poteri del Tribunale, l'adunanza dei creditori, il calcolo delle maggioranze, il voto dei creditori con diritto di prelazione, i rapporti pendenti, i concordati con continuità aziendale.

Naturalmente quanto dettato sul tema dalla Legge delega è stato recepito integralmente dal Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, n. 14.

2.2.1 FINALITÀ, PRESUPPOSTI E DOMANDA DI ACCESSO

Le finalità del concordato preventivo sono dettate dall'articolo 84 del Codice della Crisi che distingue due differenti fattispecie in relazione all'apporto di risorse esterne volte a soddisfare le pretese del ceto creditorio.

Dunque, il concordato preventivo può assumere la veste di concordato liquidatorio o in alternativa concordato con continuità.

Nella prima ipotesi i mezzi necessari per soddisfare i creditori devono essere reperiti dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Nella seconda ipotesi la prosecuzione dell'attività d'impresa dovrebbe consentire il soddisfacimento dei creditori. Tale ipotesi è la più valorizzata dal Legislatore del Codice della Crisi poiché tende a risanare l'impresa in crisi permettendo così il riposizionamento della stessa nel mercato salvaguardando così il principio della continuità aziendale.

Il secondo comma dell'articolo 84 del Codice della Crisi in tema di continuità considera due diverse situazioni sottolineando che la continuità deve essere letta come continuità oggettiva e non soggettiva: continuità diretta e continuità indiretta.

Nel caso di continuità diretta la gestione dell'impresa è lasciata all'imprenditore che ha presentato domanda di concordato. Mentre, nel caso di continuità indiretta la gestione dell'azienda è affidata ad un soggetto terzo per effetto di una delle seguenti ipotesi straordinarie:

- cessione;
- usufrutto;
- affitto;
- conferimento.

Tema caro al Legislatore, nel caso di concordato in continuità indiretta, risulta essere la conservazione dei livelli occupazionali, è sancito per l'appunto che la proposta deve prevedere: *“il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della*

media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione"¹⁴⁴.

Ciò detto in funzione dell'assunto che il piano che accompagna la domanda di concordato in continuità deve prevedere sia il soddisfacimento del ceto creditorio ma anche il risanamento dell'impresa inteso come ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

Sempre nel concordato in continuità è tuttavia prevista la possibilità di cessione dei beni non funzionali al proseguimento dell'attività d'impresa, tenendo sempre presente che i creditori devono essere soddisfatti non dalla liquidazione di tali beni ma dai flussi generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa. Infatti, è introdotta una presunzione di prevalenza: *“La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso”*.

Qualora fosse soddisfatto il suddetto principio sarebbe inutile rapportare in ottica valutativa i flussi derivanti dalla liquidazione dei beni con i flussi derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa. Il Legislatore ha anche specificato che quanto percepito dalla realizzazione delle rimanenze deve essere considerato come un provento del concordato in continuità a prescindere dal momento di cessione.

Nel caso di concordato in continuità, inoltre, l'imprenditore deve assicurare ai creditori una utilità individuabile ed economicamente apprezzabile che può essere anche rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali. Pertanto, a norma di legge, è pensabile soddisfare i creditori non con denaro ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.

Di contro, in maniera residuale, al quanto comma sempre dell'articolo 84¹⁴⁵ del Codice della Crisi vengono rappresentate i presupposti di ammissibilità del concordato liquidatorio.

Principio cardine risiede nel fatto che, al fine di poter procedere con la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio, è necessario che vengano apportate risorse ulteriori per il soddisfacimento del ceto creditorio rispetto al solo patrimonio del debitore. Dunque, nel concordato liquidatorio i creditori sono soddisfatti:

- da quanto realizzato con la cessione del patrimonio;
- da apposite nuove risorse dedicate.

¹⁴⁴ Articolo 84 secondo comma Codice della Crisi.

¹⁴⁵ Si veda quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017.

Le ulteriori *nuove risorse* devono garantire un incremento del minimo 10% rispetto a quanto riceverebbero con la sola liquidazione del patrimonio. Come sancito dalla Legge Fallimentare, la percentuale di soddisfacimento dei creditori non deve comunque essere al di sotto del 20% dell'ammontare totale dei debiti chirografari.

I presupposti per l'attivazione della procedura di concordato preventivo sono dettati dall'articolo 85 del Codice della Crisi.

Al primo comma del predetto articolo è previsto che gli imprenditori commerciali individuali o collettivi assoggettabili alle norme in tema di liquidazione giudiziale possono valutare la procedura di concordato preventivo nel momento in cui versano in una situazione di:

- crisi definita dall'articolo 2 comma 1 lettera a) Codice della Crisi come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*;
- insolvenza definita dall'articolo 2 comma 1 lettera b) Codice della Crisi come: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Da un punto di vista soggettivo escludendo il consumatore ed il professionista la procedura del concordato preventivo, come visto anche per la liquidazione giudiziale, è applicabile al debitore imprenditore che: *“...eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*¹⁴⁶.

Le norme in tema di concordato preventivo, come visto in parallelo per la liquidazione giudiziale, non possono essere applicate alle imprese agricole e alle imprese cosiddette minori che secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 1 lettera d) del Codice della Crisi presentano congiuntamente:

1. *“un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
2. *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito*

¹⁴⁶ Articolo 1 del Codice della Crisi.

dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3. *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*".

Infine, si segnala che possono accedere alla procedura di concordato preventivo anche le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa¹⁴⁷.

Come le altre procedure di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza anche il concordato preventivo è soggetto al procedimento unitario secondo gli articoli 40 e seguenti del Codice della Crisi. Considerate tali disposizioni, come detto, la domanda di concordato preventivo deve essere prestata al Tribunale, sede delle sezioni specializzate individuato ex articolo 4 Decreto legislativo n. 168 del 2003 considerando anche quanto sancito in tema di centro di interessi principali¹⁴⁸.

Il Tribunale, dopo la presentazione della domanda, provvede con decreto:

- a fissare un termine non oltre i sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato da parte del debitore, in tale circostanza siamo di fronte al cosiddetto *concordato in bianco*;
- a nominare il Commissario giudiziale;
- a definire gli obblighi informativi periodici per la predisposizione della domanda e del piano che il debitore ha l'obbligo di assolvere con cadenza mensile sotto il controllo del Commissario¹⁴⁹;
- a far iscrivere il provvedimento presso il Registro delle imprese¹⁵⁰.

Il Tribunale, qualora pervenga una segnalazione da parte del Commissario giudiziale e dal Pubblico Ministero, ha la possibilità di revocare il provvedimento di concessione dei termini per la presentazione della domanda di concordato. Le ipotesi sono riconducibili a tali eventi:

- è riscontrato un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- sussistono gravi violazioni degli obblighi informativi periodici;
- non vengono versati gli importi dovuti per le spese della procedura entro e non oltre dieci giorni.

Secondo il successivo articolo 45 del Codice della Crisi, il decreto di concessione dei termini è trasmesso:

¹⁴⁷ Articolo 296 del Codice della Crisi.

¹⁴⁸ Articolo 27 del Codice della Crisi.

¹⁴⁹ L'informativa periodica deve rappresentare anche gli aspetti finanziari dell'impresa e l'attività svolta.

¹⁵⁰ Tale incombenza risulta a carico della Cancelleria.

- al debitore;
- al Pubblico Ministero;
- ai richiedenti l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- al Registro delle imprese.

Nel momento in cui la domanda di concordato è pubblicata presso il Registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non hanno la possibilità, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano¹⁵¹.

Successivamente alla presentazione da parte del debitore della domanda di concordato e del piano, il Tribunale, ha l'obbligo di riscontrare sia la fattibilità giuridica che la fattibilità economica del piano¹⁵², sul punto si rimanda a quanto detto in precedenza.

Il Tribunale altresì:

- nomina il Giudice Delegato;
- conferma il Commissario giudiziale o lo rinnova;
- fissa la data di inizio e di fine per il voto dei creditori;
- fissa il termine - non oltre i quindici giorni - per il deposito presso la cancelleria della somma pari al 50 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura o una somma di importo minore, comunque al di sotto del 20% delle predette spese.

Nel caso in cui il piano non risultasse fattibile e le condizioni non fossero accettabili, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato e su istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero può procedere con la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

2.2.2 IL PIANO DI CONCORDATO

Il piano di concordato, come si vedrà nel prosieguo, è parte integrante della domanda e possiede specifiche caratteristiche, ovvero deve riportare analiticamente i modi e i tempi di attuazione del concordato e risultare fattibile sia giuridicamente che economicamente.

In ordine al contenuto, *“il piano può prevedere:*

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni,*

¹⁵¹ Articolo 54 del Codice della Crisi.

¹⁵² Articoli 47 e 85 del Codice della Crisi.

quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;*
- c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;*
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”¹⁵³.*

Mentre, ai fini dell'ammissibilità del concordato, il piano deve rappresentare:

- a) “le cause della crisi;*
- b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;*
- c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;*
- d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;*
- e) i tempi delle attività da compiersi, nonché' le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;*
- f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;*
- g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura”¹⁵⁴.*

Inoltre, come anche disciplinata dalla Legge Fallimentare, è fondamentale l'attestazione del piano da parte di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità.

La predetta attestazione è anche indispensabile nel momento in cui vengono apportate modifiche al piano o alla domanda di concordato.

Qualora si trattasse di concordato in continuità, l'attestatore dovrà anche esprimersi relativamente al maggiore soddisfacimento del ceto creditori dovuto alla continuazione dell'attività.

Oltre al piano attestato deve essere allegata alla domanda di concordato anche la seguente documentazione¹⁵⁵:

¹⁵³ Articolo 85 comma terzo del Codice della Crisi.

¹⁵⁴ Articolo 87 del Codice della Crisi.

¹⁵⁵ Articolo 39 del Codice della Crisi.

- le scritture contabili obbligatorie;
- le scritture fiscali obbligatorie;
- le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- gli ultimi tre bilanci;
- una relazione aggiornata sulla situazione:
 - economica,
 - patrimoniale,
 - finanziaria;
- uno stato delle attività particolareggiato ed estimativo;
- l'indicazione dei creditori e dei relativi crediti e cause di prelazione;
- l'elenco di coloro che vantano diritti reali e personali e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- la certificazione relativamente a:
 - debiti fiscali,
 - contributivi,
 - premi assicurativi;
- un rapporto inerente agli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nei cinque anni precedenti.

In merito alla suddivisione in classi del ceto creditorio che di norma è *facoltativa*, il Legislatore sancisce l'obbligatorietà per i creditori¹⁵⁶ che:

- sono titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento,
- sono titolari di garanzie prestate da terzi,
- vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro
- propongono il concordato e per le parti ad essi correlate.

Inoltre, è ribadito che: *“il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”*¹⁵⁷.

È sancita, la possibilità di soddisfare anche non integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista.

¹⁵⁶ Articolo 85 del Codice della Crisi.

¹⁵⁷ Articolo 85 sesto comma del Codice della Crisi.

Al fine di derimere qualsiasi dubbio il Legislatore ha espressamente previsto che il valore predetto è considerato al netto delle ipotetiche spese della procedura relative al bene o il diritto e della parte delle spese genarli; quanto residua deve essere degradato come credito chirografario.

Si segnala una novità intervenuta circa l'allungamento dei tempi nel caso di concordato in continuità per quanto concerne la moratoria.

L'articolo 86 del Codice della Crisi, non in continuità con quanto disposto dall'articolo 186 bis secondo comma della Legge Fallimentare, prevedere, nel memento in cui siamo di fronte ad un concordato in continuità, la possibilità per il debitore di beneficiare di una moratoria pari a due anni - l'articolo 186 bis comma 2 della Legge Fallimentare prevedeva la moratoria pari a un anno - per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca a patto che il piano preveda la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La ratio di tale norma è da ricercare nel volere da parte del Legislatore di permettere al debitore di non utilizzare immediatamente quanto realizzato grazie alla prosecuzione dell'attività aziendale per il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio o garantiti da pegno o ipoteca ma le risorse acquisite in un primo momento dovrebbero essere utilizzate proprio per il riassetto di tutta l'attività. D'altro canto, considerato il pregiudizio appena rappresentato, l'articolo 86 sancisce: *“i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo”*.

Infine, si sottolinea che non è possibile applicare la moratoria e conseguentemente il diritto di voto nel momento in cui vengono liquidati i beni sui quali viene esercitato il privilegio e ciò perché il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

In riferimento ai credi tributari, è doveroso rappresentare che non sono intervenute novità risetto a quanto disciplinato della Legge Fallimentare¹⁵⁸. Nel momento in cui viene presentata domanda di concordato preventivo è data la facoltà alla ricorrente di ipotizzare un pagamento parziale e dilazionato dei tributi e contributi dovuti alle agenzie fiscali e agli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie. Inoltre, sempre a norma dell'articolo 88 del Codice della Crisi il pagamento deve assicurare: *“la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in*

¹⁵⁸ Articolo 183 ter Legge Fallimentare.

ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”.

Il Legislatore, relativamente alla percentuale, alle tempistiche di soddisfacimento e alle eventuali garanzie, procede poi con la distinzione tra crediti tributari/contributivi privilegiati e quelli chirografari.

Nel primo caso la percentuale può essere inferiore, i tempi di pagamento possono essere dilatati e le eventuali garanzie meno vantaggiose in riferimento a:

- quelli offerti ai creditori che hanno un grado inferiore;
- quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Nel secondo caso invece, il trattamento dei crediti:

- non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari;
- non può essere differenziato rispetto a quello dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole nel caso di suddivisione in classi.

Come per il piano, è richiesta anche in tale circostanza l’attestazione di un professionista indipendente che certifichi l’ulteriore vantaggio derivante dalla proposta in relazione ai crediti fiscali e tributari rispetto alla liquidazione giustiziale.

In maniera contestuale, si deve depositare in Tribunale e presentare presso la competente agente della riscossione e l’ufficio competente in riferimento all’ultimo domicilio fiscale del debitore, la proposta in copia e la relativa documentazione allegata.

Dal conto loro, l’agenzia della riscossione e l’ufficio competente devono ricevere:

- le dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici;
- le dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.

L’Agente della riscossione invia al debitore la certificazione dell’ammontare del debito iscritto a ruolo ed entro il termine di trenta giorni dalla recezione della domanda, provvede a:

- liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni;
- notificare i relativi avvisi di irregolarità, insieme alla certificazione di attestazione del debito derivante da atti di accertamento.

I suddetti documenti verranno recapitati al Commissario giudiziale che li utilizzerà per:

- redigere l’inventario del patrimonio del debitore;

- compilare la relazione particolareggiata¹⁵⁹;
- accertare atti di frode a danno del ceto creditorio.

Infine, l'articolo 88 del Codice della Crisi prevede agli ultimi due commi, rispettivamente al quarto e quinto: *“Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.*

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

La disciplina inerente alla riduzione o la perdita del capitale sociale della società in crisi è sancita dall'articolo 89 del Codice della Crisi, in maniera conforme a quanto disposto dall'articolo 182 sexies della Legge Fallimentare. Nel momento in cui viene depositata la domanda e fino al momento in cui non viene omologato il concordato preventivo è fatto divieto di applicazione delle norme relative a:

- riduzione del capitale per perdite
 - secondo l'articolo 2446, comma 2 e 3, Codice Civile,
 - secondo l'articolo 2482 bis, comma 4, 5 e 6 Codice Civile;
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per le società per azioni
 - secondo l'articolo 2447 Codice Civile;
- riduzione del capitale al di sotto del limite legale per le società a responsabilità limitata
 - secondo l'articolo 2482 ter Codice Civile;
- lo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
 - secondo l'articolo 2484 n. 4 Codice Civile,
 - secondo l'articolo 2545 duodecies Codice Civile.

Relativamente ai poteri e la responsabilità degli amministratori è sancito che: *“Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del Codice Civile”.*

2.2.3 LE PROPOSTE ALTERNATIVE E LE OFFERTE CONCORRENTI

Le proposte di concordato preventivo alternative o meglio dette concorrenti rispetto a quella presentata dal debitore sono disciplinate dall'articolo 90 del Codice della Crisi che

¹⁵⁹ Articolo 105, primo comma 1 Codice della Crisi.

rispecchia quanto dettato sul tema dall'articolo 163 della Legge Fallimentare, senza apportare alcuna modifica.

Possono presentare domanda di concordato preventivo concorrente ed il corrispettivo piano tutti quei creditori risultati dalla situazione patrimoniale aggiornata predisposta dal debitore che rappresentano almeno il dieci per cento. Sono esclusi dal calcolo della predetta percentuale coloro che rispetto alla società debitrice sono creditori legati al gruppo, in particolare: i creditori della società controllante, i creditori della società controllata, i creditori delle società sottoposte a comune controllo.

Analogamente è fatto divieto di presentare domande al debitore, neanche per interposta persona, al coniuge, alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, al convivente di fatto del debitore ai parenti e affini entro il quarto grado e alle parti correlate.

Quanto detto sopra in merito alle limitazioni è da ascrivere alla necessità di assicurare la correttezza e la trasparenza nella procedura di concordato preventivo.

In riferimento alle tempistiche, le domande alternative di concordato preventivo devono essere presentate corredate del piano entro i trenta giorni anteriori la data fissata per il voto dei creditori.

Anche in tale circostanza il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che certificherà la fattibilità del piano ma che è esonerato per quanto già verificato dal Commissario giudiziale.

In riferimento alla possibilità data al debitore di evitare che pervengano proposte concorrenti, il Legislatore sancisce l'inaffidabilità per le domande alternative quando: *“il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”*¹⁶⁰. La predetta percentuale si abbassa al 20% quanto il debitore abbia fatto richiesta di apertura del procedimento di allerta o abbia provveduto ad avviare tempestivamente la procedura di composizione assistita della crisi.

In riferimento al contenuto si ricorda che sono disposti vincoli e è possibile prendere in considerazione: l'intervento di terzi e qualora il debitore avesse la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto.

¹⁶⁰ Articolo 90 quinto comma Codice della Crisi.

Si segnala, in merito alla procedura che: “...prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del Tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori”¹⁶¹.

Il successivo articolo 91 del Codice della Crisi dispone le regole per le offerte concorrenti provenienti da terze parti. La ratio della norma è quella di permettere al debitore la redazione del piano il più possibile nell’interesse del ceto creditorio e volto ad una gestione e liquidazione del patrimonio maggiormente vantaggiosa.

I primi commi del citato articolo delineano l’ambito applicativo delle regole delle offerte concorrenti e la prima fase della procedura volta ad accertare l’interesse ipotetico di terzi.

Il debitore potrebbe comunque già inserire all’interno del piano un’offerta irrevocabile di un soggetto terzo. L’oggetto delle offerte irrevocabili, anche prima dell’omologa, è il trasferimento a titolo oneroso: dell’azienda; di uno o più rami d’azienda; di specifici beni.

Tra le novità si segnala che il Legislatore prevede che le disposizioni in tema di offerte concorrenti si applicano oltre all’affitto d’azienda anche quanto: “*prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali*”¹⁶². In tali circostanze, con la finalità di acquisire le offerte concorrenti, il Tribunale od il Giudice Delegato dispongono che si provveda a dare l’idonea pubblicità; inoltre devono disporre con decreto l’apertura della procedura competitiva nel momento in cui pervengono le offerte.

Si segnalano che i principi e le modalità dell’apertura della procedura competitiva risultano mutati rispetto a quanto sancito dall’articolo 163 bis della Legge Fallimentare.

Il decreto stabilisce:

- le modalità di presentazione di offerte irrevocabili - deve sempre essere assicurata la comparabilità;
- i requisiti di partecipazione degli offerenti;
- le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti;
- gli eventuali limiti all’utilizzo delle informazioni rilevanti;
- le modalità con cui il Commissario giudiziale fornisce informazioni rilevanti ai richiedenti;

¹⁶¹ Articolo 90 settimo e ottavo comma del Codice della Crisi.

¹⁶² Articolo 91 secondo comma del Codice della Crisi.

- le modalità di svolgimento della procedura competitiva;
- l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere;
- le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti;
- le forme di pubblicità;
- la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

A norma dell'articolo 490 del Codice di procedura civile la pubblicità deve essere effettuata sul portale delle vendite pubbliche previsto.

Le caratteristiche delle offerte concorrenti sono le seguenti:

- devono essere presentate in forma segreta;
- se non conformi al decreto, sono inefficaci;
- nel giorno della gara, sono rese pubbliche alla presenza degli offerenti e di chiunque altro interessato.

Nel momento in cui ci sono offerte migliorative è prevista la gara tra gli offerenti.

Novità da segnare rispetto a quanto disposto dalla Legge Fallimentare è la non obbligatorietà di espletare la vendita davanti al Giudice Delegato che avrà la facoltà di intervenire se i beni oggetto della gara hanno valore elevato o nel momento in cui la presenza è necessaria. Relativamente alle tempistiche, la gara deve terminare entro venti giorni dalla data fissata per la votazione del ceto creditorio ciò per consentire ai creditori di esprimersi anche in merito alla convenienza.

Qualora la vendita o l'aggiudicazione, se successiva, sia verso un soggetto diverso da quello originario, il debitore e l'offerente stabilito nel piano sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. Le spese e i costi sostenuti per l'offerta entro in tetto massimo del 3% del prezzo sono rimborsati, su disposizione del Commissario giudiziale, in favore dell'originario offerente.

Considerato l'esito della gara, il debitore ha l'obbligo di modificare la proposta ed il piano.

2.2.4 GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Legislatore ha dedicato l'articolo 94 Codice della Crisi alla disciplina in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato, si segnala che non sono intervenute rilevanti novità rispetto a quanto sancito dagli articoli 167 e 168 della Legge Fallimentare.

L'articolo 168 comma 1 della Legge Fallimentare recita: *“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono,*

sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.

Si ricorda che l'articolo 161, comma 5 della Legge Fallimentare impone che la domanda di concordato sia: “...pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria...”.

La giurisprudenza, circa gli effetti del deposito della domanda di concordato preventivo in pendenza di azione esecutiva, ha delineato due diverse soluzioni:

1. la sospensione: “La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, l.fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono “de iure” e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata”¹⁶³
2. l’estinzione atipica¹⁶⁴: “Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva ha inizio con la pubblicazione nel registro delle imprese. Conseguentemente, l’eventuale procedimento di espropriazione forzata pendente deve essere dal giudice dell’esecuzione dichiarato improcedibile”¹⁶⁵.

Condividendo la prima tesi e cioè che la preposizione di domanda di concordato determina la sospensione dell’esecuzione avviata precedentemente e non l’estinzione atipica, è necessario interrogarsi sul *dies a quo*.

L’articolo 627 del Codice di procedura civile recita: “Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione”.

Sul punto si segnala l’ordinanza del Tribunale di Prato che si è pronunciato sul seguente caso: “Un creditore, avendo appreso da una visura presso il Registro delle imprese che era cessata la procedura di concordato preventivo di un suo debitore (sui cui beni aveva avviato in precedenza un procedimento esecutivo), ha depositato un ricorso al fine di proseguire l’espropriazione sui beni. Il debitore ha invece chiesto di dichiarare l’estinzione della procedura

¹⁶³ Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25802.

¹⁶⁴ Fattispecie riconducibile di cui all’articolo 187 bis disposizioni attuative Codice di procedura civile.

¹⁶⁵ Tribunale Aosta, 16 aprile 2013.

esecutiva, sostenendo che la riassunzione sarebbe stata promossa oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 627 c.p.c.”.

Il Tribunale al fine dell'individuazione del *dies a quo*, riprendendo principi espressi dal giudice di legittimità in altre ipotesi diverse, sostiene che: *“Il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronuncia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre è irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relativa - non preclude il decorso del termine ex art. 627 cod. proc. Civ. (Cassazione civile, sez. III, 09/04/2015, N. 7109; Cassazione civile, sez. III, 03/09/2007, n. 18539)”*.

Il Tribunale di Prato, considerando del tutto irrilevante la mancata comunicazione al creditore della cessazione della procedura visto che il provvedimento era stato annotato presso il Registro delle imprese, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva.

Dal momento in cui viene presentata la domanda di concordato fino al momento dell'omologa, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spetta al debitore che opera sotto il controllo del Commissario giudiziale.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono autorizzati dal Giudice Delegato a pena di inefficacia e tra questi si annoverano¹⁶⁶:

- i mutui, anche sotto forma cambiaria;
- le transazioni;
- i compromessi;
- le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo;
- le concessioni di ipoteche o di pegno;
- le fideiussioni;
- le rinunzie alle liti;
- le ricognizioni di diritti di terzi;
- le cancellazioni di ipoteche;
- le restituzioni di pegni;
- le accettazioni di eredità e di donazioni.

Il debitore, sempre nel periodo che va dalla presentazione della domanda di concordato fino al decreto di apertura, ha comunque la facoltà di porre in essere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del Tribunale¹⁶⁷. Tuttavia, il

¹⁶⁶ Articolo 94 secondo comma del Codice della Crisi.

¹⁶⁷ Articolo 46 del Codice della Crisi.

Tribunale può disporre la revoca del decreto di apertura della procedura qualora il debitore compia atti senza la predetta autorizzazione che sono inefficaci¹⁶⁸.

Si segnala in tema di cambiamenti rispetto a quanto previsto dalla Legge Fallimentare, la possibilità data al Giudice Delegato di concedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione prima dell'omologa qualora questi risultassero funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori¹⁶⁹. Inoltre, il Giudice Delegato ha la possibilità di definire un limite di valore al di sotto del quale non è necessaria la sua autorizzazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione come l'alienazione e l'affitto di azienda/di rami di azienda e di specifici beni che sono stati autorizzati dal Giudice Delegato devono essere eseguiti tramite procedura competitiva e ai fini di trasparenza e convenienza per i creditori, deve essere fatta una adeguata pubblicità e stima economica.

Qualora sussistessero motivi di urgenza a danno del ceto creditorio è possibile che il Tribunale autorizzi la cessione o l'affitto d'azienda/di rami d'azienda senza procedure con la pubblicità e le procedure competitive. La ratio di quanto appena detto va ricercata nel principio che vede il miglior soddisfacimento degli interessi dei creditori quale primaria finalità delle procedure concorsuali. Comunque, a norma dell'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 94 del Codice della Crisi: “...del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità”.

Si rappresenta che come anche previsto dalla Legge Fallimentare, alcune disposizione proprie della liquidazione giudiziale si estendono anche al concordato preventivo; ciò per effetto dell'articolo 96 del Codice della Crisi. In particolare:

- articolo 145 Codice della Crisi - *Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale*;
- articolo 153 Codice della Crisi - *Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo*;
- articolo 162 Codice della Crisi - *Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia*.

Le disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni sono regolate dall'articolo 95 del Codice della Crisi senza novità rispetto a quanto previsto sul tema dalla Legge Fallimentare. Il Legislatore ha ribadito che con il deposito della domanda di concordato preventivo i contratti in corso con le pubbliche amministrazioni non si risolvono automaticamente e i patti contrari sono inefficaci. Il professionista indipendente deve aver provveduto ad attestare la conformità con il piano e la capacità di adempiere. Qualora si trattasse

¹⁶⁸ Articolo 44 primo comma del Codice della Crisi.

¹⁶⁹ Articolo 94 del Codice della Crisi.

di contratti di cessione o affitto d'azienda/di rami d'azienda stipulati con la pubblica amministrazione, è previsto che il rapporto negoziale continui in capo alla società cessionaria o conferitaria a patto che sia in possesso dei seguenti requisiti per:

- la partecipazione alla gara;
- l'esecuzione del contratto.

Quanto detto oltre che naturalmente essere valido per concordati in continuità, si applica anche per i concordati liquidatori nel momento in cui l'attestare abbia certificato che il proseguimento è funzionale alla migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. Al terzo comma dell'articolo 95 del Codice della Crisi in conformità con quanto sancito dal Codice degli appalti pubblici, è previsto che: *“la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”*. Anche in tale circostanza è necessaria l'attestazione di un professionista indipendente che asserisce la congruità del piano e la capacità di adempiere del contratto. Inoltre, è previsto anche che l'impresa, nel momento in cui non ricopre il ruolo di mandataria e è l'unica realtà assoggettata ad una procedura concorsuale, ha riconosciuta la possibilità di concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese.

I contratti pendenti sono disciplinati dall'articolo 97 del Codice della Crisi. Si specifica che per contratti pendenti si intendono quei contratti che non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente da entrambi i contraenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo. Per tali contatti è ammessa la prosecuzione anche durante la procedura concordataria. Fatto rilevante è solo la mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali e d'altro canto è irrilevante l'adempimento delle prestazioni accessorie.

È prevista la possibilità per il debitore di essere autorizzato al fine di sospendere o a sciogliere uno o più contratti nel momento in cui la prosecuzione risulta - rispetto al piano - incoerente o non funzionale. La richiesta di scioglimento o sospensione deve essere notificata alla parte ed il debitore deve avere la prova dell'avvenuta notifica per assicurare il contraddittorio tra le parti. A seconda se l'istanza è di sospensioni o di scioglimenti, i termini del deposito cambiano. Nel primo caso è possibile il deposito in qualsiasi momento della procedura, contestuale o successivo alla presentazione della domanda di concordato. Nel secondo caso invece è possibile presentare l'istanza solamente nel momento in cui sono stati depositati sia la proposta di concordato che il piano. La controparte entro il termine di sette giorni dalla notifica dell'istanza presentata dal debitore può proporre opposizione. Naturalmente l'istanza della controparte può essere accolta o rigettata e spetta:

- fino al deposito del decreto di apertura del concordato, al Tribunale;

- successivamente al decreto di apertura della procedura di concordato, al Giudice Delegato.

Qualora l'istanza della controparte fosse accolta, gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui il provvedimento viene notificato all'altro contraente per opera del debitore. Relativamente ai tempi è previsto che: *“La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile”*¹⁷⁰. La norma tratta l'indennizzo che ha diritto di ricevere l'altro contraente che considerato come il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Se non vi è un accordo tra le parti, il giudice ordinario provvede alla liquidazione dell'indennizzo in misura uguale al danno per l'anticipato recesso ed è considerato come credito chirografario anteriore al concordato. Mentre i crediti per le prestazioni eseguite in modo legittimo e regolare dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato sono prededucibili.

Inoltre, l'articolo 97 del Codice della Crisi, come l'articolo 169 bis della Legge Fallimentare, disciplina in modo specifico lo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. La norma prevede che: *“il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale”*.

Si sottolinea quale novità rispetto alla Legge Fallimentare che *“il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dai canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato”*¹⁷¹.

È inoltre specificato che la vendita o l'allocazione devono essere conformi a quanto disposto dall'articolo 1, comma 139, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

¹⁷⁰ Articolo 97 settimo comma del Codice della Crisi.

¹⁷¹ Relazione al Codice della Crisi.

Infine, l'articolo 97 prevede che tale disciplina non è applicabile per:

- i contratti di lavoro subordinato;
- i contratti ex articolo 173 comma 3 del Codice della Crisi ¹⁷²;
- i contratti ex articolo 176 del Codice della Crisi ¹⁷³;
- i contratti ex articolo 185 comma 1 del Codice della Crisi ¹⁷⁴.

L'articolo 98 del Codice della Crisi disciplina la regola generale della prededuzione nel concordato preventivo stabilendo che tali crediti in quanto tali: *“sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto”*.

Il successivo articolo 99 del Codice della Crisi tratta i finanziamenti che il debitore ha la facoltà di chiedere in un momento ben precisi, cioè nell'intervallo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di concordato e l'omologa. In particolare, il debitore vede riconosciuta la facoltà di contrarre finanziamenti con la presentazione della domanda di concordato preventivo.

Tali finanziamenti possono avere qualsiasi tipo di forma purché siano funzionali:

- all'esercizio dell'attività fino al momento dell'omologazione;
- all'apertura o allo svolgimento della procedura;
- al miglior soddisfacimento dei creditori.

Inoltre, al secondo comma del citato articolo è previsto che: *“la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda...”*.

Il debitore procede con apposita istanza nella quale ha l'obbligo di indicare:

- la destinazione dei finanziamenti;
- le motivazioni per le quali è impossibilitato a reperire i finanziamenti in maniera differente;

¹⁷² Articolo 173 comma 3 del Codice della crisi: *“3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura”*.

¹⁷³ Articolo 176 del Codice della Crisi: *“1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del Codice Civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi”*.

¹⁷⁴ Articolo 185 comma 1 del Codice della Crisi: *“1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto”*.

- il motivo per il quale la non concessione dei finanziamenti comprometterebbe l'attività aziendale o il prosieguo della procedura.

L'istanza presentata dal debitore inoltre deve essere corredata dall'attestazione del professionista indipendente che certifichi: la sussistenza dei predetti requisiti e la funzionalità dei finanziamenti al migliore soddisfacimento del ceto creditori.

Come anche sancito dall'articolo 182 quinquies Legge Fallimentare, qualora il Tribunale ravvisasse l'urgenza di procedere tempestivamente allora la predetta relazione dell'attestatore non sarebbe necessaria; ciò per evitare di arrecare un grave ed irreparabile danno all'azienda.

Successivamente il Tribunale ha dunque l'obbligo di:

- sentire il Commissario giudiziale per reperire informazioni;
- sentire i principali creditori, qualora fosse opportuno;
- entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, pronunciarsi in camera di consiglio con decreto motivato.

Infine, sulla tema a garanzia dei creditori è disposto¹⁷⁵ che: *“In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:*

- a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;*
- b) il Curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a)”*

Come anche disciplinato dall'articolo 182 quinquies Legge Fallimentare, a norma dell'articolo 100 del Codice della Crisi, il debitore ha la facoltà in via eccezionale di presentare una istanza al Tribunale per il pagamento dei debiti sorti anteriormente la presentazione della domanda di concordato.

La suddetta istanza può essere presentata insieme alla domanda di concordato in continuità e deve essere munita dell'attestazione di un professionista indipendente che certifichi la necessità delle prestazioni per il proseguimento dell'attività d'impresa e tali prestazioni siano volte al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Al primo comma del predetto articolo è però sottolineato che: *“L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con*

¹⁷⁵ Articolo 99 comma 6 del Codice della Crisi.

obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori". È doveroso rappresentare che in tale circostanza viene meno il principio della parcondicio creditorum e la scelta del Legislatore sta nel fatto che così facendo il debitore riuscirebbe a mantenere i fornitori strategici e necessari per la prosecuzione dell'attività facendoli aderire alla richiesta di ulteriori forniture con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.

Una novità rispetto a quanto previsto dalla Legge Fallimentare riguarda l'autorizzazione che il Tribunale ha la facoltà, alle stesse condizioni sopra riportate, di concedere per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per quanto riguarda la mensilità antecedente il deposito del ricorso da parte del debitore. Si sottolinea che in tale circostanza il Legislatore ha ritenuto doveroso non richiedere un sacrificio maggiore per i lavoratori rispetto ai fornitori. Inoltre, si rappresenta che i crediti di lavoro sono crediti privilegiati e pertanto la corresponsione della retribuzione è da configurarsi solamente come un anticipo poiché la probabilità di soddisfazione di tali crediti è da ritenersi comunque elevata rispetto a quella dei creditori chirografari.

Altra novità è contenuta al secondo comma dell'articolo 100 del Codice che, nel caso di concordato in continuità, prevede: *“il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il Tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*¹⁷⁶.

È richiesto al professionista indipendente di attestare che:

- il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato;
- il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Quanto appena detto per tutelare il debitore dal dover contrarre un nuovo debito per soddisfare un debito per la restituzione di un prestito a condizioni più gravose a danno del ceto creditorio.

Relativamente ai finanziamenti in esecuzione di un concordato, il Legislatore ha sancito la prededucibilità sia come detto per quelli in esecuzione di concordati sia per quelli in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati così come previsti nel piano¹⁷⁷. Qualora si aprisse successivamente la procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti non saranno più prededucibili nel momento in cui: il piano di concordato poggiava le basi su dati falsi o informazioni omesse ovvero il debitore si è macchiato di atti di frode. Il Curatore ha l'obbligo

¹⁷⁶ Relazione al Codice della Crisi.

¹⁷⁷ Articolo 101 del Codice della Crisi.

di provare che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti erano a conoscenza di quanto appena detto.

Infine, in relazione ai finanziamenti prededucibili dei soci si ricordano le disposizioni contenute all'articolo 102 del Codice della Crisi che risulta in linea con quanto sancito dall'articolo 182 quater della Legge Fallimentare. In particolare, il predetto articolo prevede una parziale deroga all'articolo 2467 del Codice Civile che obbliga di restituire il rimborso del finanziamento concesso dai soci quando si rileva un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto; oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole l'attuazione di un conferimento. Per agevolare la ristrutturazione con nuova finanza, è possibile che la prededucibilità sia accordata fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, mentre la restante parte pari al 20% è assoggettata alla disciplina ordinaria. Inoltre, è sancito che la prededuzione *“opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti”*.

2.2.5 IL VOTO E L'OMOLOGAZIONE

Si procede, dunque a rappresentare quanto sancito in merito allo svolgimento della votazione¹⁷⁸ nel concordato preventivo, sottolineando gli elementi di novità rispetto a quanto disposto in merito dalla Legge Fallimentare.

In particolare, la legge prevede modalità telematiche per l'espressione del voto eliminando in tal modo l'adunanza dei creditori.

Il voto deve essere espresso in relazione alla proposta presentata dal debitore e alle proposte presentate dai creditori seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.

L'ordine e l'ora della votazione sono decisi dal Giudice Delegato che si esprime con decreto.

Considerata la possibilità concessa di modificare la domanda di concordato fino a venti giorni antecedenti la data stabilita per la votazione, il Legislatore ha previsto che, almeno quindici giorni prima della data fissata per il voto, il Commissario giudiziale ha l'obbligo di presentare ai creditori la propria relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti se pervenute. La predetta relazione, come detto redatta dal Commissario, deve essere

¹⁷⁸ Articolo 107 del Codice della Crisi.

trasmessa ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati; contestualmente deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice Delegato.

Inoltre: *“Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi”*.

Considerato il venire meno dell’adunanza dei crediti, come sopra rappresentato, il Legislatore ha provveduto a disciplinare le modalità con le quali si instaura il contraddittorio tra:

- il Commissario giudiziale;
- il debitore;
- coloro i quali hanno presentato eventuali proposte concorrenti;
- i creditori.

In particolare, da una parte i creditori possono rappresentare i motivi per i quali ritengono inammissibili o non convenienti le proposte di concordato e contestare i crediti concorrenti; dall’altra il debitore: può replicare contestando i crediti, deve dare i necessari chiarimenti al Giudice, può rappresentare i motivi per i quali considera inammissibilità o non fattibili le proposte concorrenti

Dal canto suo, il Commissariato ha l’obbligo di:

- comunicare ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati le osservazioni e contestazioni ricevute;
- informare il Giudice Delegato delle osservazioni e contestazioni pervenute;
- presentare la propria relazione definitiva;
- entro cinque giorni dalla data fissata per il voto, trasmettere la relazione definitiva ai creditori, al debitore ed agli altri interessati.

Dunque, il Giudice Delegato comunica i propri provvedimenti: al debitore, ai creditori, al Commissario giudiziale, e a tutti gli interessati.

Le modalità di votazione sono sempre quelle telematiche e pertanto il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso, non avendo il proponente la possibilità di avvantaggiarsi dell’eventuale inerzia dei creditori.

All’ultimo comma dell’articolo 107 si sottolinea che il Legislatore ha lasciato la possibilità che il Ministero della Giustizia, con atto di natura non regolamentare, possa delineare modalità tecniche differenti per l’espletamento del procedimento e per la manifestazione del voto.

In merito all’ammissione dei crediti contestati l’articolo 108 ricalca quanto già disciplinato dall’articolo 176 della Legge Fallimentare senza introdurre novità.

Al Giudice Delegato è concessa la facoltà di ammettere in maniera provvisoria in tutto o in parte i crediti contestati solamente per il voto e il calcolo delle maggioranze, mentre è riservata

al Giudice ordinario la decisione sul diritto al riparto. *“Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del Giudice Delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull’approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l’ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza”*¹⁷⁹.

In merito alla maggioranza per l’approvazione del concordato, il Legislatore sancisce che: *“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”*¹⁸⁰. Successivamente sono state introdotte alcune eccezioni rispetto alla sopra riportata regola generale e cioè quando:

- c’è un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- ci sono diverse classi di creditori;
- ci sono più proposte di concordato;
- è previsto l’integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
- è previsto il parziale soddisfacimento dei creditori muniti di diritto di prelazione.

Nel primo caso, il concordato preventivo è approvato quando è stata raggiunta sia la maggioranza dei crediti ammessi al voto ma anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.

Nel momento in cui vi sono diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Caso particolare è quando ci sono più proposte concorrenti. In tale situazione è approvato il concordato che ha ricevuto l’approvazione dalla maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. Inoltre, è sottolineato che nel momento in cui si registra la parità è ammessa la proposta presentata dal debitore, mentre nel caso in cui la parità fosse tra le proposte presentare dal credito allora sarà approvata la domanda di concordato presentata per prima. Come specificato nella Relazione illustrativa: *“Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il Giudice Delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata; la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi”*.

In relazione ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca si sottolinea che questi non hanno diritto al voto, a meno che non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. La

¹⁷⁹ Relazione illustrativa al Codice della Crisi.

¹⁸⁰ Articolo 109 primo comma Codice della Crisi.

rinuncia comporta l'equiparazione della parte di credito non coperta da garanzia ai crediti chirografari, cioè ai soli fini del concordato.

Quanto suddetto ha valore anche per la parte residua del credito dei creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l'integrale pagamento.

Come anche sancito dalla Legge Fallimentare, sono esclusi dal voto i seguenti soggetti che sono legati da diversi vincoli al proponente:

- il coniuge;
- la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- il convivente di fatto del debitore;
- i parenti e gli affini fino al quarto grado;
- la società controllante della società debitrice;
- le società da questa controllate;
- le società sottoposte a comune controllo;
- i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.

I creditori che si trovano in una posizione di conflitto di interessi sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze. L'accertamento in tale situazione è rimesso preliminarmente al Giudice Delegato e in sede di omologa al Tribunale.

Infine, è sancito all'ultimo comma dell'articolo 109: *“il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe”*.

Conclusa la votazione, è compito del Commissario di redigere una relazione che riporti:

- i voti favorevoli e quelli contrari;
- i nominativi dei votanti;
- l'ammontare dei crediti per ogni votante;
- il nominativo di chi non ha esercitato il diritto di voto
- l'ammontare di crediti di chi non ha esercitato il diritto di voto.

Entro il giorno successivo alla votazione, il Commissariato provvede a depositare la suddetta relazione munita della documentazione relativa la voto in cancelleria.

Infine, come anche disposto dalla Legge Fallimentare, nel caso in cui, a seguito dell'approvazione del concordato il Commissario rilevasse cambiamenti in merito alla fattibilità del piano provvede a darne comunicazione ai creditori che hanno la facoltà di costituirsi nel giudizio di omologa fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

Il successivo articolo 111 del Codice della Crisi dispone in merito agli adempimenti da porre in essere nel momento in cui il concordato non viene approvato. Qualora non si raggiungessero le maggioranze, il Giudice Delegato provvede immediatamente a darne comunicazione al Tribunale che, se c'è l'istanza e ricorrono i presupposti, dispone con sentenza la liquidazione giudiziale, ex articolo 49, comma 1, del Codice della Crisi.

In tema di omologazione del concordato preventivo, è necessario sia analizzare quanto sancito dall'articolo 112 e seguenti del Codice della Crisi sia prendere in considerazione quanto detto dall' articolo 48 sempre del Codice della Crisi in merito alle regole del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Si rappresenta che le ipotesi naturalmente sono di due tipologie con conseguenze differenti. Qualora i creditori avessero approvato il concordato preventivo, il Tribunale fissa l'udienza per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale. Il provvedimento deve essere pubblicato presso il Registro delle imprese e il debitore ha l'onere di notificarlo al Commissario giudiziale e ai creditori eventualmente dissenzienti.

Entro dieci giorni dall'udienza, i creditori dissenzienti come anche chiunque altro interessato hanno la facoltà di opporsi depositando una memoria. Dunque, i creditori hanno la facoltà di contestare la convenienza della proposta di concordato. Di contro, entro cinque giorni dall'udienza, il Commissario deposita il proprio parere motivato, mentre il termine per il deposito da parte del debitore risulta più breve, pari a due giorni dall'udienza. I termini così scanditi sono stati definiti in modo da poter permettere al debitore di aver più tempo per replicare alle opposizioni dei creditori e prendere in considerazione quanto detto dal Commissario.

A tal punto, il Tribunale considerato il parere del Commissario giudiziale ha l'obbligo di verificare:

- la regolarità della procedura;
- l'esito della votazione;
- l'ammissibilità giuridica della proposta;
- la fattibilità economica del piano.

Successivamente al quanto appena sopra riportato, il Tribunale provvede con sentenza sulla richiesta di omologazione del concordato preventivo.

Si evidenzia che il Tribunale ha il potere di omologare un concordato preventivo anche quando ci sono creditori dissenzienti. In tale circostanza il Tribunale procede con l'omologazione in ragione del fatto che nel caso di liquidazione giudiziale, a parere suo, il soddisfacimento dei creditori sarebbe inferiore - cosiddetto *cram down*. In particolare: *“Il Tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un*

*creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto*¹⁸¹.

La sentenza di omologa chiude la procedura di concordato preventivo come disciplinato dall'articolo 48 del Codice della Crisi.

Altra ipotesi da prendere in considerazione è il diniego all'omologazione del concordato preventivo. In questo caso il Tribunale, su ricorso di un soggetto legittimato, ha la facoltà di non omologare il concordato preventivo e dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Si sottolinea che è prevista la possibilità di presentare ricorso avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo o l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale¹⁸². Il ricorso è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni che decorrono: per le parti dal giorno di notifica in via telematica del provvedimento; mentre, per gli interessati dalla data di pubblicazione presso il Registro delle imprese.

Nel caso in cui ricorressero gravi e fondate motivazioni, la Corte d'Appello può sia sospendere la realizzazione del piano o dei pagamenti, ma anche disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

Espletata la trattazione, entro il termine di trenta giorni, la Corte d'Appello si esprime con sentenza sul ricorso con sentenza. Visto quanto disposto dall'articolo 45 del Codice della Crisi, la sentenza deve essere: notificata telematicamente dalla cancelleria alle parti e iscritta nel Registro delle imprese. Entro trenta giorni dalla notifica della sentenza è possibile proporre ricorso per cassazione che comunque non ne sospende l'efficacia.

Qualora fosse revocata l'omologa del concordato preventivo e vi fossero i presupposti, la Corte d'Appello apre con sentenza la procedura di liquidazione di giudiziale che è:

- notificata alle parti dalla cancelleria;
- comunicata al Tribunale;
- pubblicata presso il Registro delle imprese.

Comunque, è fatto salvo quanto operato legittimante dal debitore e dagli organi della procedura prima che intervenisse la revoca.

S procede di seguito nel rappresentare quanto disposto in merito all'omologazione del concordato liquidatorio. Il Tribunale con la sentenza:

- nomina da uno a più liquidatori giudiziali;

¹⁸¹ Relazione illustrativa al Codice della Crisi.

¹⁸² Articolo 51 del Codice della Crisi.

- nomina il comitato dei creditori con il compito di assistere alla liquidazione, formato dai tre ai cinque membri;
- decide le modalità della liquidazione;
- dispone che il liquidatore giudiziale effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, codice di procedura civile;
- fissa il termine entro il quale deve essere eseguita la pubblicità secondo il predetto articolo del codice di procedura civile.

L'articolo 114 del Codice della Crisi, in tema di Liquidatore Giudiziale stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- articolo 126 Codice della Crisi - *l'accettazione della nomina* del Curatore;
- articolo 134 Codice della Crisi - *la revoca* del Curatore;
- articolo 136 Codice della Crisi - *la responsabilità* del Curatore;
- articolo 137 Codice della Crisi - *il compenso* del Curatore;
- articolo 231 Codice della Crisi - *il rendiconto* del Curatore;
- articolo 358 Codice della Crisi - *i requisiti* per la nomina agli incarichi;
- articolo 35, comma 4 bis Codice delle leggi antimafia - *la nomina e la revoca* dell'amministratore giudiziario;
- articolo 35.1 Codice delle leggi antimafia - *la dichiarazione di incompatibilità*;
- articolo 35.2 Codice delle leggi antimafia - *la vigilanza*.

Inoltre, sempre l'articolo 114 del Codice della Crisi al quarto comma prevede: *“Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili”*.

Come per la procedura di liquidazione giudiziale, spetta al Giudice di disporre la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, salvo se disposto diversamente nella sentenza di omologa per gli atti a questa successivi.

Il Liquidatore giudiziale relativamente all'andamento della procedura ogni sei mesi, informa il Commissario giudiziale in merito ai fatti più importanti. Quest'ultimo traferisce le informazioni ricevute dal Liquidatore insieme alle proprie osservazioni al Pubblico Ministero e ai creditori disponendo il deposito di una copia presso la cancelleria.

Il Liquidatore giudiziale è legittimato sia all'esercizio delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell'azione sociale di responsabilità sia iniziate nel corso della procedura sia

nell'ipotesi in cui fossero pendenti¹⁸³. Così intervenendo il Legislatore ha risolto non pochi problemi relativamente a chi fosse il soggetto legittimato, successivamente all'omologazione, all'esercizio delle predette azioni. Si sottolinea che quanto sancito risulta coerente con le disposizioni dell'articolo 2740 del Codice Civile, il Liquidatore nell'interesse del soddisfacimento del ceto creditorio ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività ricomprese nel patrimonio del debitore. In particolare, all'azione sociale di responsabilità è specificato che ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenute nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

Comunque, i creditori hanno la possibilità di esperire o proseguire le azioni di responsabilità ex articolo 2394 Codice Civile per le società per azioni; nonché quelle previste all'articolo 2476 comma 5 bis Codice Civile per le società a responsabilità limitata.

Altra importante questione che il Legislatore ha cercato di risolvere, riguarda le azioni che possono esperire i creditori contro l'esecuzione di operazioni straordinarie - trasformazione; fusione; scissione - effettuate durante la procedura o dopo l'omologazione previste nel piano. Qualora il concordato si risolvesse o fosse annullato, gli effetti di tali operazioni sarebbero irreversibili e ai soci o ai terzi eventualmente spetterebbe il risarcimento del danno ai sensi di:

- articolo 2500 bis, comma 2, Codice Civile relativamente alla *trasformazione*;
- articolo 2504 quater, comma 2, Codice Civile relativamente alla *fusione*;
- articolo 2506 ter, comma 5, Codice Civile relativamente alla *scissione*.

L'articolo 117 del Codice della Crisi tratta gli effetti del concordato preventivo per i creditori, non allontanandosi da quanto disposto dall'articolo 184 della Legge Fallimentare.

In particolare: *“il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”*.

Infine, è anche sottolineato che gli effetti del concordato si producono, salvo patto contrario, anche verso i soci illimitatamente responsabili.

Il successivo articolo 118 del Codice della Crisi disciplina l'esecuzione del concordato e considerate le novità rispetto al quanto stabilito in merito dalla Legge Fallimentare vengono risolte alcune dannose questioni relativamente agli strumenti del Tribunale per il controllo e l'intervento.

¹⁸³ Articolo 115 del Codice della Crisi.

Successivamente all'omologazione del concordato, il Commissario giudiziale ha l'obbligo:

- attenersi a quanto disposto dalla sentenza di omologazione per l'adempimento del concordato;
- relazionare al Giudice circa ogni evento che possa essere potenzialmente considerato pregiudizievole per il ceto creditorio.

D'altro canto, come sancito al terzo comma dell'articolo in questione: *“Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata”*.

Pertanto, il Commissario giudiziale: controlla l'operato dal debitore e avvisa, tempestivamente, il Tribunale nel momento in cui il debitore non provvede o rallenta il compimento degli atti fondamentali all'esecuzione della proposta di concordato.

Nella situazione appena descritta, il Tribunale, dopo aver interpellato il debitore, ha la facoltà di cedere al Commissario giudiziale i poteri necessari per l'espletamento degli atti.

Il soggetto che ha presentato la domanda di concordato approvato ed omologata dai creditori ha la facoltà di denunciare i ritardi o le omissioni del debitore. In tale circostanza il ricorso è notificato sia al debitore che al Commissario giudiziale e si può chiedere al Tribunale di: concedere al Commissario i poteri necessari al compimento degli atti in luogo al debitore; nel caso di società, revocare l'organo amministrativo nominando un amministratore giudiziario.

Sentiti il debitore e il Commissario giudiziale, il Tribunale provvede in camera di consiglio. Nel caso di nomina di un amministratore giudiziario, il Tribunale determina la durata dell'incarico, il potere per compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta di concordato omologata e, se la proposta di concordato prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, il potere di convocare l'assemblea ed esercitare il diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.

Qualora fosse stato nominato un liquidatore giudiziale, anch'egli ha la facoltà di attribuire compiti amministratore giudiziario.

Come anche sancito all'articolo 185 Legge Fallimentare: *“in caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al Tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento”*.

Infine, l'articolo 118 del Codice della Crisi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2560 del Codice Civile, prevede che l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

2.2.6 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Durante le fasi del voto e dell'omologa del concordato, una figura chiave è quella del Commissario giudiziale anche perché, come detto, esamina l'elenco dei creditori e debitori in riferimento a quanto riportato nelle scritture contabile del debitore e qualora reperisse informazioni contrastanti ha la facoltà di apportare le modifiche necessarie.

Altra incombenza a carico del Commissario giudiziale è la trasmissione ai creditori di una comunicazione con la quale informa circa quanto di seguito riportato, allegando la relativa documentazione:

- la data di inizio e di temine della votazione;
- la proposta del debitore;
- il decreto di apertura del concordato preventivo;
- il proprio recapito di posta elettronica certificata;

Relativamente alle modalità di trasmissione della predetta comunicazione esistono due differenti ipotesi: tramite posta elettronica certificata oppure qualora il creditore fosse sprovvisto di tale recapito elettronico mediante raccomandata a/r inviata all'indirizzo della sede della società o della residenza del creditore. Si sottolinea che qualora il creditore non avesse comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Commissario, oppure l'indirizzo fornito dal creditore non ricevesse le comunicazioni per cause a lui imputabili, allora il Commissario deposita in cancelleria le relative comunicazioni. Nel caso in cui fossimo di fronte ad un elevato numero di creditori, il Tribunale può autorizzare la pubblicazione della comunicazione su uno o più giornali quotidiani nazionali o locali.

Se tra i creditori vi fossero presenti degli obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato e il giorno di inizio e di fine per il voto è comunicato al comune rappresentante nelle forme ordinarie.

Secondo quanto sancito in merito dell'espressione del voto¹⁸⁴, il Commissario giudiziale ha l'ulteriore obbligo di redigere:

¹⁸⁴ Articolo 105 del Codice della Crisi.

- l’inventario del patrimonio del debitore per riscontrare la veridicità di quanto riportato nel piano;
- una relazione particolareggiata circa: le cause del dissesto, se l’impresa è in una situazione di crisi o di insolvenza, la condotta tenuta del debitore, le proposte di concordato, le garanzie offerte ai creditori.

Inoltre, è sancito che: *“Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”*.

In vero è di fondamentale importanza mette a disposizione dei creditori tutte le informazioni necessarie per poter procedere con una valutazione cosciente relativamente alla convenienza del concordato preventivo rispetto alla liquidazione giudiziale.

Entro quarantacinque giorni dalla data stabilita per la votazione del concordato, la relazione deve essere depositata in cancelleria.

Nel caso in cui sono state depositate proposte concorrenti, il Commissario giudiziale è tenuto a depositare una relazione integrativa che va comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima rispetto alla data iniziale fissata per il voto.

Qualora pervenissero proposte concorrenti, il Commissario ha l’obbligo di redigere una relazione integrativa nella quale inserisce anche un confronto tra le proposte.

È previsto che si possono apportare modifiche alle proposte di concordato fino a venti giorni dalla data fissata inizialmente per la votazione.

Inoltre, il Commissario nel caso in cui emergessero informazioni utili al voto del ceto creditorio ha l’obbligo di presentare una ulteriore reazione che deve essere trasmessa ai creditori almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

2.2.7 LA RISOLUZIONE E L’ANNULLAMENTO

Importante novità in tema di risoluzione del concordato è contenuta nell’articolo 119 del Codice della Crisi. Infatti, è previsto che oltre ai creditori anche il Commissario giudiziale è legittimato ad agire per la risoluzione del concordato a seguito di richiesta un creditore.

Quanto appena detto ha lo scopo di evitare il protrarsi nel tempo di procedure di concordato, avendo anche il Commissario il potere di chiedere la risoluzione del concordato si libererebbero così i creditori dell’onere di chiedere giudizialmente la risoluzione scoraggiati dai temi e dai costi di un procedimento giudiziale.

Per il procedimento di risoluzione del concordato si rimanda a quanto sancito dagli articoli 40 e 41 del Codice della Crisi.

Si precisa, come anche disciplinato dalla Legge Fallimentare, che:

- non è possibile risolvere il concordato qualora l'inadempimento o il ritardo abbiano poca importanza;
- al procedimento partecipa anche il garante;
- entro un anno dall'ultimo adempimento previsto, deve essere presentata la proposizione di risoluzione;
- nel momento in cui gli obblighi da concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore non si può richiedere la risoluzione
- per la risoluzione si procede secondo il rito uniforme.

La disciplina dell'annullamento del concordato è contenuta all'interno dell'articolo 120 del Codice della Crisi che ricalca quanto previsto dalla Legge Fallimentare.

Nel caso in cui emergessero atti di frode¹⁸⁵ nei contorni del ceto creditorio, la richiesta di annullamento del concordato può essere proposta dal Commissario giudiziale e da qualunque creditore.

Relativamente alle tempistiche è sancito che: *“Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato”*.

Infine, è disposto che il procedimento per l'annullamento del concordato segue le regole dettate dagli articoli 40 e 41 del Codice della Crisi e non è consentita altra azione di nullità.

2.3 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ad oggi disciplinati dall'articolo 182 bis della Legge Fallimentare, rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi para giudiziale di natura privatistico/contrattualistico.

Tali accordi si pongono idealmente tra il concordato preventivo, già esaminato, ed il piano di risanamento attestato che verrà analizzato nel prosieguo. Si tratta secondo l'orientamento prevalente di un contratto di diritto privato concluso tra il debitore ed uno o più creditori rappresentanti di una percentuale significativa di crediti.

¹⁸⁵ Per atti di frode si intende: dolosa esagerazione del passivo, sottrazione e/o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.

Ad oggi, tale forma di accordo deve essere stipulata, come precisa la norma e riprende il Codice della crisi negli accordi ordinari, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell'ammontare dei crediti. Inoltre, è sancito che all'accordo deve essere allegata una relazione a cura di un professionista esperto che attesti la fattibilità della ristrutturazione con l'indicazione che questo assicuri l'intero soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo, entro centoventi giorni dalla scadenza del debito se non ancora scaduto ed entro centoventi giorni dalla omologazione se il debito già scaduto.

Gli accordi di ristrutturazione rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi autonomo e semplificato rispetto al concordato preventivo, assimilabile ad un *pactum de non petendo* che è possibile attivare anche tutte le volte che il concordato *prenotato* sfoci in una intesa tra i creditori, con accelerazione dei tempi e risparmio di costi.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono caratterizzati da due fasi: nella prima, propriamente stragiudiziale, l'imprenditore in crisi *rinegozia* con i creditori la propria situazione debitoria e chiede la protezione temporanea dalle azioni esecutive dei creditori. Nella seconda fase, propriamente giudiziale, l'accordo, deve essere omologato dal Tribunale e quindi produce i suoi effetti legali.

La legge prevede, per l'eventualità di insuccesso della procedura, un meccanismo di protezione dell'attività svolta durante la fase stragiudiziale, consistente nell'esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di tale accordo, ove questo sia stato omologato dal Tribunale e inoltre prevede la copertura da responsabilità penali.

Anche gli accordi di ristrutturazione, come il concordato preventivo, possono rappresentare un'interessante modalità di superamento di una crisi d'impresa, sia reversibile con il proseguimento dell'attività aziendale sia irreversibile e cioè in ottica liquidatoria.

Per altro oltre agli effetti sopra indicati, la pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese produce il blocco delle azioni esecutive dei creditori. Tale effetto ha certamente quali conseguenze quella di assicurare un margine di azione più congruo per l'attività di risanamento.

I requisiti, come meglio si dirà in seguito, devono essere sempre quelli della fattibilità e ragionevolezza che si concretizzano in interventi idonei alla ristrutturazione dell'impresa in crisi.

Tali fondamentali principi, posti alla base dell'accordo, sono rinvenuti proprio nella relazione del professionista e successivamente, in fase di omologa, riscontrati dal Tribunale che verifica, esprimendo un giudizio, oltre le regolarità formali anche l'idoneità astratta del piano al risanamento nonché la stessa relazione del professionista.

Visto quanto appena detto, l'omologa potrà essere respinta sia nell'ipotesi in cui siano violati i requisiti formali dell'accordo richiesti dalla legge, sia nell'ipotesi in cui l'accordo appaia non concretamente adatto al superare la crisi, sia nel caso in cui la relazione sia scarsamente motivata ovvero risulti priva delle informazioni necessarie alla verifica della concreta attuabilità dell'accordo.

Si procede di seguito analizzando le importanti novità introdotte dal Codice della Crisi.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dall'articolo 57 del Codice della Crisi e rappresentano uno strumento messo a disposizione dal Legislatore volto a cercare di risanare un'impresa in crisi che soffre di una eccessiva esposizione debitoria e risulta finanziariamente squilibrata.

È doveroso specificare prima di ogni altra considerazione che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 57 del Codice sono cosa ben distinta degli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex articolo 56 del Codice della Crisi. In particolare, i primi a differenza degli altri devono essere omologati dal Tribunale pur essendo uno strumento negoziale di risoluzione della crisi.

Gli accordi devono essere accompagnati dall'attestazione di un professionista indipendente che validi la veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, come anche detto per il piano a corredo della domanda di concordato preventivo.

Inoltre, esistono differenti tipologie di accordi a seconda della percentuale di creditori che prendono parte all'accordo stesso, in particolare si distinguono in:

- accordo *standard*¹⁸⁶ quanto la percentuale dei creditori aderenti è pari al 60%;
- accordo agevolato quanto la percentuale dei creditori aderenti è pari al 30%;
- accordo esteso quando la percentuale dei creditori è pari al 75%.

Si ricorda che i creditori non aderenti devono essere soddisfatti comunque per intero.

Il debitore se intraprende la strada del rasamento attraverso gli accordi di ristrutturazione, continua ad amministrare la propria impresa ed ha la facoltà di chiedere alcune tutele per il proprio patrimonio come il blocco delle azioni esecutive e cautelari.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo è necessario considerare quanto stabilito al primo comma dell'articolo 57 del Codice della Crisi che legittima l'imprenditore, anche non commerciale e diverso da quello minore, a stipulare gli accordi di ristrutturazione.

Dunque, come si legge all'articolo 1 del Codice della Crisi e come detto anche per il concordato preventivo, tale strumento di risanamento dell'impresa in crisi può essere attivato da

¹⁸⁶ Anche detto accordo ordinario.

qualunque: *“imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici...”*

Mentre per quanto concerne l’aspetto dimensionale si rimanda a porta quanto già detto relativamente ai requisiti dell’impresa minore¹⁸⁷.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere attivati dall’imprenditore che verte in una situazione sia di crisi che di insolvenza. Si ricorda che la Legge Fallimentare all’articolo 182 bis prevedeva solamente lo stato di crisi quale presupposto per la presentazione della domanda di accordo di ristrutturazione.

Il debitore, come anche tutti i creditori, ha l’obbligo di tenere comportamenti secondo i principi di buona fede e correttezza sia nella fase delle trattative sia durante l’esecuzione degli accordi di ristrutturazione¹⁸⁸. Da una parte, il debitore deve comportarsi con i seguenti atteggiamenti:

- trasparenza, infatti il Legislatore prevede quale dovere del debitore di: *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto”*;
- tempestività, a riguardo è sancito: *“assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori”*;
- prudenza, sul punto si dice: *“gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.”*

D’altra parte, i creditori devono collaborare con lealtà e riservatezza. Per entrambi le parti si ricorda che l’obiettivo primario è quello di cercare di risanare l’impresa che versa in uno stato di crisi o gestire nel migliore dei modi la situazione di insolvenza.

2.3.1 LA NATURA E LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

Riguardo alla natura dell’accordo, le tre teorie ad oggi prevalenti sono le seguenti:

1. la natura dell’accordo è di tipo privatistica considerato come un contratto che coinvolge più soggetti, in particolare il debitore e i creditori - orientamento più seguito;

¹⁸⁷ Articolo 2 lettera d) del Codice della Crisi.

¹⁸⁸ Articolo 4 del Codice della Crisi.

2. l'accordo di ristrutturazione è da trattare come un concordato preventivo con aspetti peculiari anche perché ci sono numerosi rimandi alle disposizioni in tema di concordato;
3. l'accordo deve essere considerato come una procedura concorsuale distinta ed autonoma rispetto alle altre - orientamento minoritario.

Analizzando l'ubicazione all'interno del Codice della Crisi, le disposizioni in tema di accordo di ristrutturazione si trovano al Titolo IV “*Strumenti di regolazione della crisi*”, Capo I “*Accordi*”, Sezione I “*Strumenti negoziali stragiudiziali*”. Pertanto, in considerazione anche della posizione all'interno del Codice della disciplina, la natura degli accordi è da ritenersi di tipo negoziale anche in presenza di omologazione.

Come detto in premessa, il Legislatore ha introdotto nuove fattispecie di accordi di ristrutturazione e in particolare:

- a norma dell'articolo 57 del Codice della Crisi, l'accordo *standard* o ordinario, conforme a quanto dettato dall'articolo 182 bis della Legge Fallimentare;
- a norma dell'articolo 60 del Codice della Crisi, l'accordo agevolato, novità assoluta;
- a norma dell'articolo 61 del Codice della Crisi, l'accordo ad efficacia estesa, solo in parte in continuità con l'articolo 182 septies della Legge Fallimentare.

L'accordo ordinario che deve essere omologato da Tribunale¹⁸⁹, è quello definito tra il debitore, non necessariamente commerciale ma comunque non minore, che si trova in una situazione di crisi o di insolvenza con almeno il sessanta per cento dei creditori.

L'accordo è accompagnato da un piano economico-finanziario che ha le caratteristiche sancite dall'articolo 56 del Codice della Crisi¹⁹⁰ e sono allegati al piano i documenti elencati nell'articolo 39 del Codice della Crisi.

Si sottolinea che, a differenza degli accordi agevolati ex articolo 60 del Codice della Crisi, è disposto, non introducendo nessuna novità risetti alla Legge Fallimentare, che: “*Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:*

- a) *entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;*
- b) *entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione”.*

¹⁸⁹ Articolo 44 del Codice della Crisi.

¹⁹⁰ Articolo 57 del Codice della Crisi.

Infine, come detto per il piano a corredo della domanda di concordato, l'attestatore indipendente deve certificare: la veridicità dei dati contabili contenuti nel piano e la fattibilità sia economica ma anche giuridica del piano.

Il professionista deve altresì attestare che i creditori non aderenti all'accordo verranno soddisfatti integralmente nei termini sopra riportati.

La seconda tipologia di accordi, novità assoluta, è quella degli accordi cosiddetti agevolati. In tale circostanza:

- l'accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentano il 30% dei crediti totali;
- non è possibile richiedere alcuna moratoria al soddisfacimento dei creditori estranei, come invece è previsto per gli accordi ordinari;
- deve rinunciare alle misure protettive temporanee, possibilità concessa nel caso di accordi ordinari.

In merito agli accordi ad efficacia estesa, si ricorda che l'articolo 61 del Codice della Crisi ricalca quanto disposto dall'articolo 182 septies della Legge Fallimentare, differenziandosi per una estensione in ambito soggettivo. Infatti, quanto disposto dalla Legge Fallimentare era di interesse solamente per banche e intermediari finanziari; mentre l'attuale Codice della Crisi prevede un'estensione ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Si sottolinea che l'articolo 61 del Codice della Crisi prevede espressamente una deroga a quanto sancito dal Codice Civile agli articoli 1372¹⁹¹ e 1411¹⁹². In particolare, l'accordo esteso produce gli effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria in considerazione di tali due aspetti:

1. la stessa posizione giuridica;
2. i medesimi interessi economici.

Visto il secondo comma dell'articolo 61, l'accordo esteso deve avere i seguenti requisiti:

- a) *“tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano*

¹⁹¹ Efficacia del contratto: *“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.*

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

¹⁹² Contratto a favore di terzi: *“E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.*

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.

ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché' sull'accordo e sui suoi effetti;

- b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;*
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;*
- d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;*
- e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo".*

Si segnala quale novità rispetto alla Legge Fallimentare:

- la disposizione contenuta al sopra riportato punto b) dell'articolo 61 del Codice della Crisi relativamente al contenuto dell'accordo che deve assicurare la previsione di continuazione dell'attività;
- la precisazione contenuta al sopra riportato punto d) dell'articolo 61 del Codice della Crisi in merito all'estensione degli effetti degli accordi ai non aderenti solamente nel caso in cui questi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

I creditori della medesima categoria non aderenti possono opporsi all'estensione degli effetti dell'accordo ex articolo 48, quarto comma del Codice della Crisi. In relazione ai termini, questi iniziano a decorrere dal momento della notificazione della domanda di omologazione.

Se da una parte non può essere intesa quale nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti già stipulati di locazione finanziaria; dall'altra non è possibile chiedere ai cosiddetti creditori estesi:

- l'esecuzione di nuove prestazioni;
- la concessione di affidamenti;
- il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti;
- l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Infine, in line di continuità con le disposizioni preesistenti, l'articolo 61 del Codice prevede l'estensione di tale disciplina ai creditori banche e intermediari finanziari alle stesse condizioni sancite dall'articolo 182 septies della Legge Fallimentare.

Rilevanti novità sono introdotte in tema di modifiche del piano e dell'accordo di ristrutturazioni. Infatti, è stata detta una disciplina *ad hoc* ed è necessario distinguere due momenti differenti in relazione a quanto intervengono le modifiche¹⁹³ - prima o dopo l'omologazione.

Nel caso in cui le modifiche, che devono essere sostanziali, intervenissero prima dell'omologazione dell'accordo: da una parte il professionista indipendente attestata nuovamente la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano¹⁹⁴, dell'altra il debitore ha l'obbligo di richiedere il consenso dei creditori pregiudicati.

Invece nel caso in cui le modifiche, sempre sostanziali, diventino fondamentali dopo l'omologazione:

- l'imprenditore ha la facoltà di modificare il piano in maniera idonea da assicurare l'esecuzione dell'accordo che dovrà essere nuovamente sottoposto al professionista per l'attestazione;
- è necessaria la pubblicazione presso il Registro delle imprese sia del piano modificato che dell'attestazione;
- il debitore procederà con il comunicare ai creditori dell'avvenuta pubblicazione;
- i creditori hanno la facoltà di opporsi alle modifiche entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione¹⁹⁵.

L'articolo 59 del Codice della Crisi definisce gli effetti dell'accordo di ristrutturazione sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili. La norma sancisce l'applicazione delle disposizioni contenute dall'articolo 1239 del Codice Civile¹⁹⁶ ai creditori che hanno aderito all'accordo. In particolare, è necessario quindi distinguere due situazioni a seconda se siano creditori aderenti o creditori non aderenti. Nel primo caso i creditori aderenti all'accordo non hanno la possibilità di agire nei confronti dei fideiussori per la parte del credito non soddisfatta dall'accordo. Nel secondo caso, i creditori non aderenti ai quali sono stati estesi gli effetti

¹⁹³ Articolo 58 del Codice della Crisi.

¹⁹⁴ Articolo 57 quarto comma del Codice della Crisi.

¹⁹⁵ Articolo 48 del Codice della Crisi.

¹⁹⁶ Fideiussori: "*La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.*

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia, se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero".

dell'accordo mantengono non pregiudicati i loro diritti nei confronti dei coobbligati, dei soci illimitatamente responsabili e degli obbligati in via di regresso.

Infine, è previsto che: *“Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto”*.

2.3.2 IL PROCEDIMENTO

Come detto, il procedimento per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza è unitario e si articola attraverso tre fasi fondamentali che sono: la presentazione della domanda; l'omologazione e l'esecuzione. Successivamente a tali fasi fondamentali è possibile che intervenga: il reclamo avverso l'omologazione; la sospensione; la revoca.

A norma dell'articolo 37 comma primo del Codice della Crisi il debitore con ricorso propone domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. Il ricorso, sottoscritto dal legale di fiducia munito di procura, contiene le indicazioni¹⁹⁷ circa:

- l'ufficio giudiziario;
- l'oggetto;
- le ragioni della domanda;
- le conclusioni.

Qualora il soggetto a presentare domanda di omologa degli accordi fosse una società, allora è necessario fare una distinzione¹⁹⁸:

- è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale nel caso di società di persone,
- è deliberata dagli amministratori nel caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative (in tale circostanza, visto l'articolo 2436 del Codice Civile, quanto deliberato deve risultare dal verbale redatto dal notaio e deve essere depositato ed iscritto nel Registro delle imprese).

Si specifica che è obbligatorio il patrocinio del legale di fiducia ex articolo 9 del Codice della Crisi ed entro il giorno successivo alla presentazione della domanda, la cancelleria provvede a comunicare al Registro delle imprese l'avvenuto deposito. Inoltre: *“l'iscrizione è*

¹⁹⁷ Articolo 40 secondo comma del Codice della Crisi.

¹⁹⁸ Articolo 265 del Codice della Crisi.

eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione"¹⁹⁹.

Infine, si ricorda che la domanda munita di tutti i documenti allegati è inviata anche al Pubblico Ministero.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli accordi presso il Registro delle imprese, i creditori e chiunque interessato ha la facoltà di opporsi alla domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione presentata dal debitore.

È necessario ora specificare che la domanda presentata dal debitore può essere corredata sia da un accordo perfezionato sia *in bianco*; ipotesi che, come visto, ricorre anche nel concordato preventivo.

Nel caso in cui alla domanda non vi fosse allegato nessun accordo, è necessario che il debitore presenti insieme all'istanza, la documentazione elencata dall'articolo 39, primo comma, del Codice della Crisi come già rappresentato nel concordato.

Su istanza del debitore e per giustificati motivi, il Tribunale si esprime con decreto fissando un termine che va dai trenta ai sessanta giorni, al massimo prorogabile di altri sessanta giorni, entro il quale il debitore ha l'obbligo di presentare l'accordo perfezionato munito di tutta l'ulteriore documentazione²⁰⁰. Inoltre, sempre nel decreto, è ordinata l'iscrizione del provvedimento presso il Registro delle imprese, a cura della cancelleria.

Nel momento in cui avviene il deposito dell'accordo si procede con la pubblicazione presso il Registro delle imprese; in tale circostanza il debitore ha la facoltà di presentare apposita istanza di adozione di provvedimenti cautelari e di misure protettive, ex articolo 54 del Codice della Crisi.

Novità rispetto a quanto disposto dall'articolo 182 bis della Legge Fallimentare sta nel fatto che la protezione dalle azioni esecutive e cautelari deve essere richiesta dal debitore e non è automatica come era previsto precedentemente da predetto articolo della Legge Fallimentare.

Per accedere alla procedura, il debitore è obbligato a presentare un piano di risanamento che rappresenti le modalità e i tempi di realizzazione dell'accordo. Il piano munito di data certa, come ampiamente già detto, contiene informazioni²⁰¹ circa:

- a) *“la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;*
- b) *le principali cause della crisi;*

¹⁹⁹ Articolo 40, terzo comma, del Codice della Crisi.

²⁰⁰ Articolo 44 primo comma Codice della Crisi.

²⁰¹ Articolo 56 del Codice della Crisi.

- c) *le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;*
- d) *i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;*
- e) *gli apporti di finanza nuova;*
- f) *i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”.*

Visto quanto sancito dall'articolo 56 al quarto comma, relativamente al piano di risanamento un professionista indipendente deve attestare: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità sia economica che giuridica. Per completezza di trattazione si riporta l'articolo 2 primo comma lettera o) del Codice della Crisi che definisce il professionista indipendente come: *“il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:*

- 1) *essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché' nel registro dei revisori legali;*
- 2) *essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile;*
- 3) *non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”.*

Infine, si sottolinea che qualsiasi atto unilaterale e contratto posto in essere in esecuzione del piano deve essere: provato per iscritto e deve avere data certa.

A norma dell'articolo 40 del Codice della Crisi è possibile la rinuncia alla domanda di accordi di ristrutturazione. In tale circostanza la procedura si estingue con decreto del Tribunale che può condannare la parte alla refusione delle spese.

Il pubblico ministro che ha partecipato al procedimento è legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale senza dover proporre un ricorso *ex novo*. Per potergli garantire il potere di iniziativa, il decreto di estinzione deve essere comunicato al pubblico ministero in ogni caso.

Entro trenta giorni dalla data di iscrizione della domanda presso il Registro delle imprese, a norma del quarto comma dell'articolo 48 del Codice della Crisi, possono opporsi sia i creditori

sia chiunque interessato. Il Tribunale, in camera di consiglio, dopo aver deciso sulle opposizioni, procede con sentenza all'omologazione dell'accordo.

Si sottolinea che è anche possibile presentare opposizione contro le convenzioni di moratoria. Anche in tale circostanza il Tribunale in camera di consiglio decide con sentenza contro la quale è possibile presentare reclamo alla Corte d'Appello.

2.3.3 L'OMOLOGAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Il Tribunale relativamente alla richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione ha la facoltà di accoglierla o rigettarla²⁰².

Nel caso di accoglimento, il Tribunale pronuncia la sentenza che omologa gli accordi. Si sottolinea che il Tribunale può procedere con l'omologa anche nel caso in cui mancasse l'adesione dell'amministrazione finanziaria nel momento in cui:

- l'adesione è decisiva per il raggiungimento delle percentuali stabilite dall'accordo ordinario - 60% dei creditori - e dell'accordo agevolato - 30% dei creditori;
- anche in considerazione della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta presso il Registro delle imprese²⁰³; gli effetti si producono dal deposito in cancelleria ex articolo 133 primo comma Codice di procedura civile. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 del Codice della Crisi gli effetti nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese.

Contro la sentenza di omologa gli accordi di ristrutturazione è possibile presentare reclamo in Corte d'Appello, ex articolo 51 primo comma del Codice della Crisi.

Qualora il Tribunale non omologasse gli accordi di ristrutturazione, su ricorso di uno soggetto legittimato, pronuncia la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Si ricorda che non è possibile l'apertura della liquidazione giudiziale d'ufficio, ma deve essere presentata istanza da parte di un soggetto interessato.

Come detto in precedenza, visto l'articolo 4 del Codice della Crisi, al debitore e ai creditori è richiesto un comportamento che segua la buona fede e la correttezza sia nelle trattative che nell'esecuzione del piano.

²⁰² Articolo 48 del Codice della Crisi.

²⁰³ Articolo 45 del Codice della Crisi.

Si sottolinea che la fase dell'esecuzione dell'accordo non è disciplinata dal Codice ma, come detto, sono sancite solamente le disposizioni in tema di modifiche successive all'omologa ex articolo 58 del Codice della Crisi.

Si procede di seguito a rappresentare le conseguenze dall'inadempimento da parte del debitore che variano a seconda della categoria dei creditori coinvolta.

Qualora il debitore fosse inadempiente nei confronti dei creditori aderenti all'accordo quest'ultimi sarebbero legittimati a chiedere la risoluzione del contratto ex articoli 1453 del Codice Civile e seguenti. Nel caso in cui fosse accolta la loro richiesta, i crediti ritornerebbero nella composizione originaria. È riconosciuta a tali creditori la facoltà di presentare istanza di liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui il debitore fosse inadempiente nei riguardi dei creditori non aderenti questi non hanno la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto ma possono procedere con i rimedi classici (procedimento monitorio o cautelare). Anche tali creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale.

Se il debitore è inadempiente nei confronti dei cosiddetti creditori "fiscali" (come ad esempio Agenzia delle Entrate, enti previdenziali), la risoluzione della transazione fiscale avviene di diritto.

2.3.4 IL RECLAMO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

Considerate le disposizioni contenute nell'articolo 51 del Codice della Crisi successivamente all'omologazione e possibile presentare reclamo contro la sentenza mediante ricorso alla Corte d'Appello. Gli elementi essenziali del ricorso, indicati al secondo comma dell'articolo in esame, sono:

- l'indicazione della Corte d'Appello competente;
- le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la Corte d'Appello;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il termine per proporre il reclamo varia a seconda se sono le parti a presentarlo o gli altri interessati. In particolare, i trenta giorni iniziano a decorre: per le parti dal momento della

notifica telematica della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione; mentre per gli altri interessati dal momento della pubblicazione presso il Registro delle imprese.

Nel caso di gravi motivi è sospesa l'efficacia del provvedimento²⁰⁴; mentre qualora il reclamo fosse accolto, il provvedimento, a norma dell'articolo 53 del Codice della Crisi, verrebbe revocato.

Si riportano di seguito le fasi del procedimento:

- naturalmente viene depositato il ricorso;
- dopo cinque giorni, il Presidente indica il relatore e, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso;
- entro dieci, in via telematica o tramite la cancelleria si procede con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- dalla data della notificazione a quella dell'udienza deve trascorrere un termine non inferiore ai trenta giorni;
- entro dieci giorni dalla data fissata per l'udienza, le parti resistenti devono costituirsi (mediante il deposito di una memoria che espone le difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti) a pena di decadenza;
- l'intervento di chiunque altro interessato non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le medesime modalità per queste previste;
- all'udienza di comparizione, dopo aver sentito le parti, il collegio assume tutti i mezzi di prova che ritiene necessari;
- terminata la trattazione, entro trenta giorni, la Corte provvede con sentenza;
- sempre in via telematica o per mezzo della cancelleria, la sentenza viene notificata alle parti e viene pubblicata e iscritta presso Registro delle imprese;
- entro trenta giorni dalla notifica, è possibile proporre ricorso per cassazione che non sospende l'efficacia della sentenza.

Infine, si segnala quanto sancito all'ultimo comma dell'articolo 51 del Codice: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del Codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero*

²⁰⁴ Articolo 52 del Codice della Crisi.

processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

La sospensione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 52 del Codice della Crisi. A seconda se la richiesta di sospensione è presentata dal reclamante o dagli altri interessati si avrà reclamo oppure atto di costituzione.

Il Presidente dispone con decreto la comparizione delle parti davanti al Collegio in camera di consiglio, ordinando la copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e anche al pubblico ministero. Il decreto emanato dalla Corte d'Appello non è ricorribile per cassazione.

Qualora ricorressero gravi e fondati motivi, in caso di reclamo contro la omologazione degli accordi, il giudice ha riconosciuta la facoltà di ordinare l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

Inoltre, la Corte d'Appello può disporre le opportune garanzie per i creditori e per la continuità aziendale.

La Corte d'Appello, su richiesta di un soggetto legittimato, dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale²⁰⁵ e provvede a rimettere gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti relativi all'apertura del procedimento di liquidazione²⁰⁶.

La sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è:

- notificata alle parti;
- comunicata al Tribunale;
- iscritta presso il Registro delle imprese.

Gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca restano comunque salvi.

2.3.5 LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Preliminarmente si riportano le definizioni a norma dell'articolo 2 primo comma rispettivamente lettera q) e lettera p):

- per misure protettive si intendono: *“le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”*;

²⁰⁵ Articolo 49 terzo comma del Codice della Crisi.

²⁰⁶ In ottemperanza a quanto sancito dal comma quinto dell'articolo 53 del Codice della Crisi.

- per misure cautelari si intendono: *“i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza”*.

A differenza del disposto contenuto nell’articolo 182 bis Legge Fallimentare, il blocco delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle imprese e per sessanta giorni non è automatico ma deve essere espressamente richiesto.

Il Tribunale, su richiesta della parte, ha la facoltà di emanare provvedimenti cautelari che risultino maggiormente idonee ad assicurare gli effetti della sentenza di omologazione degli accordi, ricompresa la nomina di un eventuale custode dell’azienda.

L’imprenditore può chiedere le misure protettive sia per gli accordi ordinari²⁰⁷ che per quelli ad efficacia estesa²⁰⁸: nel corso delle trattative ovvero prima del deposito della domanda di omologazione.

È necessario che venga allegata tutta la documentazione prevista dall’articolo 57 del Codice. La proposta di accordo deve essere accompagnata dalla relazione dell’attestatore che certifica l’esistenza di trattative in corso e che la proposta assicura il soddisfacimento integrale dei creditori non aderenti.

Dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Al secondo comma dell’articolo 54 del Codice è sancito: *“dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”*.

Le misure protettive, a norma dell’articolo 8 del Codice della Crisi, non possono superare dodici mesi, compresi i rinnovi e le proroghe.

Infine, si riporta per il disposto dall’articolo 166 terzo comma lettera e) del Codice della Crisi non sono soggetti ad azione revocatoria: *“gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al*

²⁰⁷ Articolo 57 del Codice della Crisi.

²⁰⁸ Articolo 61 del Codice della Crisi.

concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;”

2.3.6 LA CONVENZIONE DI MORATORIA E LA TRANSAZIONE FISCALE

La convenzione di moratoria pur essendo sempre un accordo differisce da quelli finora descritti per l'assenza dell'omologazione. Tali accordi sono trattati dall'articolo 62 del Codice della Crisi che si discosta da quanto sancito dal rispettivo articolo 182 septies della Legge Fallimentare che considerava solamente i crediti finanziari.

Oggetto della convenzione di moratoria può essere:

- la dilazione delle scadenze dei crediti;
- la rinuncia agli atti;
- la sospensione delle azioni esecutive e conservative;
- ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1372 e 1411 del Codice Civile, tale accordo produce gli effetti anche verso i creditori che non hanno aderito appartenenti alla stessa categoria.

Si segnala che le condizioni per la conclusione della convenzione di moratoria sono simile a quelle previste dall'articolo 61 del Codice per l'accordo esteso.

Il contenuto della relazione del professionista attestare è stato ampliato includendo:

- la veridicità dei dati aziendali;
- l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- la convenienza della convenzione.

Al terzo comma dell'articolo 62 del Codice è ribadito quanto disposto per gli accordi estesi all'articolo 61 comma 4: *“In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati”*.

In merito alla transazione fiscale, invece, si segnala che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C 546/2014, ha definitivamente chiarito che è legittimo: *“il pagamento parziale delle imposte a condizione che, un esperto indipendente, attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito nell'alternativa fallimentare e che il concordato sia omologato dal giudice”*.

L’Agenzia delle Entrate, relativamente al trattamento dei crediti tributari e contributivi ex articolo 182 ter della Legge Fallimentare, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha affermato che a seguito della riforma: *“Risulta, ..., ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, fino a ricomprendere, ..., l’IVA e le ritenute operate e non versate, che nella previgente disciplina potevano essere esclusivamente dilazionate”*²⁰⁹.

Il debitore deve presentare una apposita proposta e la proposta deve essere maggiormente soddisfacente rispetto all’alternativa fallimentare, inoltre è sancito che il piano deve prevedere: *“... la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”*²¹⁰.

Viene così rafforzato il ruolo del professionista attestatore che: *“Ai fini del confronto, ... dovrà tenere conto anche del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale oppure ottenuto all’esito dell’attività liquidatoria gestita in sede concordataria, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato finanza endogena, in quanto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., l’imprenditore è chiamato a rispondere dei debiti assunti con tutti i propri beni, presenti e futuri”*²¹¹.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: *“...la distribuzione delle somme provenienti dai flussi di cassa prodotti dalla continuità aziendale dovrà avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso un trattamento non deteriore alla pretesa tributaria rispetto ai creditori concorrenti, secondo le prescrizioni dell’art. 182-ter, primo comma, LF, e, nel contempo, il miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria”*²¹².

Nel caso di crediti privilegiati: *“la percentuale, i tempi di pagamento, nonché le eventuali garanzie, proposti per i crediti tributari e previdenziali non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei”*²¹³.

Si ricorda, prima di considerare i creditori chirografari, quanto dettato della Legge Fallimentare: *“Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o*

²⁰⁹ Circolare n. 16 del 23 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

²¹⁰ Articolo 182 ter Legge Fallimentare.

²¹¹ Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti del 20/2/2019.

²¹² Circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

²¹³ Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti del 20/2/2019.

contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”.

Nel caso di crediti chirografari - anche per quelli privilegiati divenuti chirografari per effetto della degradazione: *“il trattamento del credito tributario o contributivo non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori non muniti di alcun diritto di prelazione o, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*²¹⁴.

Circa il voto, l'adesione o il diniego dell'amministrazione finanziaria viene formulata non sulla domanda di trattamento, ma sull'intera proposta di concordato.

Tuttavia, considerata la modifica recata dall'articolo 3, comma 1 bis, del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, all'articolo 180, quarto comma, della Legge Fallimentare, in relazione alle maggioranze necessarie per approvare il piano proposto dal ricorrente, si segnala che il Tribunale può omologare l'accordo - come anche il concordato - anche in caso di mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando:

- l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;
- la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) appaia, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Specificato quanto appena riportato, il corrispettivo 63 del Codice della Crisi tratta la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione sia che essi siano ordinati, agevolati o estesi.

Novità rispetto a quanto sancito in merito dalla Legge Fallimentare è la necessità dell'attestazione di un professionista indipendente, oggetto di particolare valutazione da parte del Tribunale, relativamente alla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non in maniera generica alle alternative praticabili.

Tutta la documentazione (proposta di transazione fiscale e accordo comprensivo di allegati) deve essere depositata presso l'agenzia di riscossione e presso l'ufficio competente in base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Il secondo comma dell'articolo 63 prevede che: *“L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei*

²¹⁴ Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti del 20/2/2019.

monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale”.

2.4 IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

Il piano attestato di risanamento, disciplinato ad oggi dall'articolo 67, comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare, rappresenta uno strumento di ristrutturazione dell'impresa e dei suoi debiti meno invasivo.

Il predetto articolo, come già detto, stabilisce che sono esenti da revocatoria fallimentare - proteggendo in tal modo, nell'ipotesi di insuccesso, i soggetti che hanno confidato nella riuscita del salvataggio aziendale - *“gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”* e la cui fattibilità sia attestata²¹⁵ da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei revisori legali e che abbia i requisiti per assumere l'incarico di Curatore fallimentare.

Il piano attestato, in pratica, altro non è che un vero e proprio piano di *turnaround*, il quale da un lato deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il ritorno all'equilibrio finanziario dell'impresa; e contestualmente deve essere corredato dall'asseverazione di un esperto indipendente circa la fattibilità e l'astratta idoneità a consentire il superamento della crisi.

Il piano attestato di rasamento è disciplinato dall'articolo 56 del Codice della Crisi e il debitore ha la facoltà di decidere se pubblicare il piano di risanamento attestato presso il Registro delle imprese.

2.4.1 I REQUISITI E IL CONTENUTO

Riguardo al primo dei requisiti e cioè l'idoneità del piano al risanamento dell'impresa, si deve rivelare che le valutazioni non devono essere formulate in ottica *liquidatoria*, ma sotto il profilo di una politica gestionale che preveda il superamento della crisi e la continuità aziendale.

²¹⁵ Articolo 2501 bis, quarto comma, Codice Civile.

Aspetti fondamentali del piano sono: la raccolta dati e informazioni riguardanti l'impresa (società e gruppo), il mercato, il settore; l'analisi delle cause di crisi; l'analisi situazione patrimoniale aggiornata; la predisposizione del piano industriale, economico e finanziario; il prospetto dei flussi di cassa totali; la corporate governance; la disclosure sulle assunzioni ipotetiche e dati previsionali.

Relativamente alla raccolta dati e informazioni riguardanti l'impresa, il mercato, il settore in funzione attuale e prospettica si deve porre particolare attenzione ai fattori esterni ed ai fattori interni dell'impresa stessa. Nel primo caso si intendono fattori esterni: i prodotti, l'ambiente competitivo, i mercati di riferimento, mercati di sbocco e di approvvigionamento, il posizionamento nell'evoluzione tecnologica, la situazione politico tecnologica e la situazione politica sociale nel territorio. Nel secondo caso quando si parla di fattori interni si fa riferimento a: gli indicatori economici, patrimoniali, finanziari ed industriali; la struttura dei clienti e dei fornitori; le maggiori componenti di costo e ricavo; i margini per prodotto/cliente/mercato; gli investimenti in ricerca e sviluppo; i rapporti infragruppo: industriali, commerciali, economici, patrimoniali, finanziari.

L'analisi dello *stato di avanzamento* della crisi e delle sue origini è finalizzata all'inquadramento della scelta di risanamento e di motivazione delle singole azioni previste dal piano.

Circa la situazione patrimoniale aggiornata, essa si riferisce, ai dati recenti; all'attendibilità e completezza del *saldo di apertura* - attività di controllo contabile, all'omogeneità dei principi contabili e al *fair value* sugli elementi oggetto di atti dispositivi.

La predisposizione del piano industriale prevede l'analisi: della gamma dei prodotti, della produzione e della logistica, della distribuzione e dei mercati di riferimento. Nel caso della predisposizione del piano economico si considerano: i margini per il prodotto/mercato; i prezzi e volumi d'affari, la riduzione dei costi e l'incremento dell'efficienza. Infine, nella preparazione del piano finanziario si esaminano: la massimizzazione del cash flow; la ristrutturazione o il consolidamento del debito e la nuova finanza o il nuovo capitale di rischio.

Il piano deve assolutamente contenere il prospetto dei flussi di cassa totali. È inserita una sintesi dei flussi derivanti da: gli atti esecutivi previsti dal piano; la gestione prevista dal piano e l'esecuzione di interventi finanziari programmati.

Nella sezione dedicata alla *corporate governance* sono presenti gli (eventuali) accordi parasociali e gli incentivi e/o stock option al management.

Infine, nella *disclosure* sulle assunzioni ipotetiche e sui dati previsionali sono inseriti il riepilogo delle principali *assumptions* (ad esempio: buon esito della "convenzione bancaria"); i

parametri utilizzati per lo sviluppo dei dati previsionali (ad esempio: tassi/cambi, volumi, ecc.) ed eventuali fattori esogeni di interferenza.

Si procede dunque a rappresentare di nuovo quanto dettato dall'articolo 56 secondo comma del Codice della Crisi, come già rappresentato: *“Il piano deve avere data certa e deve indicare:*

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;*
- b) le principali cause della crisi;*
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;*
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;*
- e) gli apporti di finanza nuova;*
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”.*

Considerato il disposto sopra riportato, si sottolinea che il Legislatore ha:

- rimarcato la necessità del piano di avere data certa, anche per l'esenzione da revocatoria qualora successivamente si aprisse la procedura di liquidazione giudiziale;
- dettato il contenuto minimo del piano di risanamento anche in relazione ai tempi e ai rimedi da porre in essere qualora si verificassero spostamenti dagli obiettivi prefissati.

Inoltre, devono essere allegati i documenti ex articolo 39 del Codice della Crisi e cioè: *“le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi”.*

In merito alla documentazione allegata, come ampiamente detto, il Legislatore ha precisato che risulta essere la medesima per la richiesta di accesso da parte del debitore ad una qualsiasi procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

A norma del secondo comma del suddetto articolo: “*Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore*”.

2.4.2 GLI OBIETTIVI E I PRESUPPOSTI

Gli obiettivi del piano si distinguono in obiettivi interni ed obiettivi esterni. Gli obiettivi interni sono rappresentati dal monitoraggio da parte del management del piano nel corso della sua durata, mentre gli obiettivi esterni valorizzano i *consensi* del management, dei creditori, dei nuovi finanziatori, dei nuovi azionisti.

Le previsioni del piano possono essere variamente articolate a seconda dello stato di crisi aziendale e dell'obiettivo complessivo che si intende conseguire.

Certamente maggiore considerazione va rivolta verso gli interventi urgenti, di breve e medio termine che sono strettamente legati alla fase che l'impresa sta attraversando. Tali interventi riguardano la fase di emergenza, la fase di stabilizzazione e la fase di rilancio.

Gli interventi urgenti nella fase di emergenza sono: l'eliminazione delle cause più prossime di crisi; i tagli di costi e cessione di attività “non core”; il consolidamento e la ristrutturazione del debito; il tamponamento della crisi di liquidità e l'incremento cash-flow.

Gli interventi di breve termine nella fase di stabilizzazione sono rappresentati invece da: l'avvio del turnaround; la stabilizzazione economica e lo sviluppo finanziario, attraverso o l'ottenimento di nuova finanza o l'ottenimento di nuovo capitale di rischio.

Gli interventi di medio termine per la fase di rilancio sono infine: lo sviluppo del turnaround; il ripristino dei vantaggi competitivi; nuovi investimenti e piani finanziari correlati.

L'orizzonte temporale del piano in genere va dai tre ai cinque anni, periodo per il quale è possibile e/o ragionevole formulare ipotesi e previsioni specifiche e nell'arco del quale è previsto il completamento della fase di stabilizzazione e l'avvio della fase di rilancio.

Si sottolinea che il piano può essere presentato²¹⁶ da un imprenditore che sia in una situazione di crisi o alternativamente anche verti in uno stato di insolvenza.

Il piano, presentato ai creditori, deve risultare idoneo, come appena detto, a ripianare l'esposizione debitoria e a dare un nuovo assetto alla struttura finanziaria.

L'imprenditore può attivare tale strumento solo nel momento in cui la situazione di difficoltà non ha raggiunto uno stadio irreversibile o irreparabile; anzi la crisi deve essere momentanea e passeggera, superabile attraverso un semplice accordo con i creditori.

²¹⁶ Articolo 56 Codice della Crisi.

Il piano può essere presentato ad un solo creditori ma anche a più soggetti creditori.

La finalità di tale strumento non può essere certamente quella liquidatoria ma deve prendere in considerazione necessariamente il mantenimento della continuità aziendale per il superamento della situazione della difficoltà economica finanziaria in cui verte l'azienda.

2.4.3 L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il piano di risanamento, considerato quanto sancito dal secondo comma dell'articolo 56, deve essere attestato da un professionista indipendente, come anche sancito dall'articolo 67 comma tre lettere d) Legge Fallimentare, che certifica, come in più occasioni ripetuto - sia per il concordato che per gli accordi di ristrutturazione: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

Si ricorda che permane la facoltà di pubblicare il piano presso il Registro delle imprese ex articolo 56 comma quinto.

In relazione all'onere probatorio e la data certa degli atti unilaterali e dei contratti si riporta quanto sancito al sesto comma dell'articolo 56 del Codice della Crisi: *“Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa”*. Quanto appena detto è stato inserito dal Legislatore al fine di evitare condotte meramente opportunistiche o esclusivamente collusive.

Le caratteristiche richieste a norma di legge al professionista attestatore sono:

- l'iscrizione nel Registro dei revisori legali;
- il possesso dei requisiti ex articolo 28, lettere a) e b) Legge Fallimentare;
- l'indipendenza (la norma afferma che “il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio”);
- il possesso dei requisiti ex articolo 2399 del Codice Civile.

Inoltre, la legge prevede che il professionista attestato non deve aver, neanche in associazione tra professionisti: prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore e partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

2.4.4 L'ESENZIONE DALL'AZIONE REVOCATORIA

Come detto, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento non sono soggetti ad azione revocatoria, come

era previsto dall'articolo 67 della Legge Fallimentare e come dispone l'articolo 166 del Codice della Crisi, si rimanda a quanto detto sul punto nel paragrafo dedicato alla liquidazione giudiziale e in particolare agli effetti dell'apertura della procedura.

Inoltre, il predetto articolo prevede che: *“L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia”*. Si sottolinea che l'esenzione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria ordinaria.

Si conclude riportando quanto si legge nella relazione illustrativa relativamente a tali disposizioni che sono: *“dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura”*.

CAPITOLO 3 LE PROCEDURE MINORI

3.1 IL SOVRAINDEBITAMENTO

Lo stato di sovraindebitamento è stato definito dal Legislatore del Codice della Crisi come: “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”²¹⁷.

Prima della suddetta definizione, l'articolo 6 della Legge n. 3 del 2012 definisce sovraindebitamento lo stato di “*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”.

L'appena riportata definizione ricomprende due situazioni distinte ossia:

- dell'imprenditore o del professionista non fallibile che, proseguendo nella propria attività, si trova nell'irreversibile impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte nei termini concordati con i creditori;
- della persona fisica con un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente a fronteggiare i debiti contratti in relazione alle proprie esigenze di vita.

Il Legislatore con la Legge n. 3 del 2012 aveva già provveduto ad emanare disposizioni in merito ai cosiddetti *insolventi civili* cioè tutti quei soggetti che non sono assoggettabili alle norme in materia di fallimento poiché non qualificati come imprenditori.

Si sottolinea che gli strumenti messi a disposizione con la Legge n. 3 del 2012 non hanno avuto il successo sperato poiché considerati troppo costosi, complessi e non tempestivi.

La riforma è intervenuta proprio rinnovando e rendendo più veloci le procedure di esdebitazione per i soggetti non imprenditori.

Qualora ricorressero i presupposti oggettivi, le procedure che possono essere attivate sono:

- *la liquidazione controllata*, in sostituzione della vecchia *liquidazione del patrimonio*; gli articoli che disciplinano tale procedura vanno dall'articolo 268 all'articolo 277 del Codice della Crisi e i soggetti interessati sono:

²¹⁷ Articolo 2 lettera c) Codice della Crisi.

- il consumatore,
 - il professionista,
 - l'imprenditore minore,
 - l'imprenditore agricolo,
 - le start-up innovative.
- il *concordato minore*, in sostituzione del vecchio *accordo di composizione della crisi*; gli articoli che disciplinano tale procedura vanno dall'articolo 74 all'articolo 83 del Codice della Crisi e i soggetti interessati sono:
 - il professionista,
 - l'imprenditore minore
 - l'imprenditore agricolo,
 - le start-up innovative;
 - il *piano di ristrutturazione*, in sostituzione del vecchio *piano del consumatore*; gli articoli che disciplinano tale procedura vanno dall'articolo 67 all'articolo 73 del Codice della Crisi e l'unico soggetto che può accedere a tale procedura è il consumatore.

Una importante novità introdotta dal Codice della Crisi sono le procedure familiari.

Le *procedure familiari* sono disciplinate dall'articolo 66 del Codice della Crisi (Secondo Capo, Prima Sezione - *disposizioni di carattere generale*) e si applicano a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Partendo dal presupposto che la crisi da sovraindebitamento di un soggetto interessa negativamente anche i familiari del debitore, il Legislatore ha concesso la possibilità di provvedere con un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Affinché sia possibile ciò è necessario il coinvolgimento dei membri della famiglia e che l'origine del sovraindebitamento sia comune – ad esempio sovraindebitamento per successione ereditaria. A supporto di quanto appena detto, preme sottolineare: “*Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo*”²¹⁸. Inoltre, si applicano le disposizioni del concordato minore contenute negli articoli che vanno dall'articolo 74 all'articolo 83 del Codice della Crisi, nel momento in cui uno dei membri del nucleo familiare non risulta essere un consumatore. Quanto appena detto è stato previsto poiché la procedura del concordato minore risulta tutelare maggiormente i criteri rispetto al piano

²¹⁸ Articolo 66 quarto comma del Codice della Crisi.

di ristrutturazione dei debiti essendo prevista l'approvazione. È doveroso specificare che le masse attive e passive anche se coinvolte in una procedura unitaria restano distinte a norma dell'articolo 66 terzo comma del Codice della Crisi. Ciò in applicazione del principio della responsabilità patrimoniale contenuto nell'articolo 2740 del Codice Civile che sancisce: *“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*. Il Legislatore ha voluto evitare in qualsiasi modo che i debiti di un membro della famiglia vengano soddisfatti con il patrimonio di un altro membro violando così la responsabilità patrimoniale personale appena citata. Relativamente alle spese per le procedure, il Legislatore ha sancito che queste devono essere ripartiti tra tutti membri della famiglia in proporzione all'ammontare dei debiti²¹⁹.

A norma dell'articolo 27 secondo comma del Codice della Crisi è disposto, come ampiamente rappresentato, che il Tribunale competente per tali procedure è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il Legislatore ha espressamente definito all'articolo 27 terzo comma lettera b) che il centro di interesse per la persona fisica che non esercita attività d'impresa coincide: *“con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma”*. Mentre, per la persona fisica che esercita attività d'impresa, il centro di interesse coincide: *“con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale”*²²⁰.

Il compito di presentare la domanda spetta all'Organismo di Composizione della Crisi e come sancito al primo comma dell'articolo 68 tale Organismo è costituito presso il circondario del Tribunale; qualora non fosse istituito, le incombenze spettano ad un professionista in possesso dei requisiti sanciti dall'articolo 358 del Codice della Crisi.

Si sottolinea che in queste procedure, l'Orgiasmo di Composizione della Crisi svolge le funzioni sia del Commissario sia del Liquidatore.

Entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico, l'Organismo di Composizione della Crisi, informa gli uffici territorialmente competenti:

- l'agente della riscossione;
- gli uffici fiscali;
- gli enti locali.

Entro i quindici giorni seguenti, i suddetti uffici comunicano all'Organismo di Composizione della Crisi: i debiti tributari accertati e gli accertamenti in corso.

²¹⁹ Articolo 66 quinto comma del Codice della Crisi.

²²⁰ Articolo 27 terzo comma lettera a) del Codice della Crisi.

Con la presentazione della domanda, si sospende il corso degli interessi sia legali che convenzionali fino al momento della chiusura della procedura. In considerazione di quanto sancito dagli articoli 2749, 2788, 2855 comma 2 e 3 Codice Civile, per i crediti ipotecari, pignorati e privilegiati, non vale la predetta sospensione.

3.2 LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La liquidazione è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come sopra riportato, insieme al concordato minore e al piano di ristrutturazione.

Parallelamente tale procedura può essere paragonata alla *liquidazione giudiziale* - anche se più snella e veloce considerata presumibilmente la modesta entità del patrimonio da liquidare - e interessa i seguenti soggetti che vertono in uno stato di eccessiva esposizione debitoria:

- il consumatore;
- il professionista;
- l'imprenditore agricolo;
- l'imprenditore minore;
- le start-up innovative;
- qualunque altro debitore non soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale.

Il consumatore è indentificato nella: *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*²²¹.

Si sottolinea che, a differenza di quanto sancito al secondo comma dell'articolo 6 della Legge n. 3 del 2012, rientrano nella definizione di consumatore anche i soci delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società in accomandita per azioni. Visto quanto detto il Legislatore ha uguagliato il consumatore ai predetti soci a patto che i debiti siano estranei a quelli sociali e la procedura non provochi pregiudizio ai creditori sociali. Inoltre, si segnala un'ulteriore novità, a norma del quarto comma dell'articolo 65: *“La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”*.

Gli altri soggetti legittimi a ricorrere a tale procedura sono:

²²¹ Articolo 2 lettere e) del Codice della Crisi.

- il professionista così definito dall'articolo 3 Codice del Consumo: *“la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”*;
- l'imprenditore minore, cioè titolare di una: *“impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*
 - 1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
 - 2) *ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
 - 3) *un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”²²²;*
- l'imprenditore agricolo (non vincolato alle suddette soglie), come definito dall'articolo 2135 Codice Civile, che: *“esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”*.
- le start-up innovative definite dall'articolo articolo 25 del Decreto Legge n. 179 del 2012 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 2012.

3.2.1 LE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Tale procedura è dedicata ai soggetti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento definito dal Codice come uno stato di crisi o insolvenza. Pertanto, si riportano, come già più volte evidenziate, le definizioni date dal Codice per:

- la crisi, ex articolo 2 lettera a), intesa come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*;

²²² Articolo 2 lettera d) Codice della Crisi.

- mentre, l'insolvenza, ex articolo 2 lettera b), intesa come: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Si sottolinea inoltre quanto sancito dal primo comma dell'articolo 69 del Codice della Crisi: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Prima di rappresentare gli aspetti salienti di tale procedura, è necessario sottolineare che il Legislatore del Codice della Crisi all'articolo 268 ha previsto espressamente che alcuni crediti non possono essere ricompresi nella liquidazione e in particolare si tratta di:

- i crediti impignorabili²²³;
- i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi²²⁴;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Inoltre, con la presentazione della domanda di liquidazione controllata si sospende automaticamente il corso degli interessi sia legali che convenzionali fin al momento della chiusura della procedura²²⁵. Mentre in considerazione di quanto sancito dagli articoli del Codice Civile 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma, i crediti ipotecari, pignorati e privilegiati continuano a maturare gli interessi e cioè non vige la predetta sospensione.

I soggetti legittimati a presentare domanda di liquidazione controllata risultano essere:

- il debitore;
- i creditori;
- il Pubblico Ministero.

Rispetto a quanto disposto dalla Legge n. 3 del 2012, l'alveo dei soggetti che possono presentare istanza di liquidazione controllata si è incrementato includendo, come appena rappresentato, anche i creditori e il Pubblico ministero; infatti, precedentemente l'unico soggetto che poteva presentare la domanda era il debitore.

²²³ Articolo 545 del Codice di procedura civile.

²²⁴ Eccezione fatta per quanto disposto all'articolo 170 del Codice Civile.

²²⁵ Articolo 268 del Codice della Crisi.

In particolare, il debitore può chiedere l'accesso alla procedura di liquidazione controllata in maniera “*diretta*” oppure per “*conversione*” nell'ipotesi di revoca delle procedure di concordato minore o di piano di ristrutturazione rispettivamente disciplinate dagli articoli 83 e 73 del Codice della Crisi.

Il creditore ha la facoltà di chiedere la liquidazione controllata se vi sono procedure esecutive, a seguito di revoca e per la cosiddetta *conversione* nel caso di frode o inadempimento.

Infine, il Pubblico ministero vede riconosciuta la possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale se riguarda l'imprenditore insolvente e per *conversione* in caso di inadempienza e atti di frode.

La modalità di presentazione della domanda è il ricorso, qualora fosse il debitore a procedere è richiesto l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Si sottolinea, in una direzione del tutto innovativa rispetto a quanto disposto in merito dalla Legge n. 3 del 2012, che non è prevista l'assistenza di un legale di fiducia per la presentazione della domanda ciò anche perché tale figura è stata sostituita per quanto di competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice della Crisi prevede che alla domanda deve essere allegata una relazione predisposta dell'Organismo che:

- contenga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico, l'Organismo di Composizione della Crisi avvisa: l'agente della riscossione, gli uffici fiscali e gli enti locali. La comunicazione ha una duplice funzione: da una parte è utile all'ufficio per preparare la documentazione necessaria per far valere i rispettivi crediti nella procedura; dall'altra fornisce informazione allo stesso Organismo di composizione della crisi circa la situazione debitoria complessiva.

Relativamente all'ambito territoriali dei predetti Uffici si fa riferimento all'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Si sottolinea sin da subito che a differenza di quanto disposto dalla Legge n. 3 del 2012 che dispone un procedimento autonomo per l'apertura della procedura di liquidazione controllata rispetto a quanto disposto dalla disciplina fallimentare, il Legislatore della riforma ha invece inserito tale procedura nel procedimento unitario ex articoli 44 e seguenti, per quanto applicabili. Dunque, la procedura di liquidazione controllata ricalca il modello proposto per la liquidazione giudiziale.

La sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è emessa dal Tribunale dopo aver riscontrato: l'inesistenza di domande di accesso ad altre procedure di regolazione della crisi²²⁶ e l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura stessa²²⁷.

L'articolo 270 del Codice della Crisi al secondo comma inoltre dispone: “*Con la sentenza il Tribunale:*

- a) *nomina il Giudice Delegato;*
- b) *nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del Tribunale;*
- c) *ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;*
- d) *assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;*
- e) *ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;*
- f) *dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;*
- g) *ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti”.*

È previsto al quarto comma dell'articolo in esame che la sentenza di apertura della liquidazione controllata venga comunicata al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni oggetto della liquidazione.

²²⁶ Concordato preventivo, concordato minore, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento.

²²⁷ A norma degli articoli 268 e 269 del Codice della Crisi.

Le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza devono essere trattate unitariamente. Qualora venissero presentate più domande "...il Tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata"²²⁸.

Il Liquidatore è il soggetto legittimato a stare in giudizio per le controversie riguardanti i rapporti patrimoniali del debitore ricompresi nella liquidazione, a norma dell'articolo 270 del Codice della Crisi che rimanda a quanto sancito dall'articolo 143 sempre del Codice della Crisi. D'altro canto, il debitore interviene esclusivamente per le impugnazioni di bancarotta a suo carico e se sancito dalla legge.

Il Liquidatore con l'apertura della procedura di liquidazione controllata amministra e dispone del patrimonio del debitore che ne è spossessato anche se conserva la titolarità dei beni.

Si specifica che l'articolo 150 del Codice della Crisi prevede che dal giorno dell'apertura della procedura: "*nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*".

La liquidazione controllata apre il concorso dei creditori su patrimonio del debitore. Per quanto concerne le modalità di accertamento del passivo dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione si rimanda alle disposizioni contenute negli articoli 200 e seguenti del Codice della Crisi, come previsto dall'articolo 151 sempre del Codice della Crisi e come meglio si dirà di seguito.

3.2.2 I CONTRATTI PARZIALMENTE INESEGUITI

Gli scenari relativi ai contratti parzialmente ineseguiti o in corso di esecuzione per entrambe le parti sono due:

1. il Liquidatore subentra nel contatto sostituendosi al debitore assumendo i relativi obblighi - i crediti sorti durante procedura sono prededucibili;
2. il Liquidatore decide di sciogliere il contratto, ad eccezione per i contatti ad effetti reali nel momento in cui sia avvenuto il trasferimento del diritto - il contraente ha la possibilità di insinuarsi al passivo per il credito scaturente dal mancato adempimento senza che gli spetti il risarcimento del danno.

²²⁸ Articolo 7 secondo comma del Codice della Crisi.

In verità è possibile una terza ipotesi nella quale il Liquidatore non assume nessuna decisione e pertanto il contraente mettendolo in mora chiede al Giudice di disporre un termine oltre il quale il contratto si intende sciolto, il termine non può essere oltre i sessanta giorni.

3.2.3 L'ELENCO DEI CREDITORI E IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Entro trenta giorni dalla recezione della sentenza, il Liquidatore provvede ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza.

I terzi e i creditori riportati nel suddetto elenco hanno sessanta giorni, prorogabili di altri trenta giorni per inviare al Liquidatore le loro domande di:

- restituzione;
- rivendicazione;
- ammissione al passivo.

Il Liquidatore, entro novanta giorni dall'inizio della procedura di liquidazione controllata, svolga i seguenti compiti: completa l'inventario dei beni del debitore, redige un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, deposita il programma in cancelleria per l'approvazione del Giudice²²⁹.

Inoltre, è disposto che si applica, per quanto compatibile, l'articolo 213, terzo e quanto comma Codice della Crisi che recita: *“Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.*

Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché' relativi a singoli rami dell'azienda, nonché' le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.

²²⁹ Articolo 272 secondo comma Codice della Crisi.

3.2.4 IL PASSIVO, LA LIQUIDAZIONE E LA CHIUSURA

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il Liquidatore ha il compito di predisporre il progetto di stato passivo che contiene un elenco dei titolari di diritti sui beni, mobili e immobili, di proprietà o in possesso del debitore.

Successivamente, sempre il Liquidatore, provvede a comunicare ai creditori il citato progetto mediante posta elettronica certificata o, se non in possesso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore, tramite il deposito presso la cancelleria.

Il termine di presentazione delle osservazioni al progetto di stato passivo è fissato in quindici giorni. A questo punto è possibile che:

- non pervengo osservazioni;
- pervengono osservazioni che a loro volta possono avere le seguenti caratteristiche:
 - fondate,
 - non superabili.

Nel primo caso, al terzo comma dell'articolo 272 del Codice della Crisi è previsto che: *“In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia”*.

Nel secondo caso e cioè qualora pervenissero osservazioni fondate, il Liquidatore, entro il termine di quindici giorni, provvede a redigere un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai creditori nelle stesse modalità anzidette.

Infine, nella terza fattispecie e cioè nel caso di osservazioni non superabili, è il Giudice Delegato che forma lo stato passivo su richiesta del Liquidatore. Quest'ultima risulta essere una novità rilevante rispetto alle disposizioni contenute nella legge n.3 del 2012.

Le azioni del Liquidatore sono contenute nell'articolo 274 del Codice della Crisi. Si segnala che non sono intervenute rilevanti novità rispetto alle disposizioni contenute nella Legge n. 3 del 2012; in particolare il Liquidatore, a seguito di apposita autorizzazione del Giudice ha l'obbligo di esercitare e proseguire le azioni per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e recuperare i crediti. Mentre, al secondo comma dell'articolo 274 del Codice della Crisi si rileva una novità rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 3 del 2012, è espressamente sancito che il Liquidatore, sempre successivamente all'autorizzazione del giudice, deve esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

Infine, è previsto che il Giudice autorizza il Liquidatore a esercitare o proseguire le diverse azioni solo se utili al maggiore soddisfacimento del ceto creditori.

Si ricorda, come detto, che il debitore con l'apertura della procedura di liquidazione controllata viene spossessato dei beni e si procede con l'attribuzione degli stessi al Liquidatore che li amministra.

Il Liquidatore, pertanto, ha l'obbligo di:

- eseguire il programma di liquidazione;
- relazionare al Giudice ogni sei mesi²³⁰.

Una volta terminata la liquidazione di beni, che segue le regole delle vendite nella liquidazione giudiziale, il Liquidatore procede con la presentazione del conto della gestione al Giudice che:

- se approva il rendiconto del Liquidatore, provvede anche alla liquidazione del compenso;
- se non approva il rendiconto, comunica al Liquidatore gli atti necessari da eseguire e il termine per provvedere.

Nella seconda ipotesi, qualora il Liquidatore fosse inadempiente, il Giudice procede con la sostituzione di quart'ultimo e riduce, se non perfino esclude, quanto spettante.

Successivamente: *“Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione”*²³¹.

Anche le disposizioni in tema di chiusura della procedura di liquidazione controllata che è dichiarata dal Giudice con decreto riproducano quelle della liquidazione giudiziale, pertanto si rimanda a quanto detto nell'apposita sezione. Inoltre, il Giudice con lo stesso decreto:

- corrisponde quanto spettante al Liquidatore;
- svincola le somme accantonate.

3.3 IL CONCORDATO MINORE

Novità introdotta dal Codice della crisi è la procedura del concordato minore disciplinata dagli articoli che vanno dal 74 all'83 – Sezione terza del Codice.

Tale procedura, denominata accordi di composizione della crisi, era disciplinata in modo diverso dagli articoli 10 e seguenti della Legge n. 3 del 2012.

²³⁰ In caso di inadempimento, questo è uno dei motivi di revoca e di predita/riduzione del compenso spettante.

²³¹ Articolo 275 comma quinto del Codice della Crisi.

Si sottolinea, come già detto, che tale procedura non è dedicata al consumatore ma può essere attivata dai soggetti di seguito indicati:

- i professionisti;
- i piccoli imprenditori;
- imprenditori agricoli;
- start-up innovative.

I predetti soggetti interessati da tale procedura hanno riconosciuta la facoltà di presentare ai creditori, attraverso l'Organismo di Composizione della Crisi, una proposta che gli permetterà di continuare l'attività imprenditoriale o professionale.

La proposta di concordato minore è presentabile quando è previsto l'intervento di risorse esterne per garantire la continuità d'impresa e assicurare il soddisfacimento del ceto creditorio in maniera superiore alla liquidazione.

3.3.1 IL CONTENUTO E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il contenuto della domanda di concordato minore è libero anche se devono essere tassativamente indicati i tempi e i modi per il superamento dello stato di sovraindebitamento.

A norma dell'articolo 75 del Codice della crisi, il soggetto che intende procedere con la presentazione della domanda di concordato minore deve allegare la relativa documentazione differente a seconda della qualifica del debitore (imprenditore, professionista, ...) e cioè:

- a) “il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;*
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;*
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa”.*

I crediti privilegiati possono essere espressamente soddisfatti in maniera non integrale, a patto che il soddisfacimento non sia inferiore nel caso di liquidazione considerando il valore di mercato, attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi, su cui grava il privilegio.

L'Organismo di Composizione della Crisi svolge un ruolo fondamentale in tale procedura poiché ha anche il compito di agevolare la formulazione e presentazione della domanda corredata da una relazione.

La reazione allegata alla domanda redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi indicherà al suo interno:

- le cause dell'indebitamento;
- la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- le ragioni per le quali il debitore risulta incapace a adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda;
- la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
- l'indicazione ipotizzabile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.

Si precisa, come disposto al quinto comma dell'articolo 76 che: *“il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice Civile”*.

Infine, si rappresenta che tale procedimento si svolge di fronte al Tribunale in composizione monocratica. Il giudice ha la facoltà di dichiarare inammissibile la domanda se:

- risulta carente da un punto di vista documentale²³²;
- il debitore non presenta i requisiti dimensionali²³³;
- nei cinque anni antecedenti, il debitore risulta già essere stato esdebitato;
- per due volte il debitore ha beneficiato sempre dell'esdebitazione;
- il debitore ha compiuto atti di frode nei confronti dei creditori.

3.3.2 L'OMOLOGAZIONE E L'ESECUZIONE DEL PIANO

Preliminarmente si ricorda che il Giudice deve verificare se la domanda è ammissibile, se risulterà tale allora dichiarerà l'apertura della procedura e incarica l'Organismo di Composizione

²³² Documentazione prevista ex articoli 75 e 76 Codice della Crisi.

²³³ Articolo 2, primo comma, lettera d), numeri 1, 2,3 Codice della Crisi.

della Crisi di dare comunicazione ai creditori della proposta e il decreto di apertura della procedura. Più specificatamente il Giudice con decreto:

- a) *dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;*
- b) *ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;*
- c) *assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;*
- d) *su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore²³⁴.*

Infine, è espressamente previsto dal Codice che l'Organismo di Composizione della Crisi provvederà all'esecuzione del decreto.

È fatto obbligo al creditore di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere tutte le comunicazioni, in alternativa è previsto che le notizie della procedura verranno comunicate per mezzo del deposito in cancelleria.

Gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Come si legge nella relazione illustrativa del Codice della Crisi: *“l'art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti. L'approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall'art. 11 della legge n. 3 del 2012”*. Si segnala che il quorum richiesto per l'approvazione del concordato minore è lo stesso per l'approvazione del concordato preventivo.

Non sono considerati nel calcolo della maggioranza i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale soddisfacimento e non sono ammessi al voto se

²³⁴ Articolo 78 secondo comma del Codice della Crisi.

non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Medesima regola vale per: *“il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché’ i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda”*²³⁵.

Entro trenta giorni i creditori devono comunicare all’Organismo di Composizione della Crisi l’adesione o il diniego alla proposta; nel caso di silenzio vale la regola del silenzio assenso.

Si sottolinea che tale procedura estende i suoi effetti anche ai soci illimitatamente responsabili.

Infine, ex articolo 79 comma 5 Codice della Crisi: *“Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto”*.

Il successivo articolo 80 del Codice della Crisi detta le regole relativamente all’omologazione. Il Tribunale, in questa fase svolge i seguenti compiti:

- verifica l’ammissibilità;
- accerta la fattibilità;
- verifica raggiungimento della maggioranza.

Pertanto, se non dovessero sorgere di contestazioni, interviene l’omologa del concordato minore con sentenza, dichiarando chiusa la procedura. *“Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il Tribunale, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere in esito all’esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata”*²³⁶.

Si segnala la seguente novità sul tema: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Qualora il Giudice rigettasse la domanda di omologa, provvede a dichiarare con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate. Inoltre, su domanda del debitore, viste le disposizioni contenute negli articoli 268 e seguenti, apre la procedura di liquidazione controllata.

Compito di dare esecuzione al piano è affidato al debitore, sotto la vigilanza dell’Organismo di Composizione della Crisi.

²³⁵ Articolo 79 secondo comma del Codice della Crisi.

²³⁶ Relazione illustrativa al Codice della Crisi.

L'organismo di Composizione della Crisi una volta terminata l'esecuzione, dopo aver ascoltato il debitore, presenta al Giudice il rendiconto che se lo approvato liquida il compenso all'Organismo e il debitore ottiene l'esdebitazione. In caso contrario il Giudice non liquida il compenso e richiede gli atti necessari per l'attuazione del concordato e impone un termine per l'espletamento.

Qualora il debitore fosse inadempiente, il concordato minore è dichiarato risolto dal giudice.

3.4 IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

3.4.1 AMBITO SOGGETTIVO E CONDIZIONI OSTATIVE

Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si segnala che il piano di ristrutturazione dei debiti ha sostituito il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3 del 2012.

Tale procedura è dedicata esclusivamente al consumatore che il Codice della Crisi lo definisce come: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*²³⁷.

Importante novità riguarda l'estensione delle procedure da composizione della crisi da sovraindebitamento anche ai familiari, come già accennato, e cioè ai soggetti di seguito riportati²³⁸:

- coniuge;
- parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo;
- le parti dell'unione civile;
- i conviventi di fatto.

Riguardo a questi ultimi due soggetti - le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto - la legge 76 del 2016 all'articolo 1 rispettivamente al secondo comma e al comma trentaseiesimo li definisce come:

²³⁷ Articolo 2 lettera e) Codice della Crisi.

²³⁸ Articolo 66 del Codice della Crisi.

- nel primo caso: *“due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”*;
- nel secondo caso: *“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”*.

Come detto nella definizione di consumatore, a differenza di quanto sancito dalla Legge n. 3 del 2012 ex articolo 6 secondo comma lettera b), rientrano anche i soci illimitatamente responsabili di: società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni.

Come già rappresentato, li Legislatore in tale circostanza ha equiparato il consumatore ai predetti soci a patto che si tratti di debiti estranei a quelli sociali; inoltre, la procedura di composizione da crisi da sovraindebitamento non deve arrecare pregiudizio ai creditori sociali.

È espressamente specificato che la nomina dell’attestatore è facoltativa e che l’Organismo di Composizione della Crisi svolge sempre i compiti assegnati rispettivamente al Commissario e la Liquidatore.

Il consumatore per poter usufruire dello strumento del piano di ristrutturazione deve trovarsi necessariamente in una situazione di sovraindebitamento e cioè che il suo stato sia alternativamente di: crisi o di insolvenza. Inoltre, deve risultare anche meritevole²³⁹ e cioè che lo stato di sovraindebitamento si stato determinato da: colpa grave, malafede, frode.

Sintetizzando, dunque, i presupposti per il consumatore sono i seguenti: sovraindebitamento e meritevolezza.

D’altro canto, a norma dell’articolo 69 del Codice della Crisi, il consumatore è escluso da tale procedura se:

- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il terzo punto ricalca sul principio della meritevolezza, intesa come assenza di colpa nell’aver cagionato il sovraindebitamento.

Una importante novità al secondo comma del predetto articolo che prevede sanzioni processuali anche per il creditore che abbia determinato o aggravato la situazione di

²³⁹ Articolo 69 primo comma del Codice della Crisi.

sovraindebitamento del consumatore, anche non verificando il merito creditizio del consumatore.

È prevista pertanto l'esclusione dal:

- presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, benché dissenziente;
- far valere cause di inammissibilità, che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Si segnala quanto disposto dall'articolo 124 bis del Test Unico Bancario che impone al soggetto finanziatore la valutazione del merito creditizio del consumatore, prima che si concluda il contratto di finanziamento, sulla base di:

- dichiarazioni fornite dal soggetto da finanziaria;
- consultazione di una banca dati pertinente.

3.4.2 IL PIANO E LA DOMANDA

Al fine di superare la situazione di sovraindebitamento, il consumatore sottopone ai creditori un piano che redige con l'aiuto dell'Organismo di Composizione della Crisi contenente sia i tempi che i modi.

Il contenuto del piano è libero anche se è previsto²⁴⁰ che venga inserito l'elenco:

- dei creditori - devono essere indicate le somme dovute e le cause di prelazione;
- della consistenza e della composizione del patrimonio;
- degli atti di straordinaria amministrazione relativamente agli ultimi cinque anni;
- delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

A differenza di quanto previsto dalla Legge 3 del 2012, l'Organismo di Composizione della Crisi non deve attestare la fattibilità del piano.

È possibile prevedere il soddisfacimento dei creditori, in qualsiasi forma, anche non integrale; inoltre, i debiti contratti per finanziamenti possono essere falcidiati e ristrutturati:

- con la cessione del quinto dello stipendio;
- con la cessione del trattamento di fine rapporto;
- con la cessione della pensione;
- con la cessione delle operazioni di prestito su pegno.

²⁴⁰ Articolo 67 secondo comma del Codice della Crisi.

Alta novità, rispetto alla Legge n. 3 del 2012, è contenuta al quinto comma dell'articolo 67 che sancisce: *“E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*.

Infine, si sottolinea che è prevista la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori privilegiati o con garanzia reale solo se non in misura inferiore al valore realizzabile nell'ipotesi di liquidazione, in considerazione del valore di mercato come attestato dall'Organismo di composizione della crisi.

Per procedere con il deposito della domanda si ricorda che non è necessaria l'assistente di un legale considerata anche la presenza dell'Organismo di Composizione della Crisi²⁴¹. Quanto appena detto è comunque una novità rispetto alle disposizioni contenute nella Legge n. 3 del 2012, non essendo fino ad ora ben chiara tale situazione.

L'articolo 68 del Codice della Crisi prevede che la domanda deve essere corredata dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che evidenzia:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) *l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

Riguardo al punto a) si rimanda a quanto suddetto in merito ai comportamenti meritevoli tenuti dal debitore. Inoltre, è richiesto all'Organismo di Composizione della Crisi di fornire informazioni, sempre nella relazione allegata alla domanda, circa il comportamento tenuto anche dai soggetti finanziatori.

Devono essere prese in considerazione due aspetti fondamentali:

- il reddito disponibile del consumatore;
- l'importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Per la quantificazione è previsto che l'ammontare dell'assegno sociale sia moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare come previsto nella scala di equivalenza ISEE.

²⁴¹ Articolo 68 primo comma del Codice della Crisi.

La domanda è depositata presso il Tribunale territorialmente competente dall'organismo di composizione della crisi. Qualora la proposta e il piano siano considerati ammissibili, il Giudice decreta:

- la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia;
- entro trenta giorni, la comunicazione a tutti i creditori da parte dell'Organismo di composizione della crisi.

Visto quanto sancito al secondo comma dell'articolo 70 del Codice della Crisi, l'Organismo di Composizione della Crisi riceverà, successivamente alla suddetta comunicazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata dei creditori tramessogli dagli stessi, in alternativa le comunicazioni verranno effettuate tramite il deposito presso la cancelleria.

Il Giudice, su richiesta del debitore, ha riconosciuta la facoltà di sospendere i procedimenti esecutivi potenzialmente idonei a pregiudicare la fattibilità del piano. Allo stesso modo il Giudice ha la possibilità, fino a quando il procedimento non è concluso, di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché accordare le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio.

Quanto appena detto è comunque revocabile nel momento in cui viene dimostrato che il debitore abbia compiuto atti di frode a danno del ceto creditorio²⁴².

I creditori, d'altro canto, entro i venti giorni dalla comunicazione di presentazione del piano, possono inviare le proprie osservazioni all'Organismo di Composizione della Crisi. Si ricorda a riguardo che è vitata la presentazione di osservazioni da parte dei creatori che hanno intenzionalmente cagionato lo stato di sovraindebitamento²⁴³. Per procedere con l'omologazione del piano non è prevista l'approvazione del ceto creditorio, questo per:

- tutelare il consumatore;
- agevolare l'uscita dalla crisi con strumenti volti alla liberazione dei debiti civili;
- evitare contrasti di carattere personale tra il consumatore e i creditori.

L'Organismo di Composizione della Crisi, entro dieci giorni dalla recezione delle osservazioni da parte dei creditori, provvede a:

- interpellare il debitore;
- comunicare con il Giudice;
- eventualmente modificare il piano.

²⁴² Articolo 70 quinto comma Codice della Crisi.

²⁴³ Articolo 69 secondo comma Codice della Crisi.

Prima di procedere con l'omologa il Giudice è chiamato a valutare: l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.

Successivamente pronuncia la sentenza di omologazione del piano e chiude la procedura. Se necessario l'organismo di composizione della crisi provvede alla trascrizione della sentenza; inoltre, entro due giorni viene inviata ai creditori e pubblicato in area dedicata sul sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia.

Visto quanto disposto dall'articolo 70 al comma nove del Codice della Crisi, il Giudice, nonostante le contestazioni presentate dei creditori, ha il potere di provvedere comunque con l'omologazione del piano *“se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

Mentre nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga che il piano non sia fattibile o comunque inammissibile, con decreto motivato non concede l'omologazione e dichiara inefficaci le misure protettive.

Su richiesta del debitore, il Giudice provvede con sentenza all'apertura della liquidazione controllata ex articolo 268 e seguenti del Codice della Crisi. Stessa cosa vale se la richiesta è presentata dai creditori o dal pubblico ministero nel caso in di inadempimento o frode del debitore. Infine, si sottolinea che:

- è possibile impugnare la sentenza²⁴⁴;
- è possibile proporre reclamo avverso al decreto²⁴⁵.

Considerato che il debitore non è spossessato dei propri beni e mantiene la capacità di agire, spetta a lui l'esecuzione del piano.

Mentre l'Organismo di Composizione della Crisi ha il compito di controllare e pertanto:

- vigila sul corretto adempimento del piano;
- eventualmente risolve le criticità;
- rappresenta al giudice i vari problemi emersi durante l'esecuzione;
- semestralmente riferisce al giudice per iscritto;
- alla fine dell'esecuzione, deposita il rendiconto.

A questo punto il Giudice ha due possibilità:

- da una parte approva il rendiconto presentato dall'Organismo di composizione della crisi e liquida quanto dovuto all'Organismo;

²⁴⁴ Articolo 51 del Codice della Crisi

²⁴⁵ Articolo 50 del Codice della Crisi

- dall'altra non approva il rendiconto e indica all'Organismo di composizione della crisi gli atti necessari per l'esecuzione del piano assegnando un nuovo termine. Qualora quanto disposto non fosse adempiuto anche nel nuovo termine, il giudice provvede a revocare l'omologazione ed esclude il diritto al compenso per l'Organismo di composizione della crisi.

3.4.3 LA REVOCA E LA CONVERSIONE IN ALTRA PROCEDURA

Secondo quanto sancito dall'articolo 72 del Codice della Crisi, si procede con la revoca dell'omologazione quando è stato: *“dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”*.

Inoltre, è possibile che intervenga la revoca per:

1. l'inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
2. l'inattuabilità sopravvenuta del piano con conseguente impossibilità di modifica;
3. la mancata approvazione del rendiconto presentato dall'Organismo di composizione della crisi²⁴⁶.

L'Organismo di Composizione della Crisi, qualora ne fosse conoscenza, ha comunque l'obbligo di segnalare al Giudice ogni fatto rilevante che possa portare alla revoca dell'omologazione

Il Giudice procede con la revoca dell'omologazione:

- d'ufficio;
- su istanza del creditore;
- su istanza del Pubblico Ministero;
- su istanza di chiunque interessato.

L'articolo 72 del Codice della Crisi al quarto comma dispone: *“La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del Tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto”*.

Alternativamente, in contraddittorio tra le parti, il Giudice Delegato può con sentenza stabilisce la revoca dell'omologazione oppure rigettare la richiesta di revoca con decreto motivato.

²⁴⁶ Articolo 71 terzo comma del Codice della Crisi.

Contro la sentenza di revoca dell'omologazione del piano è possibile presentare reclamo ex articolo 50 del Codice della Crisi. Il Giudice con la sentenza di revoca dell'omologazione ha la facoltà di convertire tale procedura nella liquidazione controllata disciplinata dall'articolo 268 all'articolo 277.

Per quanto concerne, invece, la conversione in alta procedura, essa può essere adottata su richiesta dei seguenti soggetti:

- il debitore;
- il creditore;
- il Pubblico Ministero.

Viene così fissato un termine per la presentazione dei documenti necessari per la procedura di liquidazione controllata e si apre tale procedura, a norma dell'articolo 270 del Codice della Crisi.

CAPITOLO 4 L'ANALISI EMPIRICA

4.1 PREMESSA METODOLOGIA

La presente ricerca empirica cerca di rappresentare nella maniera più dettagliata possibile il fenomeno delle procedure concorsuali in Italia dal 2012 al 2019.

L'analisi ha interessato dapprima il territorio nazionale e successivamente l'attenzione è stata rivolta alle regioni ed in parte alle province, considerando anche l'incidenza del numero di aperture di procedure concorsuali sul numero delle imprese attive, sulle nuove iscritte e su quelle cancellate.

Per ogni anno, sia a livello nazionale sia a livello regionale, dopo aver disaggregato il macro-dato delle procedure concorsuali tra procedure fallimentari e procedure concorsuali non fallimentari, lo studio ha riguardato sia le regioni che le attività economiche.

In particolare, per il territorio nazionale annualmente viene evidenziata la regione ed il settore di attività economica che hanno registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari.

A livello regionale, per ogni anno, è stata replicata la stessa metodologia adotta a livello nazionale in relazione alle aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari ed è stato considerato anche il rapporto tra numero di procedure concorsuali aperte e numero di società attive, neoiscritte e cancellate.

4.2 EVIDENZA SINTETICA DEI RISULTATI

L'intento della ricerca empirica è stato quello di investigare in maniera dettagliata il fenomeno delle procedure concorsuali in Italia dal 2012 al 2019.

Un periodo così esteso ha permesso di far emergere quanto accaduto nell'anno 2014, anno di svolta considerato il cambio di rotta intervenuto, come meglio si dirà in seguito; inoltre, prima del 2012 è emersa una carenza documentale che non ha permesso il confronto con i dati più aggiornati.

In questa sede, si riportano i risultati raggiunti in maniera sintetica e si evidenziando gli aspetti più significativi, rimandando all'appendice per il dettaglio.

Il fenomeno ha seguito un andamento altalenante, poiché dall'anno 2012 al 2014, è stato crescente; dal 2014 al 2018, decrescente e nel 2019 sono stati registrati dati analoghi al 2018, come rappresentato nel grafico sottostante.




Grafico 4.1 - Andamento procedure concorsuali Italia 2012-2019.

La variazione più rilevante si è registrata tra il 2012 e il 2013 dove l'incremento è stato del 16%; nel complesso la variazione tra il 2012 e il 2019 è stata in diminuzione del 13%, in tabella il dettaglio:

ANNI	N. PROCEDURE	VAR. ASSOLUTA	VAR. PERCENTUALE	NOTE
2012	13.896	-	-	-
2013	16.062	2.166	15,6%	Incremento
2014	17.725	1.663	10,4%	Incremento
2015	16.540	- 1.185	- 6,7%	Decremento
2016	14.542	- 1.998	- 12,1%	Decremento
2017	13.098	- 1.444	- 9,9%	Decremento
2018	12.083	- 1.015	- 7,7%	Decremento
2019	12.039	- 44	- 0,4%	Decremento

Tabella 9 - Variazioni procedure concorsuali Italia 2012-2019.

Nel periodo considerato, le procedure concorsuali attivate sono state in media circa 14.500; così distribuite: nelle regioni di nord ovest circa 4.400, in quelle di nord est circa 2.800, al centro circa 3.500, nel sud circa 2.600 e nelle isole circa 590.

Le procedure concorsuali non fallimentari (anche dette *altre procedure concorsuali*) hanno rappresentato mediamente circa il 15% del totale delle procedure. Dall'analisi dei dati, emerge che in Calabria tale rapporto è stato il più alto rispetto alle altre regioni, sfiorando anche il 40% in alcuni anni; mentre, in Campania è stato quasi sempre il più basso.

Nel periodo di osservazione, la regione che ha registrato il numero più alto di procedure concorsuali è stata sempre la Lombardia seguita dal Lazio e dal Veneto (tale classifica è stata mantenuta per tutti gli anni ad eccezione per il 2019 dove la Toscana ha superato il Veneto).

Nella tabella che segue è rappresentata la classifica per numero medio di procedure concorsuali attivate nel periodo a seconda della Regione.

REGIONI	PROCEDURE CONCORSUALI	<i>di cui fallimenti</i>	<i>di cui non fallimentari</i>
Lombardia	3.070	2.705	366
Lazio	1.623	1.426	197
Veneto	1.253	1.070	184
Toscana	1.177	960	217
Emilia-Romagna	1.094	903	191
Campania	1.049	954	95
Piemonte	982	835	147
Sicilia	885	746	140
Puglia	636	534	102
Marche	487	395	92
Calabria	430	278	152
Abruzzo	328	265	63
Liguria	325	252	73
Sardegna	298	266	31
Friuli-Venezia Giulia	265	204	61
Umbria	260	211	49
Trentino-Alto Adige	189	157	32
Basilicata	66	54	12
Molise	62	47	15
Valle D'Aosta	20	15	5
ITALIA	14.498	12.276	2.222

Tabella 10 - Classifica procedure concorsuali per regioni - Italia - Valori medi in ordine decrescente per PROCEDURE CONCORSUALI.

Analizzando invece l'impatto che tale fenomeno ha avuto sui diversi settori di attività emerge come i più colpiti siano stati: il commercio all'ingrosso e al dettaglio, le costruzioni e le attività manifatturiere, come dettagliato di seguito.

ATTIVITÀ ECONOMICHE	PROCEDURE CONCORSUALI	<i>di cui fallimenti</i>	<i>di cui non fallimentari</i>
G - Commercio..., riparazione di autoveicoli e motocicli	3.270	2.916	353
F - Costruzioni	2.894	2.478	417
C - Attività manifatturiere	2.842	2.360	482
X - Imprese non classificate	982	874	108
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	797	742	55
H - Trasporto e magazzinaggio	761	596	165
L - Attività immobiliari	750	630	119
N - Noleggio, ag. di viaggio, servizi alle imprese	516	401	114
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	463	395	68
J - Servizi di informazione e comunicazione	303	265	39
R - Arte, sport, intrattenimento e divertimento	178	149	30

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	172	86	86
Q - Sanità e assistenza sociale	163	70	93
S - Altre attività di servizi	128	109	19
K - Attività finanziarie e assicurative	100	73	28
E - Acqua, reti fognarie, trattamento rifiuti	77	57	20
P - Istruzione	49	34	16
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	28	22	6
D - Energia elettrica, gas, vapore e aria	27	21	7
TOTALE	14.498	12.276	2.222

Tabella 11 - Classifica procedure concorsuali per attività economiche - Italia - Valori medi in ordine decrescente per PROCEDURE CONCORSUALI.

Preme evidenziare il legame che intercorre tra società soggette a procedure concorsuali e le *altre società*:

- il rapporto tra il numero di procedure aperte e società attive è in media inferiore di circa lo 0,3%;
- il rapporto tra il numero di procedure aperte e nuove società è in media di circa il 4%;
- il rapporto tra il numero di procedure aperte e società cessate è in media di circa il 3%.

Al fine di evidenziare il fenomeno a livello regionale, si riportano i dati più significativi della Lombardia, del Lazio e della Campania, deputate a rappresentare rispettivamente il Nord, il Centro e il Sud della penisola; tuttavia, si rimanda all'appendice per l'analisi completa di tutte le regioni d'Italia.

L'andamento delle procedure concorsuali che si è registrato in Lombardia è stato il medesimo di quello nazionale. Le procedure aperte sono state in media circa 3.000 così distribuite:




Grafico 4.2 Ripartizione procedure concorsuali - Lombardia.

I settori che hanno risentito maggiormente di tale fenomeno, come a livello nazionale, sono stati: le attività manifatturiere, le costruzioni e il commercio all'ingrosso e al dettaglio. In particolare, dal 2012 al 2013 il primato è stato registrato dal settore delle attività manifatturiere; dal 2014 al 2018 il settore più colpito è stato quello delle costruzioni, infine nel 2019 il commercio ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali rispetto a tutti gli altri.

Il rapporto tra società attive e società soggette a procedure concorsuali non raggiunge l'1%; infatti, è stato mediamente di circa lo 0,4% - percentuale leggermente più alta rispetto alla media nazionale. A livello provinciale emerge quanto in tabella; Milano è la città che registra più procedure.

LOMBARDIA	PROCEDURE CONCORSUALI	<i>di cui fallimenti</i>	<i>di cui non fallimentari</i>
Milano	1.367	1.215	152
Brescia	324	290	35
Bergamo	316	275	41
Monza e Brianza	231	209	22
Varese	223	194	29
Como	155	137	17
Mantova	120	97	23
Pavia	118	107	11
Lecco	81	66	15
Cremona	69	60	10
Lodi	49	43	6
Sondrio	17	14	3
TOTALE	3.070	2.705	366

Tabella 4.4 - Classifica procedure concorsuali per provincia - Lombardia - Valori medi in ordine decrescente per PROCEDURE CONCORSUALI.

L'andamento delle procedure concorsuali nel Lazio è stato il medesimo di quello nazionale, anche se il decremento dal 2015 al 2019 è stato meno significativo. Le procedure aperte sono state in media circa 1.600, con incidenza percentuale uguale a quella della Lombardia e pertanto così distribuite:




Grafico 4.3 - Ripartizione procedure concorsuali - Lazio.

I settori che hanno risentito di più di tale fenomeno, a differenza di quanto è emerso a livello nazionale, sono stati: il commercio all'ingrosso e al dettaglio, seguito dalle costruzioni e da quello delle imprese non classificate.

Il rapporto tra società attive e società soggette a procedure concorsuali, come per la Lombardia, non raggiunge l'1%; infatti, è stato mediamente di circa lo 0,3%.

A livello provinciale emerge quanto in tabella; Roma è la città che registra più procedure concorsuali.

LAZIO	PROCEDURE CONCORSUALI	<i>di cui fallimenti</i>	<i>di cui non fallimentari</i>
Roma	1.335	1.175	160
Frosinone	104	89	15
Latina	136	124	13
Rieti	17	13	4
Viterbo	30	24	6
TOTALE	1.623	1.426	197

Tabella 12 - Classifica procedure concorsuali per province - Lazio - Valori medi in ordine decrescente per PROCEDURE CONCORSUALI

L'andamento delle procedure concorsuali che si è registrato in Campania è stato il medesimo di quello nazionale fino al 2018; tuttavia si segnala che tra il 2018 e il 2019 si è registrato un live incremento. Le procedure aperte sono state in media circa 1.000 così distribuite, si evidenzia un minor peso delle procedure concorsuali non fallimentari:




Grafico 4.4 - Ripartizione procedure concorsuali - Campania

I settori che hanno risentito di più di tale fenomeno, come è emerso a livello nazionale, sono stati: il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il manifatturiero e le costruzioni. A riguardo preme evidenziare che il settore del commercio ha sempre mantenuto il primato, a differenza degli altri due settori che vicendevolmente hanno ricoperto il secondo e terzo posto.

Il rapporto tra società attive e società soggette a procedure concorsuali, come per la Lombardia e il Lazio, non raggiunge l'1%; infatti, è stato mediamente di circa lo 0,2%.

A livello provinciale emerge quanto in tabella; Napoli è la città che registra più procedure concorsuali.

CAMPANIA	PROCEDURE CONCORSUALI	di cui fallimenti	di cui non fallimentari
Napoli	573	539	34
Avellino	84	76	8
Benevento	73	62	11
Caserta	133	115	18
Salerno	187	163	24
TOTALE	1.049	954	95

Tabella 4.6 - Classifica procedure concorsuali per provincie - Campania - Valori medi in ordine decrescente per PROCEDURE CONCORSUALI

Si rimanda all'appendice per la dettagliata disamina, in questa sede si è ritenuto opportuno evidenziare esclusivamente i dati più significativi per rappresentare nel complesso tale fenomeno.

CONCLUSIONI

Il Codice della Crisi, come si è avuto modo di vedere, ha introdotto importanti novità sia in tema di liquidazione dei beni che in ottica di ristrutturazioni aziendali.

Preme sottolineare come l'intento del Legislatore sia stato quello da una parte di rendere più snelle e meno onerose le procedure liquidatorie e dall'altra porre l'attenzione alle dinamiche che anticipano l'insorgere dell'insolvenza.

Il fine della riforma è quello di agevolare le soluzioni di ristrutturazione delle imprese in crisi salvaguardando la continuità aziendale e mantenendo inalterati i livelli occupazionali. In tale ottica, il concetto di crisi viene autonomamente definito pur mantenendo uno stretto legame con lo stato di insolvenza che permane come conseguenza irreversibile e definitiva.

In altri termini, il provvedimento normativo in questione nasce dall'esigenza di riorganizzare in modo sistematico la disciplina del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), e quella della Legge n. 3 del 2012 (successivamente modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012) contenente la disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'obiettivo del Legislatore è stato quello di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà in cui possano versare le imprese e di salvaguardarne la capacità imprenditoriale.

Si è inteso evitare cioè le frettolose dichiarazioni dello stato di insolvenza e di conseguenza di fallimento/liquidazione giudiziale, non già per sottrarre tutele ai creditori ma per un diverso approccio alla realtà dell'impresa considerata quale complesso di beni, soggetti, rapporti, conoscenze ed esperienze.

L'espressione *fallimento* è scomparsa dal panorama normativo, per lasciare il posto alla locuzione *liquidazione giudiziale*, così come l'espressione *fallito* è stata sostituita da quella di *debitore* in liquidazione giudiziale.

L'abbandono delle originarie proposizioni risponde a una nuova concezione dell'insolvenza, quale evenienza non necessariamente connotata da disvalore, ma potenzialmente includibile nel rischio connesso all'attività di impresa con esito infausto.

Basti considerare in proposito che il Legislatore ha previsto anche ai meccanismi premiali per il debitore consapevole che attiva tempestivamente gli strumenti di risoluzione al fine di porre rimedio alle difficoltà economiche e finanziarie in cui verte.

La riforma attuata con il Codice della Crisi trova fondamento, oltre che nelle Raccomandazioni europee, anche nella inadeguatezza della Legge Fallimentare e della Legge

sul sovraindebitamento alla regolazione delle diverse e articolate situazioni di difficoltà economico-finanziaria che le attuali realtà imprenditoriali presentano.

Viene con il Codice della Crisi definitivamente riconosciuta, da un punto di vista giuridico, lo stato di crisi e di conseguenza la ristrutturazione è considerata come un dovere di prevenire e tutelare la continuità aziendale.

Per evitare equivoci il Legislatore ha voluto dare anche una definizione al termine *crisi*, indicandolo quale stato di difficoltà che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi economici a far fronte alle obbligazioni.

Il termine crisi è quindi riferito al progressivo cambiamento di una situazione connotata dall'esigenza di pronte decisioni affinché la negatività sopravvenuta possa essere arginata e superata.

In tutte le disposizioni la crisi è presentata come uno stato in cui versa l'attività sganciata dal soggetto che la esercita, si tratta cioè di una condizione propria dell'attività d'impresa e non può essere pertanto riferita all'imprenditore.

L'autonomia concettuale dell'attività rispetto alla persona, porta ad una concezione alternativa in cui il fallimento rappresenta una vicenda dell'impresa che coinvolge i soggetti, gli atti ed i beni. Ne segue che a fianco della tradizionale concezione liquidatoria delle procedure concorsuali va posta una nuova e moderna concezione che prevede una fase eventualmente gestoria dell'attività dell'impresa.

Fatta questa necessaria premessa, gli indicatori della crisi, per la prima volta disciplinati, sono per l'appunto un campanello d'allarme fondamentale per il processo di recupero volto a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario.

La crisi - come già detto - che è una fase precedente all'insolvenza, è configurabile come un pericolo che diventa danno se non gestita opportunamente e tempestivamente.

Le misure d'allerta, anche esse introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento, devono essere considerate in funzione della rilevazione tempestiva della crisi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento; in tale contesto oltre all'organo amministrativo, gli organi preposti al controllo hanno in capo un vero e proprio obbligo di segnalazione che ha dapprima carattere interno ed acquisisce progressivamente anche una rilevanza esterna.

La diversa prospettiva in cui si è posto il Legislatore ha avuto il suo coerente sviluppo nella previsione e disciplina di tutte quelle procedure ritenute idonee al superamento dello stato di crisi per preservare la continuità aziendale; gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo che mutano in parte il loro aspetto originario in funzione di una configurazione non più liquidatoria bensì di continuità sia nella forma diretta che indiretta.

Il fallimento, come già detto, cambia nome e diviene liquidazione giudiziale; al Curatore sono riconosciuti più poteri e maggiore autonomia. La riforma, in generale, mira a snellire i tempi di gestione della fase liquidatoria ed a ridurre i costi delle procedure.

È definita per la prima volta l'insolvenza e la crisi di gruppo, l'intento è quello di fornire strumenti idonei alla ristrutturazione contemporanea di più soggetti giuridici collegati tra di loro.

Anche in tema di sovraindebitamento, la riforma, se da una parte, ha reso moderna la disciplina che comunque risale al 2012, dall'altra ha armonizzato tali disposizioni con quelle dettate in tema di procedure di insolvenza e crisi d'impresa.

Un'ulteriore non trascurabile novità è rappresentata dalla procedura familiare che attiene al sovraindebitamento che ha origine ed è comune e/o sono coinvolti i membri della stessa famiglia.

In tale nuova prospettiva non vengono affatto trascurati gli interessi del ceto creditorio; anzi si è evidenziata la necessità sia di tutelare adeguatamente le ragioni creditorie, sia di contemperare le istanze debitorie, in un'ottica di bilanciamento delle situazioni giuridiche soggettive in capo agli estremi opposti.

Si sono in tale ottica previste soluzioni negoziali della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa in difficoltà, seguendo i cardini privatistici dell'autonomia negoziale. Tali strumenti rappresentano il risultato dell'intenzione da parte del Legislatore di affidare al libero mercato le vicende di un'impresa in crisi.

Non va comunque dimenticato che la tutela dei creditori è rimasta la finalità essenziale delle procedure concorsuali, anche se sono state individuate modalità alternative di realizzazione di tale primario interesse.

In altri termini la riforma organica del diritto della crisi d'impresa vuole dimostrare come possa assicurarsi tutela a interessi diversi del credito pur preservandone il primato.

La conservazione dell'impresa è sempre subordinata e funzionale all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'imprenditore e nella misura richiesta dai creditori.

In definitiva, il Codice della Crisi impone la visione della ristrutturazione; le imprese che stanno attraversando una situazione di difficoltà economico-finanziaria devono avere la possibilità di risanare e così rimanere sul mercato.

Si passa da una presunzione di insolvenza, quale illecito da sanzionare riconducibile ad un debitore che agisce in mala fede ad una insolvenza considerata come un evento fisiologico legato al rischio implicito nell'attività d'impresa. Muta cioè la filosofia di base: monitorare per scongiurare l'insolvenza e rendere il fallimento un evento meno devastante.

Il Codice della Crisi, emanato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, considerata la modifica introdotta dall'articolo 5 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 - Decreto "Liquidità" - all'articolo 389, comma 1, del Decreto Legislativo n. 14 del 2019, entrerà in vigore il prossimo 1° settembre 2021; tale termine era originariamente previsto per il 15 agosto 2020.

BIBLIOGRAFIA

- ALPA G., Diritto privato dei consumi, Bologna, Il Mulino, 1986.
- ALTMAN E., Corporate Bankruptcy in America, Lexington, 1971.
- ALTMAN E., LA FLEUR J., I Modelli Di Previsione Delle Insolvenze: Le Loro Applicazioni Alla Gestione D'impresa, Finanza, Marketing E Produzione, 1985.
- ALTMAN E.I., SABATO G., WILSON N., The value of non-financial information in small and medium-sized enterprise risk management, The Journal of Credit Risk, 2010.
- ALTMAN E.I., DANOVÌ A., FALINI A., La previsione dell'insolvenza: l'applicazione dello Zscore alle imprese in amministrazione straordinaria, in FORUM Bancaria, 4/2013.
- AMATO A., Composizione delle crisi aziendali, Milano, Giuffrè, 2012.
- AMATORE R., Il nuovo concordato preventivo, Milano, Giuffrè, 2016.
- AMBROSINI S., DE MARCHI P.G., Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, Giuffrè, 2005.
- AMBROSINI S., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2008.
- AMBROSINI S., DE MARCHI P.G., VITIELLO M., Il concordato preventivo e la transazione fiscale, Bologna, Zanichelli, 2009.
- AMBROSINI S., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, in Il Fallimento, 2012.
- AMBROSINI S., Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in Crisi d'impresa e Fallimento, 2013.
- AMBROSINI S., Crisi d'impresa e restructuring, Milano, 2013.
- AMBROSINI S., AIELLO M., I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi, in Il Caso, 2014.
- AMBROSINI S., Il controllo giudiziale su domanda e piano concordatari e i compiti dell'attestatore, in Giur. comm., I, 2017.
- AMBROSINI S., L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato, in Il Caso, 15 dicembre 2019.
- AMIGONI F., Il controllo di gestione e le crisi di impresa, Milano, Egea, 1977.
- ANDREANI G., TRON A., Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito: aspetti economico-aziendali, fiscali e di bilancio alla luce del nuovo principio contabile OIC 6, Milano, Gruppo24Ore, 2012.

ANDREI P., La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione, Milano, Giuffrè, 1996.

APICE U., MANCINELLI S., Diritto fallimentare, Normativa e adempimenti, Torino, Giappichelli, 2008.

ARATO M., Il concordato con continuità aziendale, in *Il Fallimentarista*, Milano, Giuffrè, 2012.

ARATO M., Il concordato preventivo con riserva, Torino, Giappichelli, 2013.

ARDIZZONE L., Gli strumenti normativi di successo per la soluzione della crisi d'impresa, in VENEZIANI M. (a cura di), *Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d'impresa. Analisi dell'economia lombarda*, Torino, Giappichelli, 2015.

ARGENZIO R., Il concordato preventivo in continuità aziendale, in *Crisi e risanamento*, 2013.

AZZARO A. M., Concordato preventivo e autonomia privata, in *Il Fallimento*, 2007.

BAGNULO T., Gestione dell'impresa: modifiche al Codice Civile dal codice della crisi e dell'insolvenza e dallo sblocca-cantieri, *Filodiritto*, 5 luglio 2019.

BAGNULO T., Brevi cenni sulle procedure di allerta nel Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, *Filodiritto*, 7 febbraio 2020.

BARONTINI R., La valutazione del rischio di credito. I modelli di previsione delle insolvenze, Bologna, Il Mulino, 2000.

BASSI A., *Lezioni di diritto fallimentare*, Bologna, Il Mulino, 2009.

BASTIA P., *Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali*, Torino, Giappichelli, 1996.

BASTIA P., *Sistemi Di Pianificazione e Controllo*, Bologna, Il Mulino, 2008.

BATTAGLIA R., La composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in *Dir. Fall.*, 2012.

BELLÈ R., Convenienza e legittimità delle soluzioni concordatarie, in *Il Fallimento*, 2012.

BELVISO U., *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, Napoli, 1973.

BENEDINI R., Concordato preventivo: profili di elusività rispetto alla disciplina delle offerte concorrenti, in *Riv. dott. comm.*, 2017.

BENINCAMPI A., *La riforma del concordato preventivo*, Treccani, 2013.

BERSANI G., Il concordato preventivo: Giudizio di fattibilità del tribunale – Formazione delle classi dei creditori – Transazione fiscale, Milano, Giuffrè, 2012.

BERTOLI G., *Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore*, Milano, Egea, 2000.

BERTOLI G., Profili di efficienza delle procedure concorsuali. Il concordato preventivo nell'esperienza del Tribunale di Brescia, in *Riv. dott. comm.*, 2011.

BETTINELLI J., La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi nel solco della Direttiva Europea sul Preventive Restructuring, *Il Sole 24 Ore*, 13 maggio 2019.

- BOCCUZZI G., I meccanismi di allerta e di prevenzione e le procedure stragiudiziali, in *Dir. Fall.*, n. I, 2005.
- BOGGIO E., *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina*, Milano, Giuffrè, 2007.
- BONELLI A., *Crisi di imprese: Casi e materiali*, Torino, Utet, 2011.
- BONFATTI S., CENSONI P.F., *Manuale di diritto fallimentare*, IV ed., Padova, Cedam, 2011.
- BONFATTI S., *Le procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa: opportunità e responsabilità*, in *Il Caso*, 2010.
- BONSIGNORI R., *Il finanziamento all'impresa in crisi nella fase preparatoria della ristrutturazione del debito*, in *Il Fallimento*, 2009.
- BORSARI E., *Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell'ambito delle soluzioni concordate delle crisi d'impresa. Una primissima lettura*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013.
- BOTTAI V., *Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale*, in *Il Fallimento*, 2012.
- BOTTONI P., *Alcune riflessioni sul decreto legislativo 14 gennaio 2019, il c.d. "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, in *Diritto*, 27 agosto 2019.
- BREITER A. E., *Ristrutturazioni Aziendali: Come Gestirle Con Successo*, Economia E Management, 1994.
- BRESCIA G., *Le attestazioni del professionista*, Bologna, Maggioli, 2013.
- BRIZZI F., *Proposte concorrenti nel concordato preventivo e governance dell'impresa in crisi*, in *Giur. comm.*, I, 2017.
- BUCCARELLA G., *I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, Giuffrè, 2013.
- CAGNASSO O., *Il diritto societario della crisi fra passato e futuro*, in *Giur. comm.*, I, 2017
- CAMPOBASSO M., *Diritto commerciale*, 3, 4° ed., Torino, Utet, 2008.
- CANAZZA F., *La sottoscrizione della domanda di concordato c.d. "prenotativo"*, in *Il Fallimento*, 2017.
- CANDELO E., *Le Strategie Di Turnaround*, Milano, Egea, 2005.
- CANEPA F., *Il concordato con continuità aziendale*, in *La riforma del Fallimento*, Italia Oggi, 15 settembre 2012.
- CANEPA F., SCHIAVO B., *Brevi note sull'ammissibilità del pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno dall'omologazione, nel concordato preventivo con continuità aziendale*, in *Riv. dott. comm.*, 2014.

- CAPALBO F., Le società partecipate dagli enti pubblici: un problema di teoria generale, in *Lexitalia*, marzo 2013.
- CAPALDO P., *Crisi d'impresa e suo risanamento*, Milano, Egea, 1987.
- CAPALDO P., *Crisi d'impresa e suo risanamento*, in *Banche e banchieri*, 1997.
- CAPIZZI V., *Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito: procedure, attori, best practices*, Milano, Egea, 2014.
- CAPO G., *I presupposti del fallimento*, Vol. 1, Torino, 2009.
- CARAMIELLO C., *L'azienda nella fase terminale*, Pisa, Colombo Corsi, 1968.
- CARAMIELLO C., *Indici di Bilancio, Strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, II edizione, Milano, Giuffrè, 2003.
- CARINGELLA F., *Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e procedurali*, Milano, 2011.
- CASSESE F., Percentuale di soddisfo dei creditori chirografari nella procedura di concordato preventivo, in *Riv. dott. comm.*, 2014.
- CATALDO M., *La soggezione dell'impresa in crisi al regime di allerta e composizione assistita*, in *Fallimento*, 2016.
- CAVALLINI C., *Concordato preventivo "in continuità" e autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti: un binomio spesso inscindibile*, in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2013.
- CERVED, "Riforma crisi d'impresa: cosa cambia per l'imprenditore?", 6 marzo 2020.
- CHIMENTI S., *Condizione per l'ammissione al concordato preventivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, Utet giuridica, 9 maggio 2011.
- CODA V., BRUNI G., SORCI C., BRUNETTI G., *Crisi di impresa e strategie di superamento*, Milano, Giuffrè, 1987.
- CODA V., *Dinamica delle valutazioni e degli indirizzi di gestione nella fase preliminare delle procedure concorsuali*, in *A.A.V.V.*, in *Gestione e alienazione dell'azienda nelle procedure concorsuali*, Atti del convegno S.I.S.C.O, 17 novembre 1990, Milano, Giuffrè, 1991.
- COMUZZI E., *L'analisi degli squilibri finanziari d'impresa*, Torino, Giappichelli, 1995.
- CONDELLO D., *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, la rivista giuridica online, in *Foro Europeo*.
- CONDINO O., *Il sovraindebitamento del consumatore*, in *Il diritto degli affari*, 25 febbraio 2013.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)*, novembre 2016.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Crisi d'Impresa - Gli Indici dell'Alerta ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, 20 ottobre 2019.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Codice della crisi e disciplina transitoria, marzo 2019.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Osservatorio internazionale crisi di impresa 1 e 2, giugno 2020 e ottobre 2020.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Principi di attestazione dei piani di risanamento attestati, 16 dicembre 2020.

D'ATTORRE G., I limiti alla disciplina societaria sulle perdite di capitale, in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2012.

D'ATTORRE G., Le azioni di responsabilità del concordato preventivo, in *Riv. soc.*, 2015.

D'ATTORRE G., Concordato con continuità ed ordine delle cause di prelazione, in *Giur. comm.*, I, 2016.

D'ATTORRE G., Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in *Riv. soc.*, 2017.

D'ATTORRE G., Gli OCRI: Compiti, Composizione E Funzionamento Nel Procedimento D'allerta, in *Il Fallimento*, 2019.

D'ORAZIO L., Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l.31 maggio 2010, n.78. Dal piano al controllo del tribunale, in *Giur. merito*, 2011.

D'ORAZIO L., L'ammissibilità della domanda di concordato preventivo con proposta di dilazione di pagamento ai creditori prelazionari, in *Il Fallimento*, 2014.

D'ORAZIO L., Le procedure di negoziazione della crisi d'impresa, Milano, Giuffrè, 2015

DALMASSO C., Il concordato delle società, in *Il Caso*, 2013.

DANOVI A., Crisi d'impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, Milano, Giuffrè, 2003.

DANOVI A., QUAGLI A., Crisi aziendale e processi di risanamento, Milano, Ipsoa, 2012.

DE CRESCIENZO U., PANZANI L., Il nuovo diritto fallimentare, Milano, Giuffrè, 2005.

DE MATTEIS S., Insolvenza fisiologica, situazione oggettiva da seguire e regolare, in *Guida al Diritto*, 47, 2017.

DE MATTEIS S., L'emersione anticipata della crisi d'impresa. Modelli attuali e prospettive di sviluppo, Milano, Giuffrè, 2017.

- DELL'ATTI A., I piani di risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d'impresa, Milano, Franco Angeli, 2012.
- DELL'ATTI A., TURCO M., Piani attestati e principi di comportamento del professionista, in Riv. dott. comm., 2015.
- DELLA CORTE V., Analisi della bibliografia sulle crisi d'impresa, in Sciarelli S., La crisi d'impresa, Padova, Cedam, 1996.
- DELLA ROCCA S., GRIECO F. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al D. Lgs. n. 14/2019, Milano, 2019.
- DI GIROLAMO A. F., Le sezioni unite e il principio di prevalenza del concordato preventivo rispetto al fallimento, in Giur. comm., II, 2017.
- DI MARZIO F., Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Milano, Giuffrè, 2011.
- DI MARZIO F., Diritto negoziale e crisi della grande impresa, in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2012
- DI MARZIO F., Codice della crisi d'impresa. Fallimento, procedure d'insolvenza e normativa correlata, 19 giugno 2017.
- DI MARZIO F., La Riforma Delle Discipline Della Crisi D'impresa e Dell'insolvenza, Milano, Giuffrè, 2018.
- DI PACE M., Crisi di impresa e soluzioni, Milano, Maggioli, 2013.
- FABIANI M., Diritto fallimentare, Bologna, Zanichelli, 2011.
- FABIANI M., Riflessioni precoci sull'evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d'impresa, in Il Caso, II, 303/2012.
- FABIANI M., Vademecum per la domanda "prenotativa" di concordato preventivo, in Il Caso, 2012.
- FABIANI M., Rapporti fra fallimento e concordato preventivo - un chiarimento sui rapporti fra procedimento per dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato, in Il Fallimento, 2014.
- FABIANI M., Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di S.p.A. verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa, in Riv. soc., 2015.
- FABIANI M., Riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza - di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d'impresa, in Il Fallimento, 2016.
- FALINI A., La Crisi d'impresa e le sue cause: un modello interpretativo, Università Degli Studi Di Brescia, Paper N. 125, 2011.
- FAUCEGLIA G., Il Piano di risanamento nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, in Il Fallimento, 2019.

FAZZI L., Questioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, in *Dir. fall.*, 2011.

FERRARO N., *Affitto d'azienda e crisi*, Milano, Egea, 2012.

FERRI G., *Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazione in margine al progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corriere Giuridico*, 2018.

FERRO M., Art. 182 bis, la nuova ristrutturazione dei debiti, in *Il nuovo diritto delle Società di capitali*, 12, 2005, in *Giurisprudenza Trib. Roma*, 16 ottobre 2006.

FERRO M., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, Cedam, 2011.

FERRO M., BASTIA P., NONNO G.M., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Ipsoa, Milano, 2013.

FIMMANÒ F., *Il fallimento delle società pubbliche*, in *Crisi di impresa e fallimento*, 18 dicembre 2013.

FIMMANÒ F., *La società pubblica, anche se in house, non è un ente pubblico ma un imprenditore commerciale e quindi è soggetta a fallimento*, in *Il Fallimento*, 2013.

FISCHETTI G., *Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza: i nuovi obblighi organizzativi*, *Il Sole 24 Ore*, 28 gennaio 2019.

FORESTIERI G., *Banche e risanamento delle imprese in crisi*, Milano, Egea, 1995 .

FRASCAROLI SANTI E., *Crisi dell'impresa e soluzioni stragiudiziali*, in *Trattato di diritto Commerciale e Pubblico dell'economia*, a cura di F. Galgano, vol XXVII, Padova, Cedam, 2005.

GHIA L., *Trattato delle procedure concorsuali*, Vol. IV, Torino, Utet, 2011.

GHIGNONE F., LEOGRANDE G., *Crisi d'impresa e insolvenza. Commento ragionato alla riforma fallimentare*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2019.

GIACOSA E., MAZZOLENI A., *Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi*, Torino, Giappichelli, 2012.

GIACOSA E., MAZZOLENI A., *La previsione della crisi d'impresa. Strumenti e segnali di allerta*, Milano, Giuffrè, 2016.

GIANNELLI G., *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell'impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni*, in *Dir. fall. soc. comm.*, 2005.

GILARDONI A., *Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell'impresa*, Milano, EGEEA, 1999.

GILARDONI A., DANOVÌ A., *Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell'impresa*, Milano, Egea, 2000.

GIORGETTI M., *Manuale di diritto Fallimentare*, Padova, Cedam, 2012.

GIORGETTI M., Concordato preventivo e iscrizioni e trascrizioni nel Registro delle imprese, in *Il Fallimento*, 2017.

GIULIANO M., DI GRAVIO V., La riforma del diritto concorsuale nel panorama giuridico economico italiano, in *Opinioni e Confronti*, 2004.

GIULIANO M., Nuovo concordato preventivo: si parte dallo stato di crisi, in *Dir. e prat. soc.*, 2005.

GOISIS F., La natura delle società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa pubblica, in *rivistacortedeiconti.it*, 10 maggio 2013.

GORETTI P.S., La convenienza e la fattibilità economica del concordato è appannaggio del ceto creditorio, in *Riv. dott. comm.*, 2014.

GRANATA R., GASPARRELLI L., Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla prova Covid-19, *Maschietto Maggiore Besseghini*, 3 aprile 2020.

GUATRI L., All'origine delle crisi aziendali: cause reali e cause apparenti, in *Finanza Marketing e produzione*, n. 3, 1985.

GUATRI L., I piani di risanamento delle imprese: obiettivi e condizioni, in *Finanza, Marketing & Produzione*, 4, 1983.

GUATRI L., I modelli di previsione delle insolvenze: le loro applicazione alla gestione d'impresa, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 4, 1985.

GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1986.

GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, Milano, Egea, 1995.

GUGLIELMUCCI L., *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2012.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto Fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2017.

GULINELLI A., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi, 8 agosto 2019.

IANNIELLO B., *Il nuovo diritto fallimentare. Guida alla riforma delle procedure concorsuali*, 2006.

IANNIELLO B., *Il termine fallito nella legge fallimentare*, *Diritto fallimentare delle società commerciali*, 2016.

IANNIELLO B., *Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazione in margine al progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in "Corriere giuridico", 2018.

JORIO A., La parabola del concordato preventivo: dieci anni di riforme e controriforme, in *Giur. comm.*, I, 2016.

JORIO A., *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2011.

KIYONARY T., *La Gestione Della Crisi*, McGraw-Hill, 1996.

LACCHINI M., *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Torino, Giappichelli, 1994.

LACCHINI M., *La valutazione del capitale nelle procedure concorsuali*, Padova, Cedam, 1998.

LA MALFA A., *La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel nuovo concordato preventivo*, in *Il Caso*, 2006.

LA MALFA S., *Le società strumentali delle amministrazioni regionali e locali*, 07 aprile 2014.

LAMANNA F., *Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale*, in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 26 giugno 2012.

LAMANNA L., *La legge fallimentare dopo il decreto sviluppo*, Milano, 2012.

LAMANNA F., *La legge fallimentare dopo la miniriforma del d.l. n. 83/2015*, in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2015.

LENOCI V., *Il Concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, Giuffrè, 2010.

LEOGRANDE G., GHIGNONE F., *Crisi d'impresa e insolvenza. Commento ragionato alla riforma fallimentare*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2019.

LO CASCIO G., *Il concordato preventivo*, Milano, Giuffrè, 2007 .

LO CASCIO G., *Concordato preventive con riserva: un passo avanti e due indietro?*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2013.

LO CASCIO G., *Codice commentato del fallimento 2015*, Ipsoa, Milano.

LO CASCIO G., *Il concordato preventivo e le altre procedure di crisi*, Milano, Giuffrè, 2015.

LO CASCIO G., *Legge fallimentare attuale, legge delega di riforma e decreti "in fieri"*, in *fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018.

LO CASCIO G., *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura*, *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, n. 3/2019, p. 263, Ipsoa, Milano.

LOLLI A., Paolucci M. G., *L'adeguatezza degli assetti nel codice della crisi dell'impresa*, in *Il Caso*, 1 aprile 2020.

LOVISATTI S., *Sul concordato tramite scissione (o fusione): tra disciplina concorsuale e norme societarie*, in *Giur. comm.*, II, 2016.

MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, Cedam, 2013.

MANDRIOLI L., *I piani di ristrutturazione e risanamento*, Padova, Cedam, 2005.

MANIMALA M., *Turnaround Management: Lessons from Successful Cases*, *ASCI Journal of Management*, 1991.

MARCHISIO E., Reclamabilità del provvedimento di mancata ammissione al concordato preventivo, in *Giur. comm.*, I, 2016.

MARINO R., CARMINATI M., Interpretazione estensiva del presupposto oggettivo di cui all'art. 160 l. fall. e prevenzione dell'insolvenza, in *Fallimento*, 2015.

MARENGO F., Accordi di ristrutturazione dei debiti. Profili economici, civilistici, fiscali e di responsabilità dei partecipanti all'intesa, Torino, Ita, 2008.

MELCHIONNA M., Come risanare e rilanciare un'impresa industriale, Milano, Giuffrè, 1995

MOLITERNI R., Dalla fisiologia alla crisi d'impresa, Padova, Cedam, 1999.

MOLITERNI R., Diagnosi dei processi degenerativi e misure di prevenzione, Verona, Cedam, 2000

MONTELEONE M., La responsabilità penale e civile dell'attestatore nei procedimenti di composizione della crisi d'impresa, Osservatorio OCI, 2013.

MONTINARO R., Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, VI, 781, 2015.

MORELLI M. A., Il fallimento delle società pubbliche, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento 15 settembre 2015.

NICOTRA F., Le società a capitale pubblico e assoggettabilità a fallimento: Aspetti problematici, in *diritto.it*, 12 giugno 2015.

NIGRO A., SANDULLI M., SANTORO V., La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, Giappichelli, 2010.

NIGRO A., SANDULLI M., SANTORO V., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Commento per articoli, Torino, Giappichelli, 2014.

NIGRO T., Concordato preventivo, sulla fattibilità decide il tribunale, in *Guida al Diritto*, 47, 2017

ONIDA P., *Economia d'Azienda*, Torino, Utet, 1971.

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO, SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO, I sistemi di allerta interni, aprile 2017.

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO, SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO, Il Concordato con continuità, marzo 2018.

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO, SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO, La Liquidazione Giudiziale, maggio 2020.

PAJARDI P., PALUCHOWSKI A., *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, Giuffrè, 2009.

PALOMBA G., GENNARO A., *Finanza aziendale. Analisi, valutazioni e decisioni finanziarie*, McGraw-Hill Education, 2016.

PANDIT N.R., Some Recommendations for improved research on Corporate Turnaround, Management, 2000.

PANELLI M., La prevenzione della crisi d'impresa. I lavori della commissione Rordorf e gli scenari futuri, in Business and Management Sciences International Quarterly Review, 4, 2015.

PANIZZA A., Crisi d'impresa: quali sono gli indicatori per gestirla? in Il Fallimento, 2018.

PANZANI L., La gestione stragiudiziale dell'insolvenza, in Il Fallimento, n. 6, 1997.

PANZANI L., Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione: prime questioni, in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2012.

PANZANI L., La fallibilità delle società in mano pubblica, Il Fallimentarista, 18 dicembre 2013.

PANZANI L., L'insolvenza in Europa: sguardo d'insieme, in Il Fallimento, 2015.

PANZANI L., La proposta di direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance, in Il Fallimento, 2017.

PAOLINO M., Il problema del risanamento delle piccole imprese in crisi, in Il Fallimento, 2003.

PARROTTA A., Adeguati assetti organizzativi quali beneficio immediato in ottica difensiva, Filodiritto, 20 dicembre 2019.

PARZANICI M., La nuova disciplina del sovraindebitamento e i risvolti del rinvio dell'art. 283 CCII, Il Sole 24 Ore, 19 maggio 2020.

PAZZI A., L'infinito mondo della consecuzione fra procedure concorsuali, in Il Fallimento, 2015.

PEDOJA F., La fase esecutiva del piano concordatario, in Fallimenti e società, 2014.

PELLEGATTA A., La riforma della normativa sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza: le procedure di allerta e di composizione assistita, in Il Caso, II,938/2017.

PELLEGRINELLI P., Procedimento e controllo giurisdizionale nella soluzione negoziale della crisi d'impresa, Milano, Giuffrè, 2011.

PELLICCHIA E., Dall'insolvenza al sovraindebitamento, Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti, Torino, Giappichelli, 2012.

PENCARELLI T., Crisi d'impresa come squilibrio della formula strategica aziendale: una prospettiva sistemico vitale, Milano, Franco Angeli, 2013.

PENCARELLI T., Le crisi di impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, Milano, Franco Angeli, 2013.

PERLINGIERI P., Manuale di diritto civile, Napoli, ESI, 2018.

PERUFFO E., Le Strategie Di Turnaround Nell'era Digitale, Modelli Di Analisi E Sviluppo, Milano, McGraw-Hill Education, 2017.

- PICIOCCHI P., Crisi d'impresa e monitoraggio di vitalità. L'approccio sistemico vitale per l'analisi dei processi di crisi, Torino, Giappichelli, 2003.
- PIPERATA G., Le società a partecipazione pubblica nella gestione dei servizi degli enti locali, II ed., Rimini, Maggioli, 1999.
- POSITANO G., Il fallimento delle società private a partecipazione pubblica, in Dir. fall., 2013.
- PRESTIPINO G.S., Proposte e offerte concorrenti: presupposti, differenze, interazioni, in Diritto.
- PROTO C., Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d'impresa e ruolo del giudice, in Il Fallimento, 2007.
- QUATRANO B., Le soluzioni concordate alla crisi di impresa, Milano, Egea, 2011.
- RANALLI R., L'attestazione del professionista degli accordi di ristrutturazione: presupposti, contenuti e finalità, in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2011.
- RANALLI R., Alcuni spunti per la scelta dello strumento di composizione della crisi aziendale dopo il decreto sviluppo, in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2013.
- RANALLI R., Gli indicatori di allerta nel testo del disegno di legge delega della riforma fallimentare approvato dalla camera; esame critico; rischi per il sistema delle imprese, in Il Caso, 14 febbraio 2017.
- RANIELI M., Prove di contendibilità del concordato preventivo e fallimentare, Padova, Cedam, 2017.
- REDAZIONE ALTALEX, Codice della crisi di impresa: nuova legge delega per l'adozione di correttivi, Altalex, 28 marzo 2019.
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
- RICCI B., Prospettive operative della continuità aziendale e dell'equilibrio economico finanziario alla luce del Codice della crisi e dell'insolvenza, Filodiritto, 14 gennaio 2020.
- RIPABELLI A., Il contributo della ragioneria nell'analisi dei dissesti aziendali, Firenze, Valsecchi, 1950.
- ROLFI F., STAUNOVO E., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: autonomia negoziale e concorsualità, Milano, Giuffrè, 2013.
- ROPPO V., Profili strutturali e funzionali dei contratti di "salvataggio" (o di ristrutturazione dei debiti), in Dir. Fall., 2008.
- RORDORF R., Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in Le Società 2013.

RORDORF R., Relazione illustrativa della proposta di direttiva, elaborata dalla Commissione UE “riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione. Insolvenza e liberazione dei debiti”, 22 novembre 2016.

RORDORF R., Relazione di accompagnamento allo schema di legge delega per la Riforma della crisi d’impresa, predisposto dalla c.d. Commissione Rodolf, poi tradottosi nella l., n. 155, 19 ottobre 2017.

RORDORF R., Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, Ipsoa, 2019.

ROSSI A., La legge delega per la riforma della disciplina della crisi d’impresa: una prima lettura, in Società, 2017.

ROSSI G., Crisi delle imprese: la soluzione stragiudiziale, in Riv. Soc., 1996.

RUBINO M., Fallimento e concordato preventivo: le novità di agosto – Novità per i professionisti in materia fallimentare e processuale, 11 settembre 2015.

RUTIGLIANO M., Superare la crisi con i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: un primo bilancio, Milano, Giuffrè, 2010.

SALVATO L., I requisiti di ammissione delle società pubbliche alle procedure concorsuali, Milano, 2011.

SANZO S., BURRONI D., Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Zanichelli editore, febbraio 2019.

SASSO V. G., Il nuovo concordato preventivo-Privatizzazione della crisi d’impresa e ruolo del Tribunale, 2006.

SCARAFONI S., Il fallimento delle società a partecipazione pubblica, vol. I, in Diritto Fallimentare, 2010.

SCIARELLI S., La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese, Padova, Cedam, 1995.

SCIARELLI S., La gestione dell’impresa. Tra teoria e pratica aziendale, Padova, Cedam, 2020.

SERRA L., Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pubblicato in Gazzetta, Altalex, 15 febbraio 2019.

SIRLEO G., La crisi d’impresa e i piani di ristrutturazione, Profili economico aziendali, I edizione, ARACNE editrice S.r.l., 2009.

SOTTORIVA C., Crisi e Declino Dell’impresa. Interventi Di Turnaround E Modelli Previsionali, Milano, Giuffrè, 2012.

STANGHELLINI L., Proprietà e controllo dell’impresa in crisi, in Riv. Soc., 2004.

- STANGHELLINI L., *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- STANUOVO POLACCO E., *Sulla insostenibilità della consecutio tra il concordato preventivo non ammesso ed il fallimento dichiarato senza soluzione di continuità*, in *Il Fallimento*, 2016.
- TAGLIANTI G.V., *Riflessioni sulle ipotesi di annullamento del concordato preventivo*, in *Riv. dott. comm.*, 2016.
- TATÒ F., *Come Prevedere Ed Affrontare Le Crisi Aziendali*, L'Impresa, 1991.
- TEDESCHI TOSCHI A., *Crisi d'impresa tra sistema e management per un approccio allo studio delle crisi aziendali*, Milano, Egea, 1993.
- TEODORI C., *Modelli di previsione nell'analisi economico-aziendale*, Torino, Giappichelli, 1989.
- TERRANOVA G., *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Torino, Giappichelli, 2013.
- TRISORIO LIUZZI L. (a cura di), *Diritto delle procedure concorsuali*, Milano, Giuffrè, 2013.
- TRENTINI C., *I concordati preventivi*, Milano, Giuffrè, 2014.
- UBERTAZZI T. M., *Accordi di risanamento: i soggetti coinvolti, il ruolo delle banche e le responsabilità*, in *Judicium*, 2013.
- URBANO G., *Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrazione*, *Amministrazione in cammino*, 24 maggio 2012.
- VALENSISE P., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2012.
- VASSALLI F., LUISO F. P., GABRIELLI E., *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, Torino, Giappichelli, 2014.
- VELLA P., *Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, n.6, 2013.
- VELLA P., *Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo "con riserva"*, in *Il Fallimento*, 2013.
- VENEZIANI M. (a cura di), *Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d'impresa. Analisi dell'economia lombarda*, Torino, Giappichelli, 2015.
- VERGARA C., *Disfunzioni e crisi d'impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione*, Milano, Giuffrè, 1988.
- VITIELLO M., *Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento*, in *Il Fallimentarista*, Milano, Giuffrè, 2011.

VITIELLO M., La fase che precede il fallimento: presupposti della sentenza dichiarativa e procedimento, in *Il Fallimentarista*, Milano, Giuffrè, 2012.

VITIELLO M., Le soluzioni concordate della crisi di impresa: il nuovo concordato preventivo, Milano, Giuffrè, 2015.

ZANDA G., LACCHINI M., Le prime avvisaglie della crisi d'impresa: strumenti di accertamento, Milano, Relazione al convegno Cirgis, 1995.

ZANICHELLI V., I concordati stragiudiziali, Torino, Giappichelli, 2010.

ZITO M., Fisiologia e patologia delle crisi d'impresa, Milano, Giuffrè, 1999.

APPENDICE

Le procedure concorsuali in Italia dal 2012 al 2019
Analisi del fenomeno per regioni e settori di attività

Il presente elaboro cerca di rappresentare nella maniera più dettagliata possibile il fenomeno delle procedure concorsuali in Italia. I dati elaborati sono stati reperti presso “Open Data Explorer: Demografia Imprese – Dati statistici”, servizio ideato e realizzato dalla Camera di Commercio delle Marche sui dati InfoCamere.

L’analisi ha interessato dapprima il territorio nazionale e successivamente l’attenzione è stata rivolta alle regioni ed in parte anche alle province, considerando anche l’incidenza del numero di aperture di procedure concorsuali sul numero delle imprese attive, sulle nuove iscritte e su quelle cancellate.

Per ogni anno, sia a livello nazionale che a livello regionale, dopo aver disaggregato il macro-dato delle procedure concorsuali tra procedure fallimentari e procedure concorsuali non fallimentari, lo studio ha riguardato sia le regioni/province che le attività economiche.

In particolare, per il territorio nazionale annualmente viene evidenziata la regione ed il settore di attività economiche che hanno registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Per completezza espositiva sono riportati in tabella tutti i dati, sia per regioni che per attività economiche, distinti tra procedure concorsuali fallimentari e procedure concorsuali non fallimentari. Inoltre, viene fatta emergere in più occasioni l’incidenza percentuale sul totale nazionale.

A livello regionale, per ogni anno, è stata replicata la stessa metodologia adottata a livello nazionale e pertanto sono anche state considerate anche le singole province in relazione alle aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Si rappresenta, come detto, di aver considerato anche il rapporto tra numero di procedure concorsuali aperte e numero di società attive, neoiscritte e cancellate.

Nella trattazione che segue le regioni si susseguono in ordine alfabetico per ognuna delle quali l’analisi riguarda gli anni che vanno dal 2012 al 2019 e i diversi settori di attività.

ITALIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 13.896 di cui: n. 11.625 fallimenti (84% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.271 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,62%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 3,81%. La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n.2.975 procedure concorsuali (21% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.613 fallimenti (22% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 362 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 3.061 procedure concorsuali (22% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 558 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 2.678 (23% sul totale nazionale dei fallimenti).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 16.062 di cui: n. 12.816 fallimenti (80% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 3.246 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 4,32%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 2.166 (incremento del 13%); i fallimenti sono aumentati di n. 1.191 (incremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 975 (incremento del 30%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 3.522 procedure concorsuali (22% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.940 fallimenti (23% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 582 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 3.615 procedure concorsuali (23% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 872 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 2.990 (23% sul totale nazionale dei fallimenti).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 17.725 di cui: n. 14.735 fallimenti (83% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.990 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,76%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 5,21%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 1.663 (incremento del 9%); i fallimenti sono aumentati di n. 1.919 (incremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 256 (decremento del 9%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 3.812 procedure concorsuali (22% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 3.237 fallimenti (22% sul totale nazionale dei fallimenti); n.

575 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 4.124 procedure concorsuali (23% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 3.585 fallimenti (24% sul totale nazionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 742 (25% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 16.540 di cui: n. 13.956 fallimenti (84% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.584 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,32%, il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,45%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d’ufficio è stato del 5,07%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1.185 (decremento del 7%); i fallimenti sono diminuiti di n. 779 (decremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 406 (decremento del 16%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 3.387 procedure concorsuali (20% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.969 fallimenti (21% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 418 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 3.803 procedure concorsuali (23% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e con n. 3.382 fallimenti (24% sul totale nazionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 541 (21% sul totale nazionale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 14.542 di cui: n. 12.735 fallimenti (88% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 1.807 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,28% il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,01%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d’ufficio è stato del 4,51%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali diminuite di n. 1.998 (decremento del 14%); i fallimenti sono diminuiti di n. 1.221 (decremento del 10%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 777 (decremento del 43%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 2.996 procedure concorsuali (21% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.754 fallimenti (22% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 242 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 3.259 procedure concorsuali (22% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 2.955 fallimenti (23% sul totale nazionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 360 (20% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 13.098 di cui: n. 11.250 fallimenti (86% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 1.848 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali

e nuove società iscritte è stato del 3,67%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 4,21%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1.444 (decremento dell'11%); i fallimenti sono diminuiti di n. 1.485 (decremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 41 (incremento del 2%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 2.699 procedure concorsuali (21% su totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.418 fallimenti (21% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 281 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 2.966 procedure concorsuali (23% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 2.722 fallimenti (24% sul totale nazionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 351 (19% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 12.083 di cui: n. 10.548 fallimenti (87% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 1.535 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,47%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 3,81%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1.015 (decremento dell'8%); i fallimenti sono diminuiti di n. 702 (decremento del 7%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 313 (decremento del 20%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 2.594 procedure concorsuali (21% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.368 fallimenti (22% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 226 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 2.685 procedure concorsuali (22% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 2.468 fallimenti (23% sul totale nazionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 281 (18% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in ITALIA sono state n. 12.039 di cui: n. 10.542 fallimenti (88% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 1.497 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Il rapporto tra aperture di procedure concorsuali e società attive è stato di 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate non d'ufficio è stato del 3,69%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 44 (decremento circa nullo); i fallimenti sono diminuiti di n. 6 (decremento circa nullo); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuiti di n. 38 (decremento del 3%). La regione che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata la LOMBARDIA con: n. 2.576 procedure concorsuali (21% sul totale nazionale delle procedure concorsuali); n. 2.338 fallimenti (22% sul totale nazionale dei fallimenti); n. 238 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 2.736 procedure concorsuali (23% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) e n. 2.551 fallimenti (24% sul totale nazionale dei fallimenti). il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali

non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 276 (18% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

REGIONI

ABRUZZO

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 336 (2,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 281 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 12° posizione di numero di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,26%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,35%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,10%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TERAMO con: n. 158 procedure concorsuali (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 136 fallimenti (48% sul totale regionale dei fallimenti); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 86 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 74 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); n. 12 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 327 (2,0% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 233 fallimenti (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 94 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,04%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 9 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 48 (decremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 39 (incremento del 41%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TERAMO con: n. 120 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 87 fallimenti (37% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata CHIETI con n. 37 (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 97 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 67 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 375 (2,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 299 fallimenti (80% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 76 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,83%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 48 (incremento del 13%); i fallimenti sono aumentati di n. 66 (incremento del 22%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 18 (decremento del 24%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PESCARA con: n. 121 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 99 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata TERAMO con n. 24 (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 96 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 82 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 24 (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 466 (2,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 380 fallimenti (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 86 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,18%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 91 (incremento del 20%); i fallimenti sono aumentati di n. 81 (incremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 10 (incremento del 12%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TERAMO con: n. 250 procedure concorsuali (54% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 216 fallimenti (57% sul totale regionale dei fallimenti); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 116 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 99 (26% sul totale regionale dei fallimenti)

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 282 (1,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 238 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 44 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 14° posizione di numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,39%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,35%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 184 (decremento del 65%); i

fallimenti sono diminuiti di n. 142 (decremento del 60%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 42 (decremento del 95%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TERAMO con: n. 87 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 75 fallimenti - uguale numerosità di fallimenti per PESCARA (32% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata CHIETI con n. 14 (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 72 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 62 (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 14 (32% sul totale nazionale delle procedure concorsuali).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 280 (2,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 235 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 13° posizione di numero di fallimenti; la 15° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,44%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,47%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 2 (decremento dell'1%); i fallimenti sono diminuiti di n. 3 (decremento dell'1%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 1 (incremento del 2%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TERAMO con: n. 84 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 71 fallimenti - uguale numerosità di fallimenti per PESCARA (30% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata CHIETI con n. 17 (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 74 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 69 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 8 - uguale numerosità per il settore "F - Costruzioni" (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 267 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 211 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 56 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'ABRUZZO ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 14° posizione di numero di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,39%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 13 (decremento del 5%); i fallimenti sono diminuiti di n. 24 (decremento dell'11%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 11 (incremento del 20%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TERAMO con: n. 83 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 66 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali

non fallimentari è stata CHIETI con n. 22 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con: n. 57 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 48 fallimenti (13% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 11 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in ABRUZZO sono state n. 292 (2,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 244 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 48 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l’ABRUZZO ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,55%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,48%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 25 (incremento del 9%); i fallimenti sono aumentati di n. 33 (incremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 8 (decremento del 17%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PESCARA con: n. 112 procedure concorsuali (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 98 fallimenti (40% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata CHIETI con n. 21 (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 74 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 67 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 12 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

BASILICATA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 68 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 55 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 13 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,13%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,98%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,67%. Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 46 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 37 fallimenti (67% sul totale regionale dei fallimenti); n. 9 procedure concorsuali non fallimentari (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 15 procedure concorsuali – uguale numerosità di procedure concorsuali per il settore “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 13 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 3 (23% sul totale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 64 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 50 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la penultima posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,96%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,63%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 4 (decremento 6%); i fallimenti sono diminuiti di n. 5 (decremento del 10%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 1 (incremento del 7%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MATERA con: n. 33 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 26 fallimenti (52% sul totale regionale dei fallimenti); n. 9 procedure concorsuali non fallimentari (64% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 19 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 15 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 4 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 80 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 63 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la penultima posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,15%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,69%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,29%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 16 (incremento del 20%); i fallimenti sono aumentati di n. 13 (incremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 3 (incremento del 18%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 42 procedure concorsuali (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 32 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 25 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 22 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 5 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 75 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 58 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,49%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,07%. Rispetto all'anno

precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 5 (decremento del 7%); i fallimenti sono diminuiti di n. 5 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari non sono variate. Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 54 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 42 fallimenti (72% sul totale regionale dei fallimenti); n. 12 procedure concorsuali non fallimentari (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 19 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 17 fallimenti (29% sul totale regionale di fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 5 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 69 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 58 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la penultima posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,13%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,78%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,18%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 6 (decremento del 9%); i fallimenti non sono variati; le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 6 (decremento del 55%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 47 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 41 fallimenti (71% sul totale regionale dei fallimenti); n. 6 procedure concorsuali non fallimentari (55% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 22 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 20 fallimenti (34% sul totale attività regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “Q - Sanità e assistenza sociale” con n. 3 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 56 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 42 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,61%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,89%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 13 (decremento del 23%); i fallimenti sono diminuiti di n. 16 (decremento del 38%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 3 (incremento del 21%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 35 procedure concorsuali (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 25 fallimenti (60% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con: n. 14 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 13 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); il settore

con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “A - Agricoltura, silvicoltura e pesca” con n. 4 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 59 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 52 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 7 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,97%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,04%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di 3 (incremento del 5%); i fallimenti sono aumentati di n. 10 (incremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 7 (decremento rilevante -100%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata POTENZA con: n. 33 procedure concorsuali (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 27 fallimenti (52% sul totale regionale dei fallimenti); n. 6 procedure concorsuali non fallimentari (65% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 19 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 18 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “Q - Sanità e assistenza sociale” con n. 3 (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in BASILICATA sono state n. 57 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 55 fallimenti (96% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 2 procedure concorsuali non fallimentari (4% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la BASILICATA ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la penultima posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,95%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,02%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 2 (decremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 3 (incremento del 5%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 5 (decremento rilevante -250%). Tra Potenza e Matera, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata POTENZA con: n. 36 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 35 fallimenti (64% sul totale regionale dei fallimenti). Per entrambe le province stessa numerosità di apertura di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 1. Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 21 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 21 fallimenti (38% sul totale regionale dei fallimenti), i settore che hanno registrato aperture di procedure concorsuali non fallimentari sono stati “E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento” e “K - Attività finanziarie e assicurative”(n.1 – 50% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari) .

CALABRIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 475 (3,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 285 fallimenti (60% sul totale procedure concorsuali

regionale); n. 190 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale procedure concorsuali regionale). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,54%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 192 procedure concorsuali (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 126 procedure concorsuali non fallimentari (66% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 89 (31% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 163 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 112 fallimenti (39% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 51 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 493 (3,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 310 fallimenti (63% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 183 procedure concorsuali non fallimentari (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,57%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,44%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 18 (incremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 25 (incremento dell'8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 7 (decremento del 4%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 218 procedure concorsuali (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 131 procedure concorsuali non fallimentari (72% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 89 (29% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 138 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 94 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 46 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 488 (2,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 311 fallimenti (64% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 177 procedure concorsuali non fallimentari (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 12° posizione per numero di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,28%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,82%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 5 (decremento dell'1%); i fallimenti sono aumentati di n. 1 (incremento circa nullo); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 6 (decremento del 3%). La provincia che ha registrato

il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 196 procedure concorsuali (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 117 procedure concorsuali non fallimentari (66% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 103 (33% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 150 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 105 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale nazionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 419 (2,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 310 fallimenti (74% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 109 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,68%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,54%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 69 (decremento del 16%); i fallimenti sono diminuiti di n. 1 (decremento circa nullo); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 68 (decremento del 62%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 150 procedure concorsuali (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 71 procedure concorsuali non fallimentari (65% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 126 (41% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 158 procedure concorsuali (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 125 fallimenti (40% sul totale regionale dei fallimenti); n. 33 procedure concorsuali non fallimentari (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 406 (2,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 267 fallimenti (66% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 139 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre la 11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 12° posizione per numero di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,26%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,61%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,43%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 13 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 43 (decremento del 16%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 30 (incremento del 22%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 160 procedure concorsuali (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 110 procedure concorsuali non fallimentari (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 107 (40% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G

- Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 143 procedure concorsuali (35% sul totale attività economiche regionale); n. 94 fallimenti (35% sul totale attività economiche regionale); n. 49 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 399 (2,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 244 fallimenti (61% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 155 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 12° posizione per numero di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,92%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,78%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 7 (decremento del 2%); i fallimenti sono diminuiti di n. 23 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 16 (incremento del 10%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 207 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 139 procedure concorsuali non fallimentari (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 74 (30% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 125 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 101 fallimenti (41% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 55 (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 419 (3,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 254 fallimenti (61% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 165 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 12° posizione per numero di fallimenti; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,26%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,05%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,52%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 20 (incremento del 5%); i fallimenti sono aumentati di n. 10 (incremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 10 (incremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 217 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 127 procedure concorsuali non fallimentari (93% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 91 (36% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 132 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 80 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 52 procedure concorsuali non fallimentari (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in CALABRIA sono state n. 339 (2,8% sul totale procedure concorsuali nazionale) di cui: n. 239 fallimenti (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 100 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CALABRIA ricopre la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 13° posizione per numero di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,43%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,44%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 80 (decremento del 24%); i fallimenti sono diminuiti di n. 15 (decremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 65 (decremento del 65%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata REGGIO DI CALABRIA con: n. 140 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 85 procedure concorsuali non fallimentari (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata COSENZA con n. 87 (36% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 95 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 71 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 27 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

CAMPANIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 1.040 (7,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 950 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 90 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,90%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,23%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata NAPOLI con: n. 556 procedure concorsuali (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 531 fallimenti (56% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata SALERNO con n. 30 (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 346 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 332 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); i settori con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari sono stati: "C - Attività manifatturiere" e "F - Costruzioni" con n. 19 (21% sul totale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 1.077 (6,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 973 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 104 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 5° posizione per numero di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure

concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,81%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,87%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 37 (incremento del 3%); i fallimenti sono aumentati di n. 23 (incremento del 2%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 14 (incremento del 13%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata NAPOLI con: n. 597 procedure concorsuali (55% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 570 fallimenti (59% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata SALERNO con n. 39 (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 327 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 303 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 32 (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 1.281 (7,2% nazionale sul totale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.173 fallimenti (92% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 108 procedure concorsuali non fallimentari (8% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 4° posizione per numero di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,69%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 204 (incremento del 16%); i fallimenti sono aumentati di n. 200 (incremento del 17%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 4 (incremento del 4%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 698 procedure concorsuali (54% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 657 fallimenti (56% sul totale regionale dei fallimenti); n. 41 (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 398 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 376 fallimenti (32% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con 27 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 1.241 (7,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.132 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 109 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 4° posizione per numero di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,26%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,92%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 40 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 41 (decremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 1 (incremento dell'1%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 684 procedure concorsuali (55% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 634 fallimenti (56% sul totale regionale dei fallimenti); n. 50 procedure concorsuali non fallimentari (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 421 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 403 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 21 (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 1.102 (7,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.002 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 100 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 4° posizione per numero di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,87%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,51%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 139 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 130 (decremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 9 (decremento del 9%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 650 procedure concorsuali (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 610 fallimenti (61% sul totale regionale dei fallimenti); n. 40 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 362 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 345 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 20 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 957 (7,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 867 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 90 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,55%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,21%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 145 (decremento del 15%); i fallimenti sono diminuiti di n. 135 (decremento del 16%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 10 (decremento dell’11%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 541 procedure concorsuali (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 508 fallimenti (59% sul totale regionale dei fallimenti); n. 33 procedure concorsuali non fallimentari (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 310 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 301 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 20 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 829 (6,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 759 fallimenti (92% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 70 procedure concorsuali non fallimentari (8% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 5° posizione per numero di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,67%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 128 (decremento del 15%); i fallimenti sono diminuiti di n. 108 (decremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 20 (decremento del 29%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 446 procedure concorsuali (54% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 416 fallimenti (55% sul totale regionale dei fallimenti); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 273 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 262 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 11 (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in CAMPANIA sono state n. 868 (7,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 777 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 91 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la CAMPANIA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 5° posizione per numero di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,42%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,71%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 39 (incremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 18 (incremento del 2%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 21 (incremento del 23%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti, di procedure concorsuali non fallimentari è stata NAPOLI con: n. 411 procedure concorsuali (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 384 fallimenti (49% sul totale regionale dei fallimenti); n. 27 procedure concorsuali non fallimentari (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 283 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 272 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 21 (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

EMILIA-ROMAGNA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 999 (7,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 819 fallimenti (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 180 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 6° posizione per numero di fallimenti; la 5°

posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,44%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,10%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 198 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 167 fallimenti (20% sul totale regionale dei fallimenti); n. 31 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 268 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 205 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 63 procedure concorsuali non fallimentari (35% del totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 1.349 (8,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.012 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 337 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 2° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,62%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,99%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 350 (incremento del 26%); i fallimenti sono aumentati di n. 193 (incremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentati di n. 157 (incremento del 47%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 336 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 245 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); n. 91 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 339 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 251 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con 96 (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 1.351 (7,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.082 fallimenti (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 269 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 7° posizione per numero di fallimenti; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,01%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,42%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 2 (incremento circa nullo); i fallimenti sono aumentati di n. 70 (incremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 68 (decremento del 25%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 269 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 214 fallimenti (20% sul totale regionale dei fallimenti); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di

procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 351 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 286 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); n. 65 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 1.309 (7,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.055 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 254 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 6° per numero di fallimento; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,79%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,56%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 42 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 27 (decremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 15 (decremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 319 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 251 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); n. 68 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 301 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 247 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 67 (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 1.094 (7,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 943 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 151 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,82%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 215 (decremento del 20%); i fallimenti sono diminuiti di n. 112 (decremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 103 (decremento del 68%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 243 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 209 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 263 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 299 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 35 (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 991 (7,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 874 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 117 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle

procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,91%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,46%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 103 (decremento del 10%); i fallimenti sono diminuiti di n. 69 (decremento dell'8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 34 (decremento del 29%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata MODENA con: n. 185 procedure concorsuali (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 168 fallimenti (19% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con n. 26 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 208 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 184 fallimenti (21% sul totale regionale dei fallimenti); n. 24 procedure concorsuali non fallimentari – uguale numerosità per il settore "C - Attività manifatturiere" (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 784 (6,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 696 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 88 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,81%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 209 (decremento del 26%); i fallimenti sono diminuiti di n. 178 (decremento del 26%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 29 (decremento del 33%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata MODENA con: n. 167 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 155 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con n. 24 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 179 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 157 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 22 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in EMILIA-ROMAGNA sono state n. 873 (7,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 739 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 134 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'EMILIA-ROMAGNA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 6° posizione per numero di fallimenti; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,44%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,13%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 89 (incremento del 10%); i fallimenti sono aumentati di n. 43 (incremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 46 (incremento del 34%). La provincia

che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLOGNA con: n. 164 procedure concorsuali (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 142 fallimenti (19% sul totale regionale dei fallimenti); n. 22 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 198 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) n. 172 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 26 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 312 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 253 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 59 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,35%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,45%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata UDINE con: n. 126 procedure concorsuali (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 108 fallimenti (43% sul totale regionale dei fallimenti); n. 18 procedure concorsuali non fallimentari – uguale numerosità di procedure concorsuali non fallimentari per PORDENNE (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 107 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 92 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); n. 15 procedure concorsuali non fallimentari (25% del totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 348 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 281 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 67 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,63%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,77%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 36 (incremento del 10%); i fallimenti sono aumentati di n. 28 (incremento del 10%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 8 (incremento del 12%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata UDINE con: n. 143 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 120 fallimenti (43% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata PORDENONE con n. 27 (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 124 procedure concorsuali (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 101 fallimenti (36% sul totale

regionale delle procedure concorsuali); n. 23 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 306 (1,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 229 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 77 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 16° posizione per numero di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,94%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 42 (decremento del 145); i fallimenti sono diminuiti di n. 52 (decremento del 23%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 10 (incremento del 13%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali è stata UDINE con: n. 127 procedure concorsuali (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 95 fallimenti (41% sul totale regionale dei fallimenti); n. 32 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 82 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 68 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 16 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 337 (2,0% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 263 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 74 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,91%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,34%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 31 (incremento del 9%); i fallimenti sono aumentati di n. 34 (incremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 3 (decremento del 4%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata UDINE con: n. 151 procedure concorsuali (45% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 117 fallimenti (44% sul totale regionale dei fallimenti); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 86 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 72 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 16 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 282 (1,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 212 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 70 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure

concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,52%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 55 (decremento del 20%); i fallimenti sono diminuiti di n. 51 (decremento del 24%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 4 (decremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata UDINE con: n. 91 procedure concorsuali (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 98 fallimenti (46% sul totale regionale dei fallimenti); n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 67 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 56 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" con n. 14 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 225 (1,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 152 fallimenti (68% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 73 procedure concorsuali non fallimentari (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 17° posizione per numero di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,77%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 57 (decremento del 25%); i fallimenti sono diminuiti di n. 60 (decremento del 39%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 3 (incremento del 4%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata UDINE con: n. 91 procedure concorsuali (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 57 fallimenti (38% sul totale regionale dei fallimenti); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 46 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 38 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" con n. 9 (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 166 (1,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 127 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 39 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 17° posizione per numero di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,05%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,79%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 59 (decremento del 36%); i fallimenti sono diminuiti di n. 25 (decremento del 20%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 34 (decremento dell'87%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata UDINE con: n. 69 procedure concorsuali (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 57 fallimenti (45% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il

più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata TRIESTE con n. 13 (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 47 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 40 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 7 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in FRIULI-VENEZIA GIULIA sono state n. 146 (1,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 116 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il FRIULI-VENEZIA GIULIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,16%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,79%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,42%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 20 (decremento del 14%); i fallimenti sono diminuiti di n. 11 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 9 (decremento del 30%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata UDINE con: n. 72 procedure concorsuali (49% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 63 fallimenti (54% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata TRIESTE con n. 11 (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 35 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 31 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “Q - Sanità e assistenza sociale” con n. 6 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

LAZIO

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.418 (10,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.252 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 166 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,30%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,09%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali è stata ROMA con: n. 1.113 procedure concorsuali (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 991 fallimenti (79% sul totale regionale dei fallimenti); n. 122 procedure concorsuali non fallimentari (73% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 317 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 297 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 26 (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.581 (9,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.356 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 225 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,76%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,45%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 163 (incremento del 10%); i fallimenti sono aumentati di n. 104 (incremento dell'8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 59 (incremento del 26%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.262 procedure concorsuali (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.074 fallimenti (79% sul totale regionale dei fallimenti); n. 188 procedure concorsuali non fallimentari (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 344 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 315 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 40 (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.804 (10,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.611 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 193 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,38%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,30%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,16%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 223 (incremento del 12%); i fallimenti sono aumentati di n. 255 (incremento del 16%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 32 (decremento del 17%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.493 procedure concorsuali (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.329 fallimenti (82% sul totale regionale dei fallimenti); n. 164 procedure concorsuali non fallimentari (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 424 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 391 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 47 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.807 (10,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.567 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 240 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,38%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,93%.

Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate n. 3 (incremento circa nullo); i fallimenti sono diminuiti di n. 44 (decremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 47 (decremento del 20%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.533 procedure concorsuali (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.332 fallimenti (85% sul totale regionale dei fallimenti); n. 201 procedure concorsuali non fallimentari (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 403 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 377 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 43 (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.689 (11,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.527 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 162 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,35%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,20%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 118 (decremento del 7%); i fallimenti sono diminuiti di n. 40 (decremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 78 (decremento del 48%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.430 procedure concorsuali (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.303 fallimenti (85% sul totale regionale dei fallimenti); n. 127 procedure concorsuali non fallimentari (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 408 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 392 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 39 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.647 (12,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.438 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 209 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti, di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,06%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,87%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 42 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 89 (decremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 47 (incremento del 22%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.337 procedure concorsuali (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.183 fallimenti (82% sul totale regionale dei fallimenti); n. 154 procedure concorsuali non fallimentari (74% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 375

procedure concorsuali pari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 256 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “X - Imprese non classificate” con n. 32 (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.508 (12,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.354 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 154 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,82%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,63%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 139 (decremento del 9%); i fallimenti sono diminuiti di n. 84 (decremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 55 (decremento del 36%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.237 procedure concorsuali (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.105 fallimenti (82% sul totale regionale dei fallimenti); n. 132 procedure concorsuali non fallimentari (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 356 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 346 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 30 (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte nel LAZIO sono state n. 1.527 (12,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.299 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 228 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il LAZIO ricopre la 2° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,82%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,31%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 19 (incremento dell’1%); i fallimenti sono diminuiti di n. 55 (decremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 74 (incremento del 32%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ROMA con: n. 1.277 procedure concorsuali (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.086 fallimenti (84% sul totale regionale dei fallimenti); n. 191 procedure concorsuali non fallimentari (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 316 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 299 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “H - Trasporto e magazzinaggio” con n. 41 (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

LIGURIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 352 (2,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 257 fallimenti (73% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 95 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 13° posizione per numero di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,22%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata GENOVA con: n. 182 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 151 fallimenti (59% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è LA SPEZIA con n. 48 (51% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 80 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 66 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 26 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 328 (2,0% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 226 fallimenti (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 102 procedure concorsuali non fallimentari (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 15° posizione per numero di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,65%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 24 (decremento del 7%); i fallimenti sono diminuiti di n. 31 (decremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 7 (incremento del 7%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata GENOVA con: n. 172 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 129 fallimenti (57% sul totale regionale dei fallimenti); n. 43 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 80 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 68 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 24 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 426 (2,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 343 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 83 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; l’11° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,02%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 98 (incremento del 23%); i fallimenti sono aumentati di n. 117 (incremento del 345); le procedure concorsuali non fallimentari sono

diminuiti di n. 29 (decremento del 23%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata GENOVA con: n. 227 procedure concorsuali (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 187 fallimenti (55% sul totale regionale dei fallimenti); n. 40 procedure concorsuali non fallimentari (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 96 (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e con n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con n. 80 (23% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 392 (2,4% nazionale sul totale delle procedure concorsuali) di cui: n. 303 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 89 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,07%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 34 (decremento del 9%); i fallimenti sono diminuiti di n. 40 (decremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 6 (incremento del 7%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata GENOVA con: n. 204 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 169 fallimenti (56% sul totale regionale dei fallimenti); n. 35 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 94 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 77 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 26 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 324 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 264 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 60 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,52%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,26%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 68 (decremento del 21%); i fallimenti sono diminuiti di n. 39 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 29 (decremento del 48%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata GENOVA con: n. 184 procedure concorsuali (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 155 fallimenti (59% sul totale regionale dei fallimenti); n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 80 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 70 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di

procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 11 (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 280 (2,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 226 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 54 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,07%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,12%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 44 (decremento del 16%); i fallimenti sono diminuite di n. 38 (decremento del 17%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 6 (decremento dell'11%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata GENOVA con: n. 141 procedure concorsuali (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 122 fallimenti (54% sul totale regionale dei fallimenti); n. 19 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 68 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 56 fallimenti (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 12 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 238 (2,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 201 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 37 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,69%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,71%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 42 (decremento del 18%); i fallimenti sono diminuiti di n. 25 (decremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 17 (decremento del 46%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata GENOVA con: n. 144 procedure concorsuali (61% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 123 fallimenti (61% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stata LA SPEZIA con n. 21 (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 55 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 49 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “Q - Sanità e assistenza sociale” con n. 7 (19% sul totale regionale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in LIGURIA sono state n. 258 (2,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 198 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 60 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LIGURIA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non

fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,76%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,55%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 20 (incremento dell'8%); i fallimenti sono diminuiti di n. 3 (decremento del 2%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 23 (incremento del 38%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata GENOVA con: n. 142 procedure concorsuali (55% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 129 fallimenti (65% sul totale regionale dei fallimenti); le province che hanno registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari sono state LA SPEZIA e SAVONA con n. 17 (28% su totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 61 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 56 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 13 pari al 22%.

LOMBARDIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 2.975 (21,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.613 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 362 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,96%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,66%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimenti è stata MILANO con: n. 1.361 procedure concorsuali (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.196 fallimenti (46% sul totale regionale dei fallimenti); n. 165 procedure concorsuali non fallimentari (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 716 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 120 procedure concorsuali non fallimentari (33% sul totale procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con n. 608 (23% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 3.522 (21,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.940 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 582 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,43%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,81%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,60%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 547 (incremento del 16%); i fallimenti sono aumentati di n. 327 (incremento dell'11%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 220 (incremento del 38%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.505 procedure concorsuali (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.278 fallimenti (43%

sul totale regionale dei fallimenti); n. 227 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 854 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 199 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con n. 663 (23% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 3.812 (21,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 3.237 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 575 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,47%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,81%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 6,59%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 290 (incremento dell'8%); i fallimenti sono aumentati di n. 297 (incremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 7 (decremento dell'1%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.580 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.348 fallimenti (42% sul totale regionale dei fallimenti); n. 232 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con: n. 864 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 726 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti). il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 184 (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 3.387 (20,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.969 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 418 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,42%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,73%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 6,09%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 425 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 268 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 157 (decremento del 38%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.470 procedure concorsuali (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.295 fallimenti (46% sul totale regionale dei fallimenti); n. 175 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con: n. 695 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 629 fallimenti (21% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 111 (27% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 2.996 (20,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.754 fallimenti (92% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 242 procedure concorsuali non fallimentari (8% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,54%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 391 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 215 (decremento dell'8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 176 (decremento del 73%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.390 procedure concorsuali (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.275 fallimenti (45% sul totale regionale dei fallimenti); n. 115 procedure concorsuali non fallimentari (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 640 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 606 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 65 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 2.699 (20,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.418 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 281 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,82%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 297 (decremento dell'11%); i fallimenti sono diminuiti di n. 336 (decremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 39 (incremento del 14%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.201 procedure concorsuali (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.086 fallimenti (45% sul totale regionale dei fallimenti); n. 115 procedure concorsuali non fallimentari (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 534 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 480 fallimenti (20% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 61 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 2.594 (21,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.368 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 226 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,65%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,70%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 105 (decremento del 4%); i fallimenti sono diminuiti di n. 50 (decremento del 2%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 55

(decremento del 24%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.192 procedure concorsuali (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.093 fallimenti (46% sul totale regionale dei fallimenti); n. 99 procedure concorsuali non fallimentari (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con: n. 559 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 507 fallimenti (21% sul totale regionale dei fallimenti); n. 52 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in LOMBARDIA sono state n. 2.576 (21,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 2.338 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 238 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali).

Nella classifica nazionale in valori assoluti la LOMBARDIA ricopre la prima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,42%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,94%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 18 (decremento dell'1%); i fallimenti sono diminuiti di n. 30 (decremento dell'1%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 12 (incremento del 5%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata MILANO con: n. 1.239 procedure concorsuali (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1.148 fallimenti (49% sul totale regionale dei fallimenti); n. 91 procedure concorsuali non fallimentari (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 503 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 475 fallimenti (20% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 52 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

MARCHE

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 519 (3,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 417 fallimenti (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 102 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,98%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,47%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 168 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 129 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 39 procedure concorsuali non fallimentari (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 167 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 139 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); il

settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 28 (27% sul totale regionale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 582 (3,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 434 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 148 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,45%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 63 (incremento dell'11%); i fallimenti sono aumentate di n. 17 (incremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 46 (incremento del 46%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 215 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 165 fallimenti (38% sul totale regionale dei fallimenti); n. 50 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 197 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 145 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 52 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 716 (3,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 558 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 158 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,47%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 7,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 6,43%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 134 (incremento del 19%); i fallimenti sono aumentati di n. 124 (incremento del 22%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 10 (incremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 234 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 179 fallimenti (32% sul totale regionale dei fallimenti); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 228 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 174 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n.54 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 541 (3,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 430 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 111 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è

stato del 5,63%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,31%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 175 (decremento del 32%); i fallimenti sono diminuiti di n. 128 (decremento del 30%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 47 (decremento del 42%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 177 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 134 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 43 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 167 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 126 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 41 (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 479 (3,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 403 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 76 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono la 10° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'11° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,04%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,45%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 62 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 27 (decremento del 7%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 35 (decremento del 48%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 164 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 133 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); n. 31 procedure concorsuali non fallimentari (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 159 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 141 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); n. 18 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 398 (3,0% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 326 fallimenti (82% sul totale regionale procedure concorsuali); n. 72 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 10° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,26%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,05%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 81 (decremento del 20%); i fallimenti sono diminuiti di n. 77 (decremento del 24%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 4 (decremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata ANCONA con: n. 140 procedure concorsuali (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 110 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività

manifatturiere” con: n. 118 procedure concorsuali (30% sul totale attività economiche regionale); n. 100 fallimenti (31% sul totale attività economiche regionale); n. 18 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 340 (2,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 304 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 36 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 10° posizione per numero di fallimenti; la 15° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,91%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,15%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 58 (decremento del 17%); i fallimenti sono diminuiti di n. 22 (decremento del 7%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 36 (decremento del 100%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e procedure concorsuali non fallimentari è stata ANONA con: n. 99 procedure concorsuali (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (31% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata PESARO E URBINO con n. 91 (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 103 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 95 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 10 (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte nelle MARCHE sono state n. 322 (2,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 290 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 32 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti le MARCHE ricoprono l'11° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 10° posizione per numero di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,63%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 18 (decremento del 6%); i fallimenti sono diminuiti di n. 14 (decremento del 5%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 4 (decremento del 13%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali è stata ANCONA con: n. 115 procedure concorsuali (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 98 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 111 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 107 fallimenti (37% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” n. 9 (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

MOLISE

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 54 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 42 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 12 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,67%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,35%. Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 43 procedure concorsuali (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 33 fallimenti (79% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 15 (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e con n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 12 (29% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 63 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 48 fallimenti (76% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 15 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 18° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,88%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 9 (incremento del 14%); i fallimenti sono aumentati di n. 6 (incremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 3 (incremento del 20%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 43 procedure concorsuali (68% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 30 fallimenti (63% sul totale regionale dei fallimenti); n. 13 procedure concorsuali non fallimentari (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 18 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 15 (31% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 78 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 44 fallimenti (56% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (44% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 18° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,02%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,78%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 15 (incremento del

19%); i fallimenti sono diminuiti di 4 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 19 (incremento del 56%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 52 procedure concorsuali (67% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 28 fallimenti (64% sul totale regionale dei fallimenti); n. 24 procedure concorsuali non fallimentari (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 29 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 17 fallimenti (39% sul totale regionale dei fallimenti); n. 12 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 86 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 66 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 20 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,28%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,52%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 8 (incremento del 9%); i fallimenti sono aumentati di n. 22 (incremento del 33%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 14 (decremento del 70%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 59 procedure concorsuali (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 45 fallimenti (68% sul totale regionale dei fallimenti); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (70% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 24 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 19 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 65 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 54 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 18° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,89%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,32%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 21 (decremento del 32%); i fallimenti sono diminuiti di n. 12 (decremento del 22%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di diminuite di n. 9 (decremento dell'82%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 48 procedure concorsuali (74% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 39 fallimenti (72% sul totale regionale dei fallimenti); n. 9 procedure concorsuali non fallimentari (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 17 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 14 fallimenti (26% sul totale

regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 5 (45% sul totale nazionale delle procedure concorsuali).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 63 (0,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 47 fallimenti (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 16 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la 18° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,30%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,47%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 2 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 7 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 5 (incremento del 31%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 43 procedure concorsuali (68% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 32 fallimenti (68% sul totale regionale dei fallimenti); n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 18 procedure concorsuali (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 13 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 37 (0,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 32 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,12%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 1,97%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,21%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 26 (decremento del 70%); i fallimenti sono diminuiti di n. 15 (decremento del 47%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 11 (decremento rilevante -220%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAMPOBASSO con: n. 26 procedure concorsuali (70% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 21 fallimenti (66% sul totale regionale dei fallimenti); n. 5 procedure concorsuali non fallimentari (100% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 10 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 2 procedure concorsuali non fallimentari – uguale numerosità per il settore “M - Attività professionali, scientifiche e tecniche” (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 9 (28% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in MOLISE sono state n. 50 (0,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 46 fallimenti (92% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 4 procedure concorsuali non fallimentari (8% sul totale regionale delle procedure

concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il MOLISE ricopre la penultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 18° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,16%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,70%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,52%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 13 (incremento del 26%); i fallimenti sono aumentati di n. 14 (incremento del 30%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 1 (decremento del 25%). Tra Campobasso e Isernia, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata CAMPOBASSO con: n. 36 procedure concorsuali (72% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 34 fallimenti (74% sul totale regionale dei fallimenti). Per entrambe le province stessa numerosità di apertura di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 2. Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 11 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 11 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); uguale numerosità di aperture di procedure concorsuali non fallimentari (n. 1 – 25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari) per i seguenti settori "D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", "I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione", "F – Costruzioni", "Q - Sanità e assistenza sociale".

PIEMONTE

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 1.029 (7,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 881 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 148 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,56%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,92%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 608 procedure concorsuali (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 534 fallimenti (61% sul totale regionale dei fallimenti); n. 74 procedure concorsuali non fallimentari (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 237 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 210 fallimenti (24% sul totale regionale delle attività economiche); n. 27 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 1.187 (7,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 901 fallimenti (76% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 286 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 7° posizione per numero di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,15%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,34%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 158 (incremento del 13%); i fallimenti sono aumentati di n. 20 (incremento del 2%); le procedure

concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 138 (incremento del 48%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 574 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 471 fallimenti (52% sul totale regionale dei fallimenti); n. 103 procedure concorsuali non fallimentari (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 298 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 218 fallimenti (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 80 procedure concorsuali non fallimentari (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 1.335 (7,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.111 fallimenti pari (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 224 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale procedure concorsuali regionale). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,04%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,12%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 148 (incremento dell’11%); i fallimenti sono aumentati di n. 210 (incremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 62 (decremento del 28%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 690 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 608 fallimenti (55% sul totale regionale dei fallimenti); n. 82 procedure concorsuali non fallimentari (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 307 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 253 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 54 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 1.141 (6,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 986 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 155 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,75%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 194 (decremento del 17%); i fallimenti sono diminuiti di n. 125 (decremento del 13%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 69 (decremento del 45%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 573 procedure concorsuali (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 503 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 70 procedure concorsuali non fallimentari (45% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con: n. 247 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 220 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 29 (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 915 (6,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 811 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 104 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,46%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 226 (decremento del 25%); i fallimenti sono diminuiti di n. 175 (decremento del 22%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 51 (decremento del 49%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 485 procedure concorsuali (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 430 fallimenti (53% sul totale regionale dei fallimenti); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 220 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 200 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 20 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 784 (6,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 683 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 101 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,80%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 131 (decremento del 17%); i fallimenti sono diminuiti di n. 128 (decremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 3 (decremento del 3%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 428 procedure concorsuali (56% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 388 fallimenti (57% sul totale regionale dei fallimenti); n. 42 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 160 procedure concorsuali (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 148 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "H - Trasporto e magazzinaggio" con n. 20 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 767 (6,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 680 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 87 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,20%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,77%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 17 (decremento del

2%); i fallimenti sono diminuiti di n. 3 (decremento circa nullo); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 14 (decremento del 16%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 428 procedure concorsuali (51% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 388 fallimenti (57% sul totale regionale dei fallimenti); n. 40 procedure concorsuali non fallimentari (46% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 160 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 149 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 18 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in PIEMONTE sono state n. 697 (5,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 627 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 70 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il PIEMONTE ricopre la 8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,69%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,31%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 70 (decremento del 10%); i fallimenti sono diminuiti di n. 53 (decremento dell’8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 17 (decremento del 24%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TORINO con: n. 353 procedure concorsuali (51% sul totale regionale procedure delle concorsuali); n. 324 fallimenti (52% sul totale regionale dei fallimenti) e n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 158 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 149 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 13 (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

PUGLIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 587 (4,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 497 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 90 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,12%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 289 procedure concorsuali (49% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 253 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); procedure concorsuali non fallimentari n. 36 (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e

motocicli” con: n. 164 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 148 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); n. 16 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 682 (4,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 531 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 151 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,79%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,46%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 95 (incremento del 14%); i fallimenti sono aumentati di n. 34 (incremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 61 (incremento del 40%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 319 procedure concorsuali (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 258 fallimenti (49% sul totale regionale dei fallimenti); n. 61 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 209 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 177 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 36 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 803 (4,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 671 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 132 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,01%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 121 (incremento del 15%); i fallimenti sono aumentate di n. 140 (incremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 19 (decremento del 14%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 341 procedure concorsuali (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 285 fallimenti (42% sul totale regionale dei fallimenti); n. 56 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 244 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 213 fallimenti (32% sul totale regionale dei fallimenti); n. 31 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 698 (4,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 589 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 109 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non

fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,82%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,11%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 105 (decremento del 15%); i fallimenti sono diminuiti di n. 82 (decremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 23 (decremento del 21%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 311 procedure concorsuali (45% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 266 fallimenti (45% sul totale regionale dei fallimenti); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 224 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali regionali) e n. 205 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 25 (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 657 (4,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 573 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 84 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 10° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,71%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,89%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 41 (decremento del 6%); i fallimenti sono diminuiti di n. 16 (decremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 25 (decremento del 30%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 313 procedure concorsuali (48% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 285 fallimenti (50% sul totale regionale dei fallimenti); n. 28 procedure concorsuali non fallimentari (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 208 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 188 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); n. 20 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 580 (4,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 511 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 69 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,45%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,39%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 77 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 62 (decremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 15 (decremento del 22%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 248 procedure concorsuali (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 219 fallimenti (43% sul totale regionale dei fallimenti); n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale

delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 173 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 159 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 538 (4,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 447 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 91 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,16%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,39%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 42 (decremento dell’8%); i fallimenti sono diminuiti di n. 64 (decremento del 14%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 22 (incremento del 24%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 251 procedure concorsuali (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 208 fallimenti (47% sul totale regionale dei fallimenti); n. 43 procedure concorsuali non fallimentari (47% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 145 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 135 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 18 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in PUGLIA sono state n. 542 (4,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 450 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 92 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la PUGLIA ricopre la 9° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,29%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 4 (incremento dell’1%); i fallimenti sono aumentati di n. 3 (incremento dell’1%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 1 (incremento dell’1%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BARI con: n. 264 procedure concorsuali (49% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 230 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 34 procedure concorsuali non fallimentari (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 154 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 139 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 18 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

SARDEGNA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 272 (1,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 242 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,96%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,71%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 141 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 123 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 18 procedure concorsuali non fallimentari (60% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 83 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 82 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 10 (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state 295 (1,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 251 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 44 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 13° posizione per numero di fallimenti; la 17° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,09%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,78%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 23 (incremento del 8%); i fallimenti sono aumentati di n. 9 (incremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 14 (incremento del 32%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 147 procedure concorsuali (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 128 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 19 procedure concorsuali non fallimentari (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 75 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 69 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 9 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 332 (1,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 290 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 42 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 17° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,46%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,37%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 37 (incremento dell’11%); i fallimenti sono aumentati di n. 39 (incremento del 13%); le procedure concorsuali non

fallimentari sono diminuite di n. 2 (decremento del 5%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 166 procedure concorsuali (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 149 fallimenti (51% sul totale regionale dei fallimenti); n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 110 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 99 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 13 (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 284 (1,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 243 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 41 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 15° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,01%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,07%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 48 (decremento del 17%); i fallimenti sono diminuiti di n. 47 (decremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 1 (decremento del 2%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 166 procedure concorsuali (58% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 145 fallimenti (60% sul totale regionale dei fallimenti); n. 21 procedure concorsuali non fallimentari (51% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 69 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 66 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 12 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 330 (2,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 307 fallimenti (93% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 23 procedure concorsuali non fallimentari (7% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; l’11° posizione per numero di fallimenti; la 17° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,42%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,83%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 46 (incremento del 14%); i fallimenti sono aumentati di n. 64 (incremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 18 (decremento del 78%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 237 procedure concorsuali (72% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 223 fallimenti (73% sul totale regionale dei fallimenti); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (61% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con: n. 102 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 89 fallimenti (29% sul totale regionale fallimenti); n. 13 procedure concorsuali non fallimentari (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 292 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 254 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 38 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; l'11° posizione per numero di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,92%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,16%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 38 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 53 (decremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 15 (incremento del 39%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 194 procedure concorsuali (66% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 171 fallimenti (67% sul totale regionale dei fallimenti); n. 23 procedure concorsuali non fallimentari (61% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 81 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 79 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 4 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 288 (2,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 271 fallimenti (94% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 17 procedure concorsuali non fallimentari (6% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 12° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; l'11° posizione per numero di fallimenti; la 17° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,29%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 4 (decremento del 1%); i fallimenti sono aumentati di n. 17 (incremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 21 (decremento rilevante -124%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 150 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 140 fallimenti (52% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 77 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 74 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 4 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in SARDEGNA sono state n. 287 (2,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 272 fallimenti (95% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 15 procedure concorsuali non fallimentari (5% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SARDEGNA ricopre la 13° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; l'11° posizione per numero di fallimenti; la 17° posizione per

numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,09%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,18%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1 (decremento circa nullo); i fallimenti sono aumentati di n. 1 (incremento circa nullo); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 2 (decremento del 13%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CAGLIARI con: n. 165 procedure concorsuali (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 155 fallimenti (57% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (63% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 69 procedure concorsuali (24% sul totale regionale procedure concorsuali) e n. 69 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "Q - Sanità e assistenza sociale" con n. 5 (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

SICILIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 777 (5,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 610 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 167 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre l'8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,57%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,56%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PALERMO con: n. 209 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 58 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata CATANIA con n. 166 (27% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 249 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 222 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 35 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 1.000 (6,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 808 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 192 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre l'8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,43%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,05%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 223 (incremento del 22%); i fallimenti sono aumentati di n. 198 (incremento del 25%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 25 (incremento del 13%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PALERMO con: n. 283

procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 83 procedure concorsuali non fallimentari (43% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata CATANIA con n. 207 (26% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 385 procedure concorsuali (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 331 fallimenti (41% sul totale regionale di fallimenti); con n. 54 procedure concorsuali non fallimentari (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 1.013 (5,7% sul totale procedure concorsuali nazionale) di cui: n. 862 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 151 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre l’8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,59%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,14%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 13 (incremento dell’1%); i fallimenti sono aumentati di n. 54 (incremento del 6%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 41 (decremento del 27%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PALERMO con: n. 275 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 234 fallimenti - uguale numerosità di fallimenti per CATANIA (27% sul totale regionale dei fallimenti); n. 41 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 411 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 382 fallimenti (44% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 31 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 866 (5,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 750 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 116 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre l’8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,14%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 147 (decremento del 17%); i fallimenti sono diminuiti di n. 112 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 35 (decremento del 30%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PALERMO con: n. 239 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 199 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); n. 40 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con: n. 307 procedure concorsuali (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 286 fallimenti (38% sul totale regionale dei fallimenti); n. 21 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 902 (6,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 788 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 114 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre l'8° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,51%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 36 (incremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 38 (incremento del 5%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 2 (decremento del 2%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PALERMO con: n. 248 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 227 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata CATANIA con n. 38 (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 314 procedure concorsuali (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 285 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 870 (6,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 701 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 169 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,08%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 32 (decremento del 4%); i fallimenti sono diminuiti di n. 87 (decremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 55 (incremento del 33%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CATANIA con: n. 244 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 178 fallimenti - uguale numerosità di fallimenti per PALERMO (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 66 procedure concorsuali non fallimentari (39% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 300 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 268 fallimenti (38% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 46 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 840 (7,0% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 723 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 117 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 6° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,54%.

Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 30 (decremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 22 (incremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 52 (decremento del 44%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata CATANIA con: n. 217 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 25 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata PALERMO con n. 193 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 271 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 249 fallimenti (34% sul totale regionale dei fallimenti); n. 22 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in SICILIA sono state n. 814 (6,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 723 fallimenti (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 91 procedure concorsuali non fallimentari (11% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la SICILIA ricopre la 7° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; l'8° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,17%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,58%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 26 (decremento del 3%); i fallimenti non sono variati; le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuiti di n. 26 (decremento del 29%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata CATANIA con: n. 224 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 201 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata CATANIA con n. 23 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 274 procedure concorsuali (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 260 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "A - Agricoltura, silvicoltura e pesca" con n. 16 (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

TOSCANA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.023 (7,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 786 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 237 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 6° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 7° posizione per numero di fallimenti; la 2° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,28%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,62%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,46%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 319 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 257 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); n. 62 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure

concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 290 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 213 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 77 procedure concorsuali non fallimentari (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.251 (7,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 952 fallimenti (76% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 299 procedure concorsuali non fallimentari (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 5° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 6° posizione per numero di fallimenti; la 3° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,35%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,17%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 228 (incremento del 18%); i fallimenti sono aumentati di n. 166 (incremento del 17%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 62 (incremento del 21%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 380 procedure concorsuali (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 300 fallimenti (32% sul totale regionale dei fallimenti); n. 80 procedure concorsuali non fallimentari (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 330 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 229 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 101 procedure concorsuali non fallimentari (34% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.480 (8,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.149 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 331 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 5° posizione per numero di fallimenti; la 2° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,42%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,61%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,39%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 229 (incremento del 15%); i fallimenti sono aumentati di n. 197 (incremento del 17%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 32 (incremento del 10%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 387 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 339 fallimenti (30% sul totale regionale dei fallimenti); n. 48 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 348 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 269 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 86 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.413 (8,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.118 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 295 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 5° posizione per numero di fallimenti; la 2° posizione per

numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,68%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 67 (decremento del 5%); i fallimenti sono diminuiti di n. 31 (decremento del 3%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 36 (decremento del 12%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 348 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 291 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); n. 57 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 308 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 254 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 60 (20% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.157 (8,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.001 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 156 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 5° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,62%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,61%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 256 (decremento del 22%); i fallimenti sono diminuiti di n. 117 (decremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 139 (decremento dell'89%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 313 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 283 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); n. 30 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 271 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 266 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari)

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.062 (8,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 907 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 155 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 5° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,22%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 95 (decremento del 9%); i fallimenti sono diminuiti di n. 94 (decremento del 10%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 1 (decremento dell'1%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 229 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 201 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); n. 28 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale

regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 228 procedure concorsuali (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 193 fallimenti (21% sul totale regionale dei fallimenti); n.35 procedure concorsuali non fallimentari (23% su totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 1.045 (8,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 868 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 177 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 2° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,28%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 17 (decremento del 2%); i fallimenti sono diminuiti di n. 39 (decremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 22 (incremento del 12%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 270 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 218 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 52 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 228 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 196 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con n. 36 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in TOSCANA sono state n. 984 (8,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 900 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 84 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la TOSCANA ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 9° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,28%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,09%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,89%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 61 (decremento del 6%); i fallimenti sono aumentati di n. 32 (incremento del 4%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 93 (decremento rilevante -111%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata FIRENZE con: n. 262 procedure concorsuali (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 240 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); n. 22 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 225 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 211 fallimenti (23% sul totale regionale di fallimenti); n. 14 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

TRENTINO-ALTO ADIGE

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 162 (1,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 137 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 25 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,16%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,83%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,63%. Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata BOLZANO con: 86 procedure concorsuali (53% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 73 fallimenti (53% sul totale regionale dei fallimenti); n. 13 procedure concorsuali non fallimentari (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 52 procedure concorsuali (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 42 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 212 (1,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 167 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,39%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,25%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 50 (incremento del 24%); i fallimenti sono aumentati di n. 30 (incremento del 18%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 20 (incremento del 44%). Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TRENTO con: n. 115 procedure concorsuali (54% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 32 procedure concorsuali non fallimentari (71% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registro il più alto numero di fallimenti è stata BOLZANO con n. 84 (51% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 66 procedure concorsuali (31% sul regionale delle procedure concorsuali); n. 48 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); n. 18 procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 227 (1,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 182 fallimenti (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 45 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,86%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,95%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 15 (incremento del 7%); i fallimenti sono aumentati di n. 15 (incremento dell'8%); le procedure concorsuali non fallimentari non sono variate. Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più

alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TRENTO con: n. 144 procedure concorsuali (63% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 115 fallimenti (63% sul totale regionale dei fallimenti); n. 29 procedure concorsuali non fallimentari (64% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con: n. 83 procedure concorsuali (37% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 64 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); n.19 procedure concorsuali non fallimentari (42% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in TRENTO-ALTO ADIGE sono state n. 233 (1,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 197 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 36 procedure concorsuali non fallimentari (15% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,01%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,46%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 6 (incremento del 3%); i fallimenti sono aumentati di n. 15 (incremento dell’8%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 9 (decremento del 25%). Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata TRENTO con: n. 150 procedure concorsuali (64% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 125 fallimenti (63% sul totale regionale dei fallimenti); n. 25 procedure concorsuali non fallimentari (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con: n. 72 procedure concorsuali (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 61 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti); n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (31% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in TRENTO-ALTO ADIGE sono state n. 215 (1,5% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 184 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 31 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,60%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,75%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 18 (decremento dell’8%); i fallimenti sono diminuiti di n. 13 (decremento del 7%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 5 (decremento del 16%). Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TRENTO con: n. 141 procedure concorsuali (66% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 127 fallimenti (69% sul totale regionale dei fallimenti); BOLZANO ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 17 (55% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “F - Costruzioni” con: n. 60 procedure concorsuali (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 49 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); n. 11 procedure concorsuali non fallimentari (35% su totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 185 (1,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 153 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 32 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 16° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,23%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,93%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 30 (decremento del 16%); i fallimenti sono diminuiti di n. 31 (decremento del 20%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 1 (incremento del 3%). Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TRENTO con: n. 106 procedure concorsuali (57% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 93 fallimenti (61% sul totale regionale dei fallimenti); BOLZANO ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 19 (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 53 procedure concorsuali (29% sul regionale delle procedure concorsuali) e n. 40 fallimenti (31% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 6 – uguale numerosità per il settore "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 149 (1,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 128 fallimenti (86% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 21 procedure concorsuali non fallimentari (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 16° posizione per numero di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,15%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,55%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,49%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 36 (decremento del 24%); i fallimenti sono diminuiti di n. 25 (decremento del 20%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 11 (decremento del 52%). Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata TRENTO con: n. 78 procedure concorsuali (52% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 70 fallimenti (55% sul totale regionale dei fallimenti); BOLZANO ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 13 (62% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 43 procedure concorsuali (29% sul totale attività economiche regionale) e n. 39 fallimenti (30% sul totale attività economiche regionale); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione" con n. 5 (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in TRENTINO-ALTO ADIGE sono state n. 132 (1,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 111 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 21 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il TRENTINO-ALTO ADIGE ricopre la 17° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 16° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,13%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove

società iscritte è stato del 2,1%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,26%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 17 (decremento del 13%); i fallimenti sono diminuiti di n. 17 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari non sono variate. Tra Trento e Bolzano, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata BOLZANO con: n. 67 procedure concorsuali (51% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 60 fallimenti (54% sul totale regionale dei fallimenti); BOLZANO ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 16 (76% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 29 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 27 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione" con n. 3 (14% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

UMBRIA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 257 (1,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 210 fallimenti (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 47 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 15° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,31%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,71%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,57%. Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 186 procedure concorsuali (72% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 148 fallimenti (70% sul totale regionale dei fallimenti); n. 38 procedure concorsuali non fallimentari (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 66 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 58 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 18 (38% sul totale procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 250 (1,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 193 fallimenti (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 57 procedure concorsuali non fallimentari (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 15° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,30%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,66%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,18%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 7 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 17 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 10 (incremento del 18%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 179 procedure concorsuali (72% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 136 fallimenti (71% sul totale regionale dei fallimenti); n. 43 procedure concorsuali non fallimentari (75% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero

di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 60 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 20 procedure concorsuali non fallimentari (355 sul totale regionale delle procedure concorsuali); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con n. 44 (23% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 299 (1,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 244 fallimenti (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 55 procedure concorsuali non fallimentari (18% sul totale procedure concorsuali regionale). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 16° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 15° posizione per numero di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,41%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,22%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 49 (incremento del 16%); i fallimenti sono aumentati di n. 51 (incremento del 21%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 2 (decremento del 4%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 212 procedure concorsuali (71% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 136 fallimenti (70% sul totale regionale dei fallimenti); n. 36 procedure concorsuali non fallimentari (65% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 67 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e con n.22 di procedure concorsuali non fallimentari (40% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con n. 61 (25% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 292 (1,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 242 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 50 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di procedure concorsuali non fallimentari; la 16° posizione per numero di fallimenti. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,37%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,54%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,74%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 7 (decremento del 2%); i fallimenti sono diminuiti di n. 2 (decremento dell'1%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 5 (decremento del 10%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 201 procedure concorsuali (69% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 157 fallimenti (65% sul totale regionale dei fallimenti); n. 44 procedure concorsuali non fallimentari (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali è stato il “G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” con n. 63 (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il “F - Costruzioni” con n. 54 (22% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con n. 22 (40% sul totale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 284 (1,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 222 fallimenti (78% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 62 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 15° posizione per numero di fallimenti; la 13° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,36%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,46%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 8 (decremento del 3%); i fallimenti sono diminuiti di n. 20 (decremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuiti di n. 12 (decremento del 19%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 198 procedure concorsuali (70% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 147 fallimenti (66% sul totale regionale dei fallimenti); n. 51 procedure concorsuali non fallimentari (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 73 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 57 fallimenti (26% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 18 (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 236 (1,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 187 fallimenti (79% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 49 procedure concorsuali non fallimentari (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 14° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,48%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,72%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 48 (decremento del 20%); i fallimenti sono diminuiti di n. 35 (decremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 13 (decremento del 27%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 182 procedure concorsuali (77% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 141 fallimenti (75% sul totale regionale dei fallimenti); n. 41 procedure concorsuali non fallimentari (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 50 (21% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con n. 41 (22% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 263 (2,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 219 fallimenti (83% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 44 procedure concorsuali non fallimentari (17% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 14° posizione per numero di procedure concorsuali aperte; la 13° posizione per numero di fallimenti; la 12° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,54%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,32%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 27

(incremento del 10%); i fallimenti sono aumentati di n. 32 (incremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 5 (decremento dell'11%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 221 procedure concorsuali (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 182 fallimenti (83% sul totale regionale dei fallimenti); n. 39 procedure concorsuali non fallimentari (89% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 65 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 59 fallimenti (27% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con n. 12 (27% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in UMBRIA sono state n. 195 (1,6% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 167 fallimenti (91% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 28 procedure concorsuali non fallimentari (9% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti l'UMBRIA ricopre la 15° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,24%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,01%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,97%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 68 (decremento del 35%); i fallimenti sono diminuite di n. 52 (decremento del 31%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 16 (decremento del 57%). Tra Perugia e Terni, la provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PERUGIA con: n. 158 procedure concorsuali (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 135 fallimenti (81% sul totale regionale dei fallimenti); n. 23 procedure concorsuali non fallimentari (82% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 45 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 39 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti). il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 9 (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

VALLE D'AOSTA

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 20 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 17 fallimenti (85% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 3 altre procedure concorsuali non fallimento (15% sul totale nazionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,16%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,24%. Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 9 procedure concorsuali (45% sul totale regionale delle attività economiche) e n. 8 fallimenti (47% sul totale regionale delle attività economiche); i settore "F - Costruzioni", "N - Noleggio, viaggi, servizi alle imprese" e "X - Imprese non classificate" hanno registrato lo numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 1(33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 17 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 7 fallimenti (41% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 10 procedure concorsuali non fallimentari (59% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,50%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 3 (decremento del 18%); i fallimenti sono diminuiti di n. 10 (decremento rilevante -143%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 7 (incremento del 50%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 7 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle attività economiche); n. 4 fallimenti (57% sul totale regionale delle attività economiche); n. 3 procedure concorsuali non fallimentari – uguale numerosità per il settore "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 22 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 15 fallimenti (68% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 7 procedure concorsuali non fallimentari (32% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,19%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,92%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,38%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 5 (incremento del 23%); i fallimenti sono aumentati di n. 8 (incremento del 53%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 3 (decremento del 43%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con: n. 9 procedure concorsuali (41% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 7 fallimenti (47% sul totale regionale dei fallimenti); n.2 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 21 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 17 fallimenti (81% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 4 procedure concorsuali non fallimentari (19% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,18%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,78%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,93%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1 (decremento del 5%); i fallimenti sono aumentati di n. 2 (incremento del 12%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 3 (decremento del 75%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" con: n. 5 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 5 fallimenti (29% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese" con n. 2 (50% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 24 (0,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 17 fallimenti (71% sul totale regionale delle procedure

concorsuali); n. 7 procedure concorsuali non fallimentari (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,21%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,39%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,82%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 3 (incremento del 13%); i fallimenti non sono variati; le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di 3 (incremento del 43%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 7 procedure concorsuali (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 6 fallimenti (35% sul totale regionale dei fallimenti); il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "S - Altre attività di servizi" n. 2 pari al 29% (sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 24 (0,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 21 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 3 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,43%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 2,26%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali non sono variate; i fallimenti sono aumentati di n. 4 (incremento del 19%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 4 (decremento rilevante -133%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "F - Costruzioni" con n. 6 – uguale numerosità per il settore "L - Attività immobiliari (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n.2 procedure concorsuali non fallimentari (67% sul totale regionale procedure concorsuali non fallimentari) ; il settore con il più alto numero di fallimenti è stato il "L - Attività immobiliari" con n. 6 (29% sul totale regionale dei fallimenti).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 16 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 15 fallimenti (94% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1 procedure concorsuali non fallimentari (6% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,15%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,89%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 8 (decremento del 50%); i fallimenti sono diminuiti di n. 6 (decremento del 40%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 2 (decremento rilevante -200%). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 6 procedure concorsuali (38% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 5 fallimenti (33% sul totale regionale dei fallimenti); unica apertura di procedura concorsuale non fallimentari sempre nel settore "F - Costruzioni".

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in VALLE D'AOSTA sono state n. 15 (0,1% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 14 fallimenti (93% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 1 procedure concorsuali non fallimentari (7% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti la VALLE D'AOSTA ricopre l'ultima posizione per numero di procedure concorsuali aperte di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il

rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 2,11%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 1,99%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 1 (decremento del 7%); i fallimenti sono diminuiti di n. 1 (decremento del 7%); le procedure concorsuali non fallimentari non sono variati. Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "F - Costruzioni" con: n. 5 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 5 fallimenti (36% sul totale regionale dei fallimenti); l'unica apertura di procedura concorsuale non fallimentari ha interessato il settore "R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento".

VENETO

Nel 2012 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.221 (8,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.021 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 200 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,27%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,14%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,46%. La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di procedure concorsuali non fallimentari è stata VICENZA con n. 246 (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 56 procedure concorsuali non fallimentari (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari); la provincia che ha registrato il più alto numero di fallimenti è stata TREVISO con n. 199 (19% sul totale regionale dei fallimenti). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 357 procedure concorsuali (29% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 288 fallimenti (28% sul totale regionale dei fallimenti); n. 69 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2013 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.434 (8,9% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.143 fallimenti (80% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 291 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,32%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,95%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,01%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 213 (incremento del 15%); i fallimenti sono aumentati di n. 122 (incremento dell'11%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 91 (incremento del 31%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PADOVA con: n. 322 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 281 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata VICENZA con n. 88 (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 474 procedure concorsuali (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 369 fallimenti (32% sul totale regionale dei fallimenti); con n. 105 procedure concorsuali non fallimentari (36% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2014 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.497 (8,4% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.261 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 236 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,34%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,33%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,05%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 63 (incremento del 4%); i fallimenti sono aumentati di n. 118 (incremento del 9%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 55 (decremento del 23%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata PADOVA con: n. 339 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 292 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n. 47 procedure concorsuali non fallimentari (20% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 396 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 318 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n.78 procedure concorsuali non fallimentari (33% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2015 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.532 (9,3% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.281 fallimenti (84% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 251 procedure concorsuali non fallimentari (16% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,35%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 5,49%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 5,32%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 35 (incremento del 2%); i fallimenti sono aumentati di n. 20 (incremento del 2%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 15 (decremento del 6%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PADOVA con: n. 346 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 303 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registro il più alto numero di procedure concorsuali è sta VICENA con n. 65 (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 374 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 299 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti) n. 75 procedure concorsuali non fallimentari (30% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2016 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.270 (8,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 1.110 fallimenti (87% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 160 procedure concorsuali non fallimentari (13% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,29%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,69%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 4,44%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 262 (decremento del 21%); i fallimenti sono diminuiti di n. 171 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 91 (decremento

del 57%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PADOVA con: n. 283 procedure concorsuali (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 257 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali non fallimentari è stata VERONA con n. 45 (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 336 procedure concorsuali (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 280 fallimenti pari al (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 56 procedure concorsuali non fallimentari (35% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2017 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.070 (8,2% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 964 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 106 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 7° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,05%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,92%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 200 (decremento del 19%); i fallimenti sono diminuiti di n. 146 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 54 (decremento del 51%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PADOVA con: n. 252 procedure concorsuali (24% sul totale regionale delle procedure concorsuali) e n. 236 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); la provincia che ha registrato il più alto numero di procedure concorsuali è stata VENEZIA con n. 27 (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 246 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 233 fallimenti (23% sul totale regionale dei fallimenti); n.23 procedure concorsuali non fallimentari (22% sul totale regionale delle procedure concorsuali).

Nel 2018 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 936 (7,7% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 839 fallimenti (90% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 97 procedure concorsuali non fallimentari (10% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 4° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 6° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,22%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 3,56%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,34%. Rispetto all’anno precedente le procedure concorsuali sono diminuite di n. 134 (decremento del 14%); i fallimenti sono diminuiti di n. 125 (decremento del 15%); le procedure concorsuali non fallimentari sono diminuite di n. 9 (decremento del 9%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali e di fallimenti è stata PADOVA con: n. 216 procedure concorsuali (23% sul totale procedure regionale delle procedure concorsuali) e n. 201 fallimenti (24% sul totale regionale dei fallimenti); le province di VERONA e VICENZA hanno registrato lo stesso numero di procedure concorsuali non fallimentari pari a n. 22 (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il “C - Attività manifatturiere” con: n. 231 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 206 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 25 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).

Nel 2019 le procedure concorsuali aperte in VENETO sono state n. 1.065 (8,8% sul totale nazionale delle procedure concorsuali) di cui: n. 937 fallimenti (88% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 128 procedure concorsuali non fallimentari (12% sul totale regionale delle procedure concorsuali). Nella classifica nazionale in valori assoluti il VENETO ricopre la 3° posizione per numero di procedure concorsuali aperte e di fallimenti; la 4° posizione per numero di procedure concorsuali non fallimentari. Il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società attive è stato dello 0,25%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e nuove società iscritte è stato del 4,03%; il rapporto tra numero di aperture di procedure concorsuali e società cessate è stato del 3,64%. Rispetto all'anno precedente le procedure concorsuali sono aumentate di n. 129 (incremento del 12%); i fallimenti sono aumentati di n. 98 (incremento del 10%); le procedure concorsuali non fallimentari sono aumentate di n. 31 (incremento del 24%). La provincia che ha registrato il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stata VERONA con: n. 243 procedure concorsuali (23% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 207 fallimenti (22% sul totale regionale dei fallimenti); n. 36 procedure concorsuali non fallimentari (28% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari). Il settore con il più alto numero di aperture di procedure concorsuali, di fallimenti e di procedure concorsuali non fallimentari è stato il "C - Attività manifatturiere" con: n. 271 procedure concorsuali (25% sul totale regionale delle procedure concorsuali); n. 238 fallimenti (25% sul totale regionale dei fallimenti); n. 33 procedure concorsuali non fallimentari (26% sul totale regionale delle procedure concorsuali non fallimentari).